

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 maggio 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85061

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 177. Sentenza 8-29 aprile 1991.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Titolari di pensione di invalidità - Esenzione dal pagamento dei «tickets» sanitari - Mancata previsione - *Ius superveniens*: d.m. 1° febbraio 1991, art. 6 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.
[D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, primo comma, lett. *b*), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8].
(Cost., art. 3) Pag. 13
- N. 178. Sentenza 22-29 aprile 1991.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Legittimo impedimento del difensore - Obbligo di rinvio del dibattimento - Possibilità di un numero illimitato di rinvii - Richiamo alle sentenze nn. 284/1990, n. 370/1988 e nn. 114 e 89 del 1982 - Possibilità di apprezzamento da parte del giudice delle situazioni concrete possibili - Non fondatezza.
(C.P.P., art. 436, quinto comma, in relazione all'art. 245 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271).
(Cost., artt. 102, primo comma, e 112) » 15
- N. 179. Sentenza 22-29 aprile 1991.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati militari - Furto d'uso - Mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore - Estensione della relativa disciplina - Esclusione - Questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 2/1991) - Manifesta inammissibilità.
(C.P.M.P., art. 233, primo comma, n. 1).
(Cost., artt. 27, primo e terzo comma, e 3).
Reati militari - Furto d'uso - Mancata restituzione dovuta a condotta colposa - Richiamo alla sentenza n. 1035/1983 - Previsione del furto ordinario militare - Ragionevolezza - Non fondatezza.
(C.P.M.P., art. 233, primo comma, n. 1).
(Cost., artt. 3 e 27, primo e terzo comma) » 17

- N. 180. Sentenza 22-29 aprile 1991.
 - Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.
 - Edilizia - Province di Trento e Bolzano - Contributi per il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche - Distribuzione e modalità di assegnazione - Spettanza allo Stato. Pag. 21

- N. 181. Sentenza 22-29 aprile 1991.
 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 - Tributi in genere - Sistema delle sanzioni amministrative in materia tributaria - Delega legislativa al Governo - Omessa definizione dei relativi principi e criteri direttivi - Questione già dichiarata infondata e manifestamente infondata (ordinanza n. 416/1989, sentenza n. 83/1989, ordinanza n. 45/1988, sentenze nn. 111 e 128 del 1986) - Manifesta infondatezza.
 - (Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma, n. 11).
 - (Cost., art. 76).
 - Tributi in genere - Fallimento - Illeciti tributari - I.V.A. - Irrogazione di sanzione di natura diversa da quella prevista dalla legge di delega - Possibilità di impugnare gli avvisi di penalità da parte del curatore - Non fondatezza.
 - (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 75).
 - (Cost., artt. 24 e 76) » 26

- N. 182. Sentenza 22-29 aprile 1991.
 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 - Processo penale - Nuovo codice - Minori - Applicazione provvisoria della misura di sicurezza - Applicazione in via definitiva con sentenza dibattimentale di assoluzione o di condanna - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.
 - (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 39).
 - (Cost., art. 76).
 - Processo penale - Nuovo codice - Minori - Applicazione provvisoria della misura di sicurezza - Eccesso di delega nella individuazione dei presupposti - Richiamo alle sentenze nn. 46/1978 e 128/1987 - Necessità dell'effettivo accertamento della pericolosità - Non fondatezza.
 - (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 37, secondo comma).
 - (Cost., art. 76) » 29

- N. 183. Sentenza 22-29 aprile 1991.
 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 - Previdenza e assistenza - Invalidi civili totalmente inabili ricoverati gratuitamente in istituto - Indennità di accompagnamento - Esclusione di una erogazione frazionata in rapporto ai periodi di mancato ricovero - Norma intesa ad evitare una duplicazione dell'onere a carico dello Stato - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
 - (Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1).
 - (Cost., artt. 3 e 38) » 31

- N. 184. Ordinanza 22-29 aprile 1991.
 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 - Processo civile - Credito fondiario - Esecuzione forzata nei confronti del solo beneficiario del mutuo anche dopo il trasferimento del bene gravato da garanzia ipotecaria - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenze nn. 61/1968 e 249/1984) e manifestamente infondata (ordinanza n. 125/1987) - Manifesta infondatezza.
 - (R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto comma).
 - (Cost., art. 24) » 33

- N. 185. Ordinanza 22-29 aprile 1991.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Reati in genere - Reati tributari - Sostituti d'imposta - Mancato versamento all'erario di ritenute -
 Trattamento sanzionatorio penale - Errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 per la
 presentazione delle istanze di definizione di talune violazioni - Irragionevolezza del nuovo termine,
 rettificato del 31 dicembre 1989 - Richiesta di riapertura, con sentenza, di un termine di competenza
 della discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 2, ultimo comma; d.l. 2 marzo 1989, n. 69, art. 21, primo comma,
 convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154).
 (Cost., art. 3) Pag. 34
- N. 186. Ordinanza 22-29 aprile 1991.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Edilizia - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Atti che pronunciano l'annullamento o la
 decadenza - Ricorribilità al pretore - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittimità (sentenza
 n. 594/1990) - Manifesta inammissibilità.
 (Legge regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, art. 46, settimo comma).
 (Cost., art. 108) » 36
- N. 187. Ordinanza 22-29 aprile 1991.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Tributi in genere - Dichiarazione dei redditi - Coniugi - Dichiarazione congiunta - Responsabilità solidale -
 Richiamo alla sentenza n. 184/1989 e alle ordinanze nn. 316/1987 e 301/1988 di manifesta infondatezza
 - Manifesta infondatezza.
 (Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17).
 (Cost., artt. 3 e 53) » 37
- N. 188. Sentenza 23 aprile-2 maggio 1991.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Assicurazione - Contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - Danni alle persone -
 Coniuge, ascendenti e discendenti legittimi naturali o adottivi e parenti ed affini fino al terzo grado -
 Esclusione dal diritto ai benefici dell'assicurazione - Ingiustificata disparità di trattamento in materia di
 tutela costituzionale della salute - Inadempimento di un preciso obbligo giuridico dello Stato italiano in
 sede CEE - Illegittimità costituzionale.
 [Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. b), modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in
 legge 26 febbraio 1977, n. 39].
 (Cost., art. 3) » 39
- N. 189. Sentenza 12 aprile-2 maggio 1991.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Pensionato che abbia contratto matrimonio in età superiore a settantadue con durata
 dello stesso inferiore a due anni - Pensione di reversibilità - Esclusione dal diritto per il coniuge superstite
 - Carenza di ogni ragionevole giustificazione in relazione al vincolo di coniugio - Incidenza sull'istituto
 matrimoniale e su fondamentali istanze della persona umana - Illegittimità costituzionale -
 Inammissibilità.
 (Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 7, primo comma, n. 2, nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30
 aprile 1969, n. 153) » 41
- N. 190. Sentenza 23 aprile-2 maggio 1991.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Impossibilità del giudice di poter decidere allo stato
 degli atti - Consentita integrazione probatoria - Limitazioni - Inosservanza ed erronea interpretazione
 della norma nel giudizio principale - Sussistenza del potere sostitutivo del giudice in materia - Non
 fondatezza.
 (C.P.P., art. 422).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 44

N. 191. Sentenza 23 aprile-2 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Addestramento e formazione professionale, scuola materna, ordinamento degli uffici provinciali, istruzione elementare e secondaria - Violazione di competenze provinciali - Approvazione di d.d.l. senza la partecipazione del presidente della giunta - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

[Legge 19 novembre 1990, n. 341, artt. 3, secondo e quarto comma, e 6, secondo comma, lettere a) e c); legge 19 novembre 1990, n. 341, artt. 2, 4, 9, 10, quarto comma, e 16, secondo e quarto comma].

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 16, primo comma; 19, primo e ultimo comma, 52, ultimo comma, 100 e 107; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; Cost., artt. 6, 33 e 35; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475; d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, art. 19, secondo comma)

Pag. 47

N. 192. Sentenza 23 aprile-2 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Costituzione della P.C. - Indagini preliminari - Non consentita trasmissione dal p.m. al g.i.p. del relativo fascicolo - Impossibilità di decidere sulla istanza di assegnazione di somma imputabile alla liquidazione definitiva del danno - Previsione di azione diretta davanti al giudice civile per il provvedimento anticipatorio - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 79; legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24, in relazione agli artt. 329 e 335 del c.p.p.).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma)

» 54

N. 193. Sentenza 12 aprile-2 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pubblici dipendenti - Inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della contribuzione per l'assistenza sanitaria - Efficacia retroattiva - Maggiori oneri per gli enti pubblici locali - Giustificazione dell'intervento legislativo in via di interpretazione autentica - Non fondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 24, convertito, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3, 5, 53, 81, quarto comma, 97, 119 e 128)

» 57

N. 194. Sentenza 12 aprile-2 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Lavoratori privati - Requisiti per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità - Deteriore trattamento rispetto ai dipendenti dello Stato - Non comparabilità delle due forme di pensioni - Richiamo alle sentenze nn. 173/1986, 366/1988 e 86/1990 - Non fondatezza.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 22).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 53)

» 61

N. 195. Ordinanza 23 aprile-2 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Imputato o condannato già incorporato - Estinzione del reato e cessazione degli effetti penali della condanna - Mancata previsione - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 83 e 90 del 1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.M.P., art. 151).

(Cost., artt. 3, 27, terzo comma)

» 64

N. 196. Ordinanza 23 aprile-2 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratrici - Pensionamento anticipato - Aumento della anzianità contributiva - Trattamento differenziato rispetto ai lavoratori. - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 134/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.D. degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e 5, quinto comma, del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48).

(Cost., art. 3) Pag. 65

N. 197. Ordinanza 23 aprile-2 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Inquinamento da liquami da allevamento animale - sottrazione di materia riservata alla legge dello Stato - Conferimento alle regioni di una competenza legislativa integrativa specifica - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 21, terzo comma).

(Cost., artt. 25 e 117) » 66

N. 198. Ordinanza 23 aprile-2 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Somme corrisposte a titolo di integrazione salariale da parte dell'I.N.P.S. - Recupero di quelle percepite per errore - Divieto - Mancata previsione - Situazione non raffrontabile con i ratei di pensione - Manifesta infondatezza.

(Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52).

(Cost., artt. 3 e 38) » 68

N. 199. Ordinanza 12 aprile-2 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Direttore di sezione degli istituti di sperimentazione agraria - Collocamento in quiescenza al settantacinquesimo anno di età - Mancata estensione - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 73/1990) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, artt. 57, ultimo comma, 58 e segg.; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 310).

(Cost., artt. 3 e 97) » 69

N. 200. Ordinanza 12 aprile-2 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Atti preliminari al dibattimento - Sostituzione o modifica di misure cautelari - Trasmissione degli atti al giudice da parte del p.m. - Mancata previsione - *Ius superveniens*: d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., artt. 279 e 299; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 91) » 71

N. 201. Ordinanza 12 aprile-2 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Procedimento disciplinare - Fissazione della discussione orale innanzi alla sezione disciplinare del C.S.M. - Termini - Inosservanza - Estinzione - Omessa previsione - Medesima questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 579/1990) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 3 gennaio 1981, n. 1, art. 12).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 104) » 73

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 23. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 aprile 1991 (della regione Veneto).

Istituzione della riserva naturale dello Stato Monte Pelmo-Mondeval-Passo Giau - Affidamento della gestione della riserva ai comuni di S. Vito di Cadore e di Borca di Cadore e alle regole di S. Vito e di Borca con costituzione di un consorzio tra gli stessi con l'eventuale adesione anche della regione Veneto e della provincia di Belluno - Accollo alla regione Veneto degli oneri finanziari per la gestione della riserva - Imposizione di misura di salvaguardia e sottoposizione ad autorizzazione del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione, degli interventi nell'area predetta fino alla costituzione del consorzio di gestione - Indebita invasione della sfera di competenza regionale, trattandosi di riserva infraregionale di zona già classificata come «area di massima tutela paesaggistica» dal piano territoriale regionale di coordinamento e, come tale, sottoposta a salvaguardia - Illegittimo uso del decreto ministeriale anziché dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo - Violazione dell'autonomia finanziaria della regione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 346/1990.

(Decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1991, n. 28).

(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119)

Pag. 75

N. 24. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 aprile 1991 (del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia).

Disapplicazione della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, nella parte in cui stabilisce che, per i beni e le località, elencati nel quinto comma dell'art. 82, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (beni sottoposti a vincolo paesaggistico) «le concessioni e le autorizzazioni edilizie, rilasciate in applicazione degli strumenti urbanistici generali, adeguati alle previsioni del piano urbanistico regionale, sostituiscono le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497» - Indebita invasione della sfera di competenza regionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 285/1990.

(Lettera-circolare 15 febbraio 1991, n. 781/66/30, della soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, ufficio staccato di Udine).

(Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, art. 31)

» 79

N. 16. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 aprile 1991 (della regione Lombardia).

Comunità montane - Attribuzione al Ministro dell'interno del potere di corrispondere alle comunità montane in relazione all'anno 1991 un contributo distinto in due quote, una delle quali di importo fisso, finalizzato al finanziamento dei servizi essenziali, e l'altro da ripartirsi tra le comunità montane in relazione proporzionale alla popolazione residente - Attribuzione diretta di contributi ad enti locali con esclusione della funzione programmatica, in materia, della regione - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1983 e 212/1976 - Artt. 117, 118 e 119, terzo comma, della Costituzione.

(D.-L. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 2, terzo comma, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 80)

» 82

N. 17. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 aprile 1991 (della regione autonoma Valle d'Aosta).

Professioni - Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina - Disciplina delle condizioni per il trasferimento in pianta stabile di maestri di sci provenienti da altre regioni o da altri Stati ed in particolare, previsione della frequenza di un corso di formazione diretto a garantire la preparazione del maestro in ordine alle caratteristiche del territorio regionale - Previsione di una durata minima per i corsi di abilitazione pari ad almeno novanta giorni effettivi ed indicazione delle materie d'insegnamento - Istituzione di un organismo a livello regionale e divieto di esercizio dell'attività di accompagnatore per coloro che non siano maestri di sci - Asserita violazione della sfera di competenza regionale in materia di guide, scuole di sci e portatori alpini - Violazione del principio del bilinguismo - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 13/1961, 86/1979, 70/1981, 50/1982 e 219/1984.

(Legge 8 marzo 1991, n. 81)

» 84

N. 18. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 aprile 1991 (della provincia di Trento).

Professioni - Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina - Disciplina delle condizioni per il trasferimento in pianta stabile di maestri di sci provenienti da altre regioni o da altri Stati ed in particolare, previsioni della frequenza di un corso di formazione diretto a garantire la preparazione del maestro in ordine alle caratteristiche del territorio regionale - Previsione di una durata minima per i corsi di abilitazione pari ad almeno novanta giorni effettivi ed indicazione delle materie d'insegnamento - Istituzione di un organismo a livello regionale e divieto di esercizio dell'attività di accompagnatore per coloro che non siano maestri di sci - Asserita violazione della sfera di competenza provinciale in materia di guide, scuole di sci e portatori alpini - Violazione del principio del bilinguismo - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 372/1989 - Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 16.

(Legge 8 marzo 1991, n. 81)

Pag. 86

N. 287. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di La Spezia del 19 febbraio 1991.

Processo penale - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione - Adempimento - Conseguente fissazione dell'udienza preliminare innanzi al medesimo g.i.p. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità di tale giudice - Contrasto con i principi e le direttive della legge delega - Richiamo alla sentenza n. 496/1990.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 76 e 77)

» 89

N. 288. Ordinanza della corte di appello di Catania del 21 febbraio 1991.

Processo penale - Condanna per omicidio aggravato - Richiesta di revisione - Competenza della corte di appello, nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di primo grado - Lamentata omessa previsione, *ratione materiae*, della corte di assise d'appello - Ritenuta violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(C.P.P. 1988, artt. 633, 636 e 639).

(Cost., art. 25)

» 90

N. 289. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Camerino dell'11 febbraio 1991.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Individuazione della «dose media giornaliera» mediante rinvio a provvedimento amministrativo (decreto del Ministro della sanità) senza l'indicazione di criteri e parametri che l'autorità amministrativa debba seguire nella suddetta individuazione - Irragionevolezza - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71 e 72-*quater*; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 78).

(Cost., art. 25)

» 91

N. 290. Ordinanza del tribunale di Roma del 26 febbraio 1991.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Teste deceduto, ma escusso dalla p.g. nell'immediatezza del fatto - Non acquisibilità di tale prova agli atti processuali - Divieto di testimonianza indiretta prevista solo per gli agenti e ufficiali di p.g. - Divieto di lettura degli stessi atti anche, quando come nella specie, siano irripetibili per fatti e circostanze imprevedibili - Irragionevole violazione dei principi di eguaglianza e pari dignità tra cittadini - Lesione della parità tra parti processuali - Compressione dei diritti di difesa della parte civile - Impossibile concreto esercizio della giurisdizione penale - Impossibilità di una corretta ed adeguata motivazione della decisione.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 31; c.p.p. 1988, artt. 195, quarto comma, 500, quarto comma, e 512).

(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112)

» 93

- N. 291. Ordinanza della corte di appello di Potenza del 6 novembre 1990.
Proprietà (diritto di) - Occupazione di terreni da sottoporre a lavori di rinsaldamento e rimboschimento - Corresponsione ai proprietari dei terreni occupati di un'indennità annua in misura fissa tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori - Mancata previsione dell'adeguamento di detta indennità ai mutati valori monetari nel corso dell'occupazione - Violazione del diritto ad un equo indennizzo dei proprietari privati del godimento dell'immobile, attesa la possibile durata dell'occupazione anche per decenni (nel caso di specie dai diciotto a trentuno anni).
 (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 50).
 (Cost., art. 42) Pag. 97
- N. 292. Ordinanza della corte di appello di Perugia del 26 febbraio 1991.
Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna - Impugnazione - Esclusione per il p.m. - Violazione del principio di parità tra le parti nel processo nonché dell'interesse all'applicazione di una «giusta» pena.
 (C.P.P. 1988, art. 443, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 27) » 98
- N. 293. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto dell'11 ottobre 1990.
Istruzione pubblica - Docenti non di ruolo della scuola secondaria, in servizio, con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, nell'anno scolastico 1981-82 - Applicabilità dei benefici, relativi all'immissione in ruolo, previsti dall'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - Mancata previsione dell'estensione di detti benefici, altresì, ai docenti di scuola secondaria con supplenza annuale conferita dal provveditore agli studi in uno o più anni scolastici successivi al 1981-82 e, in particolare, nel periodo compreso fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1987-88 - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni identiche, in base al mero elemento temporale - Incidenza sui principi dell'uguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi e dell'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 249/1986.
 (D.-L. 3 maggio 1988, n. 149, art. 11, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246).
 (Cost., artt. 3, 51 e 97) » 99
- N. 294. Ordinanza della corte di assise di Genova del 20 febbraio 1991.
Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Consenso del p.m. - Ritenuta non definibilità allo stato degli atti - Impossibilità per il g.i.p. di acquisire ulteriori elementi per la decisione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del cod. proc. pen. - Disparità di trattamento rispetto al giudizio direttissimo.
 (C.P.P. 1988, art. 458).
 (Cosf., art. 3) » 104
- N. 295. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino del 14 febbraio 1991.
Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga ex lege (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).
 (Cost., artt. 3, 24 e 76) » 106
- N. 296. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino del 14 febbraio 1991.
Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga ex lege (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).
 (Cost., artt. 3, 24 e 76) » 107

N. 297. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino del 14 febbraio 1991.

Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga *ex lege* (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).
(Cost., artt. 3, 24 e 76).

Pag. 108

N. 298. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino del 14 febbraio 1991.

Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga *ex lege* (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).
(Cost., artt. 3, 24 e 76).

» 108

N. 299. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino del 14 febbraio 1991.

Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga *ex lege* (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).
(Cost., artt. 3, 24 e 76).

» 109

N. 300. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino del 14 febbraio 1991.

Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga *ex lege* (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).
(Cost., artt. 3, 24 e 76).

» 109

N. 301. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino del 14 febbraio 1991.

Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga *ex lege* (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).
(Cost., artt. 3, 24 e 76).

» 110

N. 302. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rimini del 29 marzo 1990.

Processo penale - Procedimenti speciali - Richiesta di rito abbreviato avanzata durante l'udienza preliminare - Dissenso del p.m. per ritenuta non definibilità allo stato degli atti - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442*, secondo comma, del cod. proc. pen. - Irragionevole disparità di trattamento anche rispetto al rito di applicazione della pena su richiesta - Lesione del principio della precostituzione per legge del giudice naturale e di quello dell'imparzialità.

(C.P.P. 1988, art. 438, primo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 97).

» 110

n. 303. Ordinanza del pretore di Bergamo del 22 dicembre 1990.

Riscossione delle imposte - Mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore - Opposizione di terzo - Divieto per il coniuge, parenti o affini - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma).

(Cost., art. 24) Pag. 113

n. 304. Ordinanza del pretore di Forlì del 12 marzo 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di inabilità - Decesso dell'istante prima dell'accertamento medico-legale dello stato invalidante - Esclusione del diritto degli eredi a percepire prestazioni assistenziali - Attribuzione all'accertamento medico-legale di una (non pertinente) efficacia costitutiva - Mancata previsione della possibilità di valutazione e di un accertamento dello stato invalidante sulla base di elementi di natura storica, documentale e certificativa, provati ed incontrovertibili, nel caso di mancata sottoposizione ai prescritti accertamenti medico amministrativi in un termine di legge congruamente fissato e tale da sanzionare l'inerzia o il disservizio della p.a. - Ingiustificata disparità di trattamento del soggetto sottoposto tempestivamente a visita prima del decesso e rispetto al soggetto deceduto prima della visita stessa - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 97) » 116

n. 305. Ordinanza del pretore di Brescia, sezione distaccata di Salò, del 22 febbraio 1990.

Edilizia ed urbanistica - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo ambientale individuate per categorie a norma della legge n. 431/1985 - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di pene più severe di quelle applicabili alla (ritenuta) più grave ipotesi di opere abusive realizzate in zone il cui pregio ambientale risulta da provvedimento particolare e concreto ex legge n. 1497/1939 - Ingiustificata disparità di trattamento.

(D.-L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431).

(Cost., art. 3) » 117

n. 306. Ordinanza del pretore di Bologna del 16 febbraio 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori dipendenti iscritti all'I.N.P.S. - Esclusione, in base alla legge n. 584/1967, come interpretata dalla giurisprudenza prevalente, della contribuzione effettiva o figurativa sulla retribuzione corrisposta nei giorni di assenza dal lavoro per la donazione del sangue - Conseguente esclusione di detta retribuzione ai fini del calcolo della pensione - Previsione della computabilità ai fini previdenziali, di tali periodi, con la legge n. 107/1990, ma solo dall'entrata in vigore della stessa - Ingiustificato diverso trattamento rispetto alle ipotesi analoghe delle assenze per malattia, maternità, ecc., per le quali è prevista la contribuzione e rispetto al trattamento di altri lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro privato.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 13; legge 13 luglio 1967, n. 584, art. 2).

(Cost., artt. 2 e 3) » 119

n. 307. Ordinanza della Corte di cassazione del 19 giugno 1990.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Beni in genere - Trasferimento alla regione dei beni immobili situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale - Attribuzione al giudice di un potere sostitutivo di quello assegnato dalla norma costituzionale statutaria (art. 65) ai decreti legislativi da emettere sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo e tre dal consiglio regionale - Violazione della sfera di competenza regionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 212/1984.

[D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, art. 1, primo comma, lett. b)].

(Statuto Friuli-Venezia Giulia 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 56, 57 e 65) » 121

N. 308. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 6 marzo 1991.

Amnistia e indulto - Peculato militare posto in essere nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314, secondo comma, del cod. pen. - Non consentita applicazione dell'amnistia concedibile invece per il peculato d'uso comune - Ingiustificata disparità di trattamento - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 473/1990.

(Legge 11 aprile 1990, n. 73, art. 1; d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1).

(Cost., art. 3) Pag. 124

N. 309. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Campania del 18 dicembre 1990.

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.lli. - Medici in posizione apicale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale medico delle uu.ss.lli. - Mancata previsione del trattamento in servizio fino al settantesimo anno di età come per i dirigenti civili dello Stato, i professori nonché i dipendenti di alcune regioni - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul diritto alla retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-quinquies, convertito con modificazione, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., artt. 3, 38 e 97) » 126

N. 310. Ordinanza del tribunale di Bologna dell'8 gennaio 1991.

Fallimento - Piccolo imprenditore - Nozione - Operatività del concetto solo nel campo delle imprese individuali - Impossibilità di considerare «piccolo imprenditore» la piccola impresa commerciale gestita in società - Conseguente obbligatorietà della dichiarazione di fallimento esclusa solo per le piccole imprese individuali - Ingiustificata disparità di trattamento - Impossibilità di provare le modeste dimensioni della impresa commerciale gestita in società - Incidenza sul diritto di difesa - Contrasto con gli incentivi previsti dalla legge per lo sviluppo dell'artigianato.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 35 e 45) » 129

N. 311. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia, del 1° marzo 1991.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Inseguimenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 79/1977, 370/1989, 43 e 309 del 1990.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. a), n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117) » 132

N. 312. Ordinanza del pretore di Padova del 18 marzo 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.A.S.A.R.C.O. - Pensione di reversibilità - Esclusione del diritto a pensione del coniuge superstite nell'ipotesi di matrimonio contratto dal pensionato in età superiore a settantadue anni in caso di durata del matrimonio stesso inferiore a due anni - Irrazionalità della presunzione assoluta di non serietà del vincolo coniugale contratto dal pensionato di età superiore ai settantadue anni in caso di durata dello stesso inferiore ai due anni - Violazione dei principi di tutela della famiglia e di assicurazione, ai superstiti del lavoratore, di mezzi adeguati alle esigenze di vita.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 29 e 38) » 134

n. 313. Ordinanza della corte di assise di appello di Trieste del 7 marzo 1991.

Processo penale - Procedimenti speciali - Rito abbreviato - Sentenza di condanna - Appello - Procedimento in camera di consiglio - Condannato detenuto fuori della circoscrizione del giudice competente - Comparizione - Omessa previsione - Audizione delegata al giudice di sorveglianza - Disparità di trattamento rispetto agli imputati detenuti nello stesso luogo del giudizio - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 127, terzo e quarto comma, 599, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 136

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla sentenza 16-18 maggio 1989, n. 256. (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 21 del 24 maggio 1989).

In calce alla sentenza citata in epigrafe, alla pag. 44 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il redattore: CONSO», leggasi: «Il redattore: GRECO» » 138

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 177

Sentenza 8-29 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Titolari di pensione di invalidità - Esenzione dal pagamento dei «tickets» sanitari - Mancata previsione - *Ius superveniens*: d.m. 1° febbraio 1991, art. 6 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

[D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, primo comma, lett. *b*), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8].

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. *b*), del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1990 dal Pretore di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Baioni Romano e Ministero della Sanità ed altri iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Baioni Romano nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Giovanni Angelozzi per Baioni Romano e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento della «quota di partecipazione alla spesa sanitaria» (c.d. ticket), promosso da un titolare di pensione di invalidità non avente ancora raggiunta l'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, il Pretore di Ravenna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990 n. 8, nella parte in cui non comprende, tra i beneficiari dell'esenzione dal ticket sanitario, i titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito ivi previsti, non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata determinerebbe un'irrazionale disparità di trattamento tra i titolari di pensioni di vecchiaia che non superino un certo reddito e i titolari di pensione di invalidità, egualmente al di

sotto del medesimo reddito, entrambi, a prescindere dall'età, nella condizione di ricorrere a frequenti prestazioni sanitarie, inabili ad un proficuo lavoro e quindi non in grado di integrare le proprie modeste entrate. Cosicché, in presenza di situazioni sostanzialmente uguali, il cardine del differente trattamento sarebbe costituito dal raggiungimento o meno dell'età pensionabile, di per sé non sufficiente a giustificare la scelta operata dal legislatore.

2. — Si è costituita la parte privata, aderendo alle tesi dell'ordinanza di rimessione e ponendo in evidenza, anche nella successiva memoria di udienza, che l'elemento su cui si fonderebbe il diverso trattamento, ovvero sia l'età, esula da ogni profilo reddituale ed anzi potrebbe determinare situazioni assurde, quale quella di soggetti ultrasessantenni, titolari di una minore contribuzione assicurativa, che potrebbero godere dell'esenzione, e quella di titolari di una più consistente posizione contributiva, che ne resterebbero esclusi in ragione dell'età, pur coincidendo i rimanenti requisiti.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rilevando la infondatezza della questione. All'uopo ha precisato che la pensione di vecchiaia ha per presupposto logico una presunzione di inabilità permanente al lavoro, mentre la pensione di invalidità può essere conseguita pur se residui una ridotta capacità lavorativa che consenta al titolare di integrare il proprio reddito. Diverse essendo, perciò, le situazioni considerate, non potrebbe fondatamente ritenersi che la norma impugnata abbia violato il principio di eguaglianza.

In più, l'art. 3, terzo comma, della stessa legge prevede anche per i titolari di pensioni di invalidità, il riconoscimento, con apposito decreto ministeriale, di malattie invalidanti che, a prescindere dal raggiungimento dell'età pensionabile del soggetto colpito, danno titolo all'esenzione dal ticket in relazione ai farmaci e alle prestazioni correlate a tali forme morbose, proprio nel presupposto che tali malattie, per loro natura o gravità, non consentono alcuna attività lavorativa, mentre comportano cure particolarmente assidue e costose.

Disposizione legislativa, quella richiamata, cui è stata data attuazione con il decreto del Ministro della Sanità 24 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1989 n. 192.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma lett. b) del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui non comprende fra i beneficiari dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alle spese sanitarie («tickets») anche i titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito previsti in tale disposizione, non abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo.

2. — Da quel che risulta dall'ordinanza di rimessione, la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio avente per oggetto la pretesa del ricorrente, titolare di pensione di invalidità, ma non avente ancora l'età prevista per la pensione di vecchiaia che, in base alla norma denunciata, costituisce il presupposto, per i titolari di pensione di invalidità, onde ottenere l'esenzione da detta quota di partecipazione. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio è intervenuto il decreto del Ministro della sanità in data 1° febbraio 1991 che, all'art. 6, ha modificato il regime delle esenzioni per varie categorie di invalidi, con possibile incidenza sulla pretesa avanzata da colui che ha promosso il giudizio *a quo*.

Si ravvisa pertanto l'opportunità della restituzione degli atti al giudice della rimessione per un riesame della controversia alla luce dello *ius superveniens*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ravenna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 178

Sentenza 22-29 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Legittimo impedimento del difensore - Obbligo di rinvio del dibattimento - Possibilità di un numero illimitato di rinvii - Richiamo alle sentenze nn. 284/1990, n. 370/1988 e nn. 114 e 89 del 1982 - Possibilità di apprezzamento da parte del giudice delle situazioni concrete possibili - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 486, quinto comma, in relazione all'art. 245 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271).

(Cost., artt. 102, primo comma, e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245 delle disposizioni di attuazione e transitorie dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1990 dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Rovigo Nunzio ed altri, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio penale, durante il quale il difensore di fiducia di uno degli imputati aveva presentato, per tre volte consecutive, istanza di rinvio del dibattimento per documentato impedimento professionale presso altra sede giudiziaria, la Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 17 luglio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), con riferimento agli articoli 102, primo comma, e 112 della Costituzione.

Il giudice rimettente — premesso, sul punto della rilevanza, che la norma impugnata, per il richiamo contenuto nell'art. 245, secondo comma, lett. i), delle disposizioni di attuazione, è di immediata applicazione anche ai processi che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti — denuncia la stessa norma, la quale, consentendo al difensore di fiducia di reiterare, per un numero illimitato di volte, la richiesta di rinvio del dibattimento adducendo documentati impegni professionali assunti altrove, senza che il collegio possa sindacare l'oggetto dell'impegno o l'epoca della sua assunzione da parte del professionista «in funzione di prefissati e selettivi criteri di priorità rispetto al processo in cui l'impedimento è addotto», impedirebbe in concreto l'esercizio della giurisdizione penale. Tanto è vero che, mediante la revoca del mandato ai difensori non impediti ed il ricorso, come unico difensore, al professionista impegnato in altra sede, si paralizzerebbe la celebrazione del giudizio a tempo indeterminato.

Lo stesso giudice, inoltre, osserva che il principio della obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione) postula la cogenza e la inderogabilità assolute della relativa giurisdizione, che sarebbero invece in concreto compromesse dalla «legalizzazione dei precitati espedienti dilatori» ammessi dalla norma impugnata.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo, in primo luogo, la inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e concludendo, comunque, per la sua infondatezza.

L'Avvocatura generale dello Stato ricorda che, in attuazione della direttiva contenuta nell'art. 2 n. 77 della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, la norma ora denunciata ha esteso al difensore la regola della sospensione o del rinvio del dibattimento, prevista nel terzo comma dello stesso art. 486 c.p.p. per i casi di impedimento dell'imputato, e che tale estensione risponde al criterio della valorizzazione del ruolo della difesa, specie in un processo di tipo accusatorio, quale derivato dalla recente riforma.

Quanto poi agli «espedienti dilatori», che per l'ordinanza di rinvio verrebbero favoriti dalla norma impugnata, l'interveniente osserva che, nella specie, l'imputato ha in una sola occasione effettuato la revoca del mandato al codifensore non impedito e, poiché i successivi rinvii delle udienze erano stati disposti sulla base dei documentati impedimenti professionali dell'unico difensore rimasto, è da escludere che l'imputato abbia posto in essere comportamenti idonei a paralizzare la celebrazione del processo a tempo indeterminato.

La difesa dello Stato sottolinea infine che, alla udienza (10 aprile 1990) in cui è stato addotto per la prima volta l'impedimento del difensore di fiducia, erroneamente il collegio ha ritenuto di dover disporre il rinvio del dibattimento, poiché dalla stessa ordinanza risulta che il professionista aveva, in quella occasione, nominato un proprio sostituto e tale circostanza, a norma dell'ultimo periodo del quinto comma della norma denunciata, avrebbe dovuto precludere l'operatività della regola del rinvio per impedimento del difensore, essendo comunque l'imputato assistito dal sostituto.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, perché, come si sostiene nell'ordinanza di rimessione, la norma impugnata obbligando il giudice a rinviare il dibattimento, in caso di legittimo impedimento del difensore, «senza la possibilità di sindacare l'oggetto dell'impegno», precluderebbe in concreto l'esercizio della giurisdizione penale, qualora il difensore di fiducia reiteri, per un numero illimitato di volte, la richiesta di rinvio del dibattimento per altri impegni professionali, così rendendo possibili espedienti dilatori ed ostacolando l'esercizio della giurisdizione.

2. — Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura generale dello Stato con la quale sostanzialmente si afferma l'irrilevanza della questione, perché dopo la revoca di altri codifensori, l'unico rimasto aveva nominato un sostituto per la prima udienza dibattimentale del 10 aprile 1990. Quindi, il fatto che in quella data fosse stato chiesto il rinvio per legittimo impedimento del difensore e che tale richiesta fosse stata reiterata per lo stesso motivo in altre due udienze non avrebbe dovuto influenzare il giudizio *a quo*, perché il giudice avrebbe potuto a norma dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, celebrare il dibattimento già nella prima udienza essendo presente in questa il sostituto.

Osserva la Corte che — a parte la considerazione che, nel momento in cui la questione è stata sollevata, non avrebbe potuto comunque più spiegare alcuna influenza una vicenda ormai esauritasi nella prima udienza — l'eccezione muove da una premessa errata in punto di fatto. Come risulta dalla ordinanza di rimessione, nell'udienza del 10 aprile 1990 il legale si era presentato per conto del difensore, solo per chiedere il rinvio per legittimo impedimento di questi, per cui non poteva considerarsi suo sostituto e quindi non avrebbe potuto esercitare in tale veste il ruolo del difensore impedito.

3.1. — Nel merito, la questione non è fondata.

Il giudice *a quo* sostanzialmente dubita della legittimità costituzionale della norma impugnata, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, a causa della mancanza di «prefissati e selettivi criteri di potiorità» rispetto al processo in cui l'impedimento è addotto, tali da consentire al giudice di sindacare l'oggetto dell'impegno o l'epoca dell'assunzione.

Per quel che riguarda il riferimento all'art. 112 della Costituzione, il parametro non è pertinente rispetto alla questione in esame perché, come anche questa Corte ha più volte precisato (sentenze n. 284 del 1990, n. 370 del 1988 e nn. 114 e 89 del 1982), tale articolo, che obbliga il pubblico ministero all'esercizio della azione penale, riguarda il momento dell'iniziativa processuale e l'irretrattabilità dell'azione, una volta proposta, e non ha quindi nulla a che vedere con l'incidenza del comportamento degli altri soggetti del processo, nel corso di questo, che è appunto quello che viene in evidenza con la presente questione.

3.2. — Quanto al profilo che in modo più pertinente si riferisce all'art. 102, primo comma, della Costituzione — e che concerne la eventualità di una paralisi del processo, a causa del possibile reiterarsi di rinvii del dibattimento, senza che sia previsto che il giudice possa sindacare se l'impegno del difensore, in altri processi coevi, sia tale da prevalere su quello nel quale egli adduca il legittimo impedimento — ritiene la Corte che la norma denunciata non preclude al giudice una valutazione comparativa per agevolare l'esercizio della giurisdizione.

Né, come si afferma nell'ordinanza di rinvio, tale valutazione potrebbe essere ostacolata dalla mancanza di criteri e principi «prefissati e selettivi», solo in presenza dei quali sarebbe consentito al giudice un giudizio di priorità. Questo può difatti essere compiuto dal giudice, secondo canoni di ragionevolezza in sede di esame comparativo delle situazioni messe a confronto, dovendosi anche tener conto che tali canoni andranno sempre più ad arricchirsi in conseguenza di una più prolungata pratica giurisprudenziale, in sede di applicazione concreta della norma denunciata, solo di recente entrata in vigore e che costituisce una novità rispetto alla precedente disciplina processuale.

Del resto, già qualche indicazione in proposito è stata fornita dalla giurisprudenza della Cassazione che, tra i possibili criteri di massima e salvo possibilità di temperamenti, ha individuato quello della priorità della notifica dell'avviso al difensore. La norma denunciata, d'altronde, riferendosi ad un impedimento «legittimo» del difensore, ovviamente presuppone, da parte del giudice dinanzi al quale viene fatto valere l'impedimento, un apprezzamento diretto a stabilire la legittimità della richiesta. Così l'eventuale sindacato, da parte del giudice di grado superiore, in ordine ad una impugnazione in cui si lamenti la violazione del diritto alla difesa, conseguente al rifiuto di ammettere la legittimità dell'impedimento, dovrebbe a sua volta consistere nella verifica della ragionevolezza della determinazione adottata in ordine alla comparazione fra le situazioni messe a raffronto.

La possibilità di apprezzamento da parte del giudice delle situazioni concrete, per contemperare le diverse esigenze in sede di applicazione della norma denunciata, toglie consistenza al sospetto di incostituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0545

N. 179

Sentenza 22-29 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Furto d'uso - Mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore - Estensione della relativa disciplina - Esclusione con declaratoria di illegittimità costituzionale. - Questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 2/1991) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., art. 233, primo comma, n. 1).

(Cost., artt. 27, primo e terzo comma, e 3).

Reati militari - Furto d'uso - Mancata restituzione dovuta a condotta colposa - Richiamo alla sentenza n. 1085/1938 - Previsione del furto ordinario militare - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(C.P.M.P., art. 233, primo comma, n. 1).

(Cost., artt. 3 e 27, primo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Militare di La Spezia, nel procedimento penale a carico di Bellini Roberto ed altri, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1990 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace («furto d'uso»), in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione.

Esponde il giudice remittente che i fatti al suo esame configurano una fattispecie del tutto analoga a quella prevista dall'art. 626, primo comma, n. 1, del codice penale, dichiarato illegittimo, con sentenza n. 1085 del 1988 di questa Corte, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista all'ipotesi di mancata restituzione della cosa sottratta, dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Oggetto del giudizio è infatti una fattispecie di furto (sottrazione di un'auto al solo scopo di farne uso momentaneo, e impossibilità di restituirla per un fatto indipendente dalla volontà dell'agente) in relazione alla quale dovrebbe configurarsi il più grave reato di furto militare *ex art.* 230 del codice penale militare di pace, non potendo ipotizzarsi, a causa della mancata restituzione della cosa sottratta, quella più lieve di furto d'uso.

In più, prosegue il giudice remittente, nel caso di specie dovrebbe considerarsi un ulteriore aspetto, e cioè che il fatto impeditivo della restituzione della cosa sottratta (incidente automobilistico nel corso del quale l'auto è stata completamente distrutta) è almeno in parte riconducibile alla colpa di uno dei coimputati, quale conducente del veicolo.

2. — Ciò premesso, e richiamati i principi affermati nella citata sentenza n. 1085 del 1988, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia dubita della legittimità costituzionale della norma sotto i seguenti profili:

a) in primo luogo, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto, in base ai principi della «personalità» della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena, non può escludersi la configurabilità del furto d'uso militare in caso di mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Inoltre, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché la diversa disciplina del furto d'uso militare rispetto a quello comune, a seguito della citata sentenza n. 1085 del 1988, si traduce in una ingiustificata lesione del principio di eguaglianza;

b) in secondo luogo, e sempre in relazione agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione, in quanto la disciplina del furto d'uso militare non comprende l'ipotesi della mancata restituzione del bene dovuta a colpa dell'agente. Irragionevole e sproporzionata appare infatti, ad avviso del remittente, l'attribuzione di un fatto più grave — punibile per legge esclusivamente a titolo di dolo — a causa del verificarsi di un evento avvenuto solo per colpa del soggetto stesso, senza che questi abbia mutato la propria originaria intenzione di commettere altro meno grave reato.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione.

L'ordinanza di rimessione prospetta due distinte questioni che vanno separatamente esaminate.

2. — In primo luogo il giudice *a quo* censura l'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace (furto d'uso) nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista all'ipotesi di mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Il remittente richiama espressamente la sentenza n. 1085 del 1988 che ha riconosciuto fondata identica questione in ordine al furto d'uso previsto dall'art. 626, primo comma, n. 1 del codice penale.

Posteriormente all'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 2 del 1991, questa Corte già dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. La questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

3.1 — In secondo luogo il giudice remittente, dopo aver dato per scontato — come in effetti è avvenuto con la sentenza n. 2 del 1991 — che la Corte non avrebbe potuto non estendere all'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace la pronuncia di illegittimità costituzionale emanata con la sentenza n. 1085 del 1988 in ordine all'art. 626, primo comma, n. 1, del codice penale, dubita che anche la non estensione della disciplina del furto d'uso (militare) all'ipotesi di mancata restituzione della cosa sottratta per colpa del soggetto agente sia in contrasto con gli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione.

L'argomentazione si fonda sulla lettura della sentenza n. 1085 del 1988 secondo la quale «è la presenza nel reo della specifica intenzione di restituire la cosa immediatamente dopo l'uso momentaneo ... che caratterizza, in relazione al furto comune, e sin dall'origine, il furto d'uso»; ed inoltre «soltanto un mutamento di volontà del soggetto attivo del fatto in ordine alla restituzione della cosa sottratta può rendere applicabile la disciplina del furto ordinario». Ne seguirebbe — ad avviso del giudice *a quo* — che la mancata restituzione della cosa sottratta non può essere addebitata al reo, per contestargli il più grave reato di furto (militare) anziché di quello di furto d'uso, non soltanto nell'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ma anche qualora tale evento sia a lui addebitabile a titolo di colpa.

3.2 — La sentenza citata va letta nel suo complesso: è vero che nell'ipotesi di mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a caso fortuito o forza maggiore viene sottolineato che non è mutata la volontà del soggetto intesa a restituire la cosa dopo averla momentaneamente usata, senonché questa argomentazione non basta a far ritenere costituzionalmente illegittima anche la configurazione del più grave reato di furto ordinario nell'ipotesi di mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a colpa (o concorso di colpa) del soggetto agente.

La motivazione della sentenza n. 1085 parte dal convincimento che la restituzione non costituisce evento del furto d'uso; è la mancata restituzione, negativamente valutata dal legislatore, a far divenire applicabili le più gravi sanzioni previste per il furto ordinario. La mancata restituzione va trattata dunque in maniera analoga all'omissione: ne consegue che prevedere la responsabilità del soggetto per un'omissione dovuta a caso fortuito o forza maggiore determina una violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione. Siffatto riconoscimento discende dall'interpretazione — che la Corte stessa ha dato con la sentenza n. 364 del 1988 — del predetto dettato costituzionale, nel senso che esso richiede quale «essenziale requisito subiettivo d'imputazione, oltre alla coscienza e volontà dell'azione od omissione, almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra l'autore del fatto ed il dato significativo (sia esso evento oppur no) addebitato». In coerenza con tale enunciazione la sentenza n. 1085 del 1988 afferma che nella fattispecie tipica di furto d'uso vanno analizzati, in sede di colpevolezza, i diversi dati, i singoli elementi che contribuiscono a contrassegnarne il disvalore oggettivo, ed in relazione a ciascuno di tali elementi va ravvisata la rimproverabilità dell'autore del fatto, perché possa concludersi per la sua personale responsabilità penale. Nel furto d'uso due sono le condotte (sottrarre e restituire) valutate dal legislatore, l'una negativamente e l'altra positivamente; nell'ipotesi invece della sottrazione e della mancata restituzione della cosa sottratta, si hanno due condotte strutturalmente distinte fra loro, ambedue negativamente valutate. Perché si integri quella illiceità che escludendo il furto d'uso viene ricondotta al furto ordinario è indispensabile ravvisare, in relazione a ciascuna delle due condotte (sottrazione e mancata restituzione), gli elementi subiettivi idonei a generare il rimprovero richiesto dall'art. 27, primo comma, della Costituzione.

La mancata restituzione, pertanto, se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non è addebitabile al soggetto: il caso fortuito e la forza maggiore non consentono il rimprovero di colpevolezza attinente all'oggettiva mancata restituzione della cosa sottratta, di guisa che non può essere chiamato a rispondere di furto ordinario colui che non abbia potuto restituire la cosa sottratta per esserne stato impedito da caso fortuito o forza maggiore. Perché la responsabilità penale sia autenticamente personale, come prescrive l'art. 27, primo comma, della Costituzione è necessario che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano cioè investiti dal dolo o dalla colpa) ed allo stesso agente rimproverabili.

3.3 — Alla luce dei principi e delle argomentazioni così in sintesi richiamate va ora esaminata, in riferimento al medesimo parametro costituzionale (art. 27, primo comma), l'ipotesi della mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a colpa del soggetto agente.

Nella fattispecie in esame il giudice remittente, escluso ogni dubbio circa l'intenzione degli imputati di far un uso momentaneo della cosa sottratta, rileva come il fatto che ha impedito la restituzione della cosa sia almeno in parte riconducibile alla colpa di uno degli imputati.

Ma la condotta dell'imputato in ordine alla mancata restituzione della cosa sottratta è certamente a lui rimproverabile, essendo la colpa sufficiente ad integrare il collegamento subiettivo fra l'autore del fatto ed il dato significativo addebitato (cfr. sent. n. 364 del 1988). Si può anche osservare come l'agente il quale voglia, dopo averne fatto uso momentaneo, restituire la cosa sottratta — e la sussistenza di tale elemento intenzionale fin dal momento dell'appropriazione della cosa caratterizza appunto il furto d'uso — sia evidentemente tenuto ad adoperare quanto meno una normale prudenza e diligenza nell'uso e nella conservazione della cosa medesima affinché ne sia possibile la restituzione. Ove la restituzione non avvenga, perché la cosa sottratta viene distrutta (o anche soltanto deteriorata) in conseguenza di una condotta colposa dell'agente, che questi sia chiamato a rispondere della mancata restituzione non contrasta con l'art. 27, primo comma, della Costituzione. Né la responsabilità personale del soggetto può essere esclusa, secondo l'argomentazione del giudice *a quo* — per il fatto che non sia avvenuta nessuna modificazione nella volontà del soggetto stesso per quanto riguarda l'intenzione di restituire la cosa sottratta: è stato sopra ricordato — richiamando la sentenza n. 1085 del 1988 — come nel reato di furto d'uso due siano le condotte da valutarsi distintamente, e cioè il sottrarre e il restituire. Vero è che il dolo della sottrazione e dell'impossessamento non può estendersi alla condotta di mancata restituzione della cosa, ed è per questo che tale mancata restituzione se dovuta a caso fortuito o forza maggiore non è addebitabile al soggetto agente; ma la conclusione non può che essere diversa quando la mancata restituzione sia collegabile in tutto o in parte ad una condotta colposa del medesimo.

Invero la responsabilità per colpa è pur sempre una responsabilità personale, e la rilevanza penale di una condotta colposa non fuoriesce dai limiti statuiti dall'art. 27, primo comma, della Costituzione.

4. — L'ordinanza di rimessione fa riferimento anche all'art. 27, terzo comma, e all'art. 3 della Costituzione.

Sull'art. 27, terzo comma, l'ordinanza è carente di qualsiasi specifica motivazione: del resto esso potrebbe essere invocato soltanto in collegamento all'art. 27, primo comma, in quanto, ove non fosse rispettato il principio della responsabilità personale, le pene non potrebbero tendere alla rieducazione del condannato (cfr. sent. n. 364/1988). La riconosciuta infondatezza del riferimento all'art. 27, primo comma, si estende quindi anche al riferimento al terzo comma del medesimo articolo della Costituzione.

Parimenti infondato è il richiamo all'art. 3 della Costituzione, formulato sotto il profilo della irragionevolezza e della sproporzione che sussisterebbe nella punibilità a titolo di furto ordinario (militare) della sottrazione della cosa compiuta per farne uso momentaneo, quando la mancata restituzione della stessa sia dovuta a colpa dell'agente.

Invero non è di per sé irragionevole che nella fattispecie assuma rilievo penale anche la condotta colposa del soggetto, e, nel caso, spetta al giudice di merito tenerne conto nella applicazione della pena, che offre comunque nella previsione del furto ordinario (militare) larghi margini di gradualità.

5. — Il giudice *a quo* ha però osservato che, nel caso in esame di mancata restituzione per colpa, il soggetto agente non potrebbe rispondere del più grave reato di furto (militare) perché il dolo specifico presente nel medesimo rimane quello di furto d'uso; non essendo intervenuta alcuna modificazione nella volontà del soggetto, non potrebbe essergli imputato — necessariamente a titolo di dolo — il fatto di reato più grave (art. 230, secondo comma, anziché art. 233 del codice penale militare di pace).

Ma, una volta escluso che la punibilità a titolo di furto ordinario di chi si è impossessato della cosa altrui per farne uso momentaneo, quando la mancata restituzione si verifica per sua colpa, integri alcuno dei denunciati profili di illegittimità costituzionale; spetta allo stesso giudice di merito risolvere il caso alla stregua delle vigenti norme del codice penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta, per essere stata già dichiarata la illegittimità costituzionale in parte qua della norma suddetta con sentenza n. 2 del 1991;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, sollevata dallo stesso giudice in relazione agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a colpa del soggetto agente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0546

N. 180

Sentenza 22-29 aprile 1991

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Edilizia - Province di Trento e Bolzano - Contributi per il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche - Distribuzione e modalità di assegnazione - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Province di Bolzano e Trento notificati l'11 e 10 gennaio 1991, depositati in Cancelleria il 16 e 21 gennaio successivi, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 30 ottobre 1990 recante «Concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento ed il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche» ed iscritti rispettivamente ai nn. 7 e 8 del registro conflitti 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano, Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione avverso il decreto 30 ottobre 1990 del Ministro dei lavori pubblici, Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, con il quale, in attuazione dell'art. 107 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nel testo novellato dall'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162, sono state dettate le modalità per la concessione dei contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche, è stata ripartita tra le regioni la disponibilità finanziaria di 100 miliardi per il 1990 e sono stati precisati gli enti legittimati a chiedere i contributi, la tipologia delle domande, i termini di presentazione delle stesse, nonché le procedure di assegnazione e gestione dei finanziamenti, all'uopo richiamandosi quelle dei programmi straordinari dell'art. 3, lettera g) della legge 5 agosto 1978, n. 457 per l'edilizia residenziale.

Sostiene la ricorrente che l'atto impugnato sarebbe invasivo di proprie competenze esclusive in materia di «assistenza e beneficenza pubblica» e di «edilizia comunque sovvenzionata», nonché di competenze di tipo concorrente in materia di «igiene e sanità, rispettivamente previste dall'art. 8 nn. 25 e 10 e dall'art. 9 n. 10 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Nell'esercizio di tali competenze la stessa provincia autonoma avrebbe già legiferato in materia di tossicodipendenza con la legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, il cui art. 2 tratta appunto delle comunità terapeutiche.

Il provvedimento impugnato si porrebbe, altresì, in contrasto con il sistema finanziario provinciale riconosciuto dagli artt. 69 e seguenti dello Statuto, modificati di recente dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria). In particolare l'art. 5 di tale legge, dopo aver stabilito che le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, dispone che i finanziamenti, recati dalle leggi statali in cui sia previsto il riparto tra le regioni, vengano assegnati alle province autonome per essere utilizzati secondo normative provinciali nell'ambito del corrispondente settore.

In contrasto con siffatte previsioni legislative, della ripartizione degli stanziamenti da parte del CER avrebbe ora beneficiato la Regione Trentino-Alto Adige, in luogo della provincia ricorrente, la quale è la sola competente a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi e di gestione dei singoli interventi. Ciò sarebbe confermato dal decreto legge 22 aprile 1985, n. 144 (Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 297, il cui art. 1-ter ha appunto disposto che, in relazione agli specifici contributi, le province autonome «provvedono... secondo modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti».

2. — Avverso lo stesso decreto ministeriale 30 ottobre 1990 ha sollevato conflitto di attribuzione anche la Provincia autonoma di Trento, sostenendo la invasività di proprie attribuzioni legislative ed amministrative in materia di «edilizia comunque sovvenzionata», «lavori pubblici di interesse provinciale», «igiene e sanità» nonché il contrasto con il sistema dell'autonomia finanziaria provinciale, in riferimento agli artt. 8, nn. 10 e 17, 9 n. 10, 16, al titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, oltreché alla legge 30 novembre 1989, n. 386.

Con il suo ricorso la Provincia di Trento ha impugnato, altresì, la delibera di riparto dei fondi relativi al 1990, adottata dal comitato esecutivo del CER nella seduta del 20 ottobre 1990, di cui è cenno nelle premesse del decreto ministeriale.

Dopo aver ricordato che la norma di legge su cui si fonda l'atto impugnato rinvia, quanto alle procedure per la concessione dei finanziamenti, a quelle previste per gli «interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale» dall'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto, n. 457, la provincia ricorrente rileva che l'art. 39 della richiamata legge dispone l'accreditamento dei fondi relativi direttamente alle province autonome, in quanto «aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata», in conformità all'art. 78 dello Statuto ai sensi del quale, tra l'altro, «la devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati». La pluriennale applicazione della legge n. 457 del 1978 ha comportato che tutti i finanziamenti statali relativi al settore dell'edilizia pubblica, ivi compresi quelli per gli interventi straordinari di cui al predetto art. 3, lettera q), sono stati erogati alle province autonome secondo la descritta procedura.

Ciò impone, ad avviso della ricorrente, che anche i finanziamenti disposti dall'art. 107 della legge n. 685 del 1975, come sostituito dall'art. 32 della legge n. 162 del 1990, per contributi a favore delle comunità terapeutiche, non debbano essere erogati, nelle province di Trento e di Bolzano, direttamente da organi dello Stato, ma debbano invece concorrere alla determinazione della quota variabile di finanziamento attribuita alle province ai sensi dell'art. 78 dello Statuto, restando riservato alle stesse il compito di disciplinare e di disporre l'erogazione dei contributi sulla base di proprie leggi.

In proposito, anche la Provincia di Trento ricorda il precedente dei contributi alle comunità terapeutiche contro le tossicodipendenze, previsto dall'art. 1-ter del decreto legge 22 aprile 1984, n. 144, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 297, in cui è fatto salvo l'ordinamento provinciale.

Il decreto ministeriale ora impugnato avrebbe invece ripartito le somme stanziare tra le regioni, intese come circoscrizioni geografiche, ed in base ai dati rilevati dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno circa il numero dei tossicodipendenti assistiti.

Tale previsione, unitamente alle altre relative alle modalità di concessione dei contributi in capo agli enti beneficiari, il tutto secondo lo schema di un intervento diretto dello Stato, determinerebbe la violazione dell'autonomia della provincia ricorrente; in più la disciplina applicativa recata dal provvedimento impugnato sarebbe illegittima in quanto non rispettosa dei criteri legislativamente stabiliti in materia, i quali prevedono per le province autonome un procedimento di finanziamento del tutto particolare, che salvaguardi appunto l'autonomia provinciale nella gestione dell'intervento.

Infine la Provincia di Trento rileva l'incongruità della ripartizione e dell'assegnazione alla Regione Trentino-Alto Adige, considerata quale circoscrizione territoriale unica, della quota di finanziamento indifferenziata usufruibile da soggetti ubicati nell'una o nell'altra provincia, mentre il riferimento territoriale ai fini della commisurazione dei finanziamenti dovrebbe essere quello dei due enti provinciali distintamente considerati.

3. — In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri con unica memoria, nella quale eccepisce in primo luogo la inammissibilità dei ricorsi, dal momento che il decreto impugnato è del tutto conforme alla normativa ordinaria vigente e, segnatamente, alle disposizioni contenute nell'art. 107 della legge n. 685 del 1975, nel testo sostituito dall'art. 32 della legge n. 162 del 1990, e le province ricorrenti intenderebbero porre in modo irrituale una vera e propria questione di legittimità costituzionale della norma sopra ricordata.

La particolare disciplina legislativa, infatti, unitamente al decreto che vi dà esecuzione, dispone la ripartizione del finanziamento alle regioni, in proporzione al numero dei tossicodipendenti rilevato in ciascuna di esse, e la assegnazione del contributo direttamente agli enti indicati nell'art. 92 della legge, che ne facciano richiesta.

Nessuna disposizione speciale o derogatoria è prevista per il Trentino-Alto Adige e nessuna funzione è attribuita alle province autonome, né in qualità di centri di rilevazione delle tossicodipendenze, né quali soggetti destinatari dei contributi.

Nemmeno può rinvenirsi nella medesima disciplina un richiamo esplicito od implicito all'art. 39 della legge n. 457 del 1978, che ripropone, per il piano decennale dell'edilizia, la norma finanziaria contenuta nell'art. 78 dello Statuto. E ciò significa che non si è inteso estendere l'ambito di applicabilità del citato art. 39 al di fuori del contesto in cui la norma stessa è inserita.

Passando al merito delle impugnative, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene la infondatezza di entrambi i ricorsi, poiché gli interventi edilizi relativi alle sedi delle comunità terapeutiche costituiscono lo strumento immediatamente e indissolubilmente collegato alla finalità di realizzare una politica sociale nella materia delle tossicodipendenze, in un settore cioè caratterizzato da una «forte emergenza» per la tutela della salute dei cittadini, nel quale le attribuzioni statali non incontrano limiti in contrapposte potestà regionali.

Le pretese delle province autonome, dirette a precludere allo Stato il legittimo esercizio di una politica sociale, si palesano ancor più illegittime proprio alla luce dell'invocato art. 78 dello Statuto, ai sensi del quale «la devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati», dal momento che l'applicazione di tale norma farebbe venir meno il perseguimento proprio di quegli scopi che stanno alla base della specifica normativa, nella cui prospettiva i contributi sono concessi direttamente ai soggetti che operano nel settore e le regioni sono prese in considerazione non quali enti, ma proprio quali circoscrizioni territoriali entro le quali si effettuano le rilevazioni necessarie per la ripartizione dei fondi disponibili. È per questa ragione che non sono stati previsti due distinti finanziamenti per la Provincia di Trento e per quella di Bolzano, non venendo in evidenza il profilo delle loro competenze amministrative.

In particolare l'assunto della Provincia di Trento, di ottenere in prededuzione la quota di propria spettanza secondo le previsioni dell'art. 39 della legge n. 457 del 1978, sarebbe disatteso dalle disposizioni finanziarie contenute nel quarto comma dell'art. 107 della legge n. 685 del 1975, nel testo modificato. Allo specifico intervento sono infatti destinati, non già stanziamenti aggiuntivi di bilancio, bensì i fondi giacenti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita dall'art. 10 della legge n. 457 del 1978; e tali fondi sono già al netto della quota riservata alle province autonome nel settore dell'edilizia sovvenzionata e ad esse attribuita secondo il meccanismo previsto dall'art. 39 della stessa legge, e sono quindi fondi destinati alle altre regioni e da queste non utilizzate.

Orbene, nel disporre il recupero di dette somme, la norma statale (ed il decreto che vi dà applicazione) non ha inteso escludere gli enti aventi sede nella Regione Trentino-Alto Adige, proprio per garantire che l'intervento sociale fosse assicurato in termini omogenei in tutto il territorio nazionale.

Ma, una volta che le province hanno ottenuto quanto di loro spettanza in applicazione dell'invocato art. 39 sopra menzionato, non sussistono elementi per pretendere che a tale norma, già applicata «a monte», si ricorra una seconda volta (e al di fuori di qualsiasi previsione legislativa) per dotare di ulteriori mezzi finanziari le province autonome, le quali non possono vantare attribuzioni di fronte ad un intervento straordinario e del tutto estraneo alle sfere di applicazione statutaria.

Considerato in diritto

1. — Le Province di Bolzano e di Trento hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del decreto del Ministro dei lavori pubblici, con il quale, in attuazione dell'art. 107 della legge n. 685 del 1975, come modificato dall'art. 32 della legge n. 162 del 1990, sono state dettate le modalità per la concessione dei contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche, è stata ripartita tra le regioni la disponibilità finanziaria di 100 miliardi per il 1990 e sono stati precisati gli enti legittimati a chiedere i contributi, la tipologia delle domande, i termini di presentazione delle stesse, nonché le procedure di assegnazione e gestione dei finanziamenti, all'uopo richiamandosi quelle dei programmi straordinari dell'art. 3, primo comma, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457 per l'edilizia sovvenzionata.

La Provincia di Trento ha anche impugnato l'atto preparatorio del decreto ministeriale, costituito dalla delibera di riparto dei fondi relativi al 1990, adottata dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) il 20 ottobre 1990.

Le due province, con motivi in parte analoghi ed in parte diversi, sostengono sostanzialmente l'invasività di competenze provinciali nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, dell'edilizia comunque sovvenzionata, dei lavori pubblici di interesse provinciale, nonché con il sistema di autonomia finanziaria provinciale previsto dallo Statuto e dalle modifiche di recente introdotte dalla legge n. 386 del 1989. Sotto quest'ultimo profilo si sostiene che i finanziamenti, recati alle regioni dalle leggi statali, debbano essere assegnati direttamente alle province autonome e non alla Regione Trentino-Alto Adige, come previsto dal decreto impugnato, ed in particolare la Provincia autonoma di Trento sostiene, altresì, che anche i fondi in oggetto debbano concorrere alla determinazione della quota variabile di finanziamento attribuita alle province, restando riservata alle stesse la disciplina per l'erogazione di contributi.

2. — I due ricorsi possono essere riuniti per identità di materia.

3. — L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi nell'assunto del carattere non autonomamente lesivo del decreto ministeriale impugnato, perché questo si sarebbe limitato a dare attuazione all'art. 107 della legge n. 685 del 1975, come novellato dall'art. 32 della legge n. 162 del 1990, per cui sostiene che i ricorsi tenderebbero a proporre in modo surrettizio la questione di legittimità costituzionale di una legge dello Stato non più impugnabile in via principale.

L'eccezione deve essere disattesa perché il carattere attuativo o meno del decreto impugnato è un profilo strettamente connesso al merito della controversia, in quanto le province ricorrenti sostengono principalmente che il decreto in parola sarebbe andato al di là delle previsioni della legge che, a loro avviso, se correttamente applicata, non darebbe luogo alla lamentata lesione di competenze provinciali.

4. — I ricorsi sono infondati.

Il citato art. 107, sul quale si fonda il decreto ministeriale impugnato, si inserisce in un contesto di provvidenze dello Stato diretto a fronteggiare il fenomeno della tossicodipendenza, predisponendo una politica sociale ad ampio respiro che, proprio perché volta a sopperire ad una emergenza che investe l'intero Paese, deve necessariamente rispondere a criteri di uniformità.

La citata disposizione legislativa prevede perciò, per le finalità descritte in precedenza, la ripartizione del finanziamento fra le regioni, secondo il criterio del numero dei tossicodipendenti, rilevato in ciascuna di esse, ed individua negli «enti di cui all'art. 92» (della stessa legge) i diretti destinatari dei contributi in conto capitale fino alla totale copertura, per la costruzione, l'ammodernamento o il recupero di immobili necessari per le esigenze riabilitative dei tossicodipendenti, prevedendo, altresì, il vincolo decennale a tale destinazione degli immobili che abbiano beneficiato del contributo.

Si è dunque in presenza di un intervento straordinario dello Stato, di carattere aggiuntivo rispetto a quelli concernenti i finanziamenti ordinari nella materia dell'edilizia sovvenzionata. In questa prospettiva l'art. 107 citato instaura un diretto circuito Stato-enti che devono provvedere all'assistenza, attesa l'esigenza di uniformità che deve ispirare l'attuazione delle provvidenze all'uopo previste e tenuto conto del peculiare regime di vincolo cui rimangono assoggettati gli immobili.

Il decreto ministeriale impugnato dispone, poi, in concreto gli strumenti per realizzare le finalità previste dalla legge, ripartendo (art. 1-3) le disponibilità tra le regioni ed individuando gli enti aventi i requisiti per beneficiare dei contributi ed inoltre (art. 4-6) determina il procedimento per la loro erogazione.

5. — Così chiariti i termini e la portata del decreto impugnato, in relazione alla previsione legislativa di cui costituisce svolgimento ed attuazione, è infondata la censura con la quale si denuncia l'invasione delle competenze esclusive delle province nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica e dell'edilizia comunque sovvenzionata, nonché di competenze di tipo concorrente in materia di igiene e sanità.

Questa Corte ha in più occasioni (sentenze nn. 37 e 32 del 1991, 459, 399 e 324 del 1989, 217 del 1988) ritenuto legittimi gli interventi predisposti e realizzati dallo Stato, quando si tratti di provvidenze che, pur avendo attinenza a materie di competenza regionale, presentino il carattere della straordinarietà ed i relativi finanziamenti siano aggiuntivi

rispetto ai trasferimenti ordinari, richiedendo criteri uniformi per la loro attuazione e certezza che il fine venga raggiunto con pari incidenza in tutto il territorio nazionale.

Tenuto conto del contesto legislativo in cui l'art. 107 citato e il decreto ministeriale che ne costituisce lo svolgimento si collocano e di cui si è riferito in precedenza (n. 3), le provvidenze predisposte presentano appunto tali caratteri.

In particolare questi sono riscontrabili, in raffronto alle previsioni normative riguardanti i flussi ordinari di finanziamento per l'edilizia pubblica e sovvenzionata, di cui all'art. 39 della legge n. 457 del 1978 (piano decennale dell'edilizia) ed alle successive leggi di rifinanziamento. Difatti l'art. 107 citato, quarto comma, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione dell'intervento non si debba far fronte mediante ulteriori stanziamenti di bilancio per le finalità dell'edilizia sovvenzionata previste dalla legge n. 457 del 1978, bensì mediante l'utilizzazione, per il fine specifico del recupero dei tossicodipendenti, delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978 n. 457. Tali disponibilità sono state ricavate dalle giacenze di finanziamenti non utilizzati dalle regioni e poiché, come ha chiarito l'Avvocatura generale dello Stato, senza contestazione delle ricorrenti, le province sarebbero già state destinatarie dei finanziamenti di loro spettanza, non potrebbero certamente dolersi perché enti compresi nei rispettivi ambiti provinciali verranno a fruire di un finanziamento aggiuntivo rispetto ai flussi ordinari previsti per l'edilizia sovvenzionata in base alla legge n. 457 del 1978. Quindi anche il concreto reperimento delle risorse finanziarie confermerebbe, per le province ricorrenti, il carattere aggiuntivo e straordinario di provvidenze legate ad una emergenza.

6. — Non ha poi fondamento il motivo diretto a censurare il decreto impugnato per violazione dell'autonomia finanziaria delle province autonome, garantita dallo Statuto e dalle norme successive, le quali prevedono che i finanziamenti, recati alle regioni dalle leggi dello Stato, debbono essere separatamente assegnati alle due province. Secondo le ricorrenti il decreto, nel distribuire i fondi, ha considerato la Regione Trentino-Alto Adige nel suo complesso, là dove l'art. 107 citato, terzo comma, nel prevedere che i «contributi sono ripartiti tra le regioni», avrebbe indicato queste in modo generico, senza escludere, come avvenuto in altro provvedimento legislativo analogo (D.L. 22 aprile 1984, n. 144, convertito con modificazione nella legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-ter), che il riferimento alle regioni debba essere inteso per le Province di Trento e di Bolzano considerandole separatamente.

Osserva la Corte che, diversamente da quanto si sostiene nei ricorsi, l'art. 107 della legge citata, avendo disposto provvidenze riguardanti l'intero territorio del Paese, per sopperire ad una emergenza straordinaria, fa riferimento soltanto all'ambito territoriale regionale come base di rilevazione statistica degli assistiti ed individua poi, come si è già rilevato (n. 3), i destinatari diretti dei contributi negli «enti di cui all'art. 92» della legge stessa.

Per quel che riguarda in particolare le province ricorrenti, il tipo di provvidenze predisposte e le modalità di realizzazione previste non escludono che, nel quadro di un'oculata gestione delle risorse, lo Stato debba ugualmente tenere conto della loro peculiare situazione istituzionale. Il che implica che la concreta distribuzione di contributi, la cui misura complessiva è stata prevista globalmente con riferimento all'ambito geografico dell'intera regione, debba avvenire sulla base delle effettive esigenze dei due territori provinciali, separatamente considerati, e quindi in proporzione al numero dei tossicodipendenti assistibili per ciascuno di essi, in modo che le istanze avanzate dagli enti individuati nel decreto ministeriale possano essere equilibratamente prese in considerazione con riferimento al regime istituzionale delle due province che non potrebbe, comunque, essere ignorato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara che spetta allo Stato di provvedere, con il decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990 (Concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche), in ordine all'assegnazione, agli enti che ne abbiano i requisiti, dei contributi previsti dall'art. 107 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come novellato dall'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162, in proporzione del numero dei tossicodipendenti assistiti rilevato nei territori regionali, e di disciplinare i procedimenti per la concreta attuazione delle provvidenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 181

*Sentenza 22-29 aprile 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Tributi in genere - Sistema delle sanzioni amministrative in materia tributaria - Delega legislativa al Governo - Omessa definizione dei relativi principi e criteri direttivi - Questione già dichiarata infondata e manifestamente infondata (ordinanza n. 416/1989, sentenza n. 83/1989; ordinanza n. 45/1988; sentenze nn. 111 e 128 del 1986) - Manifesta infondatezza.****(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma, n. 11).****(Cost., art. 76).****Tributi in genere - Fallimento - Illeciti tributari - I.V.A. - Irrogazione di sanzione di natura diversa da quella prevista dalla legge di delega - Possibilità di impugnare gli avvisi di penalità da parte del curatore - Non fondatezza.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 75).****(Cost., artt. 24 e 76).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 75, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promossi con tre ordinanze emesse il 7 luglio 1988 dal Tribunale di Grosseto, iscritte ai nn. 741, 742 e 743 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto la dichiarazione tardiva di un credito per pena pecuniaria vantato dall'ufficio IVA di Grosseto, il Tribunale di quella città ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge n. 825 del 1971 e dell'art. 75 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il giudice *a quo* dubita innanzitutto, in riferimento all'art. 76 Cost., della sufficienza dei criteri direttivi in materia di sanzioni, contenuti nell'art. 10 della legge delega per la riforma tributaria. In particolare il giudice remittente assume che il riferimento in quella disposizione alla commisurazione delle sanzioni con riguardo all'entità soggettiva delle violazioni pone «in risalto il fondamento personale della responsabilità per illecito tributario», mentre l'espressione «perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative» definisce il carattere amministrativo del nuovo sistema di sanzioni pecuniarie per violazione di leggi finanziarie. Ma la mancanza di precise direttive ha fatto sì che detti principi non trovassero attuazione nella legislazione delegata.

La prospettata carenza di direttive è posta alla base anche della seconda censura prospettata.

Il giudice *a quo* impugna l'art. 75 del d.P.R. n. 633 del 1972 che rinvia, «per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto», in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, tra le altre norme, a quelle contenute nella legge del 1929 n. 4.

Tale disposizione violerebbe gli artt. 24 e 76 Cost., nella parte in cui, regolando il coordinamento delle nuove norme del sistema delle sanzioni amministrative con la legislazione fallimentare, impedisce al curatore di difendere il patrimonio di cui è amministratore e consente agli uffici dell'IVA di irrogare una sanzione di natura diversa da quella prevista dalla legge di delega.

Il Tribunale afferma che la legge di delega della riforma tributaria, optando per la natura amministrativa della pena pecuniaria, implicitamente abilita gli organi dell'amministrazione finanziaria ad irrogare sanzioni di carattere amministrativo. Il richiamo alla legge n. 4 del 1929, contenuto nell'art. 75, d.P.R. n. 633 del 1972, consentirebbe per contro, secondo l'interpretazione giurisprudenziale che identifica il momento genetico dell'obbligazione civile per pena pecuniaria con la violazione della norma, l'applicazione, da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, di una sanzione che non trova fondamento nella legge di delega e che inoltre attiene alla responsabilità patrimoniale, mentre il legislatore delegante ha inteso riferirsi alla responsabilità personale. Inoltre il curatore fallimentare è soltanto amministratore del patrimonio del fallito ed in tale veste egli è legittimato a stare in giudizio, in sostituzione del fallito, ma senza rappresentarlo, per le controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale, mentre la legittimazione alla difesa nei rapporti di natura sanzionatoria presuppone la rappresentanza processuale del fallito che il curatore per legge non possiede.

2. — Il Tribunale di Grosseto ha sollevato la medesima questione anche con altre due ordinanze, di identico contenuto, emesse il 7 luglio 1988 (R.O. nn. 742 e 743 del 1990).

3. — È intervenuto, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto alla censura concernente l'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge delega n. 825 del 1971, l'Avvocatura rileva che la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 128 del 1986 nel senso della non fondatezza.

In ordine alla questione relativa all'art. 75 del d.P.R. n. 633 del 1972 l'Avvocatura osserva che l'amministrazione fallimentare è pienamente legittimata ad adire il giudice tributario per resistere alle pretese creditorie, anche per penalità fatte valere dagli uffici. Sia la normativa sull'IVA (art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972), sia quella relativa alle imposte sui redditi (art. 10, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973), assegnano al curatore compiti, obblighi strumentali ed, ovviamente, anche legittimazioni, che riguardano e i rapporti tributari sorti in capo all'amministrazione fallimentare (dopo il fallimento) e i rapporti tributari sorti in capo all'imprenditore poi fallito.

Considerato in diritto

1. — Con tre ordinanze di identico contenuto il Tribunale di Grosseto solleva le medesime questioni di legittimità costituzionale. I relativi giudizi vanno quindi riuniti per la comune trattazione.

2. — La prima questione concerne l'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che violerebbe l'art. 76 della Costituzione perché, nel conferire delega legislativa al Governo per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative in materia tributaria, ometterebbe di definire i relativi principi e criteri direttivi.

La questione è già stata esaminata da questa Corte e più volte dichiarata infondata e manifestamente infondata (ord. n. 416 del 1989; sent. n. 83 del 1989; ord. n. 45 del 1988; sentt. n. 111 e 128 del 1986). Non si ravvisano motivi per discostarsi da tali decisioni.

Il legislatore ha infatti conferito al Governo una delega che trova, quanto al suo contenuto, adeguata definizione in base a due diversi nuclei di ragioni. Anzitutto, le norme delegate previste dalla disposizione impugnata devono essere dirette ad adeguare il sistema sanzionatorio alla riforma tributaria prefigurata dalla legge stessa (art. 10, primo comma). I principi e i criteri direttivi, prescritti per la riforma nel suo complesso, costituiscono quindi un preciso quadro di riferimento all'interno del quale deve coerentemente collocarsi la nuova disciplina delle sanzioni.

In secondo luogo, le scelte affidate al Governo non sono certo rimesse alla piena discrezionalità dello stesso, restando vincolate — come espressamente dispone l'art. 10, secondo comma, n. 11 — per un verso all'obiettivo del «perfezionamento» del sistema punitivo, per l'altro al criterio che impone di commisurare le sanzioni alla «effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni». Né mancano nello stesso articolo ulteriori indicazioni, in ordine a specifici aspetti oggettivi e soggettivi della disciplina delegata.

In conformità a quanto più volte già statuito, va dunque dichiarata la manifesta infondatezza della prospettata questione.

3. — Il Tribunale di Grosseto ha impugnato altresì l'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, emanato dal Governo nell'esercizio della delega conferitagli con la menzionata legge n. 825 del 1971.

La norma violerebbe gli artt. 24 e 76 della Costituzione laddove, regolando il coordinamento delle nuove norme con la legislazione fallimentare, impedirebbe al curatore di difendere il patrimonio di cui è amministratore e consentirebbe agli uffici dell'I.V.A. di irrogare una sanzione di natura diversa da quella prevista dalla legge di delega.

Dette conseguenze deriverebbero dal rinvio, contenuto nell'art. 75 impugnato, alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, «per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto», e dalla relativa giurisprudenza, consolidatasi nell'affermare la natura civilistica dell'obbligazione che nasce dalla irrogazione di una pena pecuniaria e, quindi, l'ammissibilità al passivo fallimentare del credito derivante dall'illecito tributario anteriore al fallimento, anche nel caso di irrogazione successiva della sanzione.

Le censure mosse con riguardo alla ritenuta violazione del diritto di difesa sono chiaramente infondate. In termini generali, non è controverso che il compito principale del curatore sta nell'amministrazione del patrimonio fallimentare e che tale amministrazione ha per oggetto anzitutto la conservazione dei beni e dei diritti facenti parte del complesso patrimoniale. Proprio per questo l'art. 43 della legge fallimentare prescrive che nelle controversie relative a rapporti patrimoniali, compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore. E non va certo sottovalutato che mentre normalmente il curatore, per poter stare in giudizio, deve ottenere l'autorizzazione scritta del giudice, espressa eccezione viene fatta dall'art. 31 della legge fallimentare con riguardo al caso, ricorrente nella specie, della tardiva denuncia di crediti.

La legislazione tributaria, d'altra parte, non introduce sul punto regole diverse. Né si vede come se ne possano desumere dal carattere «personale» che la legge delegante — secondo il giudice *a quo* — avrebbe inteso dare alla responsabilità tributaria, ma che comunque il legislatore delegato — sempre secondo il giudice *a quo* — non avrebbe poi conferito, tant'è che l'art. 75 viene impugnato anche per ritenuta non conformità alla delega.

In altri termini, ben avrebbe potuto il curatore fallimentare proporre ricorso davanti al giudice tributario avverso gli avvisi di irrogazione delle penalità, ove avesse ritenuto di poter utilmente coltivare le impugnazioni, così come nulla poteva impedirgli — né di fatto gli ha impedito — di opporsi all'ammissione del credito tributario al passivo del fallimento, anche se poi non ha inteso costituirsi in giudizio ed è stato conseguentemente dichiarato contumace.

A ben vedere, il Tribunale di Grosseto valorizza al di là del dovuto due elementi presenti nell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge di delega: il richiamo al perfezionamento delle sanzioni amministrative e quello relativo alla commisurazione delle stesse alla entità anche soggettiva delle violazioni. Si tratta di due elementi importanti, centrali nella definizione della delega, i quali però non sono tali da imporre nella specie la previsione di una responsabilità di carattere strettamente personale e neppure la costruzione di un sistema punitivo conforme a quello disciplinato per le sanzioni amministrative dalla successiva legge 24 novembre 1981, n. 689.

La norma di chiusura con cui l'art. 75 del d.P.R. n. 633 del 1972 rinvia, per quanto non diversamente disposto, alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, non merita dunque censure.

Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione vanno pertanto dichiarate infondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

a) manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria);

b) non fondate, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), questioni sollevate dal Tribunale di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 182

*Sentenza 22-29 aprile 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Nuovo codice - Minori - Applicazione provvisoria della misura di sicurezza - Applicazione in via definitiva con sentenza dibattimentale di assoluzione o di condanna - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.****(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 39).****(Cost., art. 76).****Processo penale - Nuovo codice - Minori - Applicazione provvisoria della misura di sicurezza - Eccesso di delega nella individuazione dei presupposti Richiamo alle sentenze nn. 46/1978 e 128/1987 Necessità dell'effettivo accertamento della pericolosità - Non fondatezza.****(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 37, secondo comma).****(Cost., art. 76).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1990 dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna nel procedimento penale a carico di Caravello Pietro, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di procedimento penale a carico di un minore nei confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto l'applicazione in via provvisoria di una misura di sicurezza, il Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza emessa in data 25 giugno 1990, ha sollevato, in relazione all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

Il giudice *a quo* osserva che i fatti per i quali si procede ed il comportamento contestato all'imputato — oltre ai reati di furto aggravato e guida senza patente, specificamente l'incendio di un cassonetto della nettezza urbana — rientrano nella normale delinquenza minorile e non denotano quella proclività ad attentare alla «sicurezza collettiva» richiesta dalla legge per l'applicazione della misura. Ciò motiverebbe il rigetto della richiesta del Pubblico Ministero.

Tuttavia, secondo il Tribunale, la circostanza che le norme impugnate abbiano circoscritto la possibilità di ricorrere alle misure di sicurezza (non essendo più sufficiente la tradizionale pericolosità sociale, ma richiedendosi la più accentuata tendenza ad attentare alla sicurezza collettiva) rappresenterebbe uno «sconfinamento» rispetto ai poteri conferiti dalla delega.

In proposito l'art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, pur contenendo, con riguardo al processo minorile, la previsione di adeguamento ed integrazione dei principi generali del nuovo processo, non contemplerebbe le misure di sicurezza.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione in ragione dell'ampiezza della delega, da intendersi estesa a tutti gli istituti suscettibili di applicazione nel processo.

A parere dell'Autorità intervenuta, le norme impugnate rispondono all'esigenza di rendere espliciti i parametri di valutazione della pericolosità, nonché di armonizzare la disciplina delle misure di sicurezza con altri istituti analoghi.

Considerato in diritto

1. — Sono impugnati gli artt. 37, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), concernenti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria e quella disposta nel dibattimento delle misure di sicurezza a carico degli imputati minorenni.

Secondo il Tribunale rimettente l'aver circoscritto a ben delimitate ipotesi i presupposti per tale applicazione concreterebbe una modificazione di carattere sostanziale e non già soltanto processuale della normativa, con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione, per l'asserito eccesso dall'ambito della delega di cui all'art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale).

2. — La questione concerne quindi due ben distinti profili, ma soltanto il primo di questi viene in evidenza nel giudizio *a quo*, il cui oggetto è l'accertamento della pericolosità del minore al fine dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza. A tale giudizio il Tribunale è chiamato per effetto della trasmissione degli atti disposta dal giudice delle indagini preliminari — *ex art. 37*, terzo comma, della legge n. 448 del 1988 — dopo che questi, con decreto di archiviazione del procedimento penale ha contestualmente respinto la richiesta di misura di sicurezza in via provvisoria formulata dal Pubblico Ministero.

È evidente quindi come il tema dell'applicazione in via definitiva, prevista cioè con sentenza dibattimentale di assoluzione o di condanna, sia estraneo alla fattispecie di rinvio e come la relativa questione — risultando irrilevante — vada dichiarata inammissibile.

3. — Non fondata è invece la questione concernente il denunciato eccesso di delega nella individuazione dei presupposti della misura di sicurezza, ai fini dell'applicazione provvisoria.

La direttiva di cui al n. 96 dell'art. 2 della legge di delegazione impone un «giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza». Con riferimento specifico all'imputato minorenne, il Governo è altresì delegato — *ex art. 3* della legge citata — a porre una disciplina «secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalla esigenza della sua educazione». Ancor più in particolare, la medesima norma individua al punto *e*), tra i principi informativi del processo, il «dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale».

Il sistema risultante dalla legge 22 settembre 1988, n. 448 appare, *in subiecta materia*, pienamente informato ai principi della delega: il momento processuale nel quale, necessariamente, si realizza l'applicazione della misura di sicurezza è adeguato alle esigenze educative ed alle finalità di recupero sociale che connotano la specificità minorile. L'istituto della misura di sicurezza viene rapportato a tali istanze fondamentali attraverso un'accentuazione del carattere giurisdizionale del procedimento, in tutti i passaggi descritti dall'art. 37 e, per di più, con il richiamo espresso al procedimento di sorveglianza. Ma tale funzionalizzazione dei meccanismi processuali alla personalità del minore si coglie ancor meglio nella valutazione della pericolosità.

In tale fase, quale presupposto per l'applicazione della misura è richiesto, oltre alle condizioni di cui all'art. 224 del codice penale, anche il concreto pericolo — per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato — «che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata».

Tutto ciò non soltanto non contraddice il quadro normativo descritto dal codice penale, ma si pone in quella prospettiva evolutiva che, a seguito dell'ampia giurisprudenza di questa Corte in tema di pericolosità presunta, aveva condotto all'emanazione dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 con l'imposizione dell'effettivo accertamento della pericolosità.

Il collegamento finalistico tra l'accertamento della personalità del minore e la decisione da assumere, reso esplicito dall'art. 9 della citata legge n. 448 del 1988 e di cui la norma impugnata è uno dei casi, partecipa della complessiva aspirazione rieducativa del processo. È il sistema nel suo insieme ad appagare quelle esigenze di «prognosi [...] individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore deviante» già avvertite da questa Corte fin dalla sentenza n. 46 del 1978 ed inscrivibili nel più ampio ambito del diritto alla valutazione della stessa capacità dell'imputato minorenni, quale espressione del principio di tutela del minore ex art. 31 della Costituzione, affermato nella sentenza n. 128 del 1987.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni); sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il relatore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0549

N. 183

Sentenza 22-29 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Invalidi civili totalmente inabili ricoverati gratuitamente in istituto - Indennità di accompagnamento - Esclusione di una erogazione frazionata in rapporto ai periodi di mancato ricovero - Norma intesa ad evitare una duplicazione dell'onere a carico dello Stato - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Foiadelli Tarcisio e Ministero dell'interno, iscritta al n. 755 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio di appello in cui le parti, in qualità di tutori dei figli inabili, avevano proposto gravame avverso la sentenza del Pretore che aveva loro negato il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, essendo gli invalidi in parola ricoverati in istituto (con retta a totale carico di ente pubblico), il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa in data 8 novembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Osserva il giudice *a quo* come dagli atti di causa risulti che i figli degli appellanti restano affidati alla famiglia dalle ore 15 di ogni venerdì alle ore 9 di ogni lunedì, nonché in occasione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive «per un totale di circa 154 giorni all'anno».

Trattandosi quindi di «degenza non continuativa», non appare giustificata la totale esclusione dell'indennità d'accompagnamento che la norma impugnata sancirebbe, appunto, per gli invalidi civili gratuitamente ricoverati in istituti.

L'omessa previsione di un'indennità proporzionata ai giorni di ricovero — che il Tribunale ritiene non possa riconoscersi neppure in via interpretativa — sarebbe creativa di una disparità di trattamento tra chi è ricoverato in modo ininterrotto e chi, come nella specie, resta per certi periodi a carico della famiglia.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte in cui, nell'escludere il diritto all'indennità in argomento per i soggetti ricoverati gratuitamente in istituto, non prevede la possibilità di un'erogazione frazionata dell'indennità stessa in relazione ai periodi di mancato ricovero.

Gli invalidi che per qualche tempo si trovino a carico delle famiglie risulterebbero, secondo la prospettazione, ingiustamente discriminati rispetto a coloro che non interrompono mai il ricovero, con conseguente, ipotizzato *vulnus* della garanzia dell'assistenza sociale.

2. — La questione è infondata.

La norma impugnata preclude, nell'ultimo comma, la corresponsione dell'indennità di accompagnamento agli «invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto».

La stessa disposizione, al primo comma, ed ancor meglio l'art. 1 della successiva legge 21 novembre 1988, n. 508 (recante norme integrative in materia), chiariscono come l'indennità spetti, oltre che ai ciechi assoluti, ai cittadini totalmente inabili impossibilitati a deambulare senza il permanente ausilio di un accompagnatore ovvero abbisognevole di continua assistenza non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Come si evince dai Lavori parlamentari (cfr. Atti Senato VIII Legislatura - 8 gennaio 1980) la *ratio* della denunciata normativa risiede proprio nell'offrire un'alternativa al ricovero degli invalidi gravi, «un aiuto alle famiglie che vogliono tenere in casa il loro familiare duramente colpito».

Ciò premesso, è evidente come la norma si proponga di evitare una duplicazione dell'onere a carico dello Stato allorché l'invalido, ricoverato in via permanente, si assenti saltuariamente dal luogo di degenza.

Non sarebbe razionale ipotizzare la frazionabilità dell'indennità, assicurandola anche per un lasso di tempo addirittura giornaliero o comunque inferiore al periodo mensile di pagamento: ne conseguirebbe che di essa verrebbe a giovare un soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera assicura la disponibilità del ricovero e di un posto solo momentaneamente non occupato.

Diverso è il caso in cui l'allontanamento dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, consentendo così all'amministrazione onerata di sospendere il pagamento delle rette, in coincidenza con la possibilità per l'ente ospedaliero di utilizzare diversamente il posto-letto.

In tale ipotesi, venendo meno una erogazione dello Stato, l'invalido può ben far valere il proprio diritto all'indennità, come del resto è confermato dalla prassi amministrativa che offre valido argomento interpretativo nel senso ora indicato. Le circolari in materia del Ministero dell'interno, infatti, oltre a limitare la nozione di ricovero ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative (con esclusione cioè di situazioni contingenti), consentono di ottenere, a domanda, il pagamento della provvidenza *de qua* per i mesi di (documentata) interruzione del ricovero.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0550

N. 184

Ordinanza 22-29 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Credito fondiario - Esecuzione forzata nei confronti del solo beneficiario del mutuo anche dopo il trasferimento del bene gravato da garanzia ipotecaria - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenze nn. 61/1968 e 249/1984) e manifestamente infondata (ordinanza n. 125/1987) - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario) promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1990 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova nel procedimento di esecuzione promosso dall'Istituto Bancario S. Paolo di Torino contro Pedrazzi Lodovico iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova, con ordinanza del 1° giugno 1990, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 20, comma 4 e 5, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario) nella parte in cui consente all'istituto di credito mutuante di promuovere l'azione esecutiva nei soli confronti del debitore che ha beneficiato del mutuo, anche se, nel frattempo, l'immobile gravato da garanzia ipotecaria è stato trasferito ad un terzo;

che la possibilità concessa «all'istituto di credito fondiario di aggredire e far vendere i beni di proprietà di terzi, senza che questi ne siano neppure portati a conoscenza (...) esonerando il creditore dall'obbligo di seguire le forme e le procedure previste dagli artt. 602 e seguenti del codice di procedura civile» costituirebbe, ad avviso del giudice *a quo*, una grave violazione del diritto di difesa del terzo proprietario;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la stessa questione, con sentenze nn. 61 del 1968 e 249 del 1984 è stata dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata con ordinanza n. 125 del 1987 nel presupposto che la possibilità di diretta ed immediata conoscenza del processo esecutivo da parte dei successori ed aventi causa, subordinata all'onere della previa notifica all'istituto di credito del loro subentro nel possesso dell'immobile, non viola il diritto di difesa costituzionalmente garantito, in quanto l'eventuale mancata partecipazione al processo esecutivo dipende dall'inosservanza di un onere di facile adempimento, collegato ad una situazione di agevole rilevazione quale l'esistenza di un'ipoteca;

che la normativa indicata nell'ordinanza di rimessione, quale riferimento per un possibile riesame del predetto orientamento, risulta già considerata e valutata da questa Corte nella sentenza n. 249 del 1984 (punto 7 del Considerato in diritto);

che per quanto attiene all'impossibilità per il terzo di provare l'avvenuta notifica all'istituto di credito fondiario del suo subingresso nel possesso dell'immobile e, quindi, l'illegittimità della sua esclusione dal processo esecutivo, basta osservare che, in tale ipotesi, il trasferimento del bene, in seguito all'espropriazione forzata, non sarebbe comunque opponibile al terzo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4 e 5, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0551

N. 185

Ordinanza 22-29 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Reati tributari - Sostituti d'imposta - Mancato versamento all'erario di ritenute - Trattamento sanzionatorio penale - Errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 per la presentazione delle istanze di definizione di talune violazioni - Irragionevolezza del nuovo termine rettificato del 31 dicembre 1989 - Richiesta di riapertura, con sentenza, di un termine di competenza della discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 2, ultimo comma; d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, art. 21, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) e 21, primo comma, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), promossi con n. 7 ordinanze emesse dal Tribunale di Cagliari, iscritte rispettivamente ai nn. 675, 676, 677, 678, 679, 680 e 695 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 44 e 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di più procedimenti penali, instaurati a carico di sostituti di imposta per il reato di mancato versamento all'Erario delle ritenute operate sulle somme erogate ai dipendenti, il Tribunale di Cagliari, con ordinanze di identico contenuto, emesse il 2 luglio (reg. ord. nn. 675, 676, 677, 678 e 695 del 1990), il 7 luglio (reg. ord. n. 679 del 1990) e il 9 luglio 1990 (reg. ord. n. 680 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, ultimo comma, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) e 21, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA; nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il giudice *a quo* parte dalla considerazione che il citato art. 21 aveva previsto, come termine ultimo per la presentazione da parte dei sostituti d'imposta dell'istanza diretta alla definizione delle violazioni tributarie ivi considerate, la data erroneamente indicata nel «31 novembre 1989», senza che fosse così consentito di stabilire a quale data il legislatore intendesse riferirsi, potendo quest'indicazione normativa prestarsi a più interpretazioni;

che lo stesso giudice, ricorda che l'art. 2, ultimo comma, del decreto di amnistia n. 75 del 1990, prendendo atto dell'errore, aveva stabilito che «in conseguenza della errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 si considerano regolarmente adempiti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989», e che, così facendo, la norma ha introdotto irragionevolmente un termine quando questo era ormai decorso, favorendo in modo ingiustificato coloro che avevano presentato l'istanza di definizione nel mese di dicembre (e quindi originariamente in ritardo), rispetto a coloro che avevano omissso di proporre l'istanza in parola, ritenendo ormai scaduto il relativo termine di presentazione;

che, inoltre, la disparità di trattamento sarebbe ancor più evidente per quei contribuenti — sostituti d'imposta che, come nella specie, hanno interamente adempiuto i propri debiti nei confronti dell'Erario;

che, quindi, la rilevanza della questione sarebbe, sempre ad avviso del giudice *a quo*, determinata dalla considerazione che una pronuncia della Corte, demolitoria delle norme denunciate nella parte in cui prevedono il termine di scadenza della proposizione della detta istanza, consentirebbe agli imputati di servirsi della procedura dettata dalla legge n. 154 del 1989, per godere della causa estintiva ivi prevista;

che in tutti i giudizi (eccettuato quello iscritto al reg. ord. n. 676 del 1990) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo la manifesta inammissibilità della questione, sia in quanto tendente alla riapertura *sine die* del termine di proposizione dell'istanza di definizione — termine che invece il legislatore discrezionalmente ha ritenuto di ancorare dapprima al 30 novembre 1989 e quindi al 31 dicembre 1989 — sia per difetto della rilevanza, non avendo gli imputati nei giudizi *a quibus* presentato alcuna istanza di definizione, sia pure tardiva.

Considerato, in punto di fatto, che alla correzione dell'errore, contenuto nell'art. 21 del decreto-legge n. 69 del 1989 prima della sua conversione in legge, si era provveduto con «avviso di rettifica» riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989;

che la questione, per come è prospettata, comporterebbe una decisione con la quale la Corte dovrebbe, nella sostanza, riaprire i termini per la presentazione delle istanze di definizione di talune violazioni tributarie o fissare un nuovo termine di decadenza, così interferendo nelle scelte discrezionali rimesse alla esclusiva competenza del legislatore;

che quindi la questione, in accoglimento della prima eccezione formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, deve ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, ultimo comma, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) e 21, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fische e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli inponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI.

91C0552

N. 186

Ordinanza 22-29 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Atti che pronunciano l'annullamento o la decadenza - Ricorribilità al pretore - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittimità (sentenza n. 594/1990) - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, art. 46, settimo comma).

(Cost., art. 108).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, settimo comma, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1990 dal Pretore di Chiavari — Sezione distaccata di Sestri Levante — nel procedimento civile vertente tra Ravettino Franco e Comune di Sestri Levante iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Chiavari, con ordinanza in data 11 dicembre 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 7, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, nella parte in cui dispone che tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione di un alloggio di edilizia economica sono ricorribili dinanzi al Pretore, ai sensi delle norme statali contenute negli ultimi tre commi dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;

che non si sono costituite le parti, né ha spiegato, intervento l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che questa Corte, decidendo sulla medesima questione, già sollevata con ordinanza del Pretore di Genova, ha, con la sentenza n. 594 del 1990, dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata proprio nella parte oggetto della censura;

che, pertanto, la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 7, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Pretore di Chiavari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0553

N. 187

Ordinanza 22-29 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi in genere - Dichiarazione dei redditi - Coniugi - Dichiarazione congiunta - Responsabilità solidale - Richiamo alla sentenza n. 184/1989 e alle ordinanze nn. 316/1987 e 301/1988 di manifesta infondatezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promossa con ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Montironi Emilio contro Ufficio II.DD. di Senigallia iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con ordinanza in data 14 marzo 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, che prevede la responsabilità solidale dei coniugi nell'ipotesi in cui presentino congiuntamente la dichiarazione dei redditi;

che ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata si porrebbe in contrasto: *a)* con l'art. 3 della Costituzione determinando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai coniugi che, presentando due dichiarazioni, rispondono ciascuno solo per i debiti propri; *b)* con l'art. 53 della Costituzione, perché imporrebbe obblighi tributari a carico di ognuno dei coniugi prescindendo del tutto dalla sua effettiva capacità contributiva, dovendo egli rispondere dei redditi dell'altro, di cui non ha la disponibilità;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata;

Considerato che con sentenza n. 184 del 1989 e ordinanze nn. 316 del 1987 e 301 del 1988, la questione è stata già dichiarata, sotto entrambi i profili, manifestamente infondata;

che il giudice *a quo* non propone argomentazioni nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 17 legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 188

Sentenza 23 aprile-2 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Assicurazione - Contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - Danni alle persone - Coniuge, ascendenti e discendenti legittimi naturali o adottivi e parenti ed affini fino al terzo grado - Esclusione dal diritto ai benefici dell'assicurazione - Ingiustificata disparità di trattamento in materia di tutela costituzionale della salute - Inadempimento di un preciso obbligo giuridico dello Stato italiano in sede CEE. - Illegittimità costituzionale.

[Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. b), modificato dal d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39].

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal Tribunale di Crotona nel procedimento civile vertente tra Rocca Salvatore ed altra e Fabiano Antonia ed altra iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di un giudizio civile promosso in seguito a un incidente stradale, avvenuto nel luglio 1983, nel quale era deceduto, investito in una manovra di retromarcia, un minore discendente legittimo (nipote *ex filio*) del conducente del veicolo investitore, il Tribunale di Crotona, con ordinanza del 9 gennaio 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, «nella parte in cui dispone che non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico».

Circa la rilevanza della questione il giudice remittente osserva che nel caso di specie non è invocabile l'art. 3 della direttiva del Consiglio della CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5, che vieta l'esclusione, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, dei membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione. La citata norma comunitaria potrebbe essere applicata solo ai sinistri occorsi dopo il 1° gennaio 1988, cioè dopo la scadenza del termine indicato dall'art. 5 per il recepimento della direttiva negli ordinamenti degli Stati membri, mentre il sinistro di cui è causa risale al luglio 1983.

Nel merito la norma denunciata è ritenuta contrastante col principio di eguaglianza perché discrimina alcune categorie di terzi danneggiati, escludendole dai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per il solo fatto del vincolo di parentela col proprietario o col conducente dall'autoveicolo, arbitrariamente reputato di tale natura da ingenerare il sospetto di collusioni a danno della società assicuratrice.

Sarebbe violato anche l'art. 2 Cost. dovendosi «riconoscere il diritto inviolabile dell'uomo ad essere tutelato nella persona e nelle sue cose dalla circolazione dei veicoli che per se stessa rappresenta un'attività socialmente pericolosa».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura rileva che la questione è stata più volte ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di cassazione. Ricorda inoltre come in una fattispecie normativa per certi versi analoga, concernente il testo originario dell'art. 4, lettera c) della legge n. 990 del 1969, che non ammetteva alla tutela dell'assicurazione i terzi trasportati, questa Corte avesse escluso un contrasto con l'art. 3 Cost. «proprio per la peculiarità della situazione dei danneggiati contemplati nella norma, che giustificava una disciplina differenziata rispetto agli altri terzi», finalizzata all'introduzione del nuovo regime, e dei conseguenti oneri per l'assicurato, «in modo graduale» (sentenze nn. 55 del 1975 e 264 del 1976). La direttiva CEE del 1983, confrontata con la precedente del 1972, confermerebbe che la gradualità dell'estensione dell'assicurazione obbligatoria è stata ritenuta razionale anche a livello comunitario.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2 Cost. si obietta che l'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore non può evidentemente essere annoverata tra i diritti inviolabili della persona.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Crotone sospetta di contrarietà agli artt. 2 e 3 della Costituzione l'art. 4, lettera b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui nega la qualità di terzo, e il connesso diritto ai benefici dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti legittimi naturali o adottivi dell'assicurato, nonché agli affiliati e agli altri parenti e affini fino al terzo grado con lui conviventi o viventi a suo carico.

2. — Per stabilire la rilevanza della questione è sufficiente osservare che da essa dipende l'applicabilità o l'inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio principale ai fini dell'esonero da responsabilità della società assicuratrice in ragione del rapporto di parentela in linea retta della vittima col conducente del veicolo investitore. Resta impregiudicata la questione ulteriore, estranea al campo della giustizia costituzionale, se e quali conseguenze l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa avere sulla validità del contratto di assicurazione *de quo* alla stregua dei principi del diritto civile.

3. — La questione è fondata limitatamente alla responsabilità per i danni alle persone.

Secondo la Corte di cassazione (sentenze nn. 5532 del 1978, 5106 del 1981, 5527 del 1986), «tra il danneggiato che sia estraneo all'assicurato-danneggiante e quello che sia legato da un rapporto di parentela vi è una differenza di situazione che ben può ispirare al legislatore, nella sua discrezionalità, discipline diverse». Ciò non significa che il vincolo di parentela del danneggiato con l'assicurato sia per sé solo un criterio razionale di esclusione dai benefici dell'assicurazione, ma soltanto che lo diventa se e nella misura in cui sia qualificato da indici idonei a dimostrare la ragionevolezza della discriminazione. Tale forza dimostrativa non è riconoscibile, in ordine ai danni alle persone, ai due argomenti addotti nei lavori preparatori della legge n. 990 del 1969 (cfr. Atti parl.-Senato, V legisl., n. 895-A, pag. 14): a) la comunanza di interessi dei soggetti indicati nell'art. 4, lettera b), con l'assicurato giustifica la presunzione che il danno da essi sofferto si converta in danno al patrimonio dello stesso assicurato; b) nei loro confronti vi è il timore di facili collusioni con l'assicurato per porre in essere sinistri non genuini o per inflazionare le conseguenze di un sinistro realmente accaduto.

Il primo argomento presuppone l'esistenza tra i membri di un gruppo parentale di una comunione giuridica di interessi patrimoniali che non è riconosciuta nel nostro diritto; comunque potrebbe semmai giustificare l'esclusione della tutela assicurativa per i danni alle cose, non per i danni alle persone. Chiaramente inconsistente, con riguardo a quest'ultima categoria di danni, è il secondo argomento, come riconosce anche la relazione al disegno di legge n. 281 di iniziativa parlamentare presentato al Senato il 23 luglio 1987, successivamente fuso con altri nel testo unificato della proposta di legge n. 5272 approvata il 21 novembre 1990, la quale prevede l'estensione dei benefici dell'assicurazione obbligatoria ai familiari del proprietario e del conducente per quanto concerne i danni alle persone, in conformità dell'art. 3 della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5.

Nella prospettiva (incerta) di una prossima conclusione dell'accennato iter legislativo in corso, l'Avvocatura dello Stato richiama anche il criterio di gradualità dell'estensione del regime di assicurazione obbligatoria, ammesso dalle sentenze di questa Corte nn. 55 del 1975 e 264 del 1976 per giustificare l'originaria esclusione dalla tutela assicurativa delle persone trasportate. Ma questo criterio era legato al presupposto dell'inapplicabilità in quel caso della responsabilità civile ex art. 2054 cod. civ., alla quale il legislatore del 1969 aveva riferito l'obbligo di assicurazione del proprietario del veicolo, mentre il caso in esame cade sotto l'articolo citato. Indipendentemente da tale rilievo, il criterio di gradualità non può essere invocato per giustificare una inerzia legislativa che si prolunga da oltre ventun anni e che dal 1° gennaio 1988 costituisce inadempimento di un preciso obbligo giuridico dello Stato italiano derivante dall'art. 5 della citata direttiva comunitaria.

Per quanto riguarda i danni alle persone, in relazione ai quali assume rilievo preminente la tutela costituzionale della salute, la disparità di trattamento prevista dalla norma impugnata non è giustificata, e pertanto viola il principio di cui all'art. 3 Cost.

4. — Rimane assorbito il motivo di impugnativa riferito all'art. 2 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi; naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0562

N. 189

Sentenza 12 aprile-2 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensionato che abbia contratto matrimonio in età superiore a settantadue con durata dello stesso inferiore a due anni - Pensione di reversibilità - Esclusione dal diritto per il coniuge superstite - Carezza di ogni ragionevole giustificazione in relazione al vincolo di coniugio - Incidenza sull'istituto matrimoniale e su fondamentali istanze della persona umana - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 7, primo comma, n. 2, nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI; prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 novembre 1990 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Stefania Parodi e I.N.P.S., iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 23 novembre 1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Margarete Palme e I.N.P.S., iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Stefania Parodi, Margarete Palme e dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv.to Pasquale Vario per l'I.N.P.S.;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 16 novembre 1990 (R.O. n. 758 del 1990) il Pretore di Genova, nel procedimento civile vertente tra Stefania Parodi e I.N.P.S., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (come riformulato dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153), nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione prevista dall'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218), il coniuge del pensionato che abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni, quando il matrimonio sia durato meno di due anni.

L'ordinanza premette che Stefania Parodi vedova Valle aveva, a seguito del decesso in data 17 marzo 1984 del proprio coniuge, presentato all'I.N.P.S. domanda per ottenere la pensione di reversibilità, che peraltro era stata respinta dall'Istituto per essere il matrimonio con il Valle (nato il 26 luglio 1908 e coniugato con la Parodi il 31 gennaio 1983) durato meno di due anni, sicché non sussistevano i requisiti di legge.

Secondo il giudice *a quo* la norma appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacché introduce discriminazioni della cui ragionevolezza è a dubitarsi anche alla luce dell'evolvere del costume sociale, apparendo carente di giustificazione la presunzione, posta a fondamento della norma stessa, di non rispondenza del matrimonio contratto dal pensionato di oltre 72 anni, qualora durato meno di un biennio, ai contenuti ed agli scopi del vincolo coniugale.

Le limitazioni sarebbero, poi, in contrasto anche con i principi di tutela del matrimonio e dell'istituto familiare posti dagli artt. 29 e 31 della Costituzione, per la remora alla formazione di un nucleo familiare nei confronti di una categoria di soggetti individuati solo in base all'età; in contrasto, infine, con l'art. 38 della Costituzione, atteso che viene negata, in assenza di una apprezzabile esigenza di interesse generale, la garanzia costituzionale di assistenza e previdenza che, anche nella pensione di reversibilità, trova concreta attuazione.

A ulteriore sostegno delle motivazioni adottate rileva l'ordinanza che, con sentenza n. 123 del 16 marzo 1990, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, che subordinava, appunto, il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge superstite, in caso di matrimonio avvenuto dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento di 65 anni, alla condizione che il matrimonio fosse durato almeno due anni.

2. — Con ordinanza emessa il 23 novembre 1990 (R.O. n. 67 del 1991) il Pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra Margarete Palme ed I.N.P.S., ha dichiarato «infondata ma certo non in maniera manifesta» la medesima questione di legittimità costituzionale, senza peraltro indicare direttamente alcun parametro di raffronto.

Premesso che Margarete Palme, coniugata in data 14 novembre 1979, aveva chiesto la pensione di reversibilità a seguito della morte del marito Luigi Sessa, nato il 18 agosto 1897 e deceduto il 18 novembre 1979, l'ordinanza, pur precisando di non condividere le considerazioni formulate dalla Corte nella sentenza n. 123 del 1990, afferma nondimeno di non poter utilmente aggiungere nulla a quanto forma oggetto della sentenza stessa.

3.1 — Con atto depositato il 15 febbraio 1991 — nel giudizio iscritto al R.O. n. 67 del 1991 — si è costituita la Signora Palme rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cabibbo, insistendo perché venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge n. 153 del 1969 per violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

In entrambi i giudizi, con atto depositato, rispettivamente, il 5 febbraio e il 9 marzo 1991, si è costituito l'I.N.P.S. deducendo che la pensione di reversibilità al coniuge superstite non può assurgere a causa giustificativa di un sentito bisogno per la vita di coppia ovvero per l'attuazione di una unione per meglio affrontare insieme le esigenze quotidiane della esistenza.

D'altra parte, pur avendo previsto la sentenza della Corte n. 123 del 1990 un tendenziale avvicinamento fra il rapporto di lavoro pubblico e privato, non risulta essersi ancora verificato un processo di osmosi integrale fra i diversi tipi di rapporto.

Dal che discenderebbe che la disomogeneità fra lavoro pubblico e privato comporta la non comparabilità degli specifici differenti sistemi pensionistici, restando pertanto ininfluenza, in punto, la sentenza n. 123, inapplicabile ai trattamenti pensionistici previsti dall'assicurazione generale obbligatoria.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze concernono identica questione: i relativi giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1 — L'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento del trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo riformulato dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, subordina il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'età, alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni.

2.2 — Il Pretore di Genova (ord. n. 758/90) dubita della legittimità del disposto, assumendolo discriminatorio — ex art. 3 Cost. — e carente di ragionevole giustificazione la presunzione, posta a fondamento della norma, di mancata rispondenza del matrimonio, così contratto, ai contenuti e agli scopi del vincolo coniugale. Le anzidette limitazioni si porrebbero in contrasto altresì, secondo il remittente, tanto con i principi di tutela del matrimonio e dell'istituto familiare posti dagli artt. 29 e 31 della Costituzione, quanto — venendo meno la garanzia di assistenza e previdenza — con quelli insiti nel successivo art. 38.

3. — La questione è fondata.

La Corte ha avuto già modo di riconoscere ed affermare come nella sfera personale di chi si sia risolto a contrarre il matrimonio non possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere alcunché che vi sia assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto: infatti, il relativo vincolo, cui tra l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze. In conclusione, esso si sottrae a ogni forma di condizionamento indiretto ancorché eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento.

Così, ricorda la Corte, sono stati già espunti, di recente, dall'ordinamento medesimo disposizioni di stato, nell'ambito della subordinazione militare, introducendo remore ostative alla libera contrazione del vincolo (sentenza n. 73 del 1987); così, ancora, normative consimili a quella ora in esame ed influenti sulla regolamentazione previdenziale nell'area dell'impiego pubblico (sentenza n. 123 del 1990). D'altronde, in punto di tale ultima vicenda, si è rilevato come con il crescere dell'età media sempre più va considerata, in tutte le sue implicazioni sociali, la propensione da parte di soggetti in età non giovanile per un rapporto di rimedio alla solitudine individuale.

Talché va osservato e riconfermato che per la loro immediata incidenza sull'istituto matrimoniale, principi e disposizioni del genere qui descritto si pongono del tutto irrazionali nel quadro specifico, proprio al vincolo di coniugio.

Il che comporta, assorbita ogni altra prospettazione, anche per la fattispecie odierna una declaratoria di illegittimità, ex art. 3 della Costituzione.

4. — Il Pretore di Torino (ord. n. 67 del 1991) solleva incidente con analoghi contenuti. Tuttavia, il remittente, a parte il non aver indicato i puntuali parametri costituzionali che si assumono violati, dichiara espressamente «infondata, ma certo non in maniera manifesta, la questione»: la contraddittoria rimessione in tali ambigui termini comporta l'inammissibilità dell'incidente medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0563

N. 190

Sentenza 23 aprile-2 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Impossibilità del giudice di poter decidere allo stato degli atti - Consentita integrazione probatoria - Limitazioni - Inosservanza ed erronea interpretazione della norma nel giudizio principale - Sussistenza del potere sostitutivo del giudice in materia - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 422).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Pestellini Neri, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento concernente un episodio criminoso — contestato come rapina impropria, resistenza e lesioni — verificatosi in uno stadio, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino respingeva la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero, ritenendo che potesse risultare decisiva l'acquisizione — richiesta dalla difesa al pubblico ministero durante le indagini preliminari e non effettuata da costui — di una registrazione audiovisiva degli incidenti verificatisi nell'occasione eseguita dalla Polizia di Stato. Instauratasi, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, l'udienza preliminare, il giudice riteneva di non poter decidere allo stato degli atti ed indicava alle parti la necessità della suddetta acquisizione. Stante l'inerzia del pubblico ministero, la difesa, allegando l'impossibilità da parte sua di produrre l'audiovisivo, chiedeva al giudice di disporre il sequestro.

Respinta tale richiesta in quanto non consentita dall'art. 422 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare, ribadita in punto di rilevanza la decisività del predetto documento, ha sollevato, su eccezione della difesa, con ordinanza del 18 luglio 1990, una questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 422, assumendone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., sotto un duplice profilo.

Il giudice *a quo* osserva, innanzitutto, che l'integrazione probatoria consentita da tale norma è finalizzata non al completamento del quadro probatorio od alla raccolta di prove che facciano ritenere prevedibile, o meno, la condanna, bensì alla tutela del diritto di difesa attraverso l'acquisizione di elementi idonei a far raggiungere subito la certezza della mancanza di responsabilità dell'imputato. L'integrazione sarebbe quindi limitata ai casi in cui le indagini del pubblico ministero non si siano indirizzate anche verso la raccolta di elementi di prova «a discarico» — come imposto dall'art. 358 cod. proc. pen. — o in cui prospettazioni in tal senso siano venute dall'indagato nell'udienza preliminare.

Ciò premesso, il giudice censura la norma impugnata, in primo luogo, in ragione della tassatività delle prove attraverso le quali l'integrazione probatoria è consentita, le quali non comprendono, ad esempio, confronti, ricognizioni, ispezione dei luoghi, ecc.: ciò che, a suo avviso, comporta una discriminazione in danno degli imputati che potrebbero dimostrare la mancanza di responsabilità solo attraverso prove non incluse nell'elenco, con conseguente violazione del loro diritto di difesa.

Rilevato, poi, che in un processo di parti ciascuna corre il rischio di subire le conseguenze della propria mancata attivazione e che, peraltro, nel caso di specie, «la prova "a discarico" richiesta dalla difesa non è nella sua disponibilità, poiché solo il p.m. può sequestrare l'audiovisivo della Polizia di Stato», il giudice *a quo* rileva che, mentre «nel corso delle indagini preliminari l'art. 368 c.p.p. prevede espressamente che, qualora il p.m. ritenga di non disporre il sequestro, il Giudice dell'indagine preliminare possa sostituirsi a lui, tale possibilità non è prevista in sede di udienza preliminare, sia per il caso, come quello di specie, in cui il p.m. non abbia trasmesso precedentemente la richiesta al g.i.p., sia nel caso, che pure può prospettarsi, in cui la necessità di acquisire un documento, o sequestrare una prova nella disponibilità del p.m., sorga solo nell'udienza preliminare (caso dell'indagato citato per la prima volta in tale udienza)».

L'art. 422 cod. proc. pen., perciò, «nella parte in cui non prevede che il Giudice in sede di udienza preliminare possa sostituirsi al p.m. che non ha disposto il sequestro richiesto dall'interessato, diversamente da quanto può invece fare ex art. 368 c.p.p. nel corso delle indagini preliminari», violerebbe sia il diritto di difesa che il principio di uguaglianza «per la discriminazione che opera tra categorie di imputati che possano avere accesso alle prove "a discarico" e imputati che per pura sorte non sono in grado di ottenere una prova "a discarico" che non è nella loro disponibilità».

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata in quanto il potere del giudice dell'udienza preliminare di sostituirsi al pubblico ministero nel caso in cui questi non abbia disposto il sequestro richiesto dalla parte privata (unica questione nella specie rilevante), pur se non espressamente previsto, non è vietato, ed è compatibile con la fase dell'udienza preliminare.

La norma impugnata, intesa alla stregua dei principi costituzionali invocati, consentirebbe perciò l'adozione di tale provvedimento.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura penale, sostenendo che la ivi prevista disciplina dell'integrazione probatoria consentita nell'udienza preliminare per il caso in cui il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti circa il rinvio a giudizio od il proscioglimento violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, perché limita tale integrazione probatoria ad alcune prove tassativamente indicate (produzione di documenti, audizione di testimoni e consulenti tecnici, interrogatorio di persone imputate di reato connesso o collegato), escludendola per altre (confronti, ricognizioni, ispezione dei luoghi, ecc.): con conseguente discriminazione, e lesione del diritto di difesa, di chi possa provare l'assenza di responsabilità solo attraverso le prove escluse.

In secondo luogo, perché non consente al giudice nell'udienza preliminare — diversamente da quanto può fare nelle indagini preliminari ai sensi dell'art. 368 cod. proc. pen. — di disporre il sequestro di fonti di prova che la difesa non può acquisire (nella specie, audiovisivo della Polizia di Stato) e che non sia stato effettuato dal pubblico ministero nonostante la richiesta dell'indagato: con conseguente discriminazione tra imputati a seconda che le prove a discarico siano o meno nella loro disponibilità e correlativa violazione, nel secondo caso, del diritto di difesa,

2. — Sotto il primo dei due suindicati profili, la censura non sarebbe ammissibile, non risultando rilevante ai fini del giudizio *a quo*. Nel caso di specie, infatti, l'integrazione probatoria richiesta concerneva l'acquisizione di un oggetto (audiovisivo della Polizia di Stato) rientrante nell'ampia nozione di «documento» fornita dall'art. 234 del codice. Si ricade, perciò, nell'ambito della «produzione di documenti» consentita dalla norma impugnata.

3. — Quanto al secondo profilo, questa Corte ha già rilevato (sentenza n. 64 del 1991) che nell'impianto del nuovo codice il «supplemento istruttorio» previsto dall'art. 422 costituisce un regime eccezionale, che presuppone da parte del giudice una valutazione di incompletezza del materiale informativo offertogli ai fini della decisione sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento, nonché l'indicazione di «temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni» ed un giudizio di «manifesta (o evidente) decisività» ai suddetti fini delle prove su tali temi richieste dalle parti, spettando a queste, nei limiti dei mezzi consentiti, l'«assolvimento dei rispettivi oneri probatori» (cfr. la Relazione al progetto preliminare, pag. 102).

4. — Ciò premesso occorre non dimenticare — secondo quanto già evidenziato nella sentenza n. 88 del 1991 — che il pubblico ministero è bensì parte, ma parte pubblica, che ha perciò il dovere di compiere «ogni attività necessaria» ai fini delle «determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale», ivi compresi gli «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini» (artt. 326 e 358).

Di qui, tra l'altro, la previsione (art. 368) secondo cui, ove la difesa dell'indagato (o di altre «parti» private) sia interessata, nel corso delle indagini preliminari, all'esecuzione di un sequestro, spetta innanzitutto al pubblico ministero provvedere in tal senso, dato che si tratta di mezzo che non rientra nella disponibilità delle altre parti.

Nell'ipotesi in cui il pubblico ministero ritenga di non dover disporre il sequestro, lo stesso art. 368 prevede che egli trasmetta la richiesta, con il proprio parere, al giudice per le indagini preliminari, che vi provvederà in sua vece. Un consimile intervento sostitutivo nel corso dell'udienza preliminare non appare però indispensabile ove — come è nel caso previsto dall'art. 422 — intervenga una valutazione in tal senso del giudice, consistente in un giudizio di decisività del sequestro (o dell'ordine di esibizione) ai fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento. Non vi è infatti spazio, in tal caso, per un diverso avviso del pubblico ministero.

5. — Rispetto a tale quadro normativo, nel giudizio principale si è verificata — alla stregua di quanto riferisce l'ordinanza — una duplice anomalia.

Innanzitutto, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, benché richiesto dal difensore dell'indagato del sequestro dell'audiovisivo, né vi provvede, né trasmise la richiesta al giudice per le indagini preliminari, secondo quanto impostogli dall'art. 368. Quando poi, nell'udienza preliminare, il giudice dichiarò decisiva l'acquisizione del documento, il pubblico ministero anziché provvedere di conseguenza manifestò la propria opposizione. I vizi che il giudice *a quo* lamenta non stanno dunque nella norma impugnata — che, se rettamente intesa, consente di realizzare la tutela della posizione che si assume pregiudicata — ma nell'inosservanza od erronea interpretazione di essa e delle altre disposizioni coinvolte nella vicenda concreta.

Tanto meno, comunque, la chiesta declaratoria di incostituzionalità trova giustificazione, in quanto ben può ritenersi che, in caso di inottemperanza del pubblico ministero al dovere sopra precisato, il giudice disponga tuttora, nell'udienza preliminare, del potere sostitutivo conferitogli dall'art. 368, in quanto non potuto esercitare per l'inottemperanza da parte del pubblico ministero della procedura ivi dettata.

La questione va pertanto dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 18 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0564

N. 191

Sentenza 23 aprile-2 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Addestramento e formazione professionale, scuola materna, ordinamento degli uffici provinciali, istruzione elementare e secondaria - Violazione di competenze provinciali - Approvazione di d.d.l. senza la partecipazione del presidente della giunta - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

[Legge 19 novembre 1990, n. 341, artt. 3, secondo e quarto comma, e 6, secondo comma, lettere *a*) e *c*); legge 19 novembre 1990, n. 341, artt. 2, 4, 9, 10, quarto comma, e 16, secondo e quarto comma].

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 16, primo comma; 19, primo e ultimo comma, 52, ultimo comma, 100 e 107; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; Cost., artt. 6, 33 e 35; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475; d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, art. 19, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aido CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi secondo e quarto; 4; 6, comma secondo, lettere *a*) e *c*); 9; 10, comma quarto, e 16, commi secondo e quarto, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 22 dicembre 1990, depositato in cancelleria il 28 dicembre 1990 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

«Ritenuto in fatto»

1. — Con ricorso del 18 dicembre 1990 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato gli artt. 2; 3, commi secondo e quarto; 4; 6, comma secondo, lettere *a*) e *c*); 9; 10, comma quarto; 16, commi secondo e quarto, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), nonché ogni altra norma in essa contenuta lesiva delle competenze provinciali, per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 16, primo comma; 19, primo ed ultimo comma, 52, ultimo comma; 100 nonché 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione in materia di addestramento e formazione professionale, di scuola materna, di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, di istruzione scolastica.

Le questioni sollevate nei confronti della legge n. 341 del 1990 investono, in particolare, i profili seguenti.

a) Gli artt. 2 e 4, prevedendo l'introduzione di corsi destinati al rilascio di un «diploma universitario» e di un «diploma di specializzazione» finalizzati al conseguimento di livelli formativi in specifiche aree professionali, sarebbero in contrasto con l'art. 8, nn. 1 e 29, dello Statuto speciale, che attribuisce la competenza esclusiva in materia di addestramento e formazione professionale alla Provincia ricorrente, nonché con le relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689, che, salvo alcune fattispecie marginali, ha operato il trasferimento pressoché integrale alla Provincia delle funzioni nella suddetta materia. Si tratta di funzioni che la Provincia ha effettivamente esercitato, istituendo corsi e scuole professionali nonché disciplinandone il personale insegnante e amministrativo, anche nel rispetto della proporzionalità e del bilinguismo. Risulterebbero altresì lesi dalle norme in questione l'art. 8, n. 26, e l'art. 16, primo comma, in relazione anche all'art. 100 dello stesso Statuto.

b) L'art. 3, secondo e quarto comma, nella parte in cui introduce il requisito del diploma di laurea per l'ammissione ai concorsi per posti di personale insegnante della scuola materna e della scuola elementare, sarebbe lesivo della competenza provinciale esclusiva in materia di scuola materna (art. 8, nn. 1 e 26, Statuto speciale) nonché della competenza provinciale concorrente in materia di scuola elementare (artt. 9, n. 2, e 19, primo comma, Statuto speciale) ove, in particolare, è stabilito che l'insegnamento nelle scuole elementari e secondarie è impartito nella lingua materna, italiana o tedesca, degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente materna: Risulterebbero altresì violate le relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Testo unico dei d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, e 20 gennaio 1973, n. 116), che hanno introdotto diversi ruoli a seconda della madre lingua degli insegnanti.

c) L'art. 6, secondo comma, lettere *a*) e *c*), nella parte in cui prevede che le Università possano attivare corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, nonché corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, violerebbe anch'esso l'art. 8, nn. 1, 26 e 29, dello Statuto speciale, anche in relazione agli artt. 33 e 35 della Costituzione. La ricorrente osserva che molti corsi sono già istituiti in base alle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689, per quanto riguarda l'addestramento professionale, e nell'art. 18 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, per il corpo insegnante. Tali corsi, attuati attraverso intese intervenute con il Ministero della pubblica istruzione, garantiscono la formazione professionale nella propria madre lingua ai tre gruppi linguistici conviventi nel territorio della Provincia ricorrente.

d) L'art. 9, nella parte in cui attribuisce ad emanandi decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, la definizione e l'aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitari, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione, nonché delle rispettive tabelle, sarebbe anch'esso lesivo, con specifico riferimento alle scuole di specializzazione, della competenza provinciale primaria in materia di addestramento e formazione professionale (artt. 8, nn. 1 e 29; e 16, primo comma, dello Statuto speciale). Parimenti lesive di questa competenza primaria sarebbero le norme di cui allo stesso art. 9, secondo e terzo comma, che conferiscono al Consiglio universitario nazionale (C.U.N.) la potestà consultiva in ordine all'emanazione dei suddetti decreti e dei provvedimenti con i quali il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione. Infine, anche il quinto comma dell'art. 9 lederebbe la competenza provinciale in tema di addestramento e formazione professionale, prevedendo l'individuazione, mediante l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, dei livelli funzionali del pubblico impiego per l'accesso ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla legge impugnata.

e) L'art. 10, quarto comma, individuando nel Consiglio universitario nazionale l'organo che esercita la funzione consultiva per tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, violerebbe l'art. 8, nn. 1, 26 e 29, e l'art. 9, n. 2, dello Statuto, anche in relazione all'art. 6 della Costituzione, in quanto la composizione dell'organo consultivo non prevede un rappresentante delle minoranze linguistiche, nonostante che la legge impugnata richieda il diploma di laurea per i maestri di scuola elementare, che insegnano anche in lingua tedesca.

f) L'art. 16, secondo comma, prevedendo quale fonte di finanziamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione anche quella attuata mediante convenzioni con le Regioni, nell'ambito delle loro competenze, in materia di formazione professionale, lederebbe, oltre le già ricordate competenze provinciali in materia di addestramento e formazione professionale, anche i principi di autonomia finanziaria della Provincia ricorrente, imponendo alla stessa di concorrere al finanziamento delle Università in relazione a compiti che, in base allo Statuto speciale, dovrebbero essere svolti dalla Provincia medesima. Altrettanto viziata sarebbe la previsione dell'art. 16, quarto comma, nella parte in cui prevede la possibilità di una conferma, con atto ricognitivo da parte delle Università, delle disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della legge, prevedano scuole che rilascino titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali: e ciò in quanto i corsi ed i titoli di studio inerenti a competenze primarie della Provincia verrebbero ad essere sottoposti ad una illegittima forma di controllo.

g) Infine, si contesta che la legge impugnata sia stata adottata in violazione del combinato disposto degli artt. 52, ultimo comma, 19, ultimo comma, e 107 dello Statuto speciale e dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1º febbraio 1973, n. 49, in quanto alla deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge n. 2266 (presentato alla Camera dei Deputati il 19 aprile 1990) non ha partecipato il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, nonostante che — ad avviso della ricorrente — il contenuto di tale disegno di legge riguardasse la specifica sfera di attribuzione della Provincia e comportasse il passaggio alla sola Università presente nella Regione (quella di Trento) di una larga sfera di competenze proprie della Provincia stessa.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per affermare l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

Con memoria presentata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha illustrato i motivi a sostegno di tale richiesta.

In riferimento alle norme della legge n. 341 del 1990 ritenute dalla Provincia lesive della competenza in materia di addestramento e formazione professionale (artt. 2, 4, 6 e 9), l'Avvocatura sottolinea che le competenze provinciali in materia di addestramento e formazione professionale non hanno attinenza con il sistema universitario, mentre le norme impuginate riguardano l'ordinamento didattico universitario e attribuiscono diverso valore legale ai titoli di studio rilasciati presso le Università (scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento). In proposito si osserva che la competenza statale in questa materia viene esercitata nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa conferita alle Università ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione.

Si richiama poi il d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, che disciplina le funzioni delle scuole speciali di tipo universitario e che la Provincia autonoma di Bolzano non ha mai ritenuto invasivo della propria sfera di autonomia né ha mai impugnato.

L'art. 1 di tale d.P.R. n. 162, riordinando le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento, prevede che esse «fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università». Rispetto a tale normativa la legge impugnata si limita ad introdurre il diploma universitario di primo livello, favorendo la trasformazione delle attuali scuole dirette a fini speciali e il diploma di specializzazione, da conseguirsi presso le scuole di specializzazione. Questi diplomi si collegano a corsi ufficiali universitari. Per il conseguimento del primo, pur non essendo necessario il diploma di laurea, è richiesta una «formazione culturale nell'ambito universitario», mentre il secondo si configura come un corso post-laurea finalizzato all'assunzione della qualifica di specialista nell'esercizio dei diversi rami professionali. Quanto ai corsi di perfezionamento, a cui possono iscriversi coloro che sono già in possesso di un titolo di studio universitario, si rileva che essi rispondono ad esigenze di approfondimento in determinati settori di studio e ad esigenze di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

Sotto un diverso profilo si richiamano anche le norme contenute nella legge-quadro in materia di formazione professionale (L. 21 dicembre 1978, n. 845), che distinguono tra formazione professionale e istruzione professionale e che vietano alle Regioni (art. 8) di attuare o autorizzare attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria. A questo proposito si sottolinea che le attribuzioni statali trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano dal d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689, sono, in linea di massima, quelle previste dalla citata legge-quadro.

Con riferimento all'art. 3 della legge impugnata, che prevede uno specifico corso di laurea per gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, si sostiene che i titoli di studio e le forme di abilitazione all'insegnamento sono stati sempre stabiliti da leggi statali. Dopo aver richiamato tali disposizioni (art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e art. 9, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444), mai impuginate dalla Provincia ricorrente, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 1 del

testo unificato delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89), dopo aver trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano le attribuzioni in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria, prevede esplicitamente che resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante, direttivo ed ispettivo. Pertanto, per tutto il personale in questione, dovrebbero valere le norme statali sui titoli di accesso ai concorsi, che, inerendo immediatamente al reclutamento, sarebbero parte integrante dello stato giuridico del personale medesimo.

Con riferimento alla censura mossa al quarto comma dell'art. 10 della legge impugnata, l'Avvocatura osserva che la composizione del Consiglio universitario nazionale, che svolge funzioni consultive del Ministro, non necessita di alcuna rappresentanza di particolari minoranze proprio in virtù delle funzioni svolte dall'organo, che riguardano in generale le Università e gli istituti di istruzione universitaria.

Per quanto concerne il secondo comma dell'art. 16 della legge impugnata, si osserva che nulla viene innovato circa le convenzioni con gli enti pubblici ed in particolare con le Regioni. Dette convenzioni restano infatti regolate dall'art. 2 del d.P.R. 10 marzo 1962, n. 162 e dall'art. 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398.

Riguardo al quarto comma dello stesso art. 16 si precisa, inoltre, che le norme in esso contenute sono rivolte alle scuole o corsi funzionanti nell'ambito universitario, nel caso debbano essere utilizzati al fine della continuazione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea o per l'esercizio professionale per il quale sia necessaria una formazione acquisita nell'ambito universitario.

Infine, con riferimento alla mancata partecipazione del Presidente della Giunta provinciale alla seduta del Consiglio dei ministri nella quale è stato approvato il disegno di legge relativo alla legge impugnata, si richiama la giurisprudenza di questa Corte dove si è affermato che, ai fini dell'attuazione della particolare forma di collaborazione concretantesi nell'intervento alle sedute del Consiglio dei ministri, è necessario che le questioni trattate comportino il coinvolgimento di un interesse «differenziato» della Regione o della Provincia autonoma, interesse di cui si contesta l'esistenza nel caso di specie.

Considerato in diritto

1. — Il ricorso, nella sua complessa articolazione, investe varie disposizioni della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), ritenute lesive delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano in tema di addestramento e formazione professionale, di scuola materna, di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, di istruzione elementare e secondaria.

Le questioni investono in particolare: *a)* gli artt. 2 e 4, per violazione dell'art. 8, nn. 1, 26 e 29, e dell'art. 16, primo comma, anche in relazione all'art. 100, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige; *b)* l'art. 3, secondo e quarto comma, per violazione degli artt. 8, nn. 1 e 26; 9, n. 2; 19, primo comma, dello Statuto speciale nonché del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; *c)* l'art. 6, secondo comma, lettere *a)* e *c)*, per violazione dell'art. 8, nn. 1, 26 e 29, dello Statuto speciale e del d.P.R. 1^o novembre 1973, n. 689, anche in relazione agli artt. 33 e 35 della Costituzione; *d)* l'art. 9, per violazione degli artt. 8, nn. 1 e 29, e 16, primo comma, dello Statuto speciale e del principio di legalità; *e)* l'art. 10, quarto comma, per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29, e 9, n. 2, dello Statuto speciale, anche in relazione all'art. 6 della Costituzione; *f)* l'art. 16, secondo e quarto comma, per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29, e 16, primo comma, dello Statuto speciale; *g)* la legge nel suo complesso, per violazione degli artt. 52, ultimo comma, 19, ultimo comma, e 107 dello Statuto speciale, nonché dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1^o febbraio 1973, n. 49.

Tali questioni non si presentano fondate secondo quanto verrà di seguito precisato nel corso della motivazione.

2. — Con il primo motivo del ricorso la Provincia autonoma di Bolzano impugna gli artt. 2 e 4 della legge n. 341 del 1990, dove risulta posta la disciplina del «diploma universitario» e del «diploma di specializzazione»: il primo rilasciato in base ad un corso che si svolge nelle facoltà, con una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, destinato a fornire agli studenti «adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali» (art. 2, primo comma); il secondo, che si consegue successivamente alla laurea, in base ad un corso di durata non inferiore a due anni, «finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162» (art. 4, primo comma).

Ad avviso della ricorrente, i corsi destinati al rilascio di tali diplomi verrebbero a incidere nella competenza esclusiva spettante alla Provincia in tema di «addestramento e formazione professionale» (art. 8, n. 29, dello Statuto speciale), in quanto preordinati a disporre, nell'ambito delle Università, insegnamenti la cui erogazione — anche ai sensi del d.P.R. 1^o novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernenti l'addestramento e la formazione professionale) — dovrebbe, invece, spettare soltanto alla Provincia autonoma di Bolzano.

La questione non è fondata.

La materia «addestramento e formazione professionale» affidata in via primaria alla competenza provinciale risulta ben differenziata dall'attività formativa che si svolge nell'ambito delle Università e che viene a concludersi con il rilascio di uno specifico titolo universitario suscettibile di legittimare l'accesso a determinate aree professionali. La prima s'inquadra, infatti, nella tutela del lavoro e trova la sua base costituzionale nell'art. 35 della Costituzione, dove si affida alla Repubblica il compito di curare «la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori»; la seconda va ricondotta, invece, all'attività di formazione culturale e scientifica che viene realizzata nell'ambito dell'istruzione superiore e che le Università attuano, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, in condizioni di autonomia, «nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (v. sent. n. 14 del 1983).

Del resto, la netta distinzione tra i due settori emerge chiaramente dagli stessi contenuti della materia trasferita alla competenza provinciale, alla luce delle specificazioni operate dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in tema di «addestramento e formazione professionale» (d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689): norme (cfr., in particolare, gli artt. 2 e 3) che riconducono alla materia in questione attività di addestramento e preparazione specificamente orientate verso il mondo del lavoro e sviluppate o fuori dell'ordinamento scolastico o nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, ma in nessun caso comprese nelle funzioni formative proprie del livello universitario.

Tale delimitazione della sfera oggettiva dell'«addestramento e formazione professionale» risulta, d'altro canto, confermata dalla disciplina posta, con riferimento a questa materia, sia dagli artt. 35 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sia dagli artt. 2 e 8 della l. 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale), dove le attività formative connesse al settore vengono riferite alla qualificazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente, con esclusione delle attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria. È vero che questa disciplina, indirizzata alle Regioni ordinarie, non può assumere valore vincolante nei confronti di una competenza provinciale di tipo esclusivo, ma essa può pur sempre concorrere indirettamente a definire — ove non contraddetta dalla disciplina specificamente posta per la Provincia autonoma di Bolzano dalle relative norme di attuazione — anche i contenuti della materia che si è inteso assegnare alla sfera dell'autonomia speciale.

Del tutto estranei alla materia richiamata si presentano, di conseguenza, i corsi previsti negli artt. 2 e 4 della legge n. 341 del 1990 e destinati al rilascio di due diversi titoli universitari (diploma universitario e diploma di specializzazione). Gli insegnamenti relativi risultano, infatti, interamente radicati nell'ordinamento dell'istruzione universitaria, dal momento che i corsi per il diploma universitario, di cui all'art. 2, si svolgono nelle facoltà (sostituendo i precedenti corsi delle scuole dirette a fini speciali), mentre i corsi per il diploma di specializzazione, di cui all'art. 4, si svolgono nelle scuole di specializzazione, definite dall'art. 11, primo comma, del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, come «corsi ufficiali universitari».

3. — Con il secondo motivo del ricorso, la Provincia contesta la legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e quarto comma, della legge n. 341, prospettando due diverse questioni: la prima riferita alle scuole materne, dal momento che la previsione del diploma di laurea quale titolo necessario per l'insegnamento in tali scuole verrebbe a violare la competenza esclusiva della Provincia autonoma in materia di «scuola materna» (art. 8, n. 26, Statuto speciale); la seconda riferita alle scuole elementari, in relazione al fatto che la disposizione impugnata conterrebbe previsioni sulla formazione del personale insegnante e sull'accesso ai concorsi relativi a tali scuole in violazione della competenza concorrente spettante alla Provincia in tema di «scuole elementari» (art. 9, n. 2, Statuto speciale).

Anche tali questioni non si presentano fondate, dal momento che le norme che formano oggetto dell'impugnativa, ove correttamente interpretate, non vengono a determinare le conseguenze lesive che la Provincia paventa.

Per quanto riguarda la disciplina posta dal secondo comma dell'art. 3 con riferimento alla scuola materna, va rilevato che i contenuti enunciati con questa disciplina, pur nel loro carattere innovativo, non sono tali da intaccare la sfera assegnata alla Provincia dall'art. 8, n. 26, dello Statuto speciale e specificata dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, dal momento che non vengono a esprimere né un principio generale dell'ordinamento né una norma fondamentale di riforma economico-sociale, suscettibili di limitare la competenza di tipo esclusivo del legislatore provinciale.

Le disposizioni impuginate non vengono, pertanto, a introdurre mutamenti nell'attuale regime della scuola materna nella Provincia di Bolzano, così come previsto dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Per quanto concerne, invece, le disposizioni poste dallo stesso art. 3, secondo comma, con riferimento alla istruzione elementare — affidata alla competenza concorrente della Provincia ai sensi dell'art. 9, n. 2, dello Statuto — può valere il richiamo all'art. 1, secondo comma, del già citato d.P.R. n. 89 del 1983, dove si riserva alla competenza statale la regolazione dello stato giuridico ed economico del personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari (artt. 1 e 12).

La disciplina in tema di scuola elementare posta nella legge n. 341 può, pertanto, operare anche nei confronti della Provincia di Bolzano, sia con riferimento a detta riserva statale, sia in quanto espressiva di principi fondamentali suscettibili di vincolare la legislazione concorrente: ma in relazione a tali profili, non si rilevano nella disciplina in esame contenuti invasivi della competenza assegnata alla Provincia ricorrente.

Nessuna lesione dello Statuto speciale o delle relative norme di attuazione è dato, infine, constatare con riferimento al bilinguismo nelle scuole elementari, dal momento che su questo aspetto (toccato nell'art. 3, quarto comma, della legge 341, ma solo in relazione alla Valle d'Aosta), le disposizioni impugnate non apportano alcuna innovazione alla disciplina attualmente in vigore per la Provincia di Bolzano.

4. — La Provincia di Bolzano contesta inoltre (terzo motivo) la legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 341, nella parte in cui prevede la possibilità per le Università di attivare «corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici» (lett. a) e «corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale» (lett. c).

Secondo la ricorrente, anche queste disposizioni risulterebbero in contrasto con la competenza provinciale in materia di addestramento e formazione professionale (art. 8, nn. 1 e 29, dello Statuto speciale e d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689), competenza che dovrebbe comportare l'attribuzione alla sola Provincia del potere di attivare e organizzare i corsi in questione, con esclusione di ogni ingerenza o concorrenza da parte di Università od altre istituzioni.

La questione non è fondata nei termini che verranno di seguito precisati.

Per quanto concerne i corsi di cui alla lett. a) dell'art. 6, secondo comma, è agevole rilevare che gli stessi, risultando orientati alla preparazione degli esami di Stato ed ai concorsi pubblici, integrano attività di formazione culturale, scientifica e professionale proprie dell'insegnamento universitario, operando, di conseguenza, su di un piano che — come sopra si accennava — si presenta ben distinto da quello proprio delle funzioni formative e addestrative al lavoro affidate alla competenza esclusiva provinciale.

Diversa si prospetta, invece, la questione per quanto concerne i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale di cui alla lett. c) della disposizione impugnata. Tali corsi — nonostante il loro inquadramento nell'ambito dell'insegnamento universitario sottratto alla competenza provinciale, in quanto attivati dalle Università, nell'esercizio della loro autonomia, e riservati a coloro che siano già in possesso di un titolo di studio di livello universitario (art. 16 d.P.R. n. 162 del 1982) — possono, in taluni casi, per il fatto di risultare diretti anche ad esigenze di aggiornamento e riqualificazione professionale e di educazione permanente (art. 1, secondo comma, lett. c), d.P.R. n. 162 del 1982), investire la sfera delle attribuzioni affidate alla Provincia di Bolzano ed agli altri soggetti di autonomia in materia di addestramento e formazione professionale. E questo spiega l'eventualità — prevista dal già richiamato art. 16 del d.P.R. n. 162 — che tali corsi possano essere attivati «anche a seguito di convenzioni ... con la Regione e gli altri enti territoriali» (art. 16). Ciò non toglie, peraltro, che, per quanto concerne le competenze specifiche della Provincia di Bolzano, la materia si trovi già regolata in sede di norme di attuazione dello Statuto speciale relative alle materie dell'addestramento e della formazione professionale (d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689) e dell'ordinamento scolastico (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89): norme che, in quanto espressione di una particolare competenza separata e riservata (v. sentt. n. 180 del 1980 e n. 237 del 1983), risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilità di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria quali quelle espresse nella legge n. 341. Sul piano formale, la previsione contenuta nell'art. 6, secondo comma, lett. c), di questa legge non è, pertanto, tale da apportare modifiche o innovazioni al regime particolare previsto — anche con riferimento alla protezione dei diversi gruppi linguistici — dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione per le scuole di perfezionamento e aggiornamento professionale operanti nell'ambito della Provincia di Bolzano; mentre, sul piano sostanziale, non è dato rilevare l'esistenza di un contrasto puntuale tra le due discipline in grado di giustificare la pronuncia di illegittimità richiesta dalla ricorrente (v. sent. n. 85 del 1990).

5. — Infondata si prospetta altresì la questione sollevata (con il quarto motivo del ricorso) nei confronti dell'art. 9 della legge di cui è causa, per la parte concernente la disciplina degli ordinamenti didattici e organizzativi delle scuole di specializzazione: disciplina che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe spettare alla Provincia sempre nel quadro della competenza primaria in tema di addestramento e formazione professionale e non allo Stato, che è chiamato dalla legge a intervenire mediante decreti del Presidente della Repubblica emanati su proposta del Ministro e dietro parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

In proposito, basti solo richiamare quanto sopra veniva osservato in ordine all'art. 4, in tema di diploma di specializzazione: e cioè il fatto che le scuole di specializzazione — nel cui ambito si consegue, successivamente alla laurea, un diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista — fanno parte dell'ordinamento dell'istruzione superiore, caratterizzandosi come corsi ufficiali universitari (art. 11 d.P.R. n. 162 del 1982). Resta, pertanto, escluso — per le argomentazioni già formulate al par. 2 — che la disciplina statale relativa a tali scuole posta dalla legge n. 341 possa risultare invasiva della sfera assegnata, dall'art. 8, n. 29 dello Statuto speciale, alla competenza primaria della Provincia.

6. — Anche la questione sollevata (quinto motivo) nei confronti dell'art. 10, quarto comma, della legge n. 341, in tema di composizione del Consiglio universitario nazionale, non merita accoglimento.

Le caratteristiche del Consiglio universitario nazionale — come organo consultivo dell'amministrazione centrale dello Stato — e le competenze allo stesso riferite — tutte strettamente attinenti al settore dell'istruzione universitaria, quand'anche riferite alle scuole di specializzazione — escludono la possibilità di un'interferenza dell'azione di tale organo nella sfera delle attribuzioni provinciali.

Nessuna lesione alla sfera dell'autonomia provinciale può, pertanto, discendere dalla particolare composizione dell'organo prevista dalla legge impugnata e dal mancato inserimento al suo interno di una rappresentanza delle minoranze linguistiche.

7. — Va inoltre affermata l'infondatezza delle censure sollevate (con il sesto motivo del ricorso) nei confronti dell'art. 16 della legge n. 341, dove si prevede, nel quadro delle norme finali: *a*) un richiamo a fonti di finanziamento dei vari corsi universitari diverse da quelle statali e derivanti da convenzioni con enti pubblici «con particolare riferimento alle Regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale» (secondo comma); *b*) un particolare procedimento di conferma, con atto ricognitivo delle Università, delle disposizioni degli statuti universitari che prevedono «scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali (quarto comma).

L'infondatezza della questione relativa all'art. 16, secondo comma, deriva dal fatto che tale disposizione — a differenza di quanto si afferma nel ricorso — non determina alcun vincolo di finanziamento a carico della Provincia autonoma di Bolzano, limitandosi a richiamare, come semplice dato di fatto, le convenzioni attualmente in vigore tra Università ed enti pubblici solo ai fini del calcolo della misura complessiva del finanziamento del piano di sviluppo delle Università destinato all'istituzione ed all'attivazione di corsi connessi ai diversi titoli universitari.

Parimenti risulta infondata la questione relativa all'art. 16, quarto comma, ove si consideri che il potere ricognitivo e confermativo da tale norma conferito alle Università attiene a scuole destinate a rilasciare diplomi di laurea o titoli finali di livello universitario e, pertanto, riconducibili all'ambito della disciplina dell'istruzione superiore riservata alla competenza del legislatore statale.

8. — Va, infine, disattesa la questione di carattere formale sollevata nei confronti della legge nel suo complesso, con riferimento all'art. 52, ultimo comma, dello Statuto speciale e dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1º febbraio 1973, n. 49, per avere il Consiglio dei ministri approvato il relativo disegno di legge senza la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano (settimo motivo).

Come è stato ripetutamente sottolineato, la legge in questione concerne la disciplina generale degli ordinamenti didattici universitari, materia non compresa nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano. Nella specie, veniva, di conseguenza, a mancare un interesse particolare e differenziato della Provincia alla disciplina in questione; tale da giustificare, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, l'applicazione dell'art. 52, ultimo comma, dello Statuto speciale (v., da ultimo, sentenze nn. 224 e 343 del 1990). Né tale interesse si sarebbe potuto far derivare — come ritiene la ricorrente — dall'art. 19, ultimo comma, dello Statuto, dove si prevede il parere obbligatorio della Regione e della Provincia interessata ai fini dell'eventuale istituzione di nuove Università nel Trentino-Alto Adige, dal momento che tale profilo non è stato in alcun modo affrontato dalla legge in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti degli artt. 3, secondo e quarto comma, e 6, secondo comma, lettere a) e c), della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari); per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 19, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, con riferimento particolare al d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689 e al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, anche in relazione agli artt. 33 e 35 della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso in epigrafe, nei confronti degli artt. 2; 4; 9; 10, quarto comma, e 16, secondo e quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 16, primo comma; 19, primo e ultimo comma; 52, ultimo comma; 100 e 107 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, con riferimento particolare al d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689, al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, ed all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1º febbraio 1973, n. 49, anche in relazione agli artt. 6, 33 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0565

N. 192

Sentenza 23 aprile-2 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Costituzione della P.C. - Indagini preliminari - Non consentita trasmissione dal p.m. al g.i.p. del relativo fascicolo - Impossibilità di decidere sulla istanza di assegnazione di somma imputabile alla liquidazione definitiva del danno - Previsione di azione diretta davanti al giudice civile per il provvedimento anticipatorio - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 79; legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24, in relazione agli artt. 329 e 335 del c.p.p.).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore natanti), in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Tesi Brunero, iscritta al n. 656 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Il procuratore di Benedetti Donato, in data 18 aprile 1990, sporgeva, al Pretore di Pistoia, querela per lesioni da incidente stradale a carico di Tesi Brunero; depositava atto di costituzione di parte civile nei confronti del suddetto, al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti e proponeva istanza per l'assegnazione di una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990.

Il Pretore richiedeva in visione al p.m. il fascicolo delle indagini e fissava l'udienza in camera di consiglio nella quale il difensore dell'imputato eccepiva l'inammissibilità della costituzione di parte civile nella fase delle indagini preliminari e l'incompetenza funzionale del g.i.p. a decidere.

Il g.i.p. con ordinanza del 14 maggio 1990 (R.O. n. 656 del 1990), sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale.

Rilevava che l'art. 79 del codice di procedura penale indica solo il momento in cui la parte civile può esercitare i suoi diritti nel processo penale, ma non esclude l'esercizio dei diritti previsti da altre norme, ed in particolare della facoltà del danneggiato da incidente stradale di richiedere, in via di urgenza, l'attribuzione di una somma di denaro mediante un procedimento sommario anticipatorio delle statuizioni della sentenza emessa nel giudizio a cognizione piena.

Osservava, però, che, nell'attuale codice di procedura penale, il concreto esercizio di detta facoltà incontra seri ostacoli per la mancata previsione di un'apposita udienza, per la quale il p.m. debba trasmettere al giudice il suo fascicolo contenente gli atti rilevanti per la concessione del provvedimento richiesto; al contrario, il regime del segreto di ufficio vigente ai sensi degli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale lo consente solo in casi appositamente previsti.

Pertanto, la normativa in esame si porrebbe in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, per il limite posto al pieno esercizio del diritto di azione; con l'art. 102, primo comma, della Costituzione, per la sostanziale preclusione all'esercizio della funzione giurisdizionale conseguente all'impossibilità per il giudice di decidere su una istanza legittimamente propositagli, stante l'impedimento all'acquisizione degli elementi necessari esistenti nel processo; con l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento tra il regime di conoscibilità degli atti del p.m. a seconda che si debba decidere sulla istanza di provvisionale o su quella di sequestro penale o di dissequestro.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2.1. — Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale ha concluso per l'inammissibilità o, quantomeno, per la infondatezza della questione.

Ha osservato preliminarmente che l'art. 24 della legge n. 990 del 1969 non è stato censurato; che il giudice, ritenuta la validità della costituzione di parte civile e la legittimità della richiesta nella fase che precede l'udienza preliminare, avrebbe dovuto applicare il principio secondo cui l'art. 79 del codice di procedura penale indica solo il momento a decorrere dal quale la parte civile può esercitare i suoi diritti.

Nel merito ha rilevato che la opzione del legislatore per la disincentivazione della partecipazione di soggetti aventi pretese civilistiche all'interno del processo penale, specie nella fase delle indagini preliminari, non è affatto irragionevole, ma perfettamente coerente con il principio della massima semplificazione del processo penale.

Pertanto, in tale contesto, non sussisterebbe la violazione né dell'art. 24 della Costituzione, non potendosi ravvisare compressione del diritto di difesa laddove la legge individua un termine processuale di inizio dell'esercizio delle azioni risarcitorie, né dell'art. 102 della Costituzione, impropriamente invocato nella suddetta fase processuale, né dell'art. 3 della Costituzione, perché le situazioni poste a raffronto sono nettamente differenziate.

Considerato in diritto

1. — È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, in relazione all'art. 24 della legge 4 dicembre 1969, n. 990, che attribuisce all'avente diritto al risarcimento dei danni da incidente stradale la facoltà di richiedere in via di urgenza, con provvedimento sommario, anticipatorio della decisione a cognizione piena, l'attribuzione di una somma di denaro, e agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, che prevedono il segreto d'ufficio nella fase delle indagini preliminari e non consentono né la trasmissione dal p.m. al g.i.p. del fascicolo delle indagini, né la fissazione di un'udienza apposita.

Sarebbero violati:

a) l'art. 24 della Costituzione, per il limite posto all'esercizio del diritto di azione per risarcimento dei danni nel processo penale;

b) l'art. 102, primo comma, della Costituzione, in quanto risulterebbe sostanzialmente precluso l'esercizio della funzione giurisdizionale a causa dell'impossibilità del giudice di decidere su una istanza legittimamente propositagli, attesa la mancanza di elementi e del potere di acquisirli;

c) l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparità, in ordine alla disciplina della conoscibilità da parte del giudice degli atti del p.m., che sussisterebbe tra la fattispecie in esame e quella della concessione del sequestro penale o del dissequestro.

1. — La questione non è fondata.

2.1. — L'art. 79 del codice di procedura penale prevede il termine per la costituzione di parte civile nel processo penale. Essa, pur essendo consentita, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, durante la fase delle indagini preliminari, ha effetto per l'udienza preliminare. Ciò perché, fino alla fissazione di questa, non esiste un vero e proprio rapporto processuale; vi è solo una situazione nella quale il p.m. indaga per stabilire se sussistano o meno gli elementi per promuovere l'azione penale o se invece dovrà chiedere l'archiviazione (direttiva n. 38 della legge delega del 1987).

La presenza della parte civile nella fase processuale in questione è stata esclusa per non complicare lo svolgimento delle attività necessarie ai suddetti fini, pur essendosi tenuto presente che il suo intervento poteva contribuire alla acquisizione di elementi di prova da utilizzare poi nelle susseguenti fasi del giudizio.

Si è però data prevalenza alla esigenza di non aggravare oltre misura questa fase, che si è voluta la più spedita possibile.

Rispetto al precedente codice di rito si è abbandonata la soluzione che privilegiava la giurisdizione penale, nella quale erano previsti anche gli aspetti civilistici conseguenti dal reato e si è optato per il regime di separazione dell'azione penale dall'azione civile, scoraggiando anche la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale, in coerenza con il sistema del rito accusatorio.

Le considerazioni che precedono valgono anche per il procedimento che prevede l'assegnazione di una somma in anticipo dell'ammontare dei danni subiti dal danneggiato da incidente stradale, di cui all'art. 24 della legge 4 dicembre 1969, n. 990.

La scelta operata dal legislatore a tutela e realizzazione di altri interessi che ha ritenuto di dovere privilegiare, giustifica pienamente la mancata previsione di una udienza apposita, prima di quella preliminare.

Così anche per quanto riguarda il mantenimento del segreto che copre gli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari e il suo utilizzo per l'udienza.

È certamente consentito al danneggiato inoltrare la richiesta di cui trattasi al g.i.p. all'udienza preliminare nella quale egli dispone degli atti suddetti.

Del resto, lo stesso art. 24 citato, attribuendo la facoltà di chiedere il provvedimento anticipatorio della liquidazione finale dei danni subiti, nella vigenza del codice del 1930, al giudice istruttore nella istruttoria formale o al p.m. nella istruttoria sommaria (sent. Corte cost. n. 14 del 1976) presupponeva terminata la fase delle indagini.

Indipendentemente, però, dal processo penale e dall'inserimento in esso dell'azione civile, il danneggiato può promuovere l'azione di risarcimento dei danni direttamente dinanzi al giudice civile e chiedergli il provvedimento anticipatorio senza subire alcuna preclusione o impedimento, soluzione quest'ultima considerata dal legislatore più favorevolmente di quanto facesse il codice precedente.

Atteso che l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni nel processo penale non è l'unico strumento di tutela giurisdizionale del diritto del danneggiato, non sussiste violazione dell'art. 24 della Costituzione (sent. n. 443 del 1990). Essa si verificherebbe se la via del processo penale fosse l'unica e non si fosse prevista altra forma di tutela giurisdizionale.

Tanto più che per l'art. 75, secondo comma, del codice di procedura penale, l'azione anteriormente proposta in sede civile prosegue se non è trasferita in sede penale allo stesso modo di quella iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Il tutto muovendo da un'ottica innovatrice diretta a favorire la separazione dei due giudizi, quello penale e quello civile, in conformità di quella che è una delle caratteristiche del sistema accusatorio.

A conferma del tendenziale *favor* per la separazione stanno anche le eccezioni apportate alla previsione dell'art. 75, ultimo comma, del codice di procedura penale.

La scelta del legislatore è giustificata dalla necessità di tutelare altri interessi tra cui quello della speditezza del processo penale secondo le direttive della legge-delega che impongono la massima semplificazione e celerità anche nello svolgimento del processo (sent. Corte cost. n. 443 del 1990).

2.2 — Non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 102, primo comma, della Costituzione.

Non è, infatti, del tutto precluso l'esercizio della funzione giurisdizionale in sede penale e non sussiste la impossibilità del giudice di decidere su una istanza legittimamente propostagli in quanto sono solo regolati i tempi del procedimento.

Occorre, invero, che l'azione penale sia iniziata e sia validamente instaurato il rapporto processuale.

L'esercizio della funzione giurisdizionale è individuato nella sua pienezza allorché nessuna remora è posta per lo svolgimento di un rapporto processuale dopo che esso sia stato validamente instaurato.

2.3 — Né risulta violato l'art. 3 della Costituzione in quanto le situazioni poste a raffronto, quella in esame e quella della concessione del sequestro penale o del dissequestro per cui sono previste apposite udienze, sono nettamente diverse.

Pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore natanti), in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme escludono che il giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere sulla istanza di assegnazione di una somma di denaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0566

N. 193

Sentenza 12 aprile-2 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pubblici dipendenti - Inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della contribuzione per l'assistenza sanitaria - Efficacia retroattiva - Maggiori oneri per gli enti pubblici locali - Giustificazione dell'intervento legislativo in via di interpretazione autentica - Non fondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 24, convertito, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3, 5, 53, 81, quarto comma, 97, 119 e 128).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI; prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'Amministrazione provinciale di Milano contro l'I.N.P.S. iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione provinciale di Milano, dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Valerio Onida per l'Amministrazione provinciale di Milano, Carlo De Angelis e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel giudizio sul ricorso promosso dall'Amministrazione provinciale di Milano contro la sentenza del Tribunale di Milano 18 giugno 1988 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'obbligo della ricorrente di pagare all'I.N.P.S. i contributi di malattia e Gescal sull'indennità integrativa speciale corrisposta ai propri dipendenti dal 1º marzo 1978 all'11 settembre 1983, la Corte di cassazione, con ordinanza del 26 gennaio 1990, pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, «interpretato come norma dotata di efficacia retroattiva, per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, 5, 97, 119 e 128, nonché 3 e 53 della Costituzione».

La norma impugnata dispone che l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, prevista dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, con riferimento agli enti di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e per i dipendenti da enti di diritto pubblico, è da intendersi riferita a tutti i dipendenti pubblici cui venga corrisposta la medesima indennità, e quindi anche ai dipendenti degli enti pubblici territoriali.

Ad avviso del giudice remittente, tale disposizione è munita di efficacia retroattiva non in ragione di una pretesa natura interpretativa, «ma piuttosto perché la sua formulazione in termini di norma interpretativa rileva quale espressione di una scelta, da parte del legislatore, di una determinata tecnica, tra quelle a sua disposizione, per attribuire efficacia retroattiva alla legge che emana».

Così interpretata, la norma denunciata è ritenuta contrastante anzitutto con l'art. 81, quarto comma, Cost. perché l'obbligazione contributiva di cui è causa, riferita a esercizi finanziari anteriori al 1983, si traduce nell'imposizione di maggiori spese agli enti interessati, e in particolare alle province, senza provvista dei mezzi finanziari per farvi fronte. D'altra parte, la collocazione dell'onere relativo nell'esercizio in corso al momento del pagamento dei contributi arretrati comporterebbe una intollerabile compressione dell'autonomia finanziaria dell'ente, il quale dovrebbe destinare a tale scopo i trasferimenti di fondi previsti dalle disposizioni legislative che assicurano il pareggio degli enti locali, onde sarebbero violati anche gli artt. 5, 119 e 128 Cost. e in pari tempo il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97.

Si lamenta infine la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. perché l'imposizione dell'obbligo contributivo in esame si risolve in un prelievo di ricchezza senza verificare, per la parte afferente agli esercizi finanziari anteriori all'entrata in vigore del decreto n. 463 del 1983, se sia ancora sussistente la capacità contributiva del soggetto onerato, del che si può dubitare atteso che i detti esercizi si sono chiusi in pareggio.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti l'Amministrazione provinciale di Milano e l'I.N.P.S. concludendo l'una per una dichiarazione di fondatezza, l'altro di infondatezza della questione.

L'Amministrazione provinciale sviluppa le argomentazioni della Corte remittente insistendo soprattutto sulla tesi dell'assoluta novità dell'obbligo contributivo previsto dal decreto del 1983 a carico degli enti pubblici con efficacia retroattiva al 1972, salva la prescrizione quinquennale. Tale obbligo non avrebbe potuto desumersi nemmeno dalla legge 3 giugno 1975, n. 160, come ha riconosciuto, proprio nei confronti dell'Amministrazione ricorrente, il Tribunale di Milano con sentenza 2 giugno-20 luglio 1977, passata in giudicato, sul riflesso che questa legge ha assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale solo l'indennità integrativa speciale corrisposta al personale dello Stato.

In una memoria di replica, depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione, la ricorrente sottolinea come le leggi del 1965, del 1972 e del 1980, che hanno assoggettato a contribuzione l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti locali, si siano sempre riferite esclusivamente alla contribuzione previdenziale e non a quella assistenziale.

L'I.N.P.S. richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, fuori dalla materia penale, il principio di irretroattività della legge non assurge a precetto costituzionale, nonché le pronunce che hanno escluso la specifica connotazione tributaria dell'attuale disciplina dei contributi per il servizio sanitario. In materia previdenziale e assistenziale il legislatore è intervenuto più volte con norme dotate di efficacia retroattiva.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Alla stregua del parere del Consiglio di Stato n. 910/3 del 16 febbraio 1976 l'Avvocatura sostiene che l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti pubblici non statali deve intendersi assoggettata alla contribuzione per l'assistenza sanitaria quanto meno dal 1° gennaio 1974 in base all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Poiché questa interpretazione dei giudici amministrativi non ha trovato concorde la giurisprudenza ordinaria, il legislatore ha ritenuto opportuno eliminare l'incertezza con la disposizione impugnata, la quale pertanto è una norma di interpretazione autentica in senso proprio.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone, con efficacia retroattiva, che l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della contribuzione per l'assistenza sanitaria, prevista dall'art. 4, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti ai quali sia corrisposta la detta indennità.

Secondo il giudice remittente la norma impugnata non ha natura di interpretazione autentica, bensì introduce un nuovo onere contributivo a carico degli enti pubblici locali, in particolare delle province. In quanto munita di efficacia retroattiva, essa violerebbe l'art. 81, quarto comma, Cost. perché non indica i mezzi con cui l'ente pubblico possa far fronte alla maggiore spesa afferente a esercizi finanziari passati, già chiusi in pareggio; gli artt. 5, 119 e 128 Cost. perché comprime l'autonomia dell'ente costringendolo a collocare le somme occorrenti per i contributi arretrati nell'esercizio finanziario in corso al momento del pagamento, distraendole da altre destinazioni, con conseguente violazione anche del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.; infine gli artt. 3 e 53 Cost. perché l'onere in questione, per la parte relativa agli esercizi finanziari del periodo 1978-1983, si tradurrebbe in un prelievo di ricchezza senza verificare la sussistenza della capacità contributiva del soggetto onerato.

2. — La questione non è fondata.

Conviene preliminarmente ricapitolare la complessa sequenza delle leggi intervenute sul punto in controversia.

L'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, modificato dalla legge 3 marzo 1960, n. 185, attribui ai dipendenti dello Stato una indennità integrativa speciale avente la funzione di adeguare automaticamente alle variazioni del costo della vita la fascia dello stipendio corrispondente al minimo vitale, determinato in L. 40.000. In considerazione di questa funzione l'indennità era esentata da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali. L'art. 16 della legge n. 324 del 1959, modificato e integrato dall'art. 7 della legge n. 185 del 1960, autorizzò gli enti locali e gli enti e istituti di diritto pubblico, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, a «estendere» al proprio personale tale «miglioramento».

Per i dipendenti degli enti locali l'indennità integrativa speciale si trasformò parzialmente in un elemento integrante della retribuzione già nel 1965 e totalmente nel 1972: la legge 26 luglio 1965, n. 965, incluse l'indennità, fino a un massimo di L. 50.000 (limite soppresso dall'art. 19 del d.-l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla legge n. 485 del 1972) tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), e correlativamente tra gli emolumenti costitutivi della base di calcolo della pensione (artt. 2 e 3, primo comma, lett. a).

Sopravvenuta la legge 30 aprile 1969, n. 153, il cui art. 12 non menziona l'indennità integrativa speciale nell'elenco tassativo delle somme escluse dalla retribuzione imponibile per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza, il Consiglio di Stato, con parere del 20 gennaio 1970, n. 1582/67/69, argomentò dalla disposizione citata «un principio di ordine generale, secondo cui l'indennità integrativa speciale doveva ritenersi avere non più la esclusiva finalità di adeguare la retribuzione base alle variazioni del costo della vita, bensì anche quella di operare un correlativo adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, con conseguente suo pieno assoggettamento ai contributi relativi alle prestazioni stesse, alla pari di qualsiasi altro elemento della normale retribuzione».

Questa interpretazione fu però disattesa implicitamente dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1053, ed esplicitamente dalla legge 3 giugno 1975, n. 160. La prima (art. 4) ha incluso nella base di computo del contributo dovuto per l'assistenza sanitaria all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) anche l'indennità integrativa speciale a decorrere dal 1° gennaio 1973, lasciando così intendere che precedentemente l'aliquota contributiva non doveva essere applicata su tale indennità. La seconda (art. 22) ha disposto in generale, sempre per il personale dello Stato (e salva, s'intende, la determinazione già assunta con la legge del 1971 in ordine al contributo per l'assistenza sanitaria), che l'indennità integrativa speciale è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1974.

In forza di quest'ultima legge, sebbene formalmente dettata per i soli dipendenti statali, il Consiglio di Stato, con un nuovo parere del 16 febbraio 1976, n. 910/3, ha ritenuto soggetta a contribuzione previdenziale e assistenziale anche l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti locali, sul riflesso che questi enti «corrispondono l'indennità in parola sulla base di apposite deliberazioni con le quali la normativa statale del settore è stata recepita nei rispettivi ordinamenti». Tale valutazione fu parzialmente confermata dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, con riguardo ai contributi dovuti all'I.N.A.D.E.L. - Gestione previdenziale (mentre la legge precedente n. 965 del 1965 includeva l'indennità integrativa speciale solo nella base di calcolo dei contributi dovuti alla C.P.D.E.L.).

Finalmente è intervenuto il d.-l. n. 463 del 1983, il cui art. 24, oggetto del presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale, ha precisato che per tutti i dipendenti pubblici l'indennità integrativa speciale deve intendersi assoggettata a contribuzione per l'assistenza sanitaria già in virtù dell'art. 4 della legge n. 1053 del 1971, con decorrenza del 1° gennaio 1973.

3. — Non si può dire, pertanto, come sembra sostenere l'Amministrazione provinciale ricorrente, che nella legislazione vigente fino al 1983 fosse esclusa pacificamente l'esistenza dell'obbligo contributivo previsto dalla norma denunciata a carico degli enti locali. L'obbligo fu ritenuto sussistente dal Consiglio di Stato, nel parere sopra richiamato, almeno a decorrere dal 1° gennaio 1974, e nel medesimo senso si è pronunciata, in sede giurisdizionale, la quarta Sezione con la sentenza 4 febbraio 1986, n. 84, alla quale si è conformata la decisione 10 novembre 1986, n. 420, del T.A.R. della Campania passata in giudicato. Alla giurisprudenza del Consiglio di Stato si sono adeguate altre amministrazioni provinciali, tra cui la Provincia autonoma di Trento, come si apprende dalla prima delle decisioni ora ricordate, che ha respinto un ricorso contro la delibera della giunta provinciale di procedere al recupero delle quote dei contributi arretrati a carico dei dipendenti. Del resto, a suffragare questa interpretazione concorre anche il rilievo dell'irrazionalità pratica dell'argomento contrario, non essendo dato di scorgere una ragione plausibile per cui l'indennità integrativa speciale erogata ai dipendenti degli enti locali, a differenza di quella corrisposta ai dipendenti dello Stato (e della analoga indennità di contingenza percepita dai lavoratori privati), meriterebbe di essere esentata dal contributo per il servizio sanitario.

Alla lettera dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975 si è, invece, strettamente attenuto il Tribunale di Milano nella sentenza 2 giugno-20 luglio 1977, con cui, accogliendo la domanda della Provincia di Milano, ha dichiarato non essere dovuti i contributi assistenziali sull'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti per gli anni 1972-1976. Ma, fuori dai limiti di efficacia del giudicato, tale accertamento giurisdizionale non poteva costituire un criterio sicuro di affidamento nella legittimità del rifiuto di pagamento dei contributi per gli anni successivi, tanto più che il motivo addotto dal Tribunale per disattendere l'interpretazione del Consiglio di Stato — divieto di estensione per analogia delle norme impositive di obblighi contributivi, in quanto norme di natura penale — è *ictu oculi* non pertinente. L'assunto espresso nel più volte ricordato parere non è fondato sull'analogia, ma sul rinvio recettizio alla normativa statale che, secondo il Consiglio di Stato, è contenuto nelle deliberazioni con cui gli enti locali, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 324 del 1959, hanno esteso l'indennità integrativa speciale ai propri dipendenti.

Occorrono, peraltro, due precisazioni. In primo luogo non si tratta propriamente di recezione della normativa statale nell'ordinamento dell'ente per volontà del medesimo, bensì di rinvio formale collegato alla deliberazione dell'ente, come effetto legale, dal citato art. 16. La facoltà di «estendere» ai propri dipendenti il «miglioramento» costituito dall'indennità in parola è stata accordata agli enti pubblici col limite della conformità alla disciplina statale. Ne dà conferma l'art. 2 della legge n. 965 del 1965, il quale, con formula chiaramente improntata al concetto di rinvio formale, precisa che la concessione dell'indennità al personale degli enti locali comporta «l'estensione delle norme contenute nell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni». In secondo luogo, stabilito che l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti locali è disciplinata *per relationem* alla normativa statale, consegue che l'assoggettamento a contribuzione per l'assistenza sanitaria deriva non dall'art. 22 della legge n. 160 del 1975, ma già dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 1053 del 1971. È questa, infatti, la norma che, in deroga all'art. 1, terzo comma, lett. c) della legge istitutiva del 1959, ha incluso l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del contributo dovuto per l'assistenza sanitaria.

4. — Il secondo rilievo dimostra la correttezza dell'art. 24 del d.-l. n. 463 del 1983, il quale è intervenuto con una norma di interpretazione autentica riferita al terzo comma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, chiarendolo nel senso più volte rammentato. L'intervento legislativo è giustificato dalla precedente situazione di incertezza interpretativa e la sua natura di legge di interpretazione si argomenta, più che dalla frase del primo comma «è da intendersi», dal secondo comma, che riduce eccezionalmente a cinque anni il termine di prescrizione dei contributi dovuti per gli esercizi finanziari anteriori al 12 settembre 1983 «ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive progressive». Se la norma del primo comma non avesse natura interpretativa di una disposizione

preesistente, tale che gli interessati avrebbero dovuto osservarla già da prima, ma innovasse introducendo, con efficacia retroattiva, un nuovo contributo assistenziale a carico degli enti pubblici e dei loro dipendenti, non si potrebbe evidentemente parlare di posizioni contributive pregresse da regolarizzare nei limiti della prescrizione quinquennale. Rispetto a un'obbligazione contributiva nuova, pur se rapportata anche a mensilità o annualità retributive pregresse, non possono configurarsi fatti di inadempimento anteriori al momento della sua costituzione.

5. — Posto che l'obbligo contributivo in questione ripete la sua fonte dall'art. 4 della legge n. 1053 del 1971, il cui significato normativo è acclarato dalla norma denunciata in via di interpretazione autentica, cadono tutte le censure di costituzionalità prospettate dal giudice remittente.

Non è violato l'art. 81, quarto comma, Cost. perché l'art. 24 del d.-l. n. 463 del 1983 non importa nuove o maggiori spese, ma piuttosto mette fine a uno stato di incertezza soggettiva circa l'esistenza dell'obbligo di contribuzione di cui è causa. Non sono violati l'autonomia dell'ente, garantita dagli artt. 5, 119 e 128 Cost., né il principio di buon andamento dell'amministrazione tutelato dall'art. 97, perché la necessità di iscrivere la spesa occorrente per il pagamento dei contributi arretrati nell'esercizio finanziario in corso, destinando a tal fine i trasferimenti di fondi previsti dalle leggi che assicurano il pareggio dei bilanci degli enti locali, deriva da una decisione dell'ente assunta in base a una sua interpretazione dell'art. 4 della legge n. 1053 del 1971 poi rivelatasi non corretta; né importa, per le ragioni già dette, che tale interpretazione fosse avallata da una sentenza di primo grado passata in giudicato.

In nessun caso, infine, potrebbero dirsi violati gli artt. 3 e 53 Cost., sia perché i contributi previdenziali e assistenziali sono estranei alla materia tributaria (cfr. sent. n. 167 del 1986 e ord. n. 752 del 1988), sia perché la capacità contributiva dell'ente è assicurata dalle leggi già ricordate che prevedono trasferimenti di fondi in favore degli enti locali ai fini del pareggio dei loro bilanci.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 53, 81, quarto comma, 97, 119 e 128 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe:

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0567

N. 194

Sentenza 12 aprile-2 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Lavoratori privati - Requisiti per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità - Deteriore trattamento rispetto ai dipendenti dello Stato - Non comparabilità delle due forme di pensioni - Richiamo alle sentenze nn. 173/1986, 366/1988 e 86/1990 - Non fondatezza.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 22).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI; prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Castagno Loredana e I.N.P.S. iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Castagno Loredana, dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avvocato Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile instaurato da Loredana Castagno contro l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di anzianità sul presupposto di avere prestato lavoro, con regolare contribuzione, presso privati per un periodo (circa ventisette anni) ritenuto insufficiente dall'Istituto a norma del diritto vigente, il Pretore di Torino, con ordinanza del 23 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, «nella parte in cui condiziona il diritto a pensione al possesso di almeno trentacinque anni di contribuzione».

Considerata la tendenza in atto alla parificazione dell'impiego pubblico con quello privato, il giudice remittente ritiene ingiustificata la disparità di trattamento delle due categorie dei lavoratori a fini del collocamento in pensione, essendo il requisito di anzianità lavorativa assai meno grave per i dipendenti pubblici (vent'anni di servizio, ridotti a quindici per le donne coniugate o con prole).

Oltre all'art. 3 Cost., sarebbero violati l'art. 38, secondo comma, che garantisce a tutti i lavoratori il diritto di essere provveduti di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per il tempo della vecchiaia, e l'art. 53 perché la concessione ai dipendenti pubblici di un trattamento di quiescenza anticipato rispetto a quello riservato ai lavoratori privati comporta per la collettività un onere che, dovendo essere coperto da entrate tributarie, si traduce in aggravio di imposta anche per i redditi dei lavoratori privati.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la ricorrente aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e concludendo per la dichiarazione di illegittimità della norma impugnata. In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione la parte privata elenca le differenze di trattamento, definite artificiali e inaccettabili, con cui viene attuato nell'impiego pubblico e nell'impiego privato il principio che garantisce ai lavoratori la possibilità di percepire un reddito anche quando per ragioni di età abbiano cessato di lavorare, e sottolinea in particolare la disparità di trattamento delle lavoratrici, essendo concesso solo a quelle del settore pubblico un aumento fino a cinque anni dell'anzianità di servizio effettivamente maturata.

Si è pure costituito l'I.N.P.S. argomentando per l'infondatezza della questione, specialmente sul riflesso che il Pretore valuta erroneamente la pensione di anzianità come un pensionamento anticipato, mentre si tratta di una figura autonoma avente funzione premiale nei confronti dei «cittadini che hanno dimostrato una encomiabile assiduità e affezione al lavoro». Essa perciò non è confrontabile col trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

L'Avvocatura ricorda che questa Corte ha ripetutamente affermato la non comparabilità, ai fini dell'art. 3 Cost., di diversi sistemi pensionistici, così come ha ritenuto che la tendenziale convergenza tra impiego pubblico e lavoro privato non può addursi a fondamento di censure di disparità di discipline, e in particolare di regimi previdenziali differenziati. Quanto all'art. 38, secondo comma, Cost., l'attuazione di questa direttiva costituzionale è rimessa a scelte discrezionali del legislatore col solo limite del criterio di adeguatezza alle esigenze di vita dei lavoratori.

Irrelevante appare infine, ad avviso dell'interveniente, il richiamo all'art. 53 Cost., atteso che la copertura con entrate tributarie non concerne il rapporto in contestazione nel giudizio principale.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui per i lavoratori privati iscritti all'INPS subordina il diritto alla pensione di anzianità al requisito di trentacinque anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro.

La ragione del dubbio è derivata dal confronto con l'art. 42 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) ai quali il diritto alla pensione compete dopo soli vent'anni di servizio effettivo, ridotti a quindici per le dipendenti coniugate o con prole. Questa disparità di trattamento è ritenuta contrastante, oltre che con l'art. 3, anche con gli artt. 38, secondo comma, e 53 Cost.

2. — La questione non è fondata.

La pensione di anzianità, introdotta nel sistema di previdenza sociale per i lavoratori privati dalla legge n. 903 del 1965 e ridisciplinata dalla legge n. 153 del 1969, non è un'ipotesi particolare nell'ambito della pensione di vecchiaia. Quest'ultima si fonda essenzialmente sul raggiungimento di un limite di età qualificato da una certa anzianità contributiva (quindici anni), mentre la pensione di anzianità prescinde in modo assoluto dall'età, essendo fondata esclusivamente sulla durata dell'attività lavorativa e sulla correlativa anzianità di contribuzione effettiva. Non si tratta di una anticipazione dell'età pensionabile, bensì di una deroga a questo presupposto, la quale configura un'ipotesi autonoma di pensione avente finalità di riconoscimento e di premio nei confronti dei cittadini che hanno adempiuto il dovere prescritto dall'art. 4, secondo comma, Cost. con una partecipazione assidua alle attività della produzione sociale, durata almeno trentacinque anni. La riprova dell'estraneità dell'istituto al concetto di pensione di vecchiaia anticipata è data dall'art. 22, sesto comma, della legge n. 153, a norma del quale la pensione di anzianità si trasforma in pensione di vecchiaia quando il titolare raggiunge l'età pensionabile.

Anche il trattamento di pensione previsto per i dipendenti dello Stato dall'art. 42, secondo comma, del citato testo unico del 1973 è legato esclusivamente all'anzianità di servizio. Tuttavia esso si differenzia dalla pensione di anzianità dei lavoratori privati sia sotto l'aspetto sistematico, sia sotto l'aspetto funzionale. Questa forma un'eccezione ai presupposti normali del diritto a pensione, accordata in vista della meritevolezza del lavoratore, del quale intende premiare la fedeltà al servizio dimostrata per trentacinque anni; quello, invece, è un'ipotesi del trattamento normale di quiescenza, alternativa all'ipotesi del primo comma fondata sul compimento di una età-limite, in considerazione della quale il requisito di anzianità di servizio è ridotto da venti a quindici anni. La prima alternativa è un privilegio riservato dallo Stato ai propri dipendenti, che un tempo poteva forse trovare una qualche giustificazione nella disciplina fortemente autoritaria dell'impiego pubblico (stipendi fissati unilateralmente dallo Stato con funzione alimentare piuttosto che retributiva, divieto di sciopero, ecc.), ma oggi appare ingiustificato alla stregua della tendenziale parificazione delle discipline dell'impiego pubblico e dell'impiego privato e dei relativi trattamenti economici.

Ma proprio per questa ragione, anche se non si voglia tenere conto delle differenze tecnico-formali tra le due forme di pensione messe a confronto dal giudice *a quo* e della loro appartenenza a sistemi pensionistici diversi (cfr. sentenze nn. 173 del 1986, 366 del 1988 e 86 del 1990), dall'art. 42 del citato testo unico non si può trarre un valido termine di comparazione ai fini dell'art. 3 Cost. Il principio di eguaglianza non è invocabile allo scopo di generalizzare una norma singolare, tanto meno quando di essa sia dubbio il fondamento razionale (cfr. sentenze nn. 46 del 1983, 6 e 769 del 1988, 427 del 1990).

3. — Non può dirsi violato l'art. 38 Cost. Al contrario, poiché la cessazione dell'attività di lavoro dipendente, alla quale è subordinato il diritto alla pensione di anzianità, non è causata da uno degli eventi contemplati dalla norma costituzionale, l'art. 22 della legge n. 153 del 1969 sviluppa la tutela dell'art. 38 estendendola a una situazione di bisogno che si determina in ragione non dell'età, ma della durata del lavoro svolto, la cui misura, discrezionalmente apprezzata dal legislatore, non appare, in sé considerata, eccedere il limite della razionalità.

Nemmeno si ravvisa una violazione del principio di equa distribuzione del carico tributario (art. 53 Cost.), sia perché la spesa iscritta nel bilancio annuale dello Stato per il pagamento delle pensioni ai dipendenti statali collocati in quiescenza trova una contropartita, tra le entrate, nelle somme trattenute a tal fine sugli stipendi, sia perché lo Stato concorre anche al finanziamento delle pensioni del settore privato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il relatore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 195

Ordinanza 23 aprile-2 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Imputato o condannato già incorporato - Estinzione del reato e cessazione degli effetti penali della condanna - Mancata previsione - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 83 e 90 del 1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.M.P., art. 151).

(Cost., artt. 3, 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Boehme Ingo, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Boehme Ingo, imputato del reato di «mancanza alla chiamata» di cui all'art. 151 del codice penale militare di pace, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona, con ordinanza del 7 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 151 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695 del 1974, e cioè l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già incorporato per prestare il servizio militare di leva;

Considerato che questa Corte, con ordinanze nn. 83 e 90 del 1991, ha già dichiarato manifestamente infondata la medesima questione;

che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi che possano indurre la Corte a modificare la propria decisione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI*Il redattore:* GRECO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 196

*Ordinanza 23 aprile-2 maggio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Lavoratrici - Pensionamento anticipato - Aumento della anzianità contributiva - Trattamento differenziato rispetto ai lavoratori - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 134/1991) - Manifesta infondatezza.****(C.D. degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e 5, quinto comma, del d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48)..****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della Gepi S.p.a.), e 5, quinto comma, del d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell' I.N.P.S.), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1990 dal Tribunale di Terni nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Arci Maria Teresa, iscritta al n. 746 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Terni, nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. ed Arci Maria Teresa che, quale lavoratrice siderurgica, chiedeva, per il prepensionamento, l'attribuzione dell'anzianità contributiva, con l'ordinanza del 15 ottobre 1990 (R.O. n. 746 del 1990), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e 5, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui, per le lavoratrici che hanno ottenuto, a sensi dello stesso quinto comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 536 del 1987, il pensionamento anticipato prima del compimento del cinquantesimo anno di età, e comunque non prima del compimento del quarantasettesimo, riconosce un aumento dell'anzianità contributiva solo fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, anziché fino al sessantesimo, come per i lavoratori;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la ingiusta discriminazione che si verificherebbe tra lavoratrici e lavoratori in pari situazione;

che nessuna delle parti si è costituita o intervenuta;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, da questa Corte (sent. n. 134 del 1991);

che, pertanto, va emessa declaratoria di manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della Gepi S.p.a.), e 5, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.); convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Terni con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0570

N. 197

Ordinanza 23 aprile-2 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Inquinamento da liquami da allevamento animale - sottrazione di materia riservata alla legge dello Stato - Conferimento alle regioni di una competenza legislativa integrativa specifica - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 21, terzo comma).

(Cost., artt. 25 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1990 dal Pretore di Cuneo - Sezione distaccata di Fossano, nel procedimento penale a carico di Lerda Livio ed altro, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta regionale del Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Cuneo, Sezione distaccata di Fossano, con ordinanza del 13 novembre 1990 (R.O. n. 2 del 1991), nel procedimento penale a carico di Lerda Livio ed altro, imputati, quali titolari di insediamenti produttivi (allevamento suinicolo), di violazione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, per avere scaricato sul suolo, a fini fertirrigativi, il liquame (deiezione animale) proveniente dall'allevamento suinicolo da essi condotto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, secondo cui lo spandimento sul terreno, a fini agricoli, delle deiezioni animali non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 319 del 1976 e successive modifiche, né della legge regionale n. 31 del 1979, né del d.P.R. n. 915 del 1982, né della stessa legge regionale n. 13 del 1990;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli artt. 25 e 117 della Costituzione, avendo la legge regionale sottratto la detta materia alla disciplina della legge statale che la sanziona penalmente;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione osservando che la Regione ha esercitato il potere ricognitivo previsto dall'art. 4 della legge n. 319 del 1976;

che lo spandimento delle deiezioni animali, a fini agricoli, non rientra nella predetta legge statale e che, comunque, anche in quel caso vi sarebbe competenza regionale integrativa;

Considerato che lo spandimento dei liquami animali per uso agricolo o di deiezioni provenienti da allevamenti di suini su terreni a fini agricoli non rientra nella previsione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, la quale disciplina l'apertura e la effettuazione di scarichi nelle acque superficiali o sotterranee, interne o marine, sia pubbliche che private, sul suolo o sottosuolo, così come ulteriormente precisato dalle norme tecniche dettate dal Ministero dei lavori pubblici (supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977, all. 5, punto 2);

che è conferita alle regioni una competenza legislativa integrativa nell'ambito della quale la Regione Piemonte ha emanato la legge n. 13 del 1990, impugnata;

che la violazione delle norme tecniche (spandimento senza autorizzazione regionale) importa solo sanzioni amministrative, sicché non sussistono le denunciate modificazioni, da parte della legge regionale, della legge statale in punto di configurazione dei fatti-reati e di sanzioni penali, né la violazione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia penale;

che conseguentemente la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili), in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Cuneo - Sezione distaccata di Fossano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 198

*Ordinanza 23 aprile-2 maggio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Somme corrisposte a titolo di integrazione salariale da parte dell'I.N.P.S. - Recupero di quelle percepite per errore - Divieto - Mancata previsione - Situazione non raffrontabile con i ratei di pensione - Manifesta infondatezza.****(Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52).****(Cost., artt. 3 e 38).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Giomini Anchise ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Giomini Anchise ed altri e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 (R.O. n. 30 del 1991) nei giudizi civili riuniti vertenti tra Giomini Anchise ed altri e l'I.N.P.S. per la restituzione di somme percepite indebitamente dagli attori a titolo di cassa integrazione guadagni, per il periodo 14 dicembre 1986-10 maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale dispone che non si recuperano le somme corrisposte, per errore, a titolo di pensione dall'I.N.P.S. o da altra gestione sostitutiva o integrativa, salvo quelle riscosse con il dolo dell'assistito e non anche le somme corrisposte a titolo di integrazione salariale;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra lavoratori pensionati e lavoratori posti in cassa integrazione guadagni;

b) l'art. 38 della Costituzione, per la mancata corresponsione, ai lavoratori disoccupati, di mezzi adeguati alle minime esigenze di vita;

che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*;

che nel giudizio si sono costituite le parti private, le quali hanno fatto proprie le argomentazioni del giudice remittente, e l'I.N.P.S., che ha rilevato la differenza esistente tra le situazioni poste a raffronto, tanto più che nella specie si era accertata la mancanza assoluta del diritto degli attori alla percezione delle suddette somme, ed ha concluso, pertanto, per la manifesta infondatezza della questione;

che è intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per la inammissibilità o l'infondatezza della questione, attesa la differenza esistente tra i due trattamenti;

Considerato che effettivamente le situazioni poste a raffronto sono nettamente differenziate, essendo la pensione cosa diversa dalla integrazione salariale;

che non sussiste nemmeno la dedotta mancata assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita poiché i lavoratori disoccupati percepiscono la indennità prevista dalla legge per rimediare agli effetti della disoccupazione;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0572

N. 199

Ordinanza 12 aprile-2 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Direttore di sezione degli istituti di sperimentazione agraria - Collocamento in quiescenza al settantacinquesimo anno di età - Mancata estensione - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 73/1990) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, artt. 57, ultimo comma, 58 e segg.; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 310).

(Cost., artt. 3, e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 57, ultimo comma, 58 e ss. del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 (Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria), e 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1990 dal T.a.r. per la Puglia - sede di Bari nel procedimento civile vertente tra Wittmer Giovanni e Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo promosso da Giovanni Wittmer, direttore degli Istituti di sperimentazione agraria presso la Sezione operativa periferica di Foggia dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, per l'annullamento del provvedimento che rigettava la sua istanza di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età — come previsto per i direttori di Istituto, e non anche per i direttori di sezione, dall'art. 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) —, l'adito Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con ordinanza emessa il 7 marzo 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 57, ultimo comma, 58 e ss. del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, recante «Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria», e dell'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957, «nella parte in cui tale normativa non estende il beneficio del collocamento in quiescenza al compimento del 75° anno di età anche a favore del direttore di Sezione degli Istituti di sperimentazione agraria;

che, ad avviso dell'autorità remittente, una volta equiparata la progressione economica del personale direttivo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria a quella dei docenti universitari — con il d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, che stabiliva la corrispondenza direttori-professori, direttori di sezione-professori aggregati, sperimentatori-assistenti, e poi con l'articolo unico della l. 23 gennaio 1975, n. 29 —, ne va garantita l'omogeneità di trattamento anche in materia di limiti di età per il collocamento a riposo, sicché, attesa la pari dignità scientifica fra direttori di istituto e direttori di sezione, il perdurante vigore dell'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957 (richiamato dall'art. 57, ultimo comma, del d.P.R. n. 1318 del 1967), che differenzia le due posizioni ai fini di quiescenza, determina una illogica disparità di trattamento all'interno della stessa carriera direttiva, non più giustificabile alla luce della nuova organizzazione di tale attività scientifica;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 73 del 1990, ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

che la questione ora posta non differisce sostanzialmente da quella allora decisa se non in quanto ha per oggetto anche gli artt. 57, ultimo comma, 58 e ss. del d.P.R. n. 1318 del 1967, concernenti peraltro, rispettivamente, la sancita applicabilità dell'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957 ai soli direttori di istituto, e lo *status* dei direttori di sezione, punti già esaminati nella detta sentenza, e in quanto racchiude anche la denuncia di violazione dell'art. 97, della Costituzione, denuncia non sorretta peraltro da una specifica argomentazione;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 57, ultimo comma, 58 e ss., del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 (Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria), e dell'art. 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 200

*Ordinanza 12 aprile-2 maggio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo penale - Nuovo codice - Atti preliminari al dibattimento - Sostituzione o modifica di misure cautelari - Trasmissione degli atti al giudice da parte del p.m. - Mancata previsione - *Ius superveniens*: d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., artt. 279 e 299; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 91).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 279, 299 del codice di procedura penale e 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con n. 5 ordinanze emesse il 30 agosto, il 25 settembre ed il 23 ottobre 1990 dal Tribunale di Cosenza, iscritte rispettivamente ai nn. 688, 693, 696, 738 e 745 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 45 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1990 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze, di tenore identico ed analogo, indicate in epigrafe il Tribunale di Cosenza dubita che gli artt. 279, 299 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che — ai fini della decisione da assumere nella fase degli atti preliminari al dibattimento sulle istanze di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari di cui all'art. 299 cod. proc. pen. (ordinanze nn. 688, 696, 738 e 745 del 1990) ovvero di liberazione ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice (ordinanza n. 693 del 1990) — il pubblico ministero debba trasmettere al giudice, previo avviso di quest'ultimo, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (art. 433), violino gli artt. 3, 13, secondo comma e 24, secondo comma, Cost.;

che in particolare, ad avviso del Tribunale: dovendosi escludere che siano gli istanti a dover produrre gli atti necessari per tali decisioni; essendo a tal fine insufficienti quelli contenuti nel fascicolo per il dibattimento (artt. 431 e 432); non essendo espressamente prevista l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 309, quinto comma, 310, secondo comma, cod. proc. pen. e 100 disp. att. cod. proc. pen., ne risulterebbero violati: l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra imputati in detta fase rispetto a quelle successive alla conclusione dell'istruttoria dibattimentale; l'art. 13 Cost., perché il giudizio e la relativa motivazione risulterebbero impossibili; l'art. 24 Cost., perché sarebbe menomato il diritto di difesa;

che nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 688, 738 e 745 del 1990 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che deduce la non fondatezza della questione in riferimento a tutti i parametri invocati e sostiene, in particolare, che, avendo i difensori — ai sensi dell'art. 433, secondo comma, del codice di rito — facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, dovrebbe ritenersi che sia onere dell'imputato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, di produrre gli atti portati a sostegno delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari;

Considerato che i giudizi instaurati con le predette ordinanze possono essere riuniti, dato che vertono su questioni identiche od analoghe;

che successivamente all'emanazione di tali ordinanze è entrato in vigore il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, recante «Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate»;

che l'art. 14, primo comma, lettera *b*), del predetto decreto dispone che dopo il quarto comma dell'art. 299 del codice di procedura penale è aggiunto, tra l'altro, il seguente comma: «4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste»;

che alla stregua di tale disposizione potrebbe ritenersi che il pubblico ministero, nel formulare le proprie richieste, debba allegare, per la loro compiuta illustrazione, la documentazione inerente alla misura di cui si chiede la revoca, o la sostituzione con altra meno grave, o l'applicazione con modalità meno gravose;

che pertinenti produzioni dei difensori dell'istante risultano possibili in base al disposto dell'art. 433, secondo comma, cod. proc. pen.;

che la medesima procedura potrebbe essere ritenuta applicabile ove si tratti di provvedere in ordine all'estinzione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.;

che in ordine agli accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato in stato di custodia cautelare che il Tribunale rimettente, nella prima delle suddette ordinanze (r.o. n. 688 del 1990), lamenta di non poter eseguire, il medesimo art. 14, primo comma, lettera *b*), del predetto decreto dispone che dopo il quarto comma dell'art. 299 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma: «4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Durante tale periodo è sospeso il termine previsto dal comma 3»;

che conseguentemente gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché riesamini la rilevanza della questione alla stregua delle disposizioni sopravvenute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 291

Ordinanza 12 aprile-2 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Procedimento disciplinare - Fissazione della discussione orale innanzi alla sezione disciplinare del C.S.M. - Termini - Inosservanza - Estinzione - Omessa previsione - Medesima questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 579/1990) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 3 gennaio 1981, n. 1, art. 12).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, sul ricorso proposto da Verrina Gabriele contro Ministero di grazia e giustizia ed altri, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente aveva rilevato come il decreto di fissazione della discussione orale dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, gli fosse stato notificato ad oltre un anno dalla sentenza di rinvio della Corte di cassazione, quest'ultima, a sezioni unite, con ordinanza emessa il 13 luglio 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nella parte in cui non prevede l'estinzione del procedimento nell'ipotesi considerata;

che il giudice *a quo*, richiamandosi a una sua precedente ordinanza di rimessione, rileva che, mentre nella fase di avvio del procedimento disciplinare è contemplata tale estinzione per il caso di mancato rispetto del termine di un anno, una analoga sanzione non opera allorché il procedimento stesso consegua al rinvio da parte della Suprema Corte;

che tale lacuna, a parere del giudice rimettente, oltre a segnare un'ingiustificata disparità di trattamento, parrebbe lesiva del diritto di difesa dell'incolpato, esposto *sine die* al giudizio disciplinare a causa dell'omessa prefissione del termine;

Considerato che la medesima questione è stata già esaminata da questa Corte che, con sentenza n. 579 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa norma ora impugnata nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio;

che di conseguenza la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 579 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il relatore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0575

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 23

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 aprile 1991
(della regione Veneto)*

Istituzione della riserva naturale dello Stato Monte Pelmo-Mondeval-Passo Giau - Affidamento della gestione della riserva ai comuni di S. Vito di Cadore e di Borca di Cadore e alle regole di S. Vito e di Borca con costituzione di un consorzio tra gli stessi con l'eventuale adesione anche della regione Veneto e della provincia di Belluno - Accollo alla regione Veneto degli oneri finanziari per la gestione della riserva - Imposizione di misura di salvaguardia e sottoposizione ad autorizzazione del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione, degli interventi nell'area predetta fino alla costituzione del consorzio di gestione - Indebita invasione della sfera di competenza regionale, trattandosi di riserva infraregionale di zona già classificata come «area di massima tutela paesaggistica» dal piano territoriale regionale di coordinamento e, come tale, sottoposta a salvaguardia - Illegittimo uso del decreto ministeriale anziché dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo - Violazione dell'autonomia finanziaria della regione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 346/1990.

(Decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1991, n. 28).
(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119).

Ricorso per conflitto di attribuzione della regione del Veneto, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente ricorso, giusta deliberazione g.r. 8 febbraio 1991, n. 753, esecutiva, dagli avvocati prof. Vittorio Domenichelli di Padova e Vitaliano Lorenzoni di Roma, con domicilio eletto nello studio del secondo in Roma, via Alessandria n. 130, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione che non spetta allo Stato il potere esercitato dal Ministro dell'ambiente con decreto 28 dicembre 1990 avente ad oggetto «Istituzione della riserva naturale dello Stato Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 2 febbraio 1991 (serie generale n. 28), nonché per l'annullamento del decreto stesso.

FATTO

Con il decreto 28 dicembre 1990 (doc. 1), il Ministro dell'ambiente ha stabilito:

- a) di istituire la riserva naturale dello Stato «Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau» nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 349/1986;
- b) di vietare determinate attività nell'area protetta individuata;
- c) di affidare la gestione della riserva ai comuni di S. Vito di Cadore, di Borca di Cadore, alle Regole di S. Vito e di Borca «che costituiranno a tal fine un apposito consorzio cui potranno aderire anche la regione Veneto e la provincia di Belluno, ove lo ritengano opportuno»;
- d) di porre a carico anche alla regione gli oneri finanziari per la gestione della riserva;
- e) di imporre determinate misure di salvaguardia sottoponendo ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, l'intesa con la regione, ogni intervento nell'area predetta, fino alla costituzione del consorzio di gestione.

Va subito sottolineato come lo Stato intervenga a tutelare un'area interamente compresa nel territorio Veneto e niente affatto sprovvista di tutela, sia perché i comuni interessati hanno regolamentato da tempo ogni attività rilevante sul piano ambientale, sia perché la regione Veneto ha preso in considerazione nel piano territoriale regionale di coordinamento gran parte dell'area classificandola come «area di massima tutela paesaggistica».

Va ricordato, infatti, che il p.t.r.c. adottato dalla regione Veneto con delibera g.r. 23 dicembre 1986, n. 7090, ha valenza di piano paesistico e che le prescrizioni e direttive in esso contenute sono soggette a salvaguardia, nel senso che non può essere autorizzato alcun intervento con esse in contrasto (cfr. art. 124 della l.r. n. 61/1985).

Nonostante l'area sia dunque già ampiamente protetta dalla regione Veneto, appare incomprensibile per quali motivi il Ministero dell'ambiente ritenga, così pervicacemente, di sottoporre a vincolo l'area in questione, esorbitando dai poteri che competono allo Stato in *subiecta materia*.

S'è scritto «pervicacemente» giacché analoghe prescrizioni a quelle contenute nel decreto avverso il Ministro dell'ambiente aveva già imposto con d.m. 7 settembre 1989 (doc. 2) contenente la «dichiarazione di importanza naturalistica nazionale ed internazionale» della medesima area ove oggi viene istituita la riserva naturale. E tale decreto — impugnato dalla regione del Veneto, oltre che dai Comuni interessati avanti il t.a.r. Veneto — è stato annullato dal giudice amministrativo con sentenza, prima sezione n. 16/91 depositata il 26 gennaio 1991 (doc. 3) nella quale — in perfetta corrispondenza ai principi in materia più volte indicati da questa Corte e da ultimo con sentenza 11-20 luglio 1990, n. 346 — il giudice Veneto ha ritenuto invasivo della sfera di competenza riservata alla regione e comunque proceduralmente scorretto — perché non esercitato dal Governo nelle forme dell'indirizzo e coordinamento — il potere utilizzato dal Ministro dell'ambiente con il (primo) decreto dichiarativo dell'importanza naturalistica della zona.

Tale sentenza — e insieme la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. praecipue la sentenza n. 346/1990) — il Ministro dell'ambiente ha inteso, dunque, manifestamente eludere con il nuovo d.m. 28 dicembre 1990 che espressamente dichiara infatti di sostituire il precedente d.m. 7 settembre 1989 (già peraltro annullato in sede giurisdizionale).

Tale nuovo decreto deve dunque essere avverso dalla Regione Veneto, avanti a questa Corte, affinché venga da questa annullato e affinché la Corte dichiari che il potere esercitato non spetta allo Stato nei termini in cui il Ministro ha inteso servirsene. E ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. — Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59 in relazione all'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Incompetenza, difetto di motivazione e di istruttoria adeguata.

La materia dei parchi e delle riserve naturali è stata, com'è noto, radicalmente ridisciplinata in linea generale dal d.P.R. n. 616/1977 in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

L'art. 83 del d.P.R. citato ha trasferito alle regioni ogni funzione riguardante i parchi e le riserve naturali, inquadrando gli uni e le altre come «settori», o meglio parti della materia «urbanistica», rispetto alla quale le regioni a statuto ordinario hanno un'autonoma competenza legislativa e amministrativa, garantite rispettivamente dagli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Lo stesso art. 83 (ultimo comma) riserva allo Stato, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, il potere di individuare territori nei quali istituire riserve naturali e parchi esclusivamente di carattere interregionale.

Per quanto riguarda i parchi e le riserve dello Stato già esistenti, il medesimo art. 83 (secondo comma) rinvia ad una futura legge statale (non ancora emanata) di disciplina generale che definirà la ripartizione di competenze amministrative fra Stato, regioni e comunità montane (ripetesi, per quanto riguarda i soli parchi nazionali oggi esistenti).

A seguito dell'emanazione del d.P.R. n. 616/1977, in definitiva, la «submateria» parchi e riserve naturali è da ritenersi di competenza regionale, salvo che per quanto concerne parchi e riserve interregionali e i parchi nazionali già in precedenza istituiti con specifiche «leggi-provvedimento». Cosicché, com'è stato rilevato in dottrina, dopo l'emanazione dell'art. 83 del d.P.R. n. 616/1977 è da escludere la possibilità per lo Stato di istituire nuovi parchi o riserve nazionali sia mediante atti di legislazione singolare (del tipo di quelli che hanno creato i parchi nazionali attuali) sia ovviamente mediante atti amministrativi, confliggendo simili iniziative con la norma generale di riassetto dei rapporti fra Stato e regioni (cfr. Ferri, voce Parchi in Enc. del Dir. vol. XXXI p. 625; Capaccioli Satta, Commento al decreto 616, Milano 1980, p. 1288 e segg.).

Se l'istituzione di nuovi parchi e riserve naturali statali e interregionali deve esplicitarsi, a partire dal d.P.R. n. 616/1977, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, (cfr. art. 83, ultimo comma) in quanto ricompresa all'interno di competenze trasferite alle regioni, deve radicalmente escludersi sia la possibilità di un intervento statale riguardo a territori ricompresi nell'ambito di una sola regione (così, Commento al decreto 616 cit. p. 1301) sia l'istituzione di parchi e riserve naturali ultraregionali al di fuori della procedura dell'indirizzo e coordinamento (così, esattamente, ha statuito questa Corte nella citata sentenza n. 346/1990).

Tale prospettiva non viene mutata dalla successiva legislazione e in particolare dalla legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente, né dalla legge n. 59/1987, contenente norme per il funzionamento del Ministero stesso.

Invero, l'art. 5, primo comma, della legge n. 349/1986, consente al Governo di individuare «i territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale a norma dell'art. 83, quarto comma, del d.P.R. n. 616/1977 su proposta del Ministro dell'ambiente», nell'ambito dunque della funzione di indirizzo e coordinamento (e pertanto mediante procedure collaborative e non certo con provvedimenti autoritativi).

Eguualmente l'art. 7, primo comma, della legge n. 59/1987, attribuisce soltanto al Ministro dell'ambiente di adottare, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e riserve naturali statali, le necessarie misure di salvaguardia al fine di evitare qualsiasi trasformazione dei luoghi.

Invero, nonostante la pessima formulazione, l'art. 7 non ha certamente reintrodotta il potere dello Stato di istituire parchi nazionali o interregionali al di fuori della procedura dell'indirizzo e coordinamento. La normativa sul funzionamento del Ministero (posta dalla legge n. 59/1987) non può infatti confliggere con la disciplina generale dei rapporti fra Stato e regioni introdotta dal d.P.R. n. 616/1977 né revocare il trasferimento (non delega) delle funzioni operato dall'art. 83: tesi confermata dall'interpretazione della Corte costituzionale sia in ordine al portato dell'art. 5 della legge n. 349/1986 (Corte costituzionale sentenza n. 830/1988 e 346/1990) sia propriamente in ordine all'art. 7 (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 617/1987 e 83/1988) che mantiene siffatto potere di salvaguardia all'interno della funzione di indirizzo e coordinamento, e aderente all'art. 5 della legge n. 349/1986 e all'art. 83 del d.P.R. n. 616/1977.

In definitiva, poiché il d.m. avverso ha inteso istituire una nuova riserva, naturale, il provvedimento va denunciato anche per violazione dell'art. 7, primo comma, della legge n. 59/1987 nonché dell'art. 5 della legge n. 349/1986, giacché nuove riserve naturali possono essere individuate dal Governo solo mediante la procedura di cui all'art. 83, quarto comma (indirizzo e coordinamento), spettando al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 citato un «mero potere di proposta» (così Corte costituzionale sentenze nn. 830/1988 e 346/1990) e non di diretta istituzione di parchi e riserve mediante atti amministrativi (sul punto cfr. anche sentenze n. 123/1988, 1029 e 1031 del 1988).

Alle argomentazioni che precedono potrebbe obiettarsi che, sebbene compresa nei confronti di una sola regione, la riserva naturale il Ministero ha inteso istituire ha ugualmente «carattere» nazionale per la rilevanza scientifica o paesaggistica del territorio protetto.

Tale obiezione va — ad avviso di questa difesa — rievocata in serio dubbio perché il carattere nazionale-interregionale o regionale dei parchi non può derivare che dalla sua dimensione: a maggior diversamente non sussisterebbe altrimenti alcun criterio discriminatorio sicuro nel riparto delle competenze operato dal d.P.R. n. 616/1977. Infatti, se lo Stato potesse dichiarare di interesse nazionale qualsiasi territorio, ancorché compreso nel territorio di una sola regione, e istituirci una riserva o un parco la competenza regionale costituzionalmente garantita e riconosciuta dal d.P.R. n. 616/1977 in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione verrebbe totalmente compromessa.

Ma anche ad ammettere tale diversa lettura della normativa in materia — ad ammettere cioè che nell'area tutelata potrebbe essere costituita una riserva naturale di livello nazionale ancorché di dimensione infraregionale — va contestato allora l'uso che di tale potere ha fatto lo Stato attraverso il Ministro dell'ambiente.

Appare, infatti, evidente che se l'istituzione di una riserva statale deve avvenire mediante la procedura dell'indirizzo e coordinamento — mediante cioè una formula collaborativa e non autoritativa nei rapporti fra livelli di competenze statali e regionali — lo Stato potrebbe intervenire solo in via sostitutiva, e cioè mediante un atto governativo emesso a seguito di inutili sollecitazioni ad adempiere dirette alla regione interessata senza che questa abbia provveduto. Non solo, ma lo Stato dovrebbe comunque suffragare la propria decisione di intervenire in via sostitutiva mediante rigorosi argomenti di ordine motivatorio sia in ordine alla sussistenza dell'interesse nazionale o di un obbligo internazionale, sia in ordine all'inerzia regionale (cfr. Corte costituzionale sentenze nn. 346/1990, 830 e 633 del 1988, 407/1989 e 139/1990).

Nel caso nostro, non è dato di rinvenire nel d.m. 28 dicembre 1990 alcuna adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di tale interesse nazionale o internazionale — non essendo certo sufficienti le tratte e generiche indicazioni invi contenute sugli interessi ambientali, morfologici, naturalistici, geologici della zona — soprattutto in considerazione del fatto che, come si diceva, la regione del Veneto già ha considerato l'area come «di massima tutela paesaggistica» nell'ambito del p.t.r.c. adottato, piano che non viene nemmeno considerato nel d.m. sebbene debitamente trasmesso agli organi del Governo e a tutti i Ministri interessati.

Il d.m. avverso deve dunque ritenersi invasivo delle competenze regionali non solo perché il Ministro ha inteso esercitare un potere di istituzione di una nuova riserva, mentre avrebbe dovuto limitarsi ad esercitare il potere di proposta nei confronti del Governo, nelle forme dell'indirizzo e coordinamento, ma anche perché ha istituito una riserva naturale in area infraregionale senza indicare per quali motivi il Ministro abbia inteso sostituirsi nell'esercizio dei poteri regionali in materia e senza dimostrare che la regione Veneto — del resto neppure interpellata — non dispone di mezzi e di poteri adeguati alla tutela dell'area ovvero che, pur disponendo di tali poteri, non abbia inteso esercitarli.

Quanto, specificatamente, alle misure di salvaguardia stabilite nel d.m. avversato deve ribadirsi che il Ministro avrebbe solo potuto adottare misure di salvaguardia, con le quali vietare qualsiasi trasformazione dei luoghi, ma esclusivamente nelle aree individuate dal Governo. Le misure concretamente stabilite sono peraltro illegittime anche perché appaiono così stabilite sono peraltro illegittime anche perché appaiono così minuziose (cfr. art. 3 del d.m.) e indeterminate nel tempo, da costituire non una salvaguardia limitata e temporanea, ma una vera e propria regolamentazione dell'uso del territorio, slegata dal fine essenziale cui dovrebbero essere preordinate (evitare la trasformazione dei luoghi). Non solo, ma anche quelle — fra le misure di salvaguardia — che realmente possono ritenersi dirette ad evitare una trasformazione dei luoghi sono altresì inutili giacché si sovrappongono alle misure di salvaguardia derivanti dal piano territoriale regionale di coordinamento per l'area di cui trattasi, creando così un inutile doppio normativo, che rende giuridicamente incerta la fonte e la portata delle prescrizioni. Inoltre l'aver dettato misure di salvaguardia che replicano quelle già assunte dalla regione, contrasta con il principio stabilito da questa Corte (cfr. sentenze nn. 346/1990 e 830/1988) che lo Stato può intervenire in via sostitutiva solo nel caso di persistete inattività delle regioni e a seguito di inutili sollecitazioni ad adempiere.

Poiché nel caso la regione del Veneto non è stata affatto inerte, avendo provveduto ad adottare precise misure di salvaguardia relativamente alle medesime aree comprese nell'ambito del p.t.r.c., debitamente comunicato al Governo e a tutti i Ministri interessati, e non è stata comunque né sollecitata a provvedere, ma neppure interpellata (!), le misure di salvaguardia imposte costituiscono un illegittimo uso del potere sostitutivo dello Stato, mancandone i presupposti legittimanti.

Tale profilo di illegittimità va ulteriormente sviluppato, sotto un aspetto parzialmente diverso, sottolineando l'illegittimità dell'operato ministeriale per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Il Ministero, invero, che pur aveva sicura conoscenza del p.t.r.c. Veneto — giacché la regione Veneto glielo trasmise all'atto dell'adozione — non ha tenuto in alcuna considerazione i vincoli e la salvaguardia imposti dalla regione.

Il Ministero, cioè, non ha ritenuto di motivare in alcun modo in ordine alla necessità delle (ulteriori) misure di salvaguardia imposte, in correlazione alle misure di tutela già assunte dalla regione, incorrendo così in un vistoso difetto di motivazione: atteso che la motivazione è elemento necessario dei provvedimenti amministrativi discrezionali, qual'è certo quello in questione, e tanto più necessaria quanto più straordinario o eccezionale e incidente su interessi diversi (pubblici e privati) è il potere esercitato. E crediamo di aver già dimostrato sopra perché il potere esercitato dal Ministro sia straordinario, giustificato solo (e sempre che lo si voglia giustificare) dalla totale assenza di protezione di un'area naturalisticamente importante, dal momento che spezza lo schema istituzionale del riparto di competenze fra Stato e regioni disegnato dal d.P.R. n. 616/1977 in conformità al dettato costituzionale (sul punto cfr. sentenza n. 346/1990).

La verità è che, in un malinteso spirito di emergenza ambientalista, frettolosamente e senza alcuna considerazione dell'operato delle regioni più attente, il Ministro non ha minimamente considerato se l'area non avesse già ottenuto sufficiente protezione da parte dell'ente regionale preposto alla tutela ordinaria dei beni ambientali e non s'è conseguentemente preoccupato di giustificare la propria scelta.

Tant'è che il d.m. avversato prevede una perimetrazione del tutto casuale seguendo versanti, tagliando a metà monti e divagando per valli senza alcuna logica, senza che sia dato di capire se vi sia stato qualche approfondimento geomorfologico, botanico, zoologico e forestale.

2. — Violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 della Costituzione. Illogicità manifesta e violazione del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi.

Come si ricordava nelle premesse, il d.m. qui avversato, oltre che invadere palesemente le competenze regionali, ha fin'anche ritenuto di poter sottoporre all'autorizzazione dello stesso Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione interessata (*rectius* la regione Veneto) le eventuali varianti agli strumenti urbanistici regionali e, comunque, determinati «interventi» ritenuti di rilevante trasformazione del territorio che lo stesso decreto elenca (cfr. art. 9).

Non occorre spendere molte parole per dimostrare l'abnormità di simile previsione autorizzativa, che (in questi termini) non trova base in alcuna disposizione legislativa ed anzi contrasta con le competenze regionali, sia legislative sia amministrative, in materia urbanistica e di opere pubbliche di interesse regionale previste dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Solo la legge, infatti, può attribuire — e comunque nel rispetto delle norme di riparto delle competenze fra Stato e regioni — una competenza autorizzatoria in capo al Ministero, da esercitare con l'intesa della regione interessata in una determinata materia. Non può invece, il Ministro — in assenza di disposizioni legislative — autoattribuirsi tale competenza in una materia regionalizzata, ancorché ritenga di autolimitarsi prevedendo l'esercizio del medesimo potere di intesa con la regione. Vista dalla parte della regione, invero, l'intesa costituisce egualmente una grave limitazione delle competenze regionali nelle materie (urbanistica e lavori pubblici) che le spettano in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Non solo, ma prevedendo (cfr. art. 5) che la gestione della riserva naturale statale — istituita per iniziativa autonoma (e, come s'è visto, nei motivi che precedono, illegittima) del Ministro dell'ambiente — venga finanziata non solo con interventi finalizzati dallo Stato, ma altresì con i proventi dalla regione Veneto e dalla provincia di Belluno (proventi che non vengono considerati nemmeno come eventuali, a differenza dei contributi di altre amministrazioni pubbliche), il d.m. viola altresì i principi costituzionali posti dagli artt. 81 e 119 della Costituzione: l'art. 81 giacché non vengono indicati (né forniti) i mezzi con i quali gli enti locali e la regione dovrebbero fra fronte agli oneri della gestione; l'art. 119, giacché l'autonomia finanziaria attribuita dalla Costituzione alla regione, nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Regione, nonché può essere evidentemente conculcata mediante una semplice provvedimento amministrativo che impone una spesa non deliberata autonomamente dagli organi alla regione.

Violazioni particolarmente evidenti se si considera che il d.m. pretende di porre a carico (anche) della regione la gestione di una riserva statale, dallo Stato decisa e dallo Stato affidata ad un consorzio di gestione del quale la regione può anche non far parte (cfr. art. 4).

Illegittimità che, alla stregua di quest'ultimo rilievo, manifesta anche una evidente illogicità.

Tutto ciò premesso, la regione del Veneto, ut supra rappresentata e difesa chiede: voglia la Corte costituzionale adita dichiarare che non spetta allo Stato il potere esercitato dal Ministro dell'ambiente con d.m. 28 dicembre 1990 (in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 1991) e conseguentemente annullare il d.m. stesso perché invasivo delle competenze regionali in relazione agli artt. 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, come attuati dall'art. 83, ultimo comma, del d.P.R. 14 luglio 1977, n. 616, dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dall'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, ed illegittimo per gli ulteriori profili denunciati nel ricorso.

Padova-Roma, addì 26 marzo 1991

Avv. prof. Vittorio DOMENICHELLI - Avv. Vitaliano LORENZONI

91C0517

N. 24

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 aprile 1991
(del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia)*

Disapplicazione della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, nella parte in cui stabilisce che, per i beni e le località, elencati nel quinto comma dell'art. 82, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (beni sottoposti a vincolo paesaggistico) «le concessioni e le autorizzazioni edilizie, rilasciate in applicazione degli strumenti urbanistici generali, adeguati alle previsioni del piano urbanistico regionale, sostituiscono le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497» - Indebita invasione della sfera di competenza regionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 285/1990.

(Lettera-circolare 15 febbraio 1991, n. 781/66/30, della soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, ufficio staccato di Udine).

(Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, art. 31).

Ricorso (ex art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87) del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia, con domicilio eletto presso l'ufficio della regione Friuli-Venezia Giulia in Roma, piazza Colonna n. 355, come da mandato a margine, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la risoluzione del conflitto di attribuzioni, determinato dalla lettera-circolare 15 febbraio 1991 n. 781/66/30 (diretta anche al presidente della giunta regionale ed a lui pervenuta addì 26 febbraio 1991), con la quale la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, ufficio staccato di Udine, ha disposto la disapplicazione della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, nella parte in cui questa stabilisce che, per i beni e le località, elencati nel quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 «le concessioni e le autorizzazioni edilizie, rilasciate in applicazione degli strumenti urbanistici generali, adeguati alle previsioni del piano urbanistico regionale, sostituiscono le autorizzazioni, di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497».

I. — Nel convertire in legge il d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, contenente «disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», la legge 8 agosto 1985, n. 431, sottopose a vincolo paesaggistico, mediante integrazione dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, tutta una serie di beni e luoghi, il cui elenco fu aggiunto, come quinto comma, ai quattro commi di detto art. 82.

Fra i successivi commi aggiunti ad integrazione del medesimo articolo, va evidenziato il nono comma, dove veniva disciplinato il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Giova pure richiamare, per un corretto inquadramento della fattispecie, l'art. 1-*bis* della menzionata legge di conversione, dove era stabilito:

al primo comma «Con riferimento ai beni ed alle aree elencati dal quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio, mediante redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986».

al secondo comma «Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri, di cui agli artt. 4 e 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616».

Per dare conto di come si sia ottemperato, nel Friuli-Venezia Giulia, alla prescrizione contenuta nel primo comma — appena riportato — dell'art. 1-*bis*, è importante ricordare che la regione Friuli-Venezia Giulia ha competenza primaria nella materia dell'urbanistica (art. 4, n. 12, dello statuto speciale; artt. 22 e 23 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116; art. 27 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902) e che, nell'esercizio di tale competenza, essa si è dotata di una legge urbanistica (l.r. 9 aprile 1968, come modificata dalla l.r. 17 luglio 1972, n. 30), la quale prevede la formazione di un piano urbanistico regionale che «consta di un piano generale e di tanti piani zionali, quanto sono le zone socio-economiche».

Secondo una statuizione esplicita di questa legge urbanistica (art. 3, lett. *c*) il piano generale «riconosce», fra l'altro, «le zone a carattere storico, ambientale e paesistico, con la indicazione dei territori che dai piani zionali devono essere destinati a parchi naturali».

In concreto, il piano generale (avente natura di piano urbanistico territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150) fu regolarmente formato ed approvato nei modi previsti dall'art. 23 del d.P.R. n. 1116/1965 e dagli artt. 8 e 9 della citata l.r.; ed è, da tempo, pienamente in vigore.

Orbene, contenendo tale piano, riguardo ai beni ed ai luoghi elencati nel menzionato quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, una normativa di uso e di valorizzazione ambientale, con valenza non certo inferiore a quella prefigurata nel suddetto primo comma dell'art. 1-*bis*, la regione ravvisò che la prescrizione racchiusa in questo comma poteva considerarsi soddisfatta dal già esistente piano generale e dai piani subordinati, che ad esso si fossero adeguati.

Ed al fine di rendere certa tale situazione giuridica, fu emanata un'apposita legge — la l.r. 28 ottobre 1986, n. 42 — con la quale fu disposto:

che, nel Friuli-Venezia Giulia, i beni e i luoghi, di cui sopra, «rimangono soggetti alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, previste dal piano urbanistico regionale generale e dalla strumentazione urbanistica ad esso subordinata»;

che alla verifica del rispetto, da parte del piano urbanistico regionale generale, dei valori paesistici ed ambientali tutelati dalla legge n. 431/1985 avrebbe provveduto (come in effetti provvide) la stessa regione;

che detta legge n. 431/1985 avrebbe continuato ad operare solo in quei comuni, nei quali gli strumenti urbanistici non erano stati ancora adeguati al piano regionale generale.

Muovevano queste disposizioni dall'ovvio presupposto che la speciale tutela ambientale — essenzialmente cautelativa e provvisoria —, apprestata dal d.-l. n. 312/1985 e dalla legge di conversione n. 431/1985 (tutela che s'incentrava su quanto previsto nel nono comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, come integrato da detta legge di conversione, circa il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497), doveva cessare non appena fosse subentrata l'ordinaria «normativa d'uso e di valorizzazione ambientale», che le regioni erano obbligate ad emanare (mediante formazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali) e che, nel Friuli-Venezia Giulia, già esisteva.

Sulla ricorrenza di tale presupposto non vi fu dissenso da parte del Governo, tanto che, in sede di controllo *ex* art. 29 dello statuto speciale di autonomia, non fu sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale, né sulla citata l.r. 28 ottobre 1986, n. 42, né sulla più recente l.r. 13 dicembre 1989, n. 36, il cui significato non poteva dare adito a dubbi.

Recita infatti, testualmente, l'art. 1 di quest'ultima legge regionale che, per gli interventi sui beni e nei luoghi, elencati nel quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, «le concessioni e le autorizzazioni edilizie, rilasciate in applicazione degli strumenti urbanistici generali, adeguati alle previsioni del piano urbanistico regionale, sostituiscono le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sempre che siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi, eventualmente previsti per i beni e le località oggetto dell'intervento».

A completamento della narrativa che precede, va precisato che i suesposti chiarimenti (sul perché sia stata emanata la legge regionale n. 36/1989 e su come questa abbia provveduto), certamente utili per la descrizione della vicenda, non incidono sulla definizione del giudizio. Il giudizio, infatti, è rivolto, solo, ad accertare se spetti allo Stato il potere di disporre, in via amministrativa, la disapplicazione della legge *de qua*, a prescindere da ogni questione sulla legittimità costituzionale della stessa. Una questione di tale genere non potrebbe essere introdotta in questa causa, in quanto inammissibile, irrilevante e per nulla strumentale alla risoluzione del conflitto come codesta ecc.ma Corte ha riconosciuto, in un caso non molto dissimile, con sentenza n. 285/1990 (al punto 5 della motivazione in diritto).

II. — La valutazione favorevole, espressa dal Governo, in sede di controllo sulla legge regionale n. 36/1989, viene, ora, contraddetta da una lettera-circolare della Soprintendenza ai beni ambientali del Friuli-Venezia Giulia, di data 15 febbraio 1991, diretta al Presidente della giunta regionale (a lui pervenuta il 26 febbraio 1991) ed estesa ad un centinaio di altri destinatari (uffici statali, uffici regionali, enti locali territoriali, enti locali istituzionali, ecc.).

Questa lettera-circolare si riferisce esplicitamente, proprio, alla legge regionale n. 36/1989, per ammonire che, «nonostante» la emanazione della stessa, «rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla-osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 e non viene meno la necessità di dare immediata comunicazione al Ministero dei beni culturali ed ambientali delle autorizzazioni rilasciate».

In sostanza, la lettera impone di disapplicare l'art. 1 della l.r. n. 36/1989, nella parte in cui esso abolisce, per gli interventi ivi considerati, l'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge n. 1497/1939 (abolizione pienamente giustificata dall'assorbimento del vincolo paesaggistico in una pianificazione protettiva di più ampio respiro e dalla continenza dell'autorizzazione *ex art. 7* legge n. 1497/1939 nella più severa autorizzazione di carattere urbanistico, posta a presidio di codesta pianificazione protettiva).

La imposizione della Soprintendenza è manifestamente lesiva della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla regione, sia perché impedisce ed ostacola l'applicazione di una legge regionale, con violazione degli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale, sia perché, violando l'art. 8 dello stesso statuto, condiziona l'esercizio delle funzioni amministrative regionali, mediante inibizioni — prive di copertura costituzionale — contrastanti con prescrizioni e statuizioni di una legge regionale, sia perché — più genericamente — svilisce e mortifica la potestà legislativa e la potestà amministrativa della Regione, prescrivendo di disattendere quel che la formula terminale di ogni legge fa obbligo, invece, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare, (art. 31 dello statuto speciale).

Per le considerazioni suesposte, che si fa riserva di integrare e di completare nel corso del giudizio, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia compiacersi:

di dichiarare che non spetta allo Stato il potere di disporre, con la lettera-circolare, di cui in epigrafe, la disapplicazione della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, n. 36 del 13 dicembre 1989;

di annullare, di conseguenza la predetta lettera-circolare della soprintendenza ai beni ambientali del Friuli-Venezia Giulia.

Trieste-Roma, addì 16 aprile 1991

Avv. Gaspare PACIA

n. 16

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 aprile 1991
(della regione Lombardia)*

Comunità montane - Attribuzione al Ministro dell'interno del potere di corrispondere alle comunità montane in relazione all'anno 1991 un contributo distinto in due quote, una delle quali di importo fisso, finalizzato al finanziamento dei servizi essenziali, e l'altro da ripartirsi tra le comunità, relazione proporzionale alla popolazione residente - Attribuzione diretta di contributi ad enti locali con esclusione della funzione programmatica, in materia, della regione - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1983 e 212/1976 - Artt. 117, 118 e 119, terzo comma, della Costituzione.

(D.-L. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 2, terzo comma, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 80).

Ricorso per la regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, ing. Giuseppe Giovenzana, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto dagli avvocati prof. Giuseppe Franco Ferrari e Giovanni Motzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 38, in forza di deliberazione di giunta regionale n. 7715 dell'11 aprile 1991, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del d.-l. 12 gennaio 1991, n. 6, Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1991), convertito in legge 15 marzo 1991, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1991), che, nell'ambito del concorso nel finanziamento dello Stato ai bilanci delle amministrazioni delle comunità montane, previsto dell'art. 1 della stessa legge, dispone che «a valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, primo comma, lett. a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1991, un contributo distinto di quote:

a) una di lire 60 milioni finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1991»; nonché dell'art. 5, quinto comma, come sostituito dalla legge di conversione n. 80/1991, che dispone che «dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le relative somme sono ripartite secondo le modalità indicate nell'art. 2, terzo comma, lett. b), del presente decreto», nella parte in cui tali norme prevedono la erogazione diretta del finanziamento statale alle comunità montane, ignorando conseguentemente il livello regionale e pregiudicando così il ruolo programmatico regionale.

1. — Il d.-l. n. 6/1991, nel dettare disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991, contempla all'art. 2 contributi ordinari agli enti locali, e tra gli altri alle comunità montane. A queste ultime è dedicato il terzo comma dell'art. 2, norma impugnata con il presente ricorso, la quale dispone che nell'ambito dello stanziamento relativo al fondo ordinario di cui all'art. 1, primo comma, lett. a), il Ministero dell'interno sia autorizzato a corrispondere alle comunità montane, in relazione all'anno 1991, un contributo distinto in due quote, una delle quali di importo fisso, finalizzato al finanziamento dei servizi essenziali, e l'altra da ripartirsi tra le comunità montane in relazione proporzionale alla popolazione residente.

Nessuna menzione è fatta da tale disposizione normativa dell'eventuale intervento regionale, da configurarsi come di assegnazione del finanziamento statale e di riparto di tale finanziamento alle comunità montane, nell'ambito di criteri correlati alla programmazione regionale.

L'inserimento nel testo del decreto-legge, da parte della legge di conversione n. 80/1991 di un nuovo testo del quinto comma in luogo del precedente all'art. 5, comportante la diretta iscrizione della spesa nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con richiamo alle modalità di riparto previste all'art. 2, terzo comma, lett. b), suffraga l'interpretazione secondo la quale il finanziamento verrebbe erogato direttamente dallo Stato alle comunità montane, senza alcun intervento da parte della regione, la quale verrebbe completamente esclusa dalla assegnazione dei fondi statali e dal riparto degli stessi alle comunità montane, con completo aggiramento della sua funzione programmatica.

2. — La prima disposizione di finanziamenti a favore delle comunità montane era contemplato dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, Nuove norme per lo sviluppo della montagna, che stabiliva, al sesto comma, l'assegnazione alle regioni e alle province autonome dei fondi destinati alle comunità montane, con riparto annuale tra le regioni da parte del CIPE, sentita la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto di parametri quali le direttive generali

della programmazione nazionale, la superficie dei territori montani, il loro grado di dissesto idrogeologico, l'entità delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e le loro condizioni economico-sociali. La relativa autorizzazione di spesa era contenuta nell'art. 15.

Con l'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, Disposizioni integrative della legge n. 1102/1971, si stabiliva poi formalmente che i fondi previsti per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 1102/1971, previsti nella legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, «costuiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione, e dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281».

Con ciò il legislatore statale sanciva formalmente il principio dell'assegnazione alle regioni dei fondi destinati alle comunità montane perché, pur naturalmente alla stregua di criteri di riparto prestabiliti in norme primarie statali, provvedessero al successivo riparto tra le comunità montane.

Particolarmente significativo, e anzi emblematico, di questo approccio del legislatore statale, era il richiamo contenuto nella stessa disposizione dell'art. 1 della legge n. 93/1981, all'art. 119, terzo comma, Costituzione e ai contributi ivi previsti, da assegnarsi dallo Stato alle regioni per scopi determinati.

3. — Tale approccio è stato sino ad oggi coerentemente seguito dal legislatore statale, che non vi ha mai apportato né deroghe né limitazioni, e che anzi, nella recente legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie locali, lo ha pienamente ribadito e formalizzato, pur nell'ambito di una disciplina di carattere generale specificamente mirata a rafforzare il ruolo e le funzioni delle comunità montane, stabilendo, all'art. 29, sesto comma, che «le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e finanziare programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al n. 3) del quarto comma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed all'art. 2 della citata legge n. 93/1981».

Con siffatta prescrizione il legislatore statale, nel contesto — giova ribadirlo — di disposizioni organiche specificamente disciplinanti ruolo e funzioni delle comunità montane, ha assicurato dignità di criterio generale al finanziamento delle comunità montane per il tramite delle regioni, e individuato tale modalità di finanziamento come normale, generale, e più idonea ad assicurare il rispetto della programmazione regionale, implicitamente riconosciuto dal complessivo sistema configurato dagli artt. 117 e 119 della Costituzione.

4. — Le disposizioni normative ora impugnate si collocano invece in pieno contrasto con tale *trend* legislativo sino ad oggi coerentemente seguito dal legislatore nazionale, oltre che con la più consolidata configurazione dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione, e più in genere del ruolo programmatico regionale come garantito dagli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Introdurre in un sistema di finanziamento delle autonomie locali una prescrizione della portata e del significato apparenti di quelle impugnate significa porre le comunità montane, chiamate a svolgere attribuzioni per la loro totalità riconducibili all'ambito delle competenze legislative regionali, al di fuori del circuito della programmazione regionale, sottraendone la spesa a qualunque criterio programmatico e svincolandola dalla capacità di previsione delle regioni, in violazione degli artt. 117, 118 e 119, terzo comma, della Costituzione.

5. — È bensì vero che con decisione n. 307/1983 la Corte costituzionale ha già statuito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 55/1983 che stabiliva l'erogazione diretta dallo Stato alle comunità montane del fondo destinato al finanziamento delle spese di gestione delle stesse. Ma la Corte motivava la pronuncia di rigetto proprio con il mantenimento alle regioni delle competenze di riparto dei fondi correlati alle finalità di cui all'art. 1 della legge n. 93/1981 e con il conseguente rispetto della competenza programmatica della regione correlata in particolare ai piani di sviluppo economico-sociale approntati dalle comunità. La Corte sottolineava in tale occasione come l'assegnazione diretta del fondo per spese di gestione non pregiudicasse il principio, stabilito dall'art. 2 della legge n. 93/1981, di integrazione, ad opera delle regioni, dei finanziamenti previsti dalla stessa legge con gli altri previsti da diverse disposizioni statali e regionali.

Analoghe considerazioni la Corte aveva del resto già svolto nella precedente pronuncia n. 212/1976.

È evidente invece che le disposizioni ora impugnate determinano un vero e proprio salto di qualità, con la completa esclusione delle comunità montane dal circuito programmatico regionale.

P. Q. M.

La regione Lombardia chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, del d.-l. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 80, e dell'art. 5, quinto comma, della stessa legge n. 80/1991 per violazione degli artt. 117, 118 e 119, terzo comma, della Costituzione.

Milano-Roma, addì 11 aprile 1991

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - Avv. prof. Giovanni MOTZO

n. 17

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 aprile 1991
(regione autonoma Valle d'Aosta)*

Professioni - Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina - Disciplina delle condizioni per il trasferimento in pianta stabile di maestri di sci provenienti da altre regioni o da altri Stati ed in particolare, previsione della frequenza di un corso di formazione diretto a garantire la preparazione del maestro in ordine alle caratteristiche del territorio regionale - Previsione di una durata minima per i corsi di abilitazione pari ad almeno novanta giorni effettivi ed indicazione delle materie d'insegnamento - Istituzione di un organismo a livello regionale e divieto di esercizio dell'attività di accompagnatore per coloro che non siano maestri di sci - Asserita violazione della sfera di competenza regionale in materia di guide, scuole di sci e portatori alpini - Violazione del principio del bilinguismo - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 13/1961, 86/1979, 70/1981, 50/1982 e 219/1984.

(Legge 8 marzo 1991, n. 81).

Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on.le presidente della giunta regionale, avv. Giovanni Bondaz, autorizzato dalla giunta regionale con delibera n. 3220 del 29 marzo 1991, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, in forza di procura per atto notar Ottavio Bastrenti di Aosta 8 aprile 1991, rep. n. 13747, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on.le Presidente del Consiglio *pro-tempore* domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, e per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 8 marzo 1991, n. 81 (legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64, parte prima, del 16 marzo 1991.

La regione autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, espone quanto segue.

1. — Lo statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) all'art. 2, primo comma, lett. *u*), attribuisce alla regione la potestà legislativa primaria in materia di ordinamento delle guide, scuole di sci e portatori alpini. Inoltre, ai sensi della lett. *r*) del medesimo art. 2, primo comma, dello statuto regionale, alla regione è riservata la potestà legislativa in tema di istruzione tecnico-professionale.

La regione ha in effetti provveduto a disciplinare le scuole di sci e la formazione dei maestri di sci: la materia in questione è attualmente regolata dalla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 59.

Sulla medesima materia viene ora ad incidere il recente intervento legislativo statale (legge 8 marzo 1991, n. 81), che in numerosi punti si pone in contrasto con la regolamentazione regionale della materia.

Si osserva fra l'altro che:

l'art. 5 della legge statale si pone in contrasto con l'art. 12, quinto comma, della legge regionale n. 59/1986, che reca una diversa disciplina delle condizioni per il trasferimento in pianta stabile di maestri di sci provenienti da altre regioni o da altri Stati. (In particolare si prevede la frequenza di un corso di formazione volto a sopperire all'esigenza di garantire una preparazione del maestro in ordine alle caratteristiche del territorio regionale, esigenza imprescindibile anche per la tutela dell'incolumità dei maestri e della loro clientela). L'art. 5 della legge n. 81/1991 si pone altresì in contrasto con l'art. 16, primo comma, lett. *f*), della legge regionale n. 59/1986 che, in attuazione del principio del bilinguismo (di cui al titolo sesto dello statuto regionale) richiede la dimostrazione della conoscenza sia dell'italiano che del francese (che, del resto, per una tale attività, in una zona caratterizzata da una forte presenza di appartenenti al gruppo linguistico francese, si pone anch'essa come condizione di sicurezza);

l'art. 6 della legge statale, nel prevedere le modalità per la formazione e l'abilitazione dei maestri di sci, si pone in contrasto, oltre che con le competenze regionali in materia di ordinamento delle scuole di sci, anche con quelle in materia di istruzione tecnico-professionale (di cui allo statuto della Valle, art. 2, lett. *r*);

l'art. 7, si pone anch'esso in contrasto con l'art. 2, lettere *r*) e *u*), in quanto, sotto la rubrica «materie di insegnamento», prevede una durata minima dei corsi per l'abilitazione pari ad almeno novanta giorni effettivi, che, oltre ad essere ingiustificata sul piano tecnico, non ha corrispondenza nella legge regionale;

l'art. 8 della legge statale (competenze della Federazione italiana sport invernali) incide sull'autonomia della regione nella definizione dei contenuti dei corsi secondo modalità che tengano conto della realtà montana locale;

L'art. 13 della legge statale (collegi regionali dei maestri di sci) prevede l'istituzione di un organismo a livello regionale che viene a sovrapporsi all'Associazione valdostana maestri di sci, di cui agli artt. 27 e 28 della l.r. n. 59/1986;

L'art. 18 della legge statale amplia il concetto di «esercizio abusivo della professione» rispetto a quello posto dalla l.r. n. 59/1986, ed introduce un'infondata ed illogica equiparazione al maestro di sci dell'accompagnatore (sia pure soltanto in quanto retribuito), equiparazione che porta conseguenzialmente al divieto di esercizio di tale attività, in quanto non svolta da maestri di sci.

Occorre annotare, che all'art. 22, primo comma, la legge statale n. 81/1991, senza porre distinzione alcuna rispetto alle regioni a statuto speciale, prevede l'adeguamento della normativa regionale a quella da essa posta nel termine di un anno. Al secondo comma del medesimo art. 22 viene espressamente previsto che anche nelle regioni a statuto speciale dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 9, secondo comma, della stessa legge n. 81/1991.

Più in generale, anche lì dove non si pone in antinomia con essa, la legge statale si sovrappone ingiustificatamente a quella regionale.

2. — Tale essendo il contenuto della legge 8 marzo 1991, n. 81, essa si manifesta illegittima, in quanto indebitamente invasiva delle attribuzioni della regione autonoma Valle d'Aosta, con violazione dello statuto di quest'ultima (il quale statuto possiede rango costituzionale), oltre che dell'art. 116 della Costituzione.

Deve puntualizzarsi che, come codesta ecc.ma Corte ha già avuto modo di affermare con la sentenza 29 marzo 1961, n. 13 (in Giur. cost., 1961, 13), la riserva alla competenza legislativa regionale dell'ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini, nella formula usata dall'art. 2, lett. *u*) dello statuto regionale della Valle d'Aosta «appare comprensiva di tutta la materia riguardante l'organizzazione ed il funzionamento di questo settore di attività, così connaturato alle tradizioni ed agli interessi della Valle». Su tale assunto, con la medesima sentenza, codesta ecc.ma Corte ha ritenuto che la regione Valle d'Aosta ha «il potere di regolare con sua legge tutto l'ordinamento delle professioni di guida, portatore e maestro di sci, compresa la disciplina del relativo esercizio».

Giova ancora osservare che, ai sensi del testé richiamato art. 2 dello statuto regionale, i soli limiti alla potestà normativa primaria della Valle vanno ricercati nella necessità di un'armonia della norma regionale con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Occorre in particolare ricordare come il limite dei principi fondamentali contenuto nello statuto di autonomia speciale non va confuso con quello più ampio dei «principi fondamentali delle leggi dello Stato», che afferiscono a ciascuna materia di competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione per le sole regioni a statuto ordinario (cfr. in tal senso Martines, *Diritto costituzionale*, Milano, 1986, 796. Nel senso che tale ultimo limite non si applica alle regioni a statuto speciale v., fra l'altro, Corte costituzionale, 3 marzo 1982, n. 50, in Giur. cost., 1982, I, 542; Corte costituzionale, 26 luglio 1979, n. 86).

3. — L'intestazione della legge (che si auto-qualifica «legge-quadro») lascia supporre che il legislatore statale abbia ritenuto in qualche maniera di potersi richiamare al vincolo statutario dei principi testé richiamato per affermare la legittimità della compressione dell'autonomia legislativa delle regioni a statuto speciale aventi competenza normativa primaria sulla specifica materia.

Un siffatto tentativo non sembra possa essere condiviso dato che in effetti non sembrano riconoscibili nella disciplina legislativa in questione gli estremi dei principi generali dell'ordinamento giuridico né di norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

È stato chiarito dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte che la portata di una norma (e quindi il suo inquadramento nell'ambito delle norme che recano i principi fondamentali) non può essere valutata alla stregua della sua auto-qualificazione (in tali termini, v. in dottrina, da ultimo Masciocchi, *La regione*, Milano, 1990, p. 58). Così, nella sentenza relativa alla vicenda concernente la c.d. legge-quadro sul pubblico impiego, codesta ecc.ma Corte ha espressamente rilevato che: «la natura di riforma economico-sociale di una normativa non può essere determinata dalla sola apodittica affermazione del legislatore e ... deve invece ricercarsi nell'oggetto della normativa, nella sua motivazione politico-sociale, nel suo scopo, nel suo contenuto, nella modificazione che essa apporta nei rapporti economico-sociali». E sulla base di tale premessa, ha concluso che in ogni caso nemmeno una riforma economico-sociale può integralmente estromettere le regioni dalle materie di loro competenza (Corte costituzionale, 25 luglio 1984, n. 219).

D'altro canto, anche riguardo al più esteso limite dei «principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato», vigente per le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di evidenziare come essi non possano comportare l'esclusione di singoli settori di una materia di competenza legislativa regionale, ma debbano attenere soltanto al modo di esercizio di questa (Corte costituzionale, 26 maggio 1981, n. 70).

In ogni caso, poi, anche a voler in denegata ipotesi ritenere applicabile il dettato dell'art. 117 della Costituzione, come è stato evidenziato dalla più autorevole dottrina costituzionalistica, a vincolare le regioni nell'esercizio della propria competenza normativa primaria possono essere soltanto le «norme fondamentali» (ossia i «principi») e non anche le «norme di dettaglio» che pur fossero inserite nella medesima legge formale. Ne consegue che nelle materie di competenza primaria non può comunque esservi totale riassorbimento della potestà regionale da parte dello Stato (v. in tal senso Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, *L'ordinamento costituzionale italiano (Le fonti normative)*, Padova, 1984, pp. 117-118; Martines, *Diritto costituzionale*, cit., 797; Paladin, *Diritto regionale*, Padova, 1985, 88).

Nel caso di specie, invece come si è evidenziato in premessa, con la legge che con il presente atto si impugna, la regione Valle d'Aosta è stata espropriata persino della potestà di determinare il contenuto della normativa di dettaglio, che appare rigidamente predeterminato dalla legge impugnata.

Deve infine contestarsi che la legge statale in questione, a prescindere dal suo contenuto, che risulta, come si è avuto modo di rilevare, esuberante rispetto al limite della normativa di principio, venga effettivamente ad incidere su interessi che si configurino nettamente come insuscettibili di frazionamento o localizzazione territoriale che, in presenza della garanzia di uno statuto speciale, legittimano lo Stato ad intervenire (v. in tal senso Corte costituzionale, 15 dicembre 1983, n. 340). È anzi vero, come ha già riconosciuto codesta ecc.ma Corte costituzionale con la ricordata sentenza 29 marzo 1961, n. 13, che si tratta in realtà di un «settore di attività connaturato alle tradizioni e agli interessi della Valle».

Si chiede pertanto: piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 8 marzo 1991, n. 81, o comunque dei suoi artt. 5, 6, 7, 8, 13, 18 e 22, per violazione dell'art. 116 della Costituzione dello statuto regionale della Valle d'Aosta (di cui a legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare del suo art. 2, lettere u) ed r); con ogni relativa conseguenza e con ogni connessa pronunzia.

Roma, addì 12 aprile 1991

Avv. prof. Gustavo ROMANELLI

91C0541

N. 18.

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 20 aprile 1991
(della provincia autonoma di Trento)*

Professioni - Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina - Disciplina delle condizioni per il trasferimento in pianta stabile di maestri di sci provenienti da altre regioni o da altri Stati ed in particolare, previsioni della frequenza di un corso di formazione diretto a garantire la preparazione del maestro in ordine alle caratteristiche del territorio regionale - Previsione di una durata minima per i corsi di abilitazione pari ad almeno novanta giorni effettivi ed indicazione delle materie d'insegnamento - Istituzione di un organismo a livello regionale e divieto di esercizio dell'attività di accompagnatore per coloro che non siano maestri di sci - Asserita violazione della sfera di competenza provinciale in materia di guide, scuole di sci e portatori alpini - Violazione del principio del bilinguismo - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 372/1989 - Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 16.

(Legge 8 marzo 1991, n. 81).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona dell'assessore sostituto del presidente, Walter Micheli, a ciò autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 3776 del 5 aprile 1991, rappresentato e difeso, giusta mandato speciale conferitogli con atto del notaio dott. Pierluigi Mott, n. di rep. 56325, dall'avv. prof. Umberto Pototschnig e dall'avv. Vitaliano Lorenzoni e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in via Alessandria n. 130, Roma, contro

l'on. Presidente del Consiglio dei Ministri, *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 8 marzo 1991, n. 81, intitolata «Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 16 marzo 1991; nel suo complesso e in tutte le sue disposizioni, in particolare degli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 22 e 23, secondo comma; in relazione all'art. 8, nn. 20 e 29, e art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278 e con d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689.

FATTO

La legge 8 marzo 1991, n. 81, stabilisce — per sua stessa definizione — i «principi fondamentali» per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci (art. 1). Contiene anche un ultimo articolo (23) che si occupa invece della abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina, con cui si è voluto colmare la lacuna prodottasi nella legge 2 gennaio 1989, n. 6, relativa alle guide alpine, a seguito della sentenza di questa ecc.ma Corte n. 372/1989.

Quanto ai maestri di sci, che rimangono l'oggetto primario della legge n. 81/1991, la legge stessa ricalca fondamentalmente l'impianto della legge sulle guide alpine:

- 1) fornendo una definizione dei maestri di sci (art. 2);
- 2) stabilendo che il maestro di sci costituisce una professione per la quale è obbligatoria l'iscrizione in appositi albi professionali (art. 3);
- 3) affidando la tenuta degli albi ad appositi «collegi regionali o interregionali», coordinati da un collegio nazionale (artt. 3, 14, 15 e 16);
- 4) introducendo la regola di un'apposita «abilitazione» all'esercizio della professione di maestro di sci di efficacia limitata peraltro a tre anni (artt. 6 e 11);
- 5) definendo le materie di insegnamento e le commissioni di esame (artt. 7 e 9);
- 6) disciplinando le sanzioni disciplinari e i ricorsi (art. 17) e dettando altresì tutte quelle altre disposizioni che sono state ritenute necessarie per completare l'impianto stabilito per questa categoria di operatori.

Ora occorre considerare che la provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa primaria sia in materia di «turismo ed industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci», sia in materia di «addestramento e formazione professionale» ai sensi dell'art. 8, nn. 20 e 29 del proprio statuto speciale di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Spettano altresì alla provincia le relative potestà amministrative (art. 16). L'esercizio in concreto di queste sue competenze le è stato riconosciuto da specifiche norme di attuazione dello statuto, di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278 e d.P.R. 1° novembre 1978. A ciò si aggiunga che con legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 la provincia di Trento ha già dettato per suo conto una nuova ed organica disciplina dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nel proprio territorio. Disciplina che ora, a seguito della legge n. 81, dovrebbe essere totalmente, o quasi, sostituita.

La provincia autonoma di Trento ritiene perciò che le disposizioni della legge n. 81/1991, se applicabili anche nel suo territorio, siano ingiustamente invasive della sua competenza e meritino dunque di essere impuginate dinanzi a questa ecc.ma Corte per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione dell'art. 8, nn. 20 e 29, dello statuto speciale per il t.a.r., approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, anche in relazione al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278 e al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689. Tale violazione sussiste sotto molteplici profili.

A) Sono costituzionalmente illegittimi, anzitutto, gli artt. 1 e 22 della legge n. 81/1991 nel loro combinato disposto, giacché il primo (recitando che «la presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci»), lascia intendere che la legge riguarda solo le regioni ordinarie, mentre il secondo, al secondo comma (dicendo che «al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 9 della presente legge»), viene ad affermare sostanzialmente l'opposto conferendo così alle

disposizioni da ultimo richiamate una «valenza» e un'efficacia diretta anche nei confronti della provincia autonoma di Trento che in base all'art. 1 sembra invece doversi escludere. Le due disposizioni sono dunque in contrasto tra loro e pertanto ad un risultato sicuramente illegittimo, consistente nella pretesa di ricomprendere anche le autonomie speciali (dotate di competenza esclusiva in materia) nel raggio di applicazione della nuova legge.

È ben vero che per le guide alpine, in presenza di disposizioni fondamentalmente analoghe, questa ecc.ma Corte ha tratto la conclusione della non applicabilità della nuova legge (sentenza n. 372/1989). Ma la conferma che altrettanto valga per i maestri di sci può venire soltanto da questa ecc.ma Corte, alla quale dunque si chiede o di dichiarare l'incostituzionalità delle norme contenute negli artt. 1 e 22 nella parte in cui pretendono di assoggettare anche i maestri di sci e le scuole di sci delle province autonome alla legge quadro della materia; oppure, in via subordinata, di dichiarare quanto meno che tale legge non è applicabile nel territorio di dette province.

B) Illegittimi costituzionalmente sono altresì gli artt. 3, 6, 9 e 11 della legge n. 81/1991 per la parte in cui danno vita a un albo professionale dei maestri di sci e ne affidano la tenuta a collegi regionali o interregionali, introducendo così il principio che occorre munirsi, per l'esercizio di tali attività, di un'apposita abilitazione, senza della quale si configura esercizio abusivo della professione di maestro di sci.

Si tratta dunque di norme che creano o che pretendono di creare i presupposti formali per l'istituzione di una nuova professione liberale. Il che potrebbe anche non interessare le regioni, se non fosse che in questo modo si viene a scorporare da due distinte materie di indiscussa competenza provinciale (il turismo e la formazione professionale), una porzione rilevante delle attività svolte o da svolgere nel settore. Ora è ben vero che questa ecc.ma Corte ha già avuto modo di affermare in ripetute occasioni la competenza statale in ordine alla istituzione di albi professionali. Ma qui il problema che sorge è che cosa si intenda per professione e se questa qualificazione sia attribuibile liberamente dal legislatore statale a qualsiasi attività che sia dichiarata tale dalla legge, e ciò anche nel caso di attività rientranti in materie di competenza regionale (o provinciale).

A questa domanda non hanno ancora risposto definitivamente né la sentenza già più volte citata n. 372/1989, né tantomeno le sentenze precedenti, ricordate da Carlo Maviglia, la disciplina delle professioni tra Stato e regioni: a proposito di guide alpine, in *Le Regioni 1990*, pag. 1530 e segg. In particolare non deve sfuggire nella legge n. 81/1991 il mancato collegamento formale tra professione ed esame di Stato, come pure la difficoltà concettuale a configurare una abilitazione che ha efficacia solo per tre anni e che richiede dunque di essere rinnovata al termine di ogni triennio, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa frequenza di corsi di aggiornamento da parte dell'interessato.

Le norme che introducono anche per i maestri di sci, come già per le guide alpine, un nuovo ordinamento, sulla base di un pretesto mutamento della loro attività, che si sarebbe trasformata o si starebbe trasformando da semplice esercizio sportivo ed amatoriale in vera e propria professione liberale, non possono non tener conto che le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno competenza primaria nei settori ricordati or ora.

Dice ancora una volta codesta ecc.ma Corte, dunque, se ed eventualmente in quale misura la nuova e diversa connotazione data dal legislatore nazionale alla figura dei maestri di sci, finisca con introdurre limiti ulteriori e non tollerabili alla potestà legislativa regionale o provinciale di carattere primario. Si intende che una pronuncia della Corte che accogliesse le eccezioni di incostituzionalità qui prospettate colpirebbe talune disposizioni della legge direttamente e immediatamente, mentre altre andrebbero dichiarate verosimilmente illegittime in via derivata (ex art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

C) Costituzionalmente illegittimi si rivelano essere anche vari articoli della legge n. 81/1991, che regolano la formazione professionale dei maestri di sci: e ciò malgrado che la Corte, con la sentenza ricordata più volte, n. 372/1989, concernente le guide alpine, abbia già censurato esplicitamente norme analoghe della legge n. 6/1989 perché non rispettose neppure essere delle competenze regionali in materia di istruzione professionale.

Un confronto anche semplice tra le due leggi rivela che quelle accolte nella seconda delle due sono modifiche solo formalmente tali. Nella sostanza esse confermano invece il regime precedente, riconducendo allo Stato (o ai rispettivi collegi professionali) ogni responsabilità e azione di governo nel settore.

Così è per quanto concerne l'organizzazione dei corsi di formazione. L'art. 7, comma e comma 7, della legge n. 6/1989 affidava invece «su base regionale» tale organizzazione al rispettivo collegio regionale delle guide, mentre demandava la definizione dei programmi dei corsi e dei criteri per le prove d'esame al collegio nazionale delle guide e all'approvazione del Ministro per il turismo. Entrambi i commi sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale, in quanto determinano una «indebita compressione del ruolo riservato alle regioni». A questo punto la legge n. 81/1981 si adegua formalmente a questo richiamo dicendo (e scrivendo) che per i maestri di sci i corsi sono organizzati dalle regioni, senza più rinviare la definizione dei relativi programmi al direttivo del collegio nazionale delle guide (come previsto dalla legge n. 6/1989, stabilendo tuttavia direttamente nella legge sia la durata dei corsi, sia le

singole materie di insegnamento, sia le diverse «sezioni» delle prove d'esame. Ugualmente elusive della competenza regionale sono le norme dell'art. 8 che obbligano le regioni a rispettare nei corsi di cui all'art. 6 i criteri e i livelli delle tecniche sciistiche definiti ai sensi del comma precedente dalla Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del C.O.N.I. Altrettanto vale per quanto concerne la nomina delle commissioni d'esame, nomina che nella legge n. 6/1989 (art. 7, sesto comma) spettava «al direttivo del collegio delle guide», che avesse organizzato il corso (e che la sentenza n. 372/1989 ha ritenuto essere invece di competenza delle regioni); ora l'art. 9 della legge n. 81/1991 affida la nomina sì alle regioni ma «d'intesa con i collegi regionali», e al tempo stesso riserva la valutazione tecnica e didattica dei candidati ad una sottocommissione composta esclusivamente da istruttori nazionali e maestri di sci. In questo modo la formazione professionale dei maestri di sci viene ricondotta esclusivamente o quasi alla sfera di competenza dello Stato, con amputazione pressoché totale delle competenze regionali e quindi anche della provincia ricorrente. Sono quindi illegittime, sotto il profilo accennato, le disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 81/1991, nonché le altre disposizioni viziata per illegittimità derivata.

D) Un'ultima censura si dirige contro l'art. 23 della legge n. 81/1991, redatto allo scopo di colmare come si è già detto, la lacuna creatasi nella legge n. 6/1989 a seguito della sentenza della Corte n. 372/1989. Anche qui la nuova legge presta solo in apparenza ossequio alla Corte. Affida infatti alle regioni l'organizzazione dei corsi, sia pure con la collaborazione dei collegi di cui all'art. 13 della legge (collaborazione che nella specie sembra tuttavia obbligatoria, tanto per chi la deve prestare, quanto per chi la riceve).

Analogamente — e forse anche peggio — si deve dire per le commissioni di esame, la cui nomina è demandata alle regioni ma — si badi bene — «su proposta dei collegi regionali» di cui al citato art. 13.

Per tenere ferma l'ispirazione centralistica delle norme in questione, non si è esitato dunque ad adottare una soluzione che non è esagerato definire, non solo formalistica, ma ipocrita e non certo rispettosa della valutazione espressa dalla Corte.

P. Q. M.

e con riserva di illustrarli meglio nelle successive fasi del giudizio, la provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede che, respinta ogni contraria istanza, questa ecc.ma Corte dichiari costituzionalmente illegittima la legge indicata in epigrafe, nel suo complesso e in tutte le sue disposizioni, e in particolare degli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22 e 23, in relazione agli artt. 8 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Milano-Roma, addì 11 aprile 1991

Avv. prof. Umberto POTOTSCHNIG - Avv. Vitaliano LORENZONI

91C0542

N. 287

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Nicora Caterina

Processo penale - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione - Adempimento - Conseguente fissazione dell'udienza preliminare innanzi al medesimo g.i.p. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità di tale giudice - Contrasto con i principi e le direttive della legge delega - Richiamo alla sentenza n. 496/1990.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 76 e 77).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti di causa;

Rilevato che Nicora Caterina si trova imputata del reato di peculato continuato a seguito di provvedimento con cui questo giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione del p.m., aveva disposto la formulazione dell'imputazione ex art. 409, quinto comma, del c.p.p.;

Considerato che all'udienza odierna la Nicora formulava richiesta di giudizio abbreviato, sulla quale il pubblico ministero esprimeva il proprio consenso e che questo g.i.p., ritenendo che il processo potesse essere definito allo stato degli atti, accoglieva la richiesta dell'imputata;

Valutato che, a questo punto, la difesa chiedeva che fosse ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice il quale abbia ordinato al p.m. di formulare l'imputazione, debba obbligatoriamente astenersi dal partecipare al giudizio, e ciò per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione giacché sarebbe violata la direttiva della legge delega (n. 81/1987) che impone l'attuazione del sistema accusatorio e quindi una netta separazione tra funzioni requirenti e giudicanti;

Rilevato che su analoga questione, riguardante il giudizio pretorile, la Corte costituzionale si è pronunciata in data 15 ottobre 1990, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il g.i.p. presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice;

Ritenuta conseguentemente la non manifesta infondatezza della questione proposta proprio sulla base di quegli stessi principi che la Corte costituzionale ha affermato nella predetta sentenza e la rilevanza della soluzione dell'eccezione di costituzionalità per la definizione del presente giudizio;

P. Q. M.

Visto l'art. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il g.i.p. presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del c.p.p.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

La Spezia, addì 19 febbraio 1991

Il giudice per le indagini preliminari: FALLA

91C0523

- N. 288

Ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 dalla corte di appello di Catania nel procedimento penale a carico di La Guzza Antonino

Processo penale - Condanna per omicidio aggravato - Richiesta di revisione - Competenza della corte di appello, nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di primo grado - Lamentata omessa previsione, *ratione materiae*, della corte di assise d'appello - Ritenuta violazione del principio del giudice naturale preconstituito per legge.

(C.P.P. 1988, artt. 633, 636 e 639).

(Cost., art. 25).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Premesso che con istanza presentata presso la cancelleria di questa corte d'appello è stata chiesta la revisione della sentenza pronunciata l'8 febbraio 1986 dalla corte d'assise di Catania, con la quale La Guzza Antonino fu dichiarato colpevole del reato di omicidio aggravato in persona di Ferraro Concetto, sentenza confermata in sede di merito il 15 ottobre 1986 dalla corte d'assise d'appello di Catania ed in sede di legittimità il 29 settembre 1987;

Premesso che il p.g. opportunamente interpellato ha espresso parere favorevole all'istanza di revisione;

Premesso che nell'attuale sistema processuale la competenza di ordine al giudizio di revisione, sia nella fase preliminare della valutazione in ordine alla sussistenza del fatto rescindente (art. 630 del c.p.p.), sia in quella del vero e proprio giudizio rescissorio, viene comunque devoluta alla corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado, prescindendo cioè dalla competenza *ratione materiae* a questo attribuita e ciò anche quando la competenza a giudicare di determinati reati sia attribuita in maniera predeterminata ed un giudice specializzato, in relazione alla materia da giudicare;

Premesso che il giudizio di revisione, pur avendo una sua autonomia rispetto al processo principale, impone necessariamente in entrambe le fasi, ed in particolare nella fase rescissoria, un riesame nel merito di fatti che hanno già formato oggetto di precedenti valutazioni compiute da altri giudici predeterminati per la legge;

Ritenuto che la corte d'assise per la sua particolare composizione, per la sua autonomia funzionale rispetto alla funzione ordinaria (cfr. legge 10 aprile 1951, n. 287) deve ritenersi giudice precostituito per legge in relazione a tutti i reati che sono devoluti alla sua competenza, un giudice cioè istituito per esercitare la sua giurisdizione limitatamente a particolari reati, in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di particolari controversie (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 29/1959), onde le norme di cui agli artt. 633, 636 e 639 del c.p.p. devono ritenersi in contrasto con l'art. 25 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che il procedimento di revisione di una sentenza pronunciata dalla corte d'assise venga devoluto alla competenza della corte d'assise d'appello del distretto in cui ha sede la corte d'assise di primo grado;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sopra prospettata si pone nella specie come assolutamente pregiudiziale rispetto al giudizio di revisione proposto nell'interesse di La Guzza Antonino;

P. Q. M.

Viso l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del giudizio di revisione richiesto nell'interesse di La Guzza Antonino;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al procuratore generale della Repubblica di Catania, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 21 febbraio 1991.

Il presidente estensore: (firma illeggibile)

I consiglieri: (firme illeggibili)

91C0524

N. 289

Ordinanza emessa l'11 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Camerino nel procedimento penale a carico di Antolini Gianluca

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Individuazione della «dose media giornaliera» mediante rinvio a provvedimento amministrativo (decreto del Ministro della sanità) senza l'indicazione di criteri e parametri che l'autorità amministrativa debba seguire nella suddetta individuazione - Irragionevolezza - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71 e 72-*quater*; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 78).

(Cest., art. 25).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale iscritto al n. 227/1990 il giudice per le indagini preliminari contro Antolini Gianluca, nato a S. Severino M. il 24 febbraio 1957, ivi residente in via S. Valerio n. 37, imputato del delitto p.e.p. dell'art. 71 della legge n. 685/1975, poiché illecitamente acquistava e deteneva, fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 72-*bis* della legge citata, grammi 1,533 di hashish:

A) senza essere consumatore abituale;

B) di quantità superiore alla quantità di assunzione abituale nelle 24/h, per quanto detto *sub* A);

C) di quantità superiore al limite quantitativo massimo di principio attivo previsto dalla legge (mg. 61 di D-9-THC).

In S. Severino M. il 29 luglio 1990.

All'esito dell'odierna udienza preliminare reputa il giudicante sussistere sospetto di incostituzionalità della norma incriminatrice di cui al capo d'imputazione (ora art. 73 del t.u. approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), nonché degli artt. 75 e 78 del medesimo testo unico.

Occorre, invero, considerare che il meccanismo normativo attraverso il quale il legislatore intende porre il punto di discriminare tra fatti penalmente rilevanti e fatti di esclusiva incidenza amministrativa (quali rispettivamente individuati negli artt. 73 e 75 del testo unico) poggia sulla nozione di dose giornaliera media che — sebbene posta dalla legge — non da questa viene in concreto individuata e determinata; nel che appare compendiarsi una violazione della riserva di legge in materia penale, quale prescritta dall'art. 25 della Costituzione.

Appare evidente che la fonte primaria esibisca, nella specie, tutte le caratteristiche della normazione penale in bianco, il cui essenziale limite deve essere colto nella sufficiente specificazione dei presupposti, dei caratteri e del contenuto dei provvedimenti, dell'autorità amministrativa affinché il reato sia «tassativamente determinato in tutti i suoi elementi costitutivi» (Corte costituzionale n. 492/1987), da ciò dovendosi desumere l'impossibilità, per l'atto amministrativo, di incidere in alcun modo sui contenuti essenziali e predeterminati dell'illecito penale.

Donde, per ulteriore conseguenza, l'impossibilità che la fonte secondaria sia abilitata — dalla primaria — a dare contenuti specificanti di quel che deve ritenere penalmente rilevante (Corte costituzionale n. 282/1990).

Orbene, ritiene il giudicante che a tali indirizzi non rispondano né l'art. 75 né l'art. 78 del testo unico, dalla cui combinata lettura emerge l'insussistenza di alcun criterio — di sufficiente specificazione e determinatezza — circa la quantificazione della dose media giornaliera, che viene, di fatto, lasciata al provvedimento amministrativo, e quindi alla fonte di secondo grado.

In particolare ciò deve ritenere a proposito dell'art. 78, primo comma, del testo unico, ove nessun criterio predeterminato — di carattere scientifico o almeno giuridico — viene posto a fondamento, indirizzo e limite invalicabile dell'atto amministrativo, ben diversamente da quanto, ad esempio, disposto dall'art. 12 della legge n. 685/1975 (ora art. 14 del testo unico) in materia di tabelle.

Si aggiunga a ciò che la stessa nozione di dose media giornaliera appare nulla più che un enunciato, i cui contenuti non sembrano certo potersi cogliere per via di serie, e soprattutto consolidate, cognizioni scientifiche che possano fondatamente e pacificamente supportare il discrimine tra illecito penale e non.

Ond'è conseguenziale ritenere che, non avendo la fonte primaria recepito o comunque richiamato nozioni di tal fatta, la sua delega al provvedimento amministrativo è totale e dismissoria, essendo rimesso esclusivamente all'autorità amministrativa il potere di individuare — non si con quali criteri prefissati — il limite quantitativo al di là del quale si versa in illiceità penale.

Depongono nel senso di questa interpretazione gli stessi lavori preparatori, ove effettivamente trovasi menzione di una «responsabilità amministrativa e politica del Ministro della Sanità» nella determinazione della dose media giornaliera (Senato, seduta del 12 giugno 1990, p. 22 del resoconto stenografico).

E in tali sensi appare esser ispirato proprio il decreto ministeriale n. 186 del 12 luglio 1990, il cui art. 3 si limita a porre — mercé il richiamo alle tabelle allegate — i limiti quantitativi massimi di principio attivo, ma non si premura certo di dar conto dei parametri e dei criteri adottati, e peraltro non preventivamente fissati dalla legge.

Di sicuro non ovviano a tale carenza le brevissime e ininfluenti (ai fini di cui è discorso) note esplicative annesse alle tabelle.

Di qui il dubbio che le richiamate norme del testo unico palesino contrasto con l'art. 25 della Costituzione, nella parte in cui non determinano i criteri e i parametri che l'autorità amministrativa deve seguire nella determinazione della dose media giornaliera.

Non altrimenti superabile, del resto, appare il sospetto *de quo*, dovendosi, ad esempio, escludere che possa darsi ipotesi di disapplicazione del decreto ministeriale, sia perché non pare ricorrere alcuna delle figure tipiche o sintomatiche dell'illegittimità amministrativa, sia perché non potrebbe la discrezionalità del giudice sostituirsi a quella (tecnica) dell'amministrazione.

Paleso apparè la rilevanza della questione nella fattispecie concreta, avuto riguardo alla contestazione mossa all'imputato.

Di qui la necessità che della questione — che il giudicante solleva d'ufficio — sia investita la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72-quater della legge n. 685/1975 — come rispettivamente risultanti nella formulazione di cui agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — in relazione all'art. 25 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per la notificazione di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Camerino, addì 11 febbraio 1991

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

91C0525

N. 290

*Ordinanza emessa il 26 febbraio 1991 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Lanternari Marco*

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Teste deceduto, ma escusso dalla p.g. nell'immediatezza del fatto - Non acquisibilità di tale prova agli atti processuali - Divieto di testimonianza indiretta prevista solo per gli agenti e ufficiali di p.g. - Divieto di lettura degli stessi atti anche, quando come nella specie, siano irripetibili per fatti e circostanze imprevedibili - Irragionevole violazione dei principi di eguaglianza e pari dignità tra cittadini - Lesione della parità tra parti processuali - Compressione dei diritti di difesa della parte civile - Impossibile concreto esercizio della giurisdizione penale - Impossibilità di una corretta ed adeguata motivazione della decisione.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 31; c.p.p. 1988, artt. 195, quarto comma, 500, quarto comma, e 512).

(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Lanternari Marco, imputato:

a) del reato di cui agli artt. 586 e 589 del c.p. perché, mediante vendita di sostanza stupefacente del tipo eroina, così come indicato nel capo C) che segue, cagionava la morte di Pignoloni Tito;

b) del reato di cui agli artt. 586 e 590 del c.p. perché, a seguito di vendita di sostanza stupefacente del tipo eroina, così come indicato nel capo C) che segue, cagionava lesioni a Pignoloni Riccardo, consistite nel ridurlo in uno stato di intossicazione acuta da stupefacente, guaribile in giorni due;

c) del reato di cui all'art. 71, primo comma, legge n. 685/1975, modificata dalla legge n. 162/1990, per avere venduto a Pignoloni Tito e Pignoloni Riccardo sostanza stupefacente del tipo eroina per la somma di lire 70.000.

Fatti tutti commessi in Acilia il 14 luglio 1990.

OSSERVA IN FATTO

Il 14 luglio 1990 veniva ricoverato in ospedale il giovane Pignoloni Riccardo in stato di intossicazione acuta da eroina; poche ore dopo il Pignoloni Tito, fratello del primo giovane, decedeva a causa di intossicazione acuta da assunzione della medesima sostanza stupefacente (overdose di eroina). A seguito di attività di indagini preliminari il g.i.p., su richiesta del p.m. emetteva, il 19 novembre 1990, decreto dispositivo di giudizio nei confronti dell'odierno imputato Lanternari.

Apertosi il dibattimento, il p.m. in sede di esposizione introduttiva ex art. 493 del c.p.p. ha rappresentato che il 14 luglio 1990 era stato ricoverato presso il Pronto Soccorso di Acilia tale Pignoloni Riccardo, che si era sentito male dopo l'assunzione di eroina; in particolare, il Pignoloni Riccardo era stato accompagnato dal fratello, Pignoloni Tito, il quale — secondo la esposizione del p.m. — aveva riferito ai Carabinieri che il Riccardo, appunto, si era sentito male dopo aver assunto della eroina, che era stata loro ceduta da certo «medusa»; nel mentre i militari dell'Arma si attivavano per rintracciare detto «medusa», a loro noto ed identificato nel Lanternari Marco, accadeva che il Pignoloni Tito, che aveva assunto anche lui eroina assieme al Riccardo, veniva colto da malore per una gravissima intossicazione da eroina, che lo traeva a morte nelle prime ore della sera; al contrario Pignoloni Riccardo (e cioè il giovane nel quale per

primo si era manifestato lo shock da overdose, secondo l'accusa) si riprendeva e veniva sentito a s.i.t. dai carabinieri prima, poi dal p.m., dichiarando, nella sostanza, che tanto egli quanto il fratello deceduto avevano acquistato, assieme, due dosi di eroina da tale «medusa», dopo di che avevano cominciato ad iniettarsela, iniziando prima lui aiutato dal fratello; dopo l'endovena, però, egli si era sentito quasi subito male e aveva perso i sensi.

Proseguendo nella sua esposizione, il p.m. ha aggiunto che nella stanza dei fratelli erano state sequestrate n. 2 siringhe con avanzi di eroina e che la consulenza tecnica effettuata ex art. 360 del c.p.p. aveva concluso individuando le cause della morte del Pignoloni Tito in una intossicazione acuta da eroina. Passando alla indicazione dei mezzi di prova, il p.m. con specifico riferimento alla prova in ordine all'autore del fatto (cfr. la richiesta di autorizzazione alla citazione) ha ribadito l'indicazione, quali testi, e del Pignoloni Riccardo e degli ufficiali di polizia giudiziaria Santodonato e Coppola, in servizio presso la Stazione cc. di Acilia.

Pignoloni Riccardo, indicato dal p.m. quale parte lesa e quale testimone diretto dell'acquisto della sostanza stupefacente e della successiva assunzione da parte sua e del fratello, ha reso le dichiarazioni di cui ai verbali di udienza, il cui contenuto e attendibilità saranno valutati in sede di decisione.

Chiamato a deporre il brigadiere Coppola, è emerso dalle domande delle parti che costui aveva parlato con il Pignoloni Tito — poi deceduto dopo qualche ora — subito dopo il ricovero del fratello Riccardo e quindi nell'immediatezza del fatto; è altresì emerso che di tale esame testimoniale, effettuato ex art. 351 del c.p.p. era stato formato verbale ex art. 357, lettera c), verbale non allegato al fascicolo di ufficio; è altresì emerso che l'ufficiale di p.g. aveva espressamente chiesto al Pignoloni Tito chi aveva fornito la droga assunta prima del malore da Pignoloni Riccardo; risulta inoltre che dopo tali informative, i militari si erano posti alla ricerca del Lanternari Marco, loro noto con il soprannome «medusa». Allorché il brigadiere Coppola è stato sul punto di riferire il contenuto delle dichiarazioni rese dal Pignoloni Tito — poco dopo deceduto e quindi non esaminato dal p.m. né, ovviamente, esaminabile dal Tribunale — la difesa dell'imputato ha eccepito il divieto di deposizione de relato ex art. 195, n. 4 del c.p.p.; allorché il p.m. ha chiesto l'allegazione al fascicolo di ufficio del verbale di esame del Pignoloni Tito, sentito ex art. 351 del c.p.p. e verbalizzato ex art. 357, lett. c), quale atto irripetibile — essendo sopravvenuta la morte del teste — giusta il disposto dell'art. 431, lett. b), la difesa si è opposta, eccependo che a norma dell'art. 512 del c.p.p. può farsi luogo a lettura solo degli atti compiuti dal p.m. (o dal giudice), allorché gli stessi siano divenuti irripetibili, ed eccependo altresì che dei verbali redatti ex art. 357, lett. c) è consentita l'allegazione al fascicolo solo dopo che gli stessi sono stati utilizzati per le contestazioni, ex art. 500, quarto comma del c.p.p. e poiché, nella specie, essendo deceduto il Pignoloni Tito, ovviamente non vi era stato né esame né contestazioni, il verbale redatto ex art. 357, lett. c) dal brigadiere Coppola, nell'immediatezza del fatto e poche ore prima della morte della parte lesa e teste, non poteva trovare ingresso né utilizzazione processuale.

Amnesso l'esame di altri due carabinieri, che avrebbero ricevuto dichiarazioni di Tito Pignoloni in ordine all'acquisto dello stupefacente, sono state prospettate analoghe opposizioni alle loro disposizioni su dichiarazioni ricevute dal defunto.

RILEVA IN DIRITTO

Tanto premesso sulla situazione processual-probatoria, va sottolineata la evidente rilevanza, ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa punitiva, del contenuto delle dichiarazioni rese dal Pignoloni Tito, nella immediatezza dell'assunzione della sostanza stupefacente e poche ore prima di morire. Appare al Collegio la non manifesta infondatezza del dubbio sulla legittimità costituzionale del congegno normativo voluto dal legislatore delegato (articoli 195 n. 4, 500 n. 4 e 512 del c.p.p.) in attuazione della direttiva n. 31 dell'art. 2, legge delega, nella parte in cui tale congegno impedisce, comunque e sotto ogni aspetto, l'utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, nella immediatezza del fatto e sul luogo, dalla persona offesa o dal testimone diretto di un delitto, nonostante la sopravvenuta irripetibilità in sede dibattimentale di tali dichiarazioni per la morte del dichiarante.

Tale congegno normativo è così articolato:

1) divieto (art. 195 n. 4 del c.p.p.) assoluto per il testimone-ufficiale o agente di polizia giudiziaria di deporre sulle dichiarazioni ricevute;

2) divieto di lettura del verbale redatto ex art. 357, lett. c), nonostante la sopravvenuta irripetibilità delle dichiarazioni (art. 512 del c.p.p.) consentendosi solo la lettura degli atti divenuti irripetibili — assunti dal p.m. o dal giudice; nonché

3) divieto (art. 500 n. 4 del c.p.p.) di acquisizione al fascicolo processuale dei verbali ex art. 357, lett. c) ove non siano stati utilizzati per le contestazioni, e ciò anche quando la contestazione non è più possibile perché l'esame stesso non è più effettuabile.

Tale congegno di sbarramento in primo luogo appare violare il principio di ragionevolezza e di eguaglianza a pari dignità sociale dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 della Costituzione) in quanto discrimina i cittadini chiamati a testimoniare. Invero, viene vietato, senza alcuna concreta e ragionevole giustificazione, al teste che sia anche appartenente alla polizia giudiziaria ciò che invece viene consentito al teste non qualificato.

Infatti, l'art. 195, n. 3 del c.p.p. consente la c.d. testimonianza indiretta, qualora la «fonte» non sia più esaminabile per morte, infermità o irreperibilità. Tale deroga, però, vale solo per i testimoni «comuni», ma non per gli appartenenti alla polizia giudiziaria, per i quali, invece, è riservato il divieto categorico di cui al successivo n. 4 del medesimo articolo. E che tale divieto copra anche la deroga di cui al precedente n. 3 risulta per l'interprete indiscutibile, atteso il perentorio periodare della norma in questione, del resto pedissequamente ossequiente all'altrettanto perentorio divieto formulato dalla direttiva n. 31 dell'art. 2 della legge delega.

Tale diversità di trattamento (oltre che incidere nella pratica giudiziaria quotidiana, assai gravemente sulla effettività della giurisdizione penale in situazioni particolari, ma frequenti) sembra realizzare una vera e propria discriminazione, irrazionale, perché non rispondente ad alcuna concreta situazione personale differenziale tra i soggetti chiamati a deporre, a meno che non si voglia sostenere *apertis verbis* che se il cittadino testimone è anche appartenente alla polizia giudiziaria, allora diviene in sé inattendibile o comunque meno attendibile degli altri cittadini. Atteso che certamente non è dato rinvenire tra i principi generali dell'ordinamento giuridico positivo una presupposizione generale di sfiducia nelle attività o comportamenti dei pubblici funzionari appartenenti alla polizia giudiziaria, sembrerebbe tangibile l'arbitrarietà immotivata della scelta del legislatore che sta a monte della discriminazione in esame. Ed infatti, una volta che, stabilirà il divieto della testimonianza de relato, si è poi, giustamente e per ovvie considerazioni di realismo, derogato a tale divieto ove il teste primario sia poi deceduto o irreperibile, non ha alcuna razionale giustificazione la discriminazione che si è voluta porre verso i cittadini appartenenti alla polizia giudiziaria, soltanto per i quali la predetta deroga non viene consentita, essendo sancito il perentorio divieto *ex art.* 195 n. 4 del c.p.p.

I profili di dubbia costituzionalità del divieto in parola, nei casi di cui si discute, non sembrano limitarsi solo all'art. 3 della Costituzione.

Sembra infatti al collegio che il divieto *ex art.* 194 n. 5 nelle ipotesi di successiva impossibilità di esaminare il teste primario offenda anche l'art. 24 della Costituzione, comprimendo i diritti di difesa della parte civile e vulnerando in ogni caso la parità tra accusa, pubblica o privata, e difesa dell'imputato. Invero, si provoca, attraverso il divieto *de quo*, una compromissione, grave e sostanziale, del diritto alla prova del p.m. e della parte civile. Infatti è chiara la disparità di posizione nella quale si trovano tali parti processuali, sotto l'aspetto del diritto alla prova relativa alla pretesa di cui sono portatori, in tutti quei casi in cui, a seguito del fatto successivo ed imprevedibile della morte della parte lesa e/o testimone in immediato (come nella specie), le dichiarazioni da costoro rese per esigenze di giustizia possono entrare o meno nel processo — ed eventualmente giocare un ruolo probatorio più o meno decisivo ai fini della affermazione della pretesa punitiva o della domanda di risarcimento del danno — a seconda che tali dichiarazioni in immediato siano state recepite da un comune cittadino ovvero da un appartenente alla polizia giudiziaria.

Poiché gli appartenenti alla polizia giudiziaria, proprio per il loro dovere di ricevere informazioni utili all'accertamento del reato e alla individuazione dei responsabili, sono normalmente e per così dire funzionalmente i testi della accusa pubblica e anche di quella privata, sembra palese la discriminazione, quanto al diritto alla prova tra le parti del processo, in violazione dell'art. 24 della Costituzione e quale conseguenza immediata del divieto *ad personam* di cui all'art. 195 n. 4 del c.p.p.

Inoltre, ritiene il collegio che il perentorio divieto *ex art.* 195 n. 4 del c.p.p. riverberi la propria incostituzionale irrazionalità anche sugli artt. 500 n. 4 e 512 del c.p.p.

Infatti i divieti posti da tali ultime norme si sommano con quello di cui al più volte citato art. 195 n. 4 e tutti insieme finiscono per formare uno sbarramento assoluto alla utilizzazione processuale proprio di quelle dichiarazioni che, per essere state rese nella immediatezza (a «sorpresa») vengono guardate con più favore dal legislatore perché ritenute, giustamente, più attendibili, rispetto alle altre sommarie informazioni testimoniali, tanto che la legge solo alle prime, anche se raccolte dalla polizia giudiziaria, consente «l'ingresso» nel fascicolo processuale, mediante l'acquisizione del verbale *ex art.* 357 lettera c), secondo le modalità di cui all'art. 500 n. 4 del c.p.p. Orbene, qualora il teste esaminato nella immediatezza e sul luogo sia deceduto o divenga irreperibile, si verifica, per il denunciato congegno normativo, la irrimediabile «perdita» processuale proprio di queste più utili e attendibili dichiarazioni, dal momento che (oltre al divieto *ex art.* 195 n. 4) il verbale redatto *ex art.* 357, lettera c), non può essere acquisito *ex art.* 500, n. 4, in quanto manca l'esame del teste con le relative contestazioni, e in quanto l'art. 512 del c.p.p. non consente, nell'attuale formulazione, la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, quando per fatti o circostanze imprevedibili — e tale è certamente la morte del teste assunto *ex art.* 357, lettera c) — ne è divenuta impossibile la

ripetizione. Poiché, nelle ipotesi citate, tali dichiarazioni sono state raccolte da un agente o ufficiale di polizia giudiziaria, per il quale vige anche il divieto *ad personam* di cui al citato art. 195, n. 4 e perciò non è nemmeno ammessa la testimonianza, finisce per accadere — e assai sovente accade — che proprio le predette dichiarazioni «a sorpresa», spesse le uniche raccolte e raccogliabili, vanno perdute per sempre. Sembra perciò chiara l'influenza complementare delle norme indicate, i cui divieti si assommano e producono il risultato illustrato. Tale risultato suscita seri dubbi di legittimità costituzionale anche per gli articoli 500, n. 4 e 512 del c.p.p. sempre sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza (art. 3) e del diritto alla difesa (art. 24, primo e secondo comma della Costituzione) ma anche sotto il profilo della violazione di un principio di costituzione materiale sotteso dagli artt. 24 e 112 della Costituzione e che può sinteticamente essere riassunto come l'esigenza fondamentale dello Stato — cui corrispondono legittime aspettative dei cittadini — di assicurare l'effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale.

Il legislatore, riconoscendone la insopprimibilità ai fini di un realistico svolgimento della istruttoria processuale, ha previsto la possibilità di utilizzare atti divenuti irripetibili; anche prescindendo dall'esame incrociato dei soggetti le cui dichiarazioni sono riportate negli atti medesimi, derogando per necessità razionale al c.d. «metodo orale» di cui alla direttiva n. 2 dell'art. 2 della legge delega (vedi artt. 511, n. 2; 512; 431, lett. b).

Il legislatore, sempre in vista delle inderogabili necessità concrete di cui sopra, ha addirittura consentito la testimonianza *de relato*, ove il teste «primario» sia non più ascoltabile: Da ciò consegue che si è voluto prevedere e saggiamente evitare che le evenienze imprevedibili della vita conducessero a sbarramenti processuali generatori di una vera e propria denegazione di giustizia. Se è così, appare evidente la assoluta incongruità e irrazionalità della scelta legislativa di tagliare fuori dal processo tutte le dichiarazioni in questione in quei casi in cui tali dichiarazioni, rese nell'immediatezza e sul luogo, sono state raccolte non da un qualunque passante, ma sono state ricevute e legittimamente conservate dalla polizia giudiziaria, organo dello Stato cui incombe l'obbligo, penalmente sanzionato, di raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e la individuazione del colpevole. E così (il caso si è già verificato e analoghi episodi quotidianamente accadono e frustrano la domanda di giustizia con violazione dell'art. 2 della Costituzione) ove il moribondo, vittima di un delitto, sia soccorso non da un privato cittadino, che può deporre *de relato*, ma da un appartenente alla polizia giudiziaria, sarà doppiamente colpito dalla sorte perché il combinato disposto dagli artt. 195, n. 4; 500, n. 4 e 512 del c.p.p. non consentirà che le utili e sovente uniche dichiarazioni raccogliabili possano avere uno sbocco processuale; compromettendo così, a parere del Collegio, in modo spesso irreparabile l'esercizio della giurisdizione penale, in diretta conseguenza di una irrazionale e contraddittoria oltre che discriminante, scelta del legislatore.

Rilevante appare inoltre, una ulteriore considerazione, l'applicazione del congegno normativo testè illustrato conduce ad un condizionamento, razionalmente ingiustificato, dello stesso esercizio della funzione giurisdizionale anche sotto il profilo dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto il divieto di assumere e valutare le disposizioni di cittadini al corrente di fatti rilevanti ai fini della decisione, comporta l'impossibilità di una corretta ed adeguata motivazione in violazione del citato art. 111.

Le considerazioni che precedono inducono a sollevare *ex officio* la questione di legittimità costituzionale degli articoli 195, n. 4; 500, n. 4 e 512 del c.p.p. nonché dell'art. 2, n. 31 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, nei sensi e termini in precedenza denunciati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, legge 16 febbraio 1987, n. 81; 195, n. 4 del c.p.p.; 500, n. 4 del c.p.p. e 512 del c.p.p. con riferimento alla violazione degli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui vietano l'esame testimoniale di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni ricevute o verbalizzate ex art. 357, lett. c) del c.p.p. anche qualora sia impossibile da parte dell'autorità giudiziaria l'esame del dichiarante per sopravvenuta morte, infermità o irreperibilità, nonché nella parte in cui non consentono l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali di cui all'art. 357, lett. c) del c.p.p. neppure nei casi in cui non sia possibile l'esame del teste assunto dalla polizia giudiziaria per sopravvenuta morte, infermità o irreperibilità del teste medesimo, nonché infine nella parte in cui non consentono la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, con riferimento ai verbali ex art. 357, lettera c), nei casi in cui non è più possibile la ripetizione dell'atto per fatti o circostanze imprevedibili;

Manda alla cancelleria la notificazione alla Presidenza del Consiglio e la comunicazione alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati della presente ordinanza;

Sospende il procedimento penale a carico di Lanternari Marco;

Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza unitamente alla prova della avvenuta notificazione e comunicazioni sopra indicati.

Così deciso nella camera di consiglio della III Sezione penale del Tribunale di Roma il 26 febbraio 1991.

Il presidente: (firma illeggibile)

91C0526

N. 291

*Ordinanza emessa il 6 novembre 1990 dalla corte di appello di Potenza
nel procedimento civile vertente tra regione Basilicata e Giuralongo Raffaele ed altri*

Proprietà (diritto di) - Occupazione di terreni da sottoporre a lavori di rinsaldamento e rimboschimento - Corresponsione ai proprietari dei terreni occupati di un'indennità annua in misura fissa tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori - Mancata previsione dell'adeguamento di detta indennità ai mutati valori monetari nel corso dell'occupazione - Violazione del diritto ad un equo indennizzo dei proprietari privati del godimento dell'immobile, attesa la possibile durata dell'occupazione anche per decenni (nel caso di specie dai diciotto a trentuno anni).

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 50).

(Cost., art. 42).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Rilevato che oggetto della controversia insorta tra le parti in causa è la rideterminazione dell'indennità annua da corrispondere ai proprietari dei terreni occupati per le finalità di cui agli artt. 39 e segg. del r.d. n. 3267/1923;

Considerato che, in base a tale normativa (specificamente l'art. 50 del r.d. n. 3267), l'occupazione può protrarsi, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, per un periodo di tempo indeterminato e — comunque — notevolmente lungo e che viene ristorata con la corresponsione ai proprietari di «un'indennità annua in somma fissa», calcolata sul «reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento»;

Rilevato che, nel caso di specie, le occupazioni dei terreni si protraggono dai diciotto ai trentuno anni ed ai proprietari continua ad essere corrisposta l'indennità annua determinata, sulla scorta dell'indicato criterio, all'inizio del rapporto;

Ritenuto che una simile situazione, non essendo — alla luce della vigente legislazione — suscettibile di modifica, ha determinato, non fosse altro che per la rilevante svalutazione monetaria verificatasi, un notevole squilibrio tra le parti, fino al punto da svuotare totalmente di contenuto il diritto di proprietà, posto che gli appellati hanno perso concretamente il diritto di godimento degli immobili e tale loro sacrificio non risulta essere compensato da un adeguato indennizzo, la cui misura è ferma all'epoca in cui hanno avuto inizio i singoli rapporti;

Ritenuto che la disciplina legale dettata dall'art. 50 del r.d. n. 3267/1923, la quale ha determinato l'esposta situazione, urta contro l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto, prevedendo un'indennità in misura fissa per l'occupazione dei terreni, finisce con l'ancorare tale indennizzo a un valore monetario che, con il passare degli anni e il modificarsi dell'assetto economico del paese, non ha più rispondenza con i valori attuali;

Ritenuto, quindi, che la prospettata questione di costituzionalità non è manifestamente infondata e la sua soluzione non può non avere rilievo sulla decisione della presente controversia, che va pertanto sospesa;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del r.d. n. 3267/1923 nella parte in cui preveda la corresponsione di un'indennità annua in somma fissa per l'occupazione di terreni da sottoporre a lavori di rinsaldamento e rimboschimento, per contrasto con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio vertente tra le parti in causa ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alla suddetta questione;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

Ordina la notifica della presente ordinanza anche alle parti in causa.

Potenza, addì 6 novembre 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

91C0527

N. 292

*Ordinanza emessa il 26 febbraio 1991 dalla corte di appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Micolie Marco ed altri*

Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna - Impugnazione - Esclusione per il p.m. - Violazione del principio di parità tra le parti nel processo nonché dell'interesse all'applicazione di una «giusta» pena.

(C.P.P. 1988, art. 443, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente ordinanza alla udienza camerale del 26 febbraio 1991;

Visti gli atti a carico di Micolie Marco, Alams Guci, Andriska Lanza, Dimovic Katica, giudicati con sentenza 31 ottobre 1990 del pretore di Spoleto, pronunciata con rito abbreviato ed impugnata dagli imputati, dal difensore e dal procuratore della Repubblica di Spoleto;

Attesa la eccezione di incostituzionalità dell'art. 443, terzo comma, del c.p.p. 1988, sollevata dal procuratore generale con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, per violazione della parità processuale tra le parti;

Udito il difensore;

Ritenuto che l'eccezione sollevata non è manifestamente infondata ed è rilevante ai fini del decidere;

Considerato infatti, come questa Corte ha già rilevato con precedente ordinanza del 21 dicembre 1990, emessa nei confronti di Afzali Abbas, che l'art. 443, terzo comma, del c.p.p. prevede il «p.m. non può proporre appello contro le sentenze di condanna» e quindi non consente al p.m. di proporre né una istanza di *reformatio in pejus* della pena e nemmeno una istanza di *reformatio in melius* della sentenza stessa, ipotesi questa in concreto ben configurabile, specie con riferimento a sopraggiunta abolizione di reato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2 della legge delega il nuovo rito deve garantire la «partecipazione della accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento»;

Ritenuto che detta parità non appare rispettata in concreto per la esclusione della facoltà di appello, in caso di condanna, circoscritta da una sola delle parti in giudizio;

Ritenuto che la lesione della parità processuale non sembra giustificabile nemmeno con il carattere speciale e semplificato del rito, che assicura solo un procedimento rapido e un giudizio da formulare «allo stato degli atti» e soprattutto con la diminuzione automatica e predeterminata della pena;

Ritenuto però che sulla giusta pena da irrogarsi da parte del giudice nessun vincolo deriva dalla accettazione del rito abbreviato, spettando la determinazione di questa esclusivamente al giudice e di conseguenza anche al giudice dell'impugnazione, in ipotesi di doglianza di una delle parti che ritenga iniqua la pena stessa in concreto irrogata;

Ritenuto inoltre che il p.m. ha interesse alla irrogazione di una pena giusta ai sensi dell'art. 27 della Costituzione;

Ritenuto che l'eccezione proposta è anche in concreto rilevante ai fini della decisione, non potendo altrimenti questa Corte entrare nel merito della impugnazione proposta dal p.m.;

Tanto fino ad ora premesso, ritenuto che l'art. 443, terzo comma, del c.p.p. appare in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Ritenuto che allo stato processuale non appare più indispensabile mantenere la custodia cautelare in carcere del Micolie, potendo le finalità cautelari essere garantite dagli arresti domiciliari;

Ritenuto parimenti che la misura degli arresti domiciliari gravante sulle coimputate può essere validamente sostituito dalla imposizione dell'obbligo di residenza e di presentarsi tutti i giorni alle ore 11 dinanzi al comando stazione carabinieri competente per territorio;

P. Q. M.

Visto l'art. 134 e segg. della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale 1988 per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa al termine di rito abbreviato;

Sospende il presente giudizio e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Micolic Marco con la custodia cautelare presso il domicilio;

Sostituisce la custodia cautelare domiciliare nei confronti di Almas Guci, Andriska Lanka e Dimovic Katica con le misure coercitive dell'obbligo di dimorare nel comune di residenza e di presentarsi tutti i giorni alle ore 11 presso il comando stazione carabinieri competente per territorio;

Ordina la traduzione del Micolic presso il proprio domicilio e la scarcerazione di Almas, Andriska e Dimovic, se non detenute per altro, e manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia per i controlli di competenza.

Il presidente: (firma illeggibile)

91C0528

N. 293

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1990 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Antonelli Maria Antonietta contro il provveditorato agli studi di Vicenza

Istruzione pubblica - Docenti non di ruolo della scuola secondaria, in servizio, con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, nell'anno scolastico 1981-82 - Applicabilità dei benefici, relativi all'immissione in ruolo, previsti dall'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - Mancata previsione dell'estensione di detti benefici, altresì, ai docenti di scuola secondaria con supplenza annuale conferita dal provveditore agli studi in uno o più anni scolastici successivi al 1981-82 e, in particolare, nel periodo compreso fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1987-88 - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni identiche, in base al mero elemento temporale - Incidenza sui principi dell'uguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi e dell'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 249/1986.

(D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 11, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246). (Cost., artt. 3, 51 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso di Antonelli Maria Antonietta, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Rienzi e Paolo Mantovan, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S. Marco n. 4255, come da mandato in calce al ricorso, contro il provveditore agli studi di Vicenza, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge, per l'annullamento del provvedimento in data 16 agosto 1988 con il quale il provveditore agli studi di Vicenza ha disposto che non venga presa in considerazione la domanda prodotta dalla ricorrente ai sensi degli artt. 3 e 5 dell'o.m. n. 185 del 5 luglio 1988, per la dichiarazione del suo diritto all'immissione in ruolo ai sensi della legge 6 ottobre 1988, n. 426, e del diritto al mantenimento in servizio;

Visto il ricorso, notificato il 21 e il 24 ottobre 1988 e depositato presso la segreteria il 16 novembre 1988, con i relativi allegati;

Visto fatto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la memoria prodotta dalla ricorrente;

Uditi alla pubblica udienza dell'11 ottobre 1990 — relatore il presidente f.f. Luigi Trivellato — gli avv. Mantovan per la ricorrente e Daneluzzi per l'amministrazione scolastica;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente prof.ssa Maria Antonietta Antonelli in data 4 agosto 1988 ha presentato, ai sensi del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246, al provveditore agli studi di Vicenza domanda d'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per l'immissione nei ruoli degli insegnanti di scuola media, relative alle province di Vicenza e di Roma, per la classe di concorso LXVII.

Con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio la prof.ssa Antonelli attestava sotto la propria responsabilità, fra l'altro, di essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe LXVII conseguita con l'idoneità nel concorso a cattedre per titoli ed esami nella provincia di Chieti con la votazione di 56/80, di aver insegnato alle dipendenze del provveditorato agli studi di Vicenza negli anni scolastici: 1983-84 per più di centottanta giorni con nomina del preside e con nomina del provveditore agli studi negli anni scolastici 1984-85 dal 1° dicembre 1984 al 9 settembre 1985; 1985-86 dal 4 ottobre 1985 al 9 settembre 1986; 1986-87 dal 26 settembre 1986 al 31 agosto 1987; 1987-88 dal 1° settembre 1987 al 31 agosto 1988; attestava infine di essere stata riconfermata in servizio per l'anno scolastico 1987-88.

Con atto in data 16 agosto 1988 il provveditore agli studi di Vicenza ha comunicato alla prof.ssa Antonelli che la sua domanda non veniva presa in considerazione per non aver essa «dimostrato il possesso del requisito di servizio di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 3 dell'o.m. sopra citata» (cioè dell'o.m. n. 185 del 5 luglio 1988), per non aver cioè dimostrato di aver prestato attività di insegnamento non di ruolo entro l'anno scolastico 1981-82.

Con il ricorso in esame la prof.ssa Antonelli evidenzia, in particolare, che la sua esclusione dalla nomina in ruolo è dipesa dal fatto che non può giovare del requisito dell'insegnamento prestato in base a supplenza annuale del provveditore agli studi, poiché tale requisito è riferito dall'art. 11 del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246 e dalla lett. *A)* della citata o.m. n. 185/1988, all'anno scolastico 1981-82 e non ai servizi di insegnamento prestati negli anni successivi.

Pertanto, avverso il sopra citato atto provveditoriale 16 agosto 1988 e per il riconoscimento del diritto alla nomina in ruolo, la prof.ssa Antonelli deduce le seguenti censure:

1) violazione dell'art. 11 della legge n. 246/1988, della sentenza n. 249/1986 della Corte costituzionale e dei principi generali. Eccesso di potere, poiché l'art. 11 della legge n. 246/1988, limitandosi a disciplinare l'immissione in ruolo per i precari dell'anno scolastico 1981-82 (che non erano stati considerati dalla legge n. 270/1982, la quale limitava i propri benefici ai docenti incaricati dal provveditore agli studi nell'anno scolastico 1980-81 e precedenti, e per i quali era già intervenuta la legge n. 326/1984) avrebbe disatteso i principii di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione stabiliti dall'art. 97 della Costituzione, non essendo giustificabile la scelta del legislatore di sistemare una categoria di docenti, escludendo tutti gli altri docenti non di ruolo, titolari di identica nomina di supplenza annuale conferita dalla stessa autorità amministrativa (provveditore agli studi) sia pure per uno o più anni scolastici successivi al 1981-82.

Da quanto sopra conseguirebbe che gli atti applicativi della legge n. 246/1988 sarebbero illegittimi per contraddittorietà, illogicità manifesta e disparità di trattamento nella parte in cui hanno escluso dal novero degli aventi diritto al ruolo chi ha un servizio quantitativamente e qualitativamente uguale o maggiore del servizio prestato dai destinatari degli atti stessi;

2) violazione dell'art. 11 della legge n. 246/1988, degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e dei principi generali. Eccesso di potere.

Premesso che la citata legge n. 246/1988 disciplina esplicitamente il precariato formatosi negli anni successivi al 1981-82, stabilendo, ad esempio, l'immissione in ruolo anche per il personale non docente nominato supplente annuale nell'anno scolastico 1982-83 (art. 14), e consentendo la nomina in ruolo anche per quei docenti, supplenti annuali nel 1981-82, che conseguiranno l'abilitazione nelle apposite sessioni riservate da indire dopo l'entrata in vigore della legge stessa, assume la ricorrente che, se i requisiti per la nomina in ruolo possono maturarsi anche dopo l'anno scolastico 1981-82 e addirittura dopo l'entrata in vigore della legge n. 246/1988, non sarebbe ravvisabile alcuna plausibile ragione

per stabilire che uno dei requisiti debba essere maturato in un certo periodo anziché in un periodo successivo, purché anteriore al luglio 1988, epoca di entrata in vigore della legge stessa;

3) violazione dell'art. 15 della legge n. 270/1982, dell'art. 11 della legge n. 246/1988, degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e dei principi generali. Eccesso di potere, nell'assunto che sarebbe manifestamente contrario ai principi contenuti negli artt. 3 e 97 della Costituzione l'operato del legislatore che, nell'individuare i requisiti che ritiene di privilegiare, stabilisce una discriminazione all'interno della medesima categoria (cioè quella dei docenti destinatari di una supplenza annuale conferita dal provveditore agli studi) introducendo un'assurda disparità di trattamento con riferimento all'anno in cui tali requisiti sono maturati. E la dedotta illegittimità sarebbe tanto più ravvisabile ove si consideri che il sistema delle supplenze nella scuola non ha stabilito alcuna variazione dal 1981-82 alla data di entrata in vigore della legge;

4) violazione dell'art. 18 del d.P.R. n. 417/1974, dell'art. 2 della legge n. 358/1974, dell'art. 26 della legge n. 463/1978, degli artt. 3, 33 e 35 della Costituzione e dei principi generali, eccesso di potere. Evidenzia la ricorrente che, considerata la limitata disponibilità di posti assegnabili per anno e la precedenza accordata, nel conferimento delle supplenze, ai docenti abilitati, il possesso del titolo di abilitazione era determinante, anche per abilitati con un punteggio per titoli inferiore a quello dei non abilitati, per il conseguimento della supplenza annuale in particolare nell'anno scolastico 1981-82. Evidenzia ancora la ricorrente che, sebbene dalla normativa via via succedutasi in materia emerga l'obbligo per l'amministrazione di indire periodicamente (ogni anno oppure ogni due anni a seconda delle norme in vigore) i concorsi o i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, l'ultimo concorso è stato bandito nel 1975, cosicché da allora fino all'entrata in vigore della legge n. 270/1982 nessuno è stato più messo in condizione di poter conseguire il titolo abilitante all'insegnamento.

Da ciò conseguirebbe che la ricorrente, pur potendo avere un punteggio superiore a quello dei colleghi abilitati che hanno conseguito la supplenza, non l'avrebbe ottenuta a sua volta per carenza del titolo di abilitazione, vale a dire per una ragione riconducibile alla colpevole inerzia dell'amministrazione che non ha bandito i concorsi abilitanti;

5) violazione della legge n. 230/1962, dell'art. 37 della legge n. 270/1980, degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e dei principi generali, eccesso di potere, nell'assunto che, essendo evidente la violazione dell'art. 2 della legge n. 230/1962, si dovrebbe necessariamente dichiarare la sussistenza di un rapporto di impiego a tempo indeterminato con l'amministrazione.

Ed inverosimilmente, sebbene in base all'attuale disciplina legislativa le nomine abbiano durata annuale ed il termine finale sia fissato alla conclusione dell'anno scolastico, con il d-l. n. 140/1988 e prima di esso con i decreti legge poi decaduti e rinnovati, è stato previsto il mantenimento in servizio per i supplenti annuali nominati dal provveditore agli studi nell'anno scolastico 1986-87, cosicché la ricorrente è rimasta in servizio continuando ad essere titolare di quel rapporto di impiego sorto a tempo determinato limitatamente all'anno scolastico 1986-87.

Pertanto il suo rapporto di impiego avrebbe ormai assunto i caratteri della stabilità, essendosi consolidato a seguito del protrarsi ininterrotto e continuativo per due anni.

La ricorrente conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; in via subordinata chiede la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame delle dedotte eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 246/1988 con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, previa sospensione del giudizio in corso.

Il Ministero della pubblica istruzione, costituitosi in giudizio, contesta la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

DIRITTO

I. — È necessario anzitutto precisare che, con il ricorso all'esame del collegio, si pongono in sostanza due questioni.

La prima, sviluppata nei primi quattro motivi di impugnazione, consiste nello stabilire se la ricorrente, prof.ssa Maria Antonietta Antonelli, insegnante non di ruolo di materie letterarie nelle scuole medie, abbia o meno titolo alla nomina in ruolo ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d-l. 3 maggio 1988, n. 140, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 4 luglio 1988, n. 246.

La seconda questione, prospettata con la quinta censura, consiste nello stabilire se, per la prof.ssa Antonelli, sussista o meno un rapporto di impiego a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

II. — Quanto sopra premesso, rileva il collegio l'infondatezza del quinto motivo di impugnazione che, per ragioni logiche, viene in considerazione prioritariamente.

Ed invero, come ritenuto in giurisprudenza (cfr. ad esempio Consiglio di Stato, sezione sesta, 11 ottobre 1989, n. 1324), la conversione legale di un rapporto di pubblico impiego da tempo determinato a tempo indeterminato, prevista dall'art. 2 della legge 20 maggio 1962, n. 239, trova applicazione soltanto qualora ciò non risulti escluso dalla presenza di norme dirette a disciplinare specificamente le modalità di nomina di ruolo.

Nel caso di specie, per contro, tali modalità sono determinate dall'art. 11 del d.l. n. 140/1988, convertito nella legge n. 246/1988.

In definitiva, l'anzidetta censura andrebbe disattesa.

III. — Osserva poi il collegio che, con i primi quattro motivi di impugnazione, la ricorrente in sostanza solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del d.l. n. 140/1988, convertito nella legge n. 246/1988, secondo cui «le disposizioni previste dall'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano alle categorie di personale ivi contemplate, in servizio con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi ... nell'anno scolastico 1981-82», disposizione normativa, questa, nella quale — come prevede la lett. A) della o.m. n. 185 del 7 luglio 1988, attuativa dell'anzidetta legge n. 246/1988 — relativamente agli insegnanti di scuola secondaria è stabilito che hanno titolo all'immissione in ruolo «gli insegnanti in servizio nell'anno scolastico 1981-82 con supplenza annuale conferita dal provveditore agli studi».

La ricorrente solleva l'anzidetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge n. 246/1988 per la parte in cui tale norma non prevede che abbiano titolo alla nomina in ruolo anche gli insegnanti di scuola secondaria che abbiano ottenuto nomina di supplenza annuale dal provveditore agli studi negli anni successivi all'anno scolastico 1981-82, cioè nel periodo compreso fra gli anni scolastici 1982-83 e 1987-88.

IV. — La questione di legittimità costituzionale testé enunciata è rilevante ai fini della decisione del presente ricorso.

Infatti, qualora venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma di cui al primo comma dell'art. 11 della legge n. 246/1988, ne conseguirebbe l'illegittimità dell'art. 3, lett. A), dell'o.m. 5 luglio 1988, n. 185 e dell'atto provveditoriale che non ha considerato utili, ai fini della nomina in ruolo, i servizi di insegnamento prestato dalla prof.ssa Antonelli.

D'altra parte, non può ritenersi che la rilevanza dell'anzidetta questione di legittimità costituzionale sia venuta meno a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Infatti la legge n. 417/1989 (che, valorizzando come titoli utili per l'immissione in ruolo servizi prestati nel sessennio 1982-88, potrà essere utilmente applicata alla ricorrente) agli artt. 2 e 12 prevede decorrenze giuridiche ed economiche delle nomine in ruolo successive a quelle proprie delle nomine conferite in base alla legge n. 246/1988, e quindi meno favorevoli per gli interessati.

V. — La questione di legittimità costituzionale come sopra proposta non appare manifestamente infondata.

Sorge infatti il dubbio fondato che la limitazione del beneficio dell'immissione in ruolo anche ai supplenti annuali con nomina del provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981-82, con l'esclusione di coloro che abbiano conseguito una supplenza annuale di insegnamento in uno o più degli anni scolastici successivi, fino all'anno 1987-88, contrasti con il principio di uguaglianza stabilito dagli artt. 3 e 51 della Costituzione e con quello di buon andamento dell'amministrazione di cui al successivo art. 97.

Occorre considerare, al riguardo, che quella dei supplenti annuali con nomina del provveditore agli studi costituisce un'unica categoria omogenea, nell'ambito della quale, dalla norma della cui legittimità costituzionale si discute, è stata introdotta una distinzione soltanto in base ad un fattore temporale, consistente nell'anno nel quale è stata conferita la supplenza.

E se non può negarsi che, in astratto, il riferimento ad un determinato anno possa costituire un elemento di distinzione fra diverse posizioni giuridiche, è peraltro necessario, affinché la distinzione non sia arbitraria, che l'assunto elemento temporale di distinzione poggi su ragioni valide ed oggettive, quale potrebbe essere ad esempio il fatto che il conseguimento della supplenza annuale per un determinato anno scolastico avesse presupposto il possesso di determinati titoli non più richiesti negli anni successivi.

Ma poiché situazioni del genere non si sono verificate, appare del tutto illogica ed ingiustificata l'anzidetta discriminazione effettuata, entro la medesima categoria di supplenti annuali con nomina del provveditore agli studi, sulla base soltanto dell'anno scolastico in cui la supplenza annuale sia stata conferita.

Ci si può chiedere se la limitazione della previsione, di cui all'art. 11, primo comma, della legge n. 426/1988, del beneficio dell'immissione in ruolo per i soli supplenti con nomina del provveditore agli studi nell'anno scolastico 1981-82 sia giustificata dal fatto che, come risulterebbe dal modo in cui la norma è formulata, il legislatore intendesse, a

seguito della sentenza della Corte costituzionale 25-28 novembre 1986, n. 249, correggere la legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui, agli artt. 35, quarto comma, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, non prevedeva l'estensione, agli insegnanti-supplenti annuali con nomina del provveditore agli studi nell'anno scolastico 1981-82, dei benefici disposti a favore degli insegnanti incaricati nell'anno 1980-81.

Ritiene il collegio che l'anzidetta pronuncia della Corte costituzionale non abbia tale limitato significato.

Ed invero, al di là del diverso *nomen iuris* (incarico o supplenza) dell'atto di nomina negli anzidetti due anni scolastici, l'equiparazione del servizio prestato nell'anno scolastico 1981-82 a quello prestato nell'anno scolastico 1980-81 è stata giustificata, nell'anzidetta sentenza della Corte costituzionale, con la considerazione che il legislatore, con la legge n. 270/1982, intendeva dettare «una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato esistenti alla data di entrata in vigore» cosicché «l'anno scolastico 1980-81 vi appare come termine *ad quem* perché si considerava potersi con quello concludere l'iter bicamerale di approvazione».

Ora è evidente che, se l'intento del legislatore resta, come non può non essere, quello di risolvere il problema del precariato, che si trascina da molti anni, mediante la previsione allo scopo di mezzi idonei all'eliminazione di quello esistente e alla riduzione al minimo indispensabile di quello futuro, la norma in questione, limitando all'anno scolastico 1981-82 il servizio di supplenza annuale con nomina del provveditore agli studi utile per l'immissione in ruolo, finisce per statuire in modo contrastante con il principio di buon andamento dell'amministrazione, poiché, mentre tende a sistemare gli insegnanti che erano precari nel 1982, non contempla poi coloro che, successivamente alla data del 10 settembre 1982, ma prima dell'entrata in vigore della norma stessa, abbiano ottenuto dal provveditore agli studi una o più supplenze annuali di insegnamento.

Non si vede poi una valida ragione per la quale, mentre gli artt. 3 e 12 della legge n. 246/1988 consentono che il requisito dell'abilitazione possa essere acquisito dopo più di sei anni dall'entrata in vigore della legge n. 270/1982, addirittura dopo l'entrata in vigore della stessa legge n. 246/1988, invece, e in modo ingiustificatamente diverso, un requisito di pari importanza, quale è quello dell'esperienza professionale maturata con la prestazione del servizio di insegnamento non possa venire acquisito negli anni successivi al 1982.

Giova ancora considerare che, rispetto alla situazione presa in considerazione dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 249/1986 (con la quale venivano confrontare fra loro le posizioni degli incaricati per l'anno scolastico 1980-81 e dei supplenti annuali con nomina del provveditore agli studi nell'anno scolastico 1981-82), si profila nel caso di specie un problema in meno poiché tra le due posizioni giuridiche poste a raffronto vi è assoluta identità anche per quanto riguarda il *nomen iuris* considerato dalla legge, trattandosi, in entrambi i casi, di «supplenze annuali» conferite dal provveditore agli studi.

L'unica differenziazione formale è costituita dall'anno scolastico nel quale le nomine sono state conferite, ma tale elemento non può costituire un valido criterio di differenziazione giacché i criteri in base ai quali le nomine stesse sono state conferite sono assolutamente identici.

Né può ritenersi che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, possa differenziare la disciplina dettata in relazione alla sola diversità degli anni nei quali le posizioni giuridiche sono sorte, posto che l'anno in cui il provveditore abbia conferito la supplenza non può assumere alcun rilievo ai fini che qui interessano, costituendone un elemento del tutto accidentale.

A tal fine è sufficiente por mente alla normativa posta dalle ordinanze biennali in tema di nomina a supplenti annuali per rendersi conto del fatto che essere nominati dal provveditore in un anno, anziché in un altro, dipende unicamente da una serie di casi del tutto fortuiti che nulla hanno a che vedere con le capacità, i titoli o la professionalità del docente. Infatti, in base alle ordinanze ministeriali emanate dall'amministrazione per il conferimento delle supplenze annuali, la nomina può essere conferita solo se la cattedra è sicuramente vacante e disponibile per l'intero anno scolastico.

VI. — In definitiva, il collegio ritiene che l'art. 11, primo comma, del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 4 luglio 1988, n. 246, vada sottoposto al giudizio della Corte costituzionale con la conseguente sospensione del processo in attesa della relativa pronuncia.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio e rimette alla Corte costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 4 luglio 1988, n. 246, per la parte in cui si prevede che l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si estenda agli insegnanti di scuola secondaria, in servizio con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi nell'anno scolastico 1981-82, e non anche agli insegnanti di scuola secondaria con supplenza annuale conferita dal provveditore agli studi in uno o più anni scolastici successivi al 1981-82 e, in particolare, nel periodo compreso fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1987-88;

Dispone che la segreteria trasmetta gli atti del procedimento alla Corte costituzionale, curi la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti e dia di essa comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Venezia in camera di consiglio l'11 ottobre 1990.

Il presidente f.f., estensore: (firma illeggibile)

Il segretario: (firma illeggibile)

91C0529

N. 294

*Ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dalla Corte di assise di Genova
nel procedimento penale a carico di Del Corona Luigi*

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Consenso del p.m. - Ritenuta non definibilità allo stato degli atti - Impossibilità per il g.i.p. di acquisire ulteriori elementi per la decisione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del cod. proc. pen. - Disparità di trattamento rispetto al giudizio direttissimo.

(C.P.P. 1988, art. 458).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI ASSISE

RITENUTO IN FATTO

Con decreto 17 dicembre 1990 il g.i.p. di Genova ha disposto procedersi con giudizio immediato nei confronti di Del Corona Luigi, per il delitto di omicidio preterintenzionale aggravato in danno del padre.

L'imputato, dopo la notifica del decreto, ha chiesto il giudizio abbreviato, il p.m. ha espresso il suo consenso alla richiesta, la richiesta stessa è stata però respinta dal g.i.p. «perché il giudizio» si legge nel provvedimento di rigetto «non può essere definito allo stato degli atti, in quanto appare necessario un approfondimento dibattimentale ...» in ordine alla congruità del titolo di reato contestato».

Nella fase degli atti introduttivi del presente giudizio, il difensore dell'imputato ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 458 del c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, quando ne sussistano i presupposti formali (la richiesta dell'imputato e il consenso del p.m.), lo svolgimento obbligato del giudizio abbreviato dinanzi al g.i.p., così come previsto, in situazioni analoghe, dinanzi al giudice del dibattimento, nel giudizio direttissimo.

Il p.m. ha dichiarato di condividere la eccezione del difensore e si è associato alla sua richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

OSSERVA

Il g.i.p. ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato proposta dall'imputato, e sulla quale il p.m. aveva espresso il suo consenso, perché ha ritenuto che il fatto, qualificato come omicidio preterintenzionale, potesse trovare, all'esito del dibattimento, la configurazione giuridica di omicidio volontario.

Il g.i.p., ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, non poteva operare diversamente, essendogli preclusa la possibilità di assumere direttamente, in quella sede, gli elementi necessari ai fini della decisione. D'altra parte, la corte, nel caso in cui ritenesse, al termine del dibattimento, di pervenire ad una pronuncia di condanna, non potrebbe operare la riduzione di pena prevista dall'art. 442 del c.p.p., nonostante la richiesta di giudizio abbreviato ed il consenso espresso dal p.m. alla richiesta stessa (si aggiunga, per completezza, che la Corte non potrebbe operare la riduzione di pena neppure nella ipotesi in cui non condividesse la valutazione di «non decidibilità allo stato degli atti» espressa dal g.i.p.).

Questo meccanismo processuale, di fatto, viene così a privare l'imputato del suo diritto alla riduzione della pena, pur in presenza di tutti i presupposti che lo giustificerebbero.

A questo punto, si rileva, in tutta la sua portata, la differenza di trattamento dell'imputato, nei confronti del quale si procede con il rito immediato, rispetto agli imputati nei confronti dei quali si procede con il rito ordinario o con il rito direttissimo.

Quando si procede con il rito ordinario, è consentito al g.i.p., nella udienza preliminare, acquisire elementi ai fini della decisione, alle parti, richiedere audizione di testimoni e di consulenti tecnici, all'imputato, proporre e riproporre (sulla base di questi ulteriori elementi) la richiesta di giudizio abbreviato, fino a che non siano formulate le conclusioni (art. 439, secondo comma, e 422, settimo comma, del c.p.p.). In definitiva, la situazione dell'imputato, per quanto attiene la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato e, quindi, di fruire, in caso di condanna, delle diminuzioni di pena previste dall'art. 442 del c.p.p., appare nettamente migliore. La Corte osserva, peraltro, che le situazioni che portano al giudizio immediato e quelle che portano al giudizio ordinario sono assolutamente diverse. Le scelte operate dal legislatore, relativamente alle une e alle altre, possono essere condivise o meno (sotto questo profilo, la valutazione dovrebbe comunque essere, necessariamente, più approfondita), in ogni caso non si prestano, proprio per la diversità delle situazioni, a censure di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Il problema si presenta in termini diversi, vertendosi in situazioni analoghe, se il confronto tra il trattamento riservato all'imputato, con riferimento alla richiesta di giudizio abbreviato, nel rito immediato, rispetto al trattamento riservatogli nel giudizio direttissimo.

Nel giudizio immediato, la possibilità per l'imputato di ottenere il giudizio abbreviato trova i limiti che sono stati evidenziati, per la impossibilità del g.i.p. di acquisire gli elementi necessari ai fini della decisione. nel giudizio direttissimo, se l'imputato chiede il giudizio abbreviato ed il p.m. presta il suo consenso alla richiesta, il giudizio abbreviato segue automaticamente (art. 452, secondo comma, del c.p.p.). In questo caso, il giudizio prosegue «osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare». Al termine della discussione, se il giudice «non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'art. 422 del c.p.p.». A conclusione del giudizio, in caso di condanna, l'imputato fruisce così delle riduzioni di pena previste dall'art. 422 del c.p.p., per il solo fatto della richiesta del giudizio abbreviato e del consenso del p.m.

Ora, questa diversità di trattamento non appare ragionevole e non trova, nel sistema, razionali giustificazioni. Il giudizio immediato ed il giudizio direttissimo si fondano, infatti, sullo stesso presupposto sostanziale: l'evidenza probvatoria, (nel caso in esame, è risultato chiaramente che esistevano anche i presupposti formali per il giudizio direttissimo e questa stessa Corte, recentemente, ha proceduto con il rito direttissimo nei confronti di un altro imputato per un fatto assolutamente analogo). Nel sistema, i due giudizi adempiono agli stessi compiti di economia processuale, saltando alcune fasi precedenti il dibattimento. È significativo ricordare che, durante i lavori preparatori del nuovo codice, il giudizio immediato era stato fortemente contrastato da parte di chi reputava opportuno e di scarsa validità la duplicazione tra quel rito e il rito direttissimo. È vero che i due riti hanno, poi, una loro autonomia, ma una così radicale diversità di trattamento, per situazioni di fatto sostanzialmente analoghe (questo è il punto che conta), non si giustifica in alcun modo. Tanto più in quanto, la procedura del rito abbreviato, prevista nel giudizio direttissimo, secondo la disposizione dell'art. 452, secondo comma, c.p.p., potrebbe instaurarsi, senza difficoltà di alcun tipo, dinanzi al g.i.p., nel giudizio immediato, in quanto quella procedura è proprio quella tipica del g.i.p., introdotta nel dibattimento, si legge nella relazione ministeriale «allo scopo di evitare una non economica retrocessione del procedimento al g.i.p.».

Non pare inopportuno sottolineare che la risoluzione che qui si prospetta, oltre a rispondere ad un principio di ragionevolezza, venendo a trattare nello stesso modo situazioni analoghe, sarebbe, altresì, del tutto coerente al sistema, perché contribuirebbe a quella funzione deflattiva del dibattimento che è perseguita, in modi diversi, nella nuova normativa processuale.

La eccezione proposta dal difensore, e condivisa dal p.m. appare, così, non manifestamente infondata, con riferimento esclusivo all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Non si ravvisano, invece, nella disciplina contestata, possibili violazioni dell'art. 24 della Costituzione.

La rilevanza della questione appare evidente. Sussistendo la richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato, ed il consenso del p.m., l'accoglimento della eccezione comporterebbe la restituzione degli atti al g.i.p. perché proceda nei confronti di Del Corona Luigi nei modi previsti dagli artt. 452, secondo comma, e 422 del c.p.p.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 del c.p.p., in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il g.i.p., di fronte alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato ed al consenso del p.m. non proceda al giudizio stesso osservando le disposizioni per l'udienza preliminare, così come previsto dall'art. 452, secondo comma del c.p.p. per il giudizio direttissimo;

Dispone la sospensione del giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Genova, addì 20 febbraio 1991

Il presidente: MONTEVERDE

91C0530

N. 295

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Celentano Silvio

Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga ex lege (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti;

Letta la richiesta di decreto penale di condanna presentata in data 14 dicembre 1990 dal p.m. nei confronti di Celentano Silvio o in riferimento al procedimento penale n. 2020/1989 r.n.r.;

Ritenuto che a norma dell'art. 258 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, così come sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, la citata richiesta sarebbe ammissibile (e sarebbe peraltro accoglibile) atteso che la notizia di reato (relativa a fatti del 10 novembre 1989, con iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito avvenuta in data 14 novembre 1989) è pervenuta all'ufficio di procura della Repubblica il 13 novembre 1989 (onde la richiesta del p.m. risulta trasmessa entro il termine prorogato ex lege a mente del citato art. 258);

Ritenuto che però appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 258, quarto comma, d.lgs. predetto (nella parte in cui prevede la proroga di diritto dei termini di cui agli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del c.p.p. «per la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino a tutto il 31 maggio 1990») per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, atteso che la legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, prevede, al punto 48, il «potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del p.m. e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori ciascuna a sei mesi»: invece la norma censurata prevede da un lato una proroga di diritto, anziché concessa dal giudice sentite le altre parti (onde sul punto si evidenzia altresì contrasto con l'art. 24 della Costituzione), e dall'altro lato prevede una proroga di dodici mesi anziché di sei;

Ritenuta peraltro non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della su menzionata norma per contrasto l'art. 3 della Costituzione, non ravvisandosi alcun motivo razionale in base al quale un procedimento relativo ad una notizia di reato pervenuta il 31 maggio 1990 vedrà sostanzialmente spirare i termini delle indagini preliminari (calcolata anche — per due volte — la sospensione dei termini nel periodo feriale) in data 1° marzo 1992 (e salvo ulteriori proroghe), mentre un procedimento relativamente al quale il nome della persona cui il reato è attribuito sia stato iscritto il 1° giugno 1990 vedrà scadere i termini per le indagini (computato il periodo feriale) il 16 gennaio 1991 (salva la proroga, concedibile peraltro dal giudice solo per giusta causa e rinnovabile nelle condizioni previste dal codice);

Ritenuto che la menzionata norma contrasti anche sotto un diverso aspetto con il disposto dall'art. 76 della Costituzione, atteso che nella legge-delega, al punto 48), è previsto l'obbligo del p.m., di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione del nome dell'indagine nel registro, obbligo vanificato dalla citata norma (e sì che si tratta solo della prima proroga, dato che l'art. 258 cennato fa riferimento al primo comma dell'art. 406 ed al secondo comma dell'art. 553, ancorché sia comunque da tener presente il tassativo disposto dell'art. 407 del c.p.p.);

Ritenuto inoltre del tutto irrazionale ed incoerente, oltrech  esorbitante dei limiti della delega (e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione) il fatto che per la proroga di cui all'art. 258 cennato sia stato fatto riferimento alla data nella quale le notizie di reato sono «pervenute» agli uffici di procura della Repubblica, laddove la legge-delega fa sempre riferimento alla data di iscrizione del nome dell'indagato e peraltro ove tale iscrizione non sia avvenuta (ad esempio poich  nella notizia di reato non era fatta menzione d'un soggetto ben identificato o anche per mere difficolt  organizzativo-strutturali) non vi   motivo di prorogare un termine del quale non   ancora iniziata la decorrenza;

Rilevato, infine che la norma censurata, ancorch  inserita (in maniera assolutamente infelice) nell'articolo che reca la rubrica «procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice», concerne invero tutt'altro che procedimenti di tale tipo ed   quindi, nonostante la collocazione e la titolazione del d.lgs. n. 369/1990, tutt'altro che norma transitoria, riguardando benvero procedimenti sorti sotto il vigore del nuovo codice (quelli pervenuti agli uffici di procura nel periodo 24 ottobre 1989-31 maggio 1990);

Ritenuta la questione rilevante atteso che dalla sua risoluzione dipende la ammissibilit  o meno della richiesta del p.m. (tenuto conto dell'ultimo comma dell'art. 258 citato);

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimit  costituzionale dell'art. quarto comma, del c.p.p., nella parte precisata in motivazione, in relazione agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Avellino, addi 14 febbraio 1991

Il giudice per le indagini preliminari: MAINENTI

91C0531

N. 296

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Catapano Giovanni

Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga ex lege (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparit  di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti;

Letta la richiesta di decreto penale di condanna presentata in data 21 dicembre 1990 dal p.m. nei confronti di Catapano Giovanni in riferimento al procedimento penale n. 1667/1990 r.n.r.;

Ritenuto che a norma dell'art. 258 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, cos  come sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, la citata richiesta sarebbe ammissibile (e sarebbe peraltro accoglibile) atteso che la notizia di reato (relativa a fatti del 23 febbraio 1990, con iscrizione del nome della persona cui il reato   attribuito avvenuta in data 26 febbraio 1990)   pervenuta all'ufficio di procura della Repubblica il 26 febbraio 1990 (onde la richiesta del p.m. risulta trasmessa entro il termine prorogato ex lege a mente del citato art. 258);

Il seguito del testo dell'ordinanza   perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 295/1991).

91C0532

N. 297

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Celentano Silvio

Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga *ex lege* (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti;

Letta la richiesta di decreto penale di condanna presentata in data 14 dicembre 1990 dal p.m. nei confronti di Celentano Silvio in riferimento al procedimento penale n. 2018/1989 r.n.r.;

Ritenuto che a norma dell'art. 258 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, così come sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, la citata richiesta sarebbe ammissibile (e sarebbe peraltro accoglibile) atteso che la notizia di reato (relativa a fatti del 23 febbraio 1990, con iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito avvenuta in data 26 febbraio 1990) è pervenuta all'ufficio di procura della Repubblica il 26 febbraio 1990 (onde la richiesta del p.m. risulta trasmessa entro il termine prorogato *ex lege* a mente del citato art. 258);

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 295/1991).

91C0533

N. 298

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Celentano Silvio

Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga *ex lege* (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti;

Letta la richiesta di decreto penale di condanna presentata in data 14 dicembre 1990 dal p.m. nei confronti di Celentano Silvio in riferimento al procedimento penale n. 2021/1989 reg. n.r.;

Ritenuto che a norma dell'art. 258 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, così come sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, la citata richiesta sarebbe ammissibile (e sarebbe peraltro accoglibile) atteso che la notizia di reato (relativa a fatti del 23 febbraio 1990, con iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito avvenuta in data 26 febbraio 1990) è pervenuta all'ufficio di procura della Repubblica il 26 febbraio 1990 (onde la richiesta del p.m. risulta trasmessa entro il termine prorogato *ex lege* a mente del citato art. 258);

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 295/1991).

91C0534

N. 299

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Mario

Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga ex lege (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti;

Letta la richiesta di decreto penale di condanna presentata in data 21 dicembre 1990 dal p.m. nei confronti di D'Alessandro Mario in riferimento al procedimento penale n. 89/1989 r.n.r.;

Ritenuto che a norma dell'art. 258 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, così come sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, la citata richiesta sarebbe ammissibile (e sarebbe peraltro accoglibile) atteso che la notizia di reato (relativa a fatti del 23 febbraio 1990, con iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito avvenuta in data 26 febbraio 1990) è pervenuta all'ufficio di procura della Repubblica il 26 febbraio 1990 (onde la richiesta del p.m. risulta trasmessa entro il termine prorogato ex lege a mente del citato art. 258);

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 295/1991).

91C0535

N. 300

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Casoli Luigi

Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga ex lege (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti;

Letta la richiesta di decreto penale di condanna presentata in data 9 gennaio 1991 dal p.m. nei confronti di Casoli Luigi in riferimento al procedimento penale n. 313/1990 reg. n.r.;

Ritenuto che a norma dell'art. 258 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, così come sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, la citata richiesta sarebbe ammissibile (e sarebbe peraltro accoglibile) atteso che la notizia di reato (relativa a fatti del 23 febbraio 1990, con iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito avvenuta in data 26 febbraio 1990) è pervenuta all'ufficio di procura della Repubblica il 26 febbraio 1990 (onde la richiesta del p.m. risulta trasmessa entro il termine prorogato ex lege a mente del citato art. 258);

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 295/1991).

91C0536

N. 301

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Catapano Giovanni

Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Procedimenti relativi a notizie di reato pervenute alla procura della Repubblica entro il 31 maggio 1990 - Proroga *ex lege* (d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) di dodici mesi - Contrasto con i principi della legge delega - Violazione dei diritti di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti iscritti successivamente alla data sopra indicata.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).
(Cost., artt. 3, 24 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti;

Letta la richiesta di decreto penale di condanna presentata in data 21 dicembre 1990 dal p.m. nei confronti di Catapano Giovanni in riferimento al procedimento penale n. 1666/1990 r.n.r.;

Ritenuto che a norma dell'art. 258 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, così come sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, la citata richiesta sarebbe ammissibile (e sarebbe peraltro accoglibile) atteso che la notizia di reato (relativa a fatti del 23 febbraio 1990, con iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito avvenuta in data 26 febbraio 1990) è pervenuta all'ufficio di procura della Repubblica il 26 febbraio 1990 (onde la richiesta del p.m. risulta trasmessa entro il termine prorogato *ex lege* a mente del citato art. 258);

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 295/1991).

91C0537

N. 302

Ordinanza emessa il 29 marzo 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 aprile 1991) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di Castagnini Patrizia

Processo penale - Procedimenti speciali - Richiesta di rito abbreviato avanzata durante l'udienza preliminare - Dissenso del p.m. per ritenuta non definibilità allo stato degli atti - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442*, secondo comma, del cod. proc. pen. - Irragionevole disparità di trattamento anche rispetto al rito di applicazione della pena su richiesta - Lesione del principio della precostituzione per legge del giudice naturale e di quello dell'imparzialità.

(C.P.P. 1988, art. 438, primo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 97).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Nel processo penale nei confronti di Castagnini Patrizia imputata del delitto di cui all'art. 72 della legge n. 685/1975, all'esito della discussione all'odierna udienza preliminare;

O S S E R V A

Alla richiesta di definizione del processo allo stato degli atti, formulata all'udienza preliminare dell'imputata, il pubblico ministero non prestava inizialmente il consenso ritenendo indispensabile procedere, prima di una definitiva valutazione, all'audizione dei testimoni del fatto.

Al termine del supplemento istruttorio, ammesso ed espletato dal giudice, il pubblico ministero dichiarando di non consentire al giudizio abbreviato «non essendo il processo decidibile allo stato degli atti», concludeva per il rinvio a giudizio dell'imputata.

Il difensore sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 438 del c.p.p. per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui «consente al pubblico ministero di opporsi alla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputata senza motivare il suo dissenso».

All'odierna udienza preliminare le parti replicavano illustrando e confermando le conclusioni già formulate.

Il giudice ritiene, in via pregiudiziale di non poter provvedere sulla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto, nel caso di specie, l'unico ostacolo, all'accoglimento della richiesta è costituito dalla mancata prestazione del consenso da parte del pubblico ministero. Nel caso di specie, infatti, è senz'altro possibile definire il processo allo stato degli atti in quanto le indagini preliminari compiute dal pubblico ministero (assunzione di informazioni, sequestro e consulenza tecnica chimico-merceologica) e le prove espletate all'udienza preliminare a norma dell'art. 422 del c.p.p., appaiono al giudicante esaurire l'ambito dell'indagine.

Si deve inoltre osservare come la questione sollevata dalla difesa non sia manifestamente infondata giacché a norma dell'art. 438 del c.p.p. la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato, qualora non sia seguita da atto di consenso del pubblico ministero, non produce alcun effetto, come si può argomentare anche dall'art. 439, primo comma del c.p.p. che contempla solamente una richiesta corredata dal consenso del pubblico ministero, atto che si pone, quindi, come uno dei presupposti sostanziali per la pronuncia di accoglimento della richiesta e dell'adozione del giudizio abbreviato.

La norma denunciata, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero sia obbligato a motivare il dissenso ovvero le ragioni della mancata prestazione del consenso al giudizio abbreviato, e, conseguentemente, nella parte in cui consente al giudice la possibilità di valutare le ragioni addotte a giustificazione del dissenso e, infine, nella parte in cui non attribuisce al giudice, qualora ritenga che sia possibile definire il processo allo stato degli atti, il potere di disporre comunque il giudizio abbreviato, appare al giudicante in contrasto con i principi costituzionali dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, del giudice naturale precostituito per legge, e della assicurazione della imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti rispettivamente dall'art. 3, primo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione repubblicana.

Sotto il primo profilo la medesima posizione processuale che sia obiettivamente già definibile all'udienza preliminare allo stato degli atti, potrebbe astrattamente ricevere, in applicazione della norma denunciata, un trattamento normativo differenziato, variabile non già in funzione della diversità di fatti e presupposti obiettivi, ma dalla mera prestazione del consenso o del dissenso immotivato, insindacabile e vincolante del pubblico ministero, e ciò anche nel caso estremo dell'imputato, il quale riconosciutosi colpevole sia indotto alla richiesta di giudizio abbreviato, proprio dal riconoscimento del diritto alla diminuzione di un terzo prevista, in caso di condanna, dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p.

Del resto, poiché «l'art. 3 della Costituzione, vieta disparità di trattamento, di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli» (Corte costituzionale, 25 giugno 1980, n. 96, in Giust. cost. 1980, I, 746) e poiché il principio di eguaglianza «è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni» (Corte costituzionale 29 maggio 1960, n. 15, in Giust. cost., 1960, 147) essendo detto principio «espressione del canone di coerenza dell'ordinamento giuridico» (Corte costituzionale 30 novembre 1982, n. 204, in Giust. cost., 1982, I, 2146), non si comprende la razionalità di una disciplina che mentre per la richiesta di applicazione della pena, imponendo al pubblico ministero di enunciare le ragioni del dissenso, consente al giudice di sindacare la legittimità, viceversa, per il giudizio abbreviato attribuisce al pubblico ministero un potere di «veto» assoluto ed incontrollabile, che viene ad incidere sulla posizione soggettiva dell'imputato in quanto la mancata adozione del giudizio abbreviato preclude in maniera irrimediabile l'applicazione della diminuzione di un terzo della pena inflitta in caso di condanna.

In secondo luogo la norma denunciata riserva al pubblico ministero il potere esclusivo di scegliere, in maniera del tutto insindacabile il rito ordinario, imponendo, anche nel caso in cui sia possibile definire il processo all'udienza preliminare, l'adozione del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, con il mero rifiuto di prestazione del consenso. Se si considera poi che non è previsto alcun controllo atto a scongiurare l'eventualità che il pubblico ministero, negando sistematicamente il proprio consenso alle richieste di giudizio abbreviato, vanifichi in tal modo uno degli strumenti di deflazione dei carichi giudiziari previsti dal nuovo codice di procedura penale, non si comprende la razionalità di una disciplina che mentre consente al giudice di sindacare i presupposti delle richieste di giudizio direttissimo (art. 452, primo comma, del c.p.p.) e di giudizio immediato (art. 455 del c.p.p.) concede viceversa, al solo pubblico ministero una prerogativa sulla scelta del rito, attribuendogli un potere insindacabile di impedire l'adozione del giudizio abbreviato anche per ragioni non attenenti alla mera possibilità di definire il processo allo stato degli atti. Del resto in riferimento al principio della precostituzione per legge del giudice naturale, la Corte costituzionale con sentenza del 28 novembre 1968, n. 117, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 389, terzo comma, del c.p.p.a. (nel testo vigente

prima della sostituzione operata dall'articolo unico della legge 7 novembre 1969, n. 780) «nei limiti in cui escludeva la sindacabilità nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova» e, successivamente con sentenza del 4 marzo 1971, n. 40, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo anche il secondo comma del testo originario «nei limiti in cui ... esclude (va) la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sul punto che l'imputato ha confessato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione», per cui si può ritenere che a maggior ragione nel nuovo ordinamento del processo penale delineato come processo di parte, sia inammissibile una forma di insindacabilità della scelta del rito operata in maniera irreversibile da una parte, il pubblico ministero, che, pur essendo il titolare esclusivo dell'azione penale, non appare però arbitro assoluto in ordine alle modalità di esercizio di detta azione. In senso conforme può essere richiamato l'orientamento seguito dalla Corte costituzionale, investita dal giudizio di illegittimità costituzionale degli art. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui si è affermato che il parere negativo vincolante del pubblico ministero era compatibile con le norme costituzionali in quanto, esaurendo nella fase predibattimentale i suoi effetti di «veto» all'applicazione della sanzione sostitutiva, determinava il passaggio alla più garantita fase del dibattimento, dove il giudice, superando il dissenso del pubblico ministero, avrebbe potuto applicare quella sanzione (Corte costituzionale, 30 aprile 1984, n. 220).

La Corte, infatti, ha osservato che l'obbligatorietà del parere favorevole del pubblico ministero deve intendersi limitata alle fasi dell'istruzione e del predibattimento mentre nella fase dibattimentale le parti hanno «piena possibilità di tutelare le rispettive posizioni, in parità di armi» e, quindi, essendoci la possibilità sia di mantenere la richiesta di una sanzione sostitutiva, che di interpellare nuovamente il pubblico ministero, «il giudice avrà ogni potere decisionale, compreso quello di accogliere o no la richiesta dell'imputato, indipendentemente dall'atteggiamento assunto dal pubblico ministero».

Si deve osservare tuttavia che siffatte osservazioni non possono essere svolte in riferimento al giudizio abbreviato in quanto a differenza dell'art. 79 della legge n. 689/1981 che prevede l'applicazione della sanzione sostitutiva «in ogni stato e grado del procedimento», al contrario, la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero per il giudizio abbreviato possono, a norma dell'art. 439, secondo comma, del c.p.p., essere presentate anche nel corso della udienza preliminare ma «fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422».

La norma denunciata appare, infine, in contrasto con il principio di imparzialità di cui all'art. 97, primo comma della Costituzione, in quanto l'esercizio immotivato, e quindi insindacabile della funzione attribuita al pubblico ministero determina l'eventualità che non tutti gli imputati i quali si trovano in una posizione processuale definibile allo stato degli atti all'udienza preliminare siano ammessi a fruire del beneficio sostanziale, collegato alla mera adozione del giudizio abbreviato, della diminuzione automatica di pena in caso di condanna, risolvendosi, in definitiva nel mancato rispetto della giustizia sostanziale.

Del resto l'art. 438, primo comma, del c.p.p., non individua affatto nel presupposto della possibilità di definire il processo allo stato degli atti, il criterio guida che deve ispirare il pubblico ministero nell'esercizio del suo potere di dare o negare il consenso e comunque il nuovo codice di rito non indica né espressamente né implicitamente i criteri di esercizio di detto potere per cui, anche sotto tale profilo, la norma denunciata appare contraria al principio di imparzialità.

Del resto secondo l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, è contrario al principio di imparzialità e di eguaglianza la norma attributiva di un potere allorquando non siano da essa o dal sistema desumibili i criteri di esercizio del potere medesimo (cfr., tra le altre, Corte costituzionale, 19 maggio 1989, n. 575, in Foro it., Rep., 1989, voce Tributi in genere, n. 1458).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, primo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione repubblicana;

Sospende il processo in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Rimini, addì 29 marzo 1990

Il giudice: CETRO

N. 303

*Ordinanza emessa il 22 dicembre 1990 dal pretore di Bergamo
nel procedimento civile vertente tra Geromel Renata e Lazzaroni Vilia ed altra*

Riscossione delle imposte - Mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore - Opposizione di terzo - Divieto per il coniuge, parenti o affini - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma).

(Cost., art. 24).

IL PRETORE
RILEVA E/O RITIENE

La Bergamo Esattorie S.p.a., procedendo esecutivamente in odio a Vilia Lazzaroni, eseguiva pignoramento mobiliare nella casa di lei, col rito fiscale.

Contro l'esecuzione insorgeva, ex art. 619 del codice di procedura civile, Renata Geromel (altrove residente), protestandosi proprietaria dei beni staggiti.

Sospesasi l'esecuzione stante l'incertezza del caso, e convocatesi le parti, la signora Lazzaroni disertava il processo, l'esattoria invece si costituiva: facendo rilevare che l'opponente era, è, madre dell'esecutata e invocando, coerentemente, l'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce, fra l'altro, che «l'opposizione non può essere proposta... dal coniuge e dai parenti e affini sino al terzo grado del contribuente e dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore e del coobbligato...»

La signora Geromel eccepiva l'illegittimità costituzionale del citato art. 52, per contrasto col codice di procedura civile ordinaria e quindi, a suo avviso, col principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.

È stata dichiarata la contumacia della Lazzaroni, ed è stata confermata la sospensione dell'esecuzione: ciò perché «la norma che l'opposta invoca per paralizzare l'avverso ricorso appare effettivamente sconcertante, sia pure sotto un profilo diverso da quello indicato dalla ricorrente».

Orbene, tale profilo è il contrasto, che sospettiamo fortemente, con un'altra norma costituzionale, l'art. 24: il quale sancisce, com'è noto, il diritto alla difesa giudiziaria (per brevità e semplicità trascuriamo invece l'art. 42, il cui secondo comma pur statuisce che «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge...»).

Invero, che alcuni crediti siano tutelati, sul piano sostanziale e/o su quello processuale, con più energia degli altri, è realtà legislativa consolidata e assolutamente non censurabile, neppure dal punto di vista dell'art. 3: poiché il principio di uguaglianza non esclude affatto, anzi impone o suggerisce che situazioni, e quindi relazioni creditorie diverse, siano trattate, appunto, diversamente. Spetta al legislatore ordinario la selezione delle più degne, con il solo limite della razionalità della scelta: razionalità che, nel caso dell'elezione, fra gli altri, dei crediti fiscali, non può certo ritenersi violata.

Senonché, codesta tutela privilegiata non può essere garantita senza limiti, come se non esistessero altri principii e criteri con i quali pur coordinarsela: pertanto, non potrà, la tutela dei crediti ancorché privilegiati, perseguire parte debitrice oltre misura: onde, per esempio, l'art. 514 del codice di procedura civile, che elenca i beni mobili assolutamente impignorabili: elenco del quale codesta Corte, recentissimamente (ordinanza n. 492/1990), in lusinghevole adesione a nostra presa di posizione (pret. Bergamo, ordinanza 26 aprile 1990 in causa n. 93/90 es.), ha ben autorevolmente auspicato generoso allungamento (che, tra l'altro, adeguerebbe la legislazione nazionale a quella di Paesi parteners molto evoluti, per esempio la Repubblica di Germania).

Si diceva dunque che la tutela creditoria, quale che sia la fonte e natura del credito, non può spingersi fino all'avvilimento del debitore. Ma — e ora entriamo nel vivo del tema — meno ancora potrà colpire le aspettative e i diritti di terzi estranei. Anzi, per quanto concerne questi ultimi, i loro diritti (che sono — lo si ricordi — diritti reali! onde, il superiore richiamo anche all'art. 42) ci sembrano pressoché incompressibili, qualunque sia la dignità del confliggente diritto del creditore procedente.

Nei rapporti fra terzo opponente e creditore, le regole del gioco sono rigide, non possono derogare in misura apprezzabile a un certo schema: che è quello seguito dal codice di procedura civile. Se norme speciali compiono deroghe notevoli, saranno inammissibili: non — ribadiamo — per il fatto in sé della disparità di trattamento che creano fra creditori, bensì perché il diritto primario del terzo ne riesce violato.

Nel nostro caso, la disciplina dettata dall'art. 52 più volte ridetto rappresenta, rispetto alle regole stabilite dal codice, e quindi a uno schema equilibrato e razionale, una deviazione più che apprezzabile, una deviazione enorme.

Quali sono codeste regole del gioco, che contemperano il soddisfacimento, l'aspettativa di soddisfacimento, della pretesa creditoria del precedente con i diritti inviolabili del terzo opponente?

Le illustriamo, anche perché la loro interpretazione è controversa, e quella adottata (verosimilmente — pensiamo — anche in conseguenza del fatto che *in subjecta materia* i giudici di solito sentono, come si dice, una sola campana, il precedente: ché l'esecutato, i familiari, le persone del suo ambiente spesso giacciono a un livello socioeconomico così modesto che non sanno e o non possono far valere giudizialmente le loro ragioni) adottata — dicevamo — dalla giurisprudenza dominante (non però unanime) è, a nostro avviso, sovente arbitraria, apodittica (quella di legittimità) o acritica (quella di merito): noi, invece, seguiamo l'ammonimento di codesta Corte, secondo cui le leggi, se appena è possibile (altrimenti, se ne investe la Corte), vanno intese (nel nostro caso ciò è possibile e facile) nel modo che le renda compatibili, o più conformi, alle norme costituzionali; e — aggiungiamo, invocando anche l'art. 12 delle preleggi — ai principii generali: tra i quali, quello per cui il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 del codice civile): con tutti i suoi beni dunque stabilisce questa pur impietosa norma, non già... con i beni di terzi: la responsabilità è personale, salvo casi particolari e specifici (per es. quello dell'art. 2048 del codice civile), in cui però è comunque riscontrabile una responsabilità almeno indiretta. Questo è il fermo principio, e dev'essere rispettato anche di fatto, in sede esecutiva.

Or dunque. Secondo le regole ordinarie qualunque terzo può proporre opposizione all'esecuzione (e i terzi, almeno quelli conviventi con l'esecutato secondo le risultanze del verbale di pignoramento nonché quelli cui nel medesimo verbale l'esecutato abbia attribuito la proprietà dei beni, saranno messi nella possibilità di agire in quanto saranno stati tempestivamente informati del processo, convocati d'ufficio all'udienza quali «interessati» ex art. 485 del codice di procedura civile): coniuge, parente, affine, o estraneo alla famiglia; convivente o non convivente. I familiari, specie se conviventi, sono, tuttavia, facilitati (altro che esclusi come vorrebbe l'art. 52 in contestazione!).

Anzitutto, il coniuge: da un lato egli, o ella, dovrà presentare, come chiunque altro, opposizione se si vanterà proprietario/a, in regime di separazione dei beni, dell'ideale interezza del compendio pignorato; ma, d'altro lato, senza neppure necessità di opposizione, grazie alla presunzione legale di cui all'art. 159 del codice civile (sempreché — s'intende — il debito non risulti essere stato contratto nell'interesse della famiglia: art. 186 id. cod.) sarà implicitamente riconosciuto/a, d'ufficio, proprietario/a della metà ideale dei beni: con la conseguente corresponsione a lui o a lei di metà della somma ricavata dalla vendita giudiziale che avrà sciolto la comunione. E si badi che quest'ultimo procedimento, ispirato a esigenze di speditezza, se non sfavorirà parte debitrice avvantaggerà parte creditrice, rispetto a quello che sarebbe di stretto rigore legale: secondo l'art. 600 del c.p.c., infatti, il giudice dell'esecuzione provvede, quando è possibile, e cioè nella rara ipotesi di massa di cose omogenee, alla separazione della quota in natura; ma se la separazione non è possibile, e cioè nella quasi totalità dei casi, sceglie discrezionalmente fra la vendita — semplice — della quota indivisa e la — laboriosa — divisione giudiziale. Con fedeltà a tale norma, il Tribunale di Pavia il 20 novembre 1979 ha sentenziato che «L'azione esecutiva avente ad oggetto i beni mobili nella casa coniugale resta circoscritta alla quota ideale — il 50% — di proprietà del coniuge esecutato, con conseguente illegittimità del pignoramento relativamente a quella parte dei beni che eccedono detta quota», e prestigiosa dottrina ha spiegato la «particolarità del pignoramento della quota del bene indiviso» affermando che «non si tratta della apprensione diretta di un bene... ma di sostituire il debitore nella relazione con gli altri comunisti».

(Tutto ciò, e ciò che si sta per dire, viene scritto non certo per amore di prolissità, bensì — ricordiamo — per evidenziare l'abnormità di questo art. 52, in materia esattoriale, nei confronti di una disciplina che sia rispettosa dei diritti e interessi di tutti — disciplina che coincide con quella del codice di procedura civile —).

Per quanto concerne i parenti delle persone esegutate (che, pure, secondo l'art. 52 non potrebbero neanche interloquire), essi si avvalgono, con grande beneficio, della giusta interpretazione della formula «casa del debitore» contenuta nell'art. 513 del c.p.c.: per casa del debitore non può intendersi quella in cui egli sia in posizione familiare subordinata... Il proprietario di casa o capofamiglia ivi abitante si presume proprietario dei mobili posti in essa (trib. Firenze 13 giugno 1950, App. Genova 30 gennaio 1953); «Per casa del debitore non può intendersi quella nella quale egli comunque abita, ma quella che effettivamente è sua per un titolo di natura reale od obbligatoria» (pret. S. Miniato 30 maggio 1960, Mori e altro c. soc. I.C.A.P.); «Per casa del debitore ai sensi dell'art. 621 del c.p.c. deve intendersi la casa della quale il debitore è titolare, e non la casa nella quale egli abita» (pret. Bergamo — in persona di magistrato diverso da chi scrive — 30 giugno 1961, Campana c. Gasperoni e altro). Nel medesimo senso, trib. Rossano 21 aprile 1950, app. Genova 11 settembre 1950, app. Milano 6 luglio 1951, trib. Pistoia 11 gennaio 1952. Ancora: «Non costituisce casa del debitore quella in cui il figlio esecutato vive come ospite del padre» (pret. Modena 20 dicembre 1962, con commento favorevole), rigorosa e drastica, corte Torino 9 febbraio 1951: «Se il debitore viva in casa... di parenti, è nullo il pignoramento dei mobili eseguitovi, salvo che, non il rivendicante, ma il pignorante dimostri trattarsi di oggetti appartenenti al debitore e da lui immessi nella casa...» Insomma, «casa del debitore, checché ne pensi in contrario la Cassazione» (trascriviamo dottrina classica specialistica) «non è la semplice casa di abitazione di cui, ad esempio,

espressamente si parla nell'art. 139 (del cod. proc. civ., n.d.r.) al fine della notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio del destinatario, ma qualche cosa di più; è la casa dove il debitore non soltanto vive abitualmente, ma vi ha anche l'esclusivo godimento in virtù di un diritto reale o personale... E si spiega: se non si aggiunge l'appartenenza del luogo al debitore in virtù di un rapporto giuridico non si concepisce come egli sia o apparisca possessore a titolo di proprietà delle cose che vi si trovano...». Tutt'al più, si discuterà se «ciononostante, nella casa ove il debitore vive abitualmente, anche senza diritto reale o personale di godimento, l'ufficiale giudiziario può liberamente accedere, ricercare e pignorare» sia pur «soltanto per le imprescindibili necessità di esecuzione», o se, viceversa, come si è sostenuto giusta una consequenzialità inesorabile, «non può essere eseguito il pignoramento in casa del genitore per debiti del figlio maggiorenne, nel qual caso il padre potrebbe anche opporsi all'entrata dell'ufficiale».

Comunque, in tali casi il pignoramento è invalido, e la mera eccezione del parente interessato vale a farlo caducare. (Il va sans dire che il motivo per cui noi aderiamo a questo indirizzo è che esso ci sembra logico mentre quello contrario ci sembra illogico: la presunzione, l'*id quod plerumque accidit* è nel senso che i beni contenuti in un'abitazione sono del proprietario di essa, o del conduttore; sono dei genitori, risparmiatori attempati, non sono dei figliuoli, giovani e studenti o poco più. Chi vorrà negare questa realtà statistica, tranne forse che per qualche apparecchio hi-fi o simile?).

Se, invece, istruzione probatoria deve aver luogo — stiamo completando l'illustrazione dell'opposizione di terzo ordinaria —, vigono i limiti posti dall'art. 621 del cod. proc. civ.: «Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa... del debitore». Ma anche tale disposizione va letta con attenzione; ha portata assai minore di quanto si creda generalmente. La sua interpretazione si estrinseca in tre punti.

Primo. La limitazione varrà, secondo la *ratio* della norma, a danno dei terzi non conviventi, le cui rivendicazioni sono insolite (che il mobilio di casa *A* appartenga a *B* è effettivamente raro) e quindi vanno viste con sospetto; viceversa, non avrebbe senso (se non quello di una persecuzione in certo modo tribale) in danno dei coabitanti: se convivono due fratelli o due amici, di sesso diverso o uguale, perché dubitare che il mobilio sia dell'uno/a anziché dell'altro/a? Peggio ancora: se il ricco *A* coabita, per filantropia, con l'emarginato *B*, il quale contrae debiti, presumere che gli oggetti di antiquariato arredanti la villa appartengano a *B*? (In questo caso, per altro, *A* è già salvaguardato grazie alla interpretazione retta della locuzione «casa del debitore»).

Secondo. All'opponente (trascriviamo ancora da dottrina autorevolissima che la giurisprudenza stranamente neglige) «in tanto è vietato di provare testimonialmente il suo diritto di proprietà, in quanto si suppone, almeno in via virtuale, che possa dare una prova diversa, quale è quella documentale... Laddove, invece, la prova testimoniale costituisce l'unico mezzo probatorio a sua disposizione, invano si pretende che egli non possa provare con testimoni il suo diritto: così, ad esempio, se la prova concerne la proprietà acquistata non per contratto o per atto unilaterale, ma per usucapione, invenzione, successione legittima etc.» In tali casi sono invocabili quanto meno le disposizioni contenute *sub* 2 e 3 dell'art. 2724 del cod. civ.

Terzo. L'art. 621 esclude la prova testimoniale. Ma che, con questo, imponga prova documentale, è errore non meno grossolano per il fatto di essere ripetuto a tutti i livelli (non però da tutti i giudici: vedi, tra i dissenzienti, pret. Gonzaga 8 maggio 1954, app. Firenze 8 novembre 1958, Cassaz. 19 giugno 1964, n. 1444) e che, per giunta, favorisce proprio quei debitori che, in danno dei loro creditori, preordinano le frodi più accorte. Sarebbe vero se i mezzi di prova fossero soltanto due. Ma il nostro ordinamento ne prevede, a tacer della consulenza tecnica, almeno cinque. In particolare, prevede l'interrogatorio formale e la confessione giudiziale: cosicché, nulla (se non — osiamo dire — il timore non terziario di deludere il precedente, e quindi la volontà di ostacolare l'opponente) nulla vieta che quest'ultimo deduca, sulla circostanza della proprietà dei beni in contestazione, l'interrogatorio formale delle parti sue antagoniste, che sono l'esecutata e la precedente (conf. appello Genova 30 gennaio 1953). Questi soggetti risponderanno secondo scienza e coscienza. In caso di contrasto tra essi, il giudice deciderà *ex artt.* 2733 e 2738 del cod. civ.

Così dunque, in breve, si svolge l'esecuzione ordinaria nei confronti del terzo opponente; e così deve svolgersi ogni esecuzione, per essere, come si spiegava all'inizio, equilibrata, ragionevole, civile, non vessatoria e barbarica: un processo e non una razzia. In tale esecuzione è del tutto escluso, sol che la parte interessata assuma giudiziale iniziativa (da questa sembra — salvo ulteriore approfondimento della questione — non potersi prescindere), che alcuno venga sanzionato se non ha responsabilità, e sol si trova, per esempio, in situazione familiare problematica: con figliuoli che sottoscrivono contratti assurdi (per es. quelli — e non sono i peggiori — denunciati nell'interpellanza parlamentare n. 2-00357 del 13 settembre 1988, trasmessa anche a questa curia, la quale per altro era già autosensibilizzata), predisposti magari a chi poi nei tribunali vorrà tenere sermoni sulla nequizia dei debitori; la ragazza succube della pubblicità e quindi prodiga davanti ai belletti e le vesti alla moda; il giovane che, tratto alla schiavitù dei narcotici, deve procurarsi al mercato nero, e prima o poi si ritrova in debiti pecuniari anche verso lo Stato. In simili casi, la corretta interpretazione della legge consente anzi impone che sugli sfortunati genitori o altri parenti non si infierisca aggredendosi i beni di loro proprietà, in aperta violazione di ogni norma sui diritti dominicali, e addirittura inibendosi loro d'emblée, con sbrigatività intollerabile, l'accesso alle giudiziali difese.

Soluzioni diverse — ritorzioni trasversali — sarebbero, a nostro avviso, aberranti. Aberrante riteniamo dunque, per contrasto con il primo e il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione (a tacere del secondo comma dell'art. 42), l'alinea^a b) del secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

P. Q. M.

Adversis rejectis, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo; Ordina che a cura della cancelleria questo provvedimento sia notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicato alle presidenze delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, addì 22 dicembre 1990.

Il pretore: (firma illeggibile)

91C0539

N. 304

Ordinanza emessa il 12 marzo 1991 dal pretore di Forlì sul ricorso proposto da Casadei Ersilia ed altri, eredi di Novaga Ettore contro il Ministero degli interni

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di inabilità - Decesso dell'istante prima dell'accertamento medico-legale dello stato invalidante - Esclusione del diritto degli eredi a percepire prestazioni assistenziali - Attribuzione all'accertamento medico-legale di una (non pertinente) efficacia costitutiva - Mancata previsione della possibilità di valutazione e di un accertamento dello stato invalidante sulla base di elementi di natura storica, documentale e certificativa, provati ed incontrovertibili, nel caso di mancata sottoposizione ai prescritti accertamenti medico amministrativi in un termine di legge congruamente fissato e tale da sanzionare l'inerzia o il disservizio della p.a. - Ingiustificata disparità di trattamento del soggetto sottoposto tempestivamente a visita prima del decesso e rispetto al soggetto deceduto prima della visita stessa - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL PRETORE

Premesso che Casadei Ersilia, Novaga Claudio, Novaga Vioris, Novaga Paola, nella qualità di eredi di Novaga Ettore, hanno convenuto in giudizio, avanti questo pretore, quale giudice del lavoro, il Ministero degli interni in persona del Ministro *pro-tempore*, onde sentire condannare quest'ultimo al pagamento dei ratei di pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 che avrebbe dovuto essere riconosciuta a Novaga Ettore;

che Novaga Ettore, in data 21 giugno 1986, aveva presentato ricorso amministrativo alla commissione sanitaria regionale onde ottenere il riconoscimento dello *status* inabilitante, ma che era deceduto in data 8 marzo 1988, senza essere ancora stato sottoposto ai conseguenti accertamenti sanitari, fissati, invece, per la data del 10 novembre 1988;

che non esiste una norma che esplicitamente preveda una valutazione delle condizioni psico-fisiche dell'assicurato indipendentemente dall'accertamento sanitario diretto sulla persona;

che, ad avviso di questo giudice, non è manifestamente infondata l'insussistenza dei principi generali dell'ordinamento che consentano di trarre l'accertamento dello stato invalidante da elementi di natura storico-documentale, nell'impossibilità di procedere ad accertamento medico sulla persona dell'interessato;

che, pertanto, non paiono manifestamente infondati profili di illegittimità dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che contempla il trattamento previdenziale in questione, ove non prevede la possibilità di una valutazione e di un accertamento dello stato di inabilità sulla base di elementi di natura storica, documentale e certificativa, provati e incontrovertibili, per il caso in cui l'assicurato abbia inoltrato domanda di pensione, ma non sia stato sottoposto ai prescritti accertamenti medici amministrativi in un termine di legge congruamente fissato e tale da sanzionare l'inerzia o il disservizio della p.a.;

che non pare manifestamente infondato che tale mancata previsione realizzi una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la normativa vigente crea una disuguaglianza fra il deceduto sottoposto tempestivamente a visita prima del decesso, e il deceduto non sottoposto, nonché una violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto non viene perseguito il fine del buon andamento e dell'imparzialità della p.a.;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge costituzionale n. 87/1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ove non prevede la possibilità di una valutazione e di un accertamento dello stato di inabilità sulla base di elementi di natura storica, documentale e certificativa, provati e in controvertibili, per il caso in cui l'assicurato abbia inoltrato domanda di pensione, ma non sia stato sottoposto ai prescritti accertamenti medici amministrativi in un termine di legge congruamente fissato e tale da sanzionare l'inerzia o il disservizio della p.a.;

Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale così promosso d'ufficio;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, di cui viene data lettura in udienza alle parti alle quali si ha pertanto così integralmente notificata, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Forlì, addì 12 marzo 1991

Il pretore: LEONI

Il collaboratore di cancelleria: AGOSTINI

91C0555

N. 305

*Ordinanza emessa il 22 febbraio 1991 dal pretore di Brescia,
sezione distaccata di Salò, nel procedimento penale a carico di Lopresto Corrado*

Edilizia ed urbanistica - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo ambientale individuate per categorie a norma della legge n. 431/1985 - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di pene più severe di quelle applicabili alla (ritenuta) più grave ipotesi di opere abusive realizzate in zone il cui pregio ambientale risulta da provvedimento particolare e concreto ex legge n. 1497/1939 - Ingiustificata disparità di trattamento.

(D.-I. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-*sexies*, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Rilevato che Lopresto Corrado è imputato del reato di cui all'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 per aver eseguito lavori senza autorizzazione in zona sottoposta al vincolo previsto dalla legge stessa;

che la Corte di cassazione, con giurisprudenza ormai costante, ha chiarato che l'art. 1-*sexies* suddetto ha introdotto una nuova ipotesi di reato che concerne la violazione delle disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 431, purché tradottasi nell'esecuzione di lavori o di attività di modificazione ambientale; ipotesi che può concorrere sia con le contravvenzioni di costruzione senza concessione (art. 20 della legge n. 47/1985) che con quella di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 del c.p.); mentre il richiamo operato dalla suddetta norma all'art. 20 della legge n. 47/1985 è stato effettuato soltanto *quoad poenam* e si riferisce alla sanzione di cui alla lettera c del menzionato art. 20 (Cass. 10 aprile 1987, Di Iorio; conf., sia pur indirettamente, Cass. pen. sez. un. 15 marzo 1989, Graziani);

che tuttavia il suddetto art. 1-*sexies*, riferendosi alle violazioni «delle disposizioni di cui al presente decreto» non può che riferirsi ai lavori in assenza di autorizzazione compiuti, come avviene nel caso di specie, nelle zone individuate per categorie dall'art. 1 del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, che la legge n. 431/1985 converte appunto in legge; ogni estensione, infatti, di tale previsione anche alle trasformazioni effettuate nelle zone vincolate con provvedimento particolare e concreto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma non rientranti nelle categorie generali di cui al d.-l. n. 312/1985 conv. in legge n. 431/1985, rappresenterebbe un'applicazione analogica della legge penale, vietata dall'art. 1 del c.p. e dall'art. 14 preleggi;

che dunque la norma penale in questione pone una irrazionale disparità di trattamento tra chi compia opera di trasformazione non autorizzata in zona vincolata *ex* legge n. 1497/1939, ed il cui pregio ambientale è stato quindi accertato, a seguito di procedimenti in contraddittorio con gl'interessati, da competenti organi tecnici, e chi, invece, compia analoghe opere in zone individuate per categoria, e quindi indipendentemente da una valutazione specifica del loro pregio estetico (che, in singole ipotesi, potrebbe anche non sussistere: si pensi ad aree contigue al mare o ad acque interne ma oggetto ormai da decenni di insediamenti industriali): nel primo caso, che appare sicuramente più grave, la sanzione in esame non si applica, mentre deve applicarsi nel secondo caso;

che oltretutto, *ad colorandum*, nei casi in cui le violazioni in questione siano anche soggette a concessione edilizia e cioè nei casi più gravi e del resto più frequenti, la disciplina del concorso formale dei reati farà sì che la pena in concreto derivante dall'applicazione del suddetto art. 1-*sexies* (la cui violazione come si è visto, concorre, secondo la cassazione, con quella di cui all'art. 20 della legge n. 47/1985) si riduca in pratica a poca cosa, mentre la funzione punitiva della norma in questione si manifesta appieno in tutta la sua portata afflittiva (si ricorda che tra l'altro la pena prevista dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, cui rinvia, sempre secondo la cassazione, l'art. 1-*sexies* della legge n. 431, è tale da non consentire la concessione della sospensione condizionale della pena, pur se inflitta nel minimo edittale e con un'attenuante, a causa del superamento, da parte della pena pecuniaria ragguagliata, dei limiti di cui all'art. 163 del c.p.) proprio laddove la trasformazione realizzata, non essendo soggetta a concessione edilizia, dovrebbe essere di più limitata entità; e che inoltre a tale asprezza sanzionatoria non si accompagna neppure la certezza che la violazione in concreto compiuta sia effettivamente lesiva del bene che si vorrebbe tutelare (il paesaggio) poiché il reato in questione, a differenza di quello di cui all'art. 734 del c.p., (colpito, peraltro, con più lieve sanzione!) ha carattere meramente formale, come afferma la stessa giurisprudenza della s.c. che infatti perciò esclude l'assorbimento del reato di cui all'art. 734 del c.p. da parte di quello per cui si procede, e ne ammette il concorso: dal che deriva l'ulteriore, assurda conseguenza, che il concreto deturpamento di bellezze naturali individuate con vincolo specifico (ma non comprese nelle categorie del d.-l. n. 312/1985 convertito in legge n. 431/1985 (ma in ipotesi priva di qualsiasi pregio estetico), è punita con la pena detentiva non sospendibile;

P. Q. M.

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies* del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;*

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera e del Senato e la sua notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sospende il giudizio in corso e rinvia il dibattimento a nuovo ruolo.

Salò, addì 22 febbraio 1991

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 306

*Ordinanza emessa il 16 febbraio 1991 dal pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Dovesi Giampaolo e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori dipendenti iscritti all'I.N.P.S. - Esclusione, in base alla legge n. 584/1967, come interpretata dalla giurisprudenza prevalente, della contribuzione effettiva o figurativa sulla retribuzione corrisposta nei giorni di assenza dal lavoro per la donazione del sangue - Conseguente esclusione di detta retribuzione ai fini del calcolo della pensione - Previsione della computabilità ai fini previdenziali, di tali periodi, con la legge n. 107/1990, ma solo dall'entrata in vigore della stessa - Ingiustificato diverso trattamento rispetto alle ipotesi analoghe delle assenze per malattia, maternità, ecc., per le quali è prevista la contribuzione e rispetto al trattamento di altri lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro privato.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 13; legge 13 luglio 1967, n. 584, art. 2).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia r.g.l. n. 726/1988 promossa da Dovesi Giampaolo (avv. A. Piccinini), contro l'I.N.P.S. (avv. S. Minelli).

Oggetto: diritto del donatore di sangue al computo delle giornate di riposo retribuite per la pensione.

1. — Giampaolo Dovesi, operaio della ditta f.lli Cinti, dal 28 febbraio 1979 al 14 febbraio 1987, deducendo che nell'ultimo quinquennio di lavoro da calcolare ai fini della pensione dell'I.N.P.S., quale donatore di sangue regolarmente iscritto all'Avis aveva fatto delle trasfusioni ed aveva usufruito di giornate di astensione dal lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584; deducendo che, pur avendo percepito per tali giorni la retribuzione, l'I.N.P.S. non ne aveva calcolato il contributo relativo ai fini della pensione, con conseguente diminuzione del relativo trattamento.

Questo ed altro analiticamente premesso in fatto e dedotto in diritto.

Con ricorso del 23 marzo 1988 ha presentato nei confronti dell'I.N.P.S. le domande di cui alle conclusioni che si trascrivono di seguito: «Tutto ciò premesso si chiede che il pretore di Bologna, giudice del lavoro, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa con sentenza provvisoriamente esecutiva, voglia:

In via principale:

1) accertare il diritto del ricorrente Dovesi Giampaolo al computo delle giornate di riposo post-trasfusionali retribuite ex art. 2 della legge n. 584/1967 nel trattamento pensionistico e conseguentemente;

2) condannare l'Istituto nazionale della previdenza sociale in persona del suo presidente legale rappresentante *pro-tempore* a riliquidare la pensione di vecchiaia del sig. Dovesi Giampaolo computandovi le giornate di riposo post-trasfusionali nel quinquennio precedente il pensionamento, nonché a corrispondergli le relative differenze nel trattamento pensionistico percepito fino alla data della sentenza, pari a L. 8.519 mensili, o alla diversa somma che risulterà dovuta previa occorrendo c.t.u. contabile.

In via del tutto subordinata:

dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 584/1967 nella parte in cui non prevede espressamente che nella "normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente" sia dovuta la contribuzione diretta ovvero, per la denegata ipotesi in cui sia riconosciuta natura indennitaria a tale compenso, nella parte in cui non prevede l'accredito di contribuzione figurativa, e per l'effetto sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale;

condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».

2. — L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio; ha eccepito l'improcedibilità e il non fondamento delle domande.

3. — Dopo la sospensione e la riassunzione del procedimento i difensori hanno svolto ulteriori deduzioni, anche in ordine alla documentazione e alla istruttoria del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — La rilevanza della questione.

La questione della legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è rilevante ai fini della decisione della controversia e viene sollevata d'ufficio.

La norma, nell'ambito della «disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati», così dispone: 1. L'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».

Tale norma risolve certamente per il futuro la controversia sul computo delle retribuzioni per i riposi dei donatori di sangue lavoratori subordinati ai fini della pensione dell'I.N.P.S., con la previsione dell'accREDITAMENTO dei contributi relativi ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

La norma nulla prevede per le situazioni precedenti alla sua entrata in vigore, quale quella del caso in esame. Pertanto deve applicarsi l'art. 11 disposizioni del c.c. per cui «la legge non dispone che per l'avvenire».

In base a tali norme dovrebbe essere perciò giudicata non fondata la pretesa del ricorrente, come è stato ripetutamente deciso anche da altri pretori di questo ufficio.

Da ciò la evidente rilevanza della questione.

2. — La non manifesta infondatezza della questione.

2.1. — Nei confronti della norma in esame, e del complesso di disposizioni relative alla materia, a partire da quelle della legge 13 luglio 1967, n. 584, può essere mosso l'appunto di violazione del principio normativo di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Infatti dall'insieme delle norme in questione, fino all'entrata in vigore dell'art. 13 della legge n. 107/1990, si traeva la regola che la retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti che avessero fatto la donazione di sangue e avessero chiesto ed ottenuto il giorno di riposo, ai sensi della citata legge, non potesse essere calcolata ai fini del sistema pensionistico dell'I.N.P.S., non essendo prevista per la corresponsione della retribuzione né la contribuzione effettiva né quella figurata.

La norma dell'art. 13 della legge n. 107/1990, dalla sua entrata in vigore, dispone la contribuzione figurativa per la retribuzione della giornata o delle ore di riposo collegate alla donazione del sangue.

Proprio in quanto la norma dell'art. 13 non dispone nulla sulle retribuzioni (o indennità) corrisposte ai donatori di sangue lavoratori dipendenti prima della sua entrata in vigore si può ritenere che tali prestazioni non possano essere computate per il trattamento di pensione maturato o in maturazione per tali lavoratori.

In tal modo la legge crea una disparità di trattamento, la cui valutazione di ragionevolezza e perciò di legittimità costituzionale viene rimessa al giudizio della Corte costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

3. — La questione di legittimità costituzionale viene sollevata, anche con riferimento all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, secondo la prospettazione della eccezione sollevata dal difensore nel ricorso.

Tale norma, come comunemente applicata dall'I.N.P.S. ed interpretata dalla prevalente giurisprudenza, esclude che la retribuzione corrisposta al donatore di sangue, lavoratore dipendente ed iscritto alla assicurazione generale obbligatoria, possa essere, a carico dell'I.N.P.S., calcolata agli effetti della pensione del lavoratore, in quanto la prestazione non è stata sottoposta dalla legge né alla contribuzione effettiva né a quella figurata.

In primo luogo si rileva come tale trattamento realizzi una differenza di disciplina rispetto alle situazioni (da ritenere similari) della mancata prestazione di lavoro del dipendente, per cause quali la malattia, la maternità, ecc., prese invece in considerazione da altre norme per la corresponsione al lavoratore della retribuzione, o di un'indennità (a carico del datore di lavoro o di enti assicurativi-previdenziali), per le quali è invece previsto il computo della retribuzione o della indennità ai fini della contribuzione previdenziale, e del maturarsi perciò delle condizioni di tempo e di contributi utili per la pensione.

Il riconoscimento esplicito compiuto dall'art. 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107 della «funzione civica e sociale» e dei «valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti», sottolinea come non sia infondato prospettare la irragionevolezza della diversità di trattamento ai fini della pensione dei donatori di sangue lavoratori dipendenti, anche per ciò che riguarda il periodo precedente alla entrata in vigore della legge n. 107/1990.

In secondo luogo sussiste una diversità negativa di trattamento ai fini pensionistici, per le assenze dal lavoro dei donatori di sangue dipendenti ed assicurati all'I.N.P.S., rispetto al trattamento riservato in diritto e in fatto per le assenze dal lavoro dei dipendenti privati e pubblici, con rapporto di diritto privato, per i quali, di fatto, viene consentita l'assenza retribuita dal lavoro in occasione delle donazioni di sangue, con il conseguente computo delle retribuzioni e dei contributi ai fini pensionistici.

Tale disparità di trattamento, a svantaggio dei donatori di sangue dipendenti da imprese per i quali è previsto il regime della assicurazione generale obbligatoria dell'I.N.P.S., non sembra potersi ragionevolmente legittimare ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, ove si tenga presente la ragione di alto valore solidaristico che ha determinato l'assenza dal lavoro.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale:

a) *dell'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, per la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma, nel prevedere la contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 per la retribuzione corrisposta ai lavoratori subordinati donatori di sangue in relazione al periodo di riposo cui hanno diritto in relazione alla trasfusione di sangue, non ha disposto in modo analogo per le prestazioni corrisposte agli stessi lavoratori donatori di sangue in situazione analoga prima della sua entrata in vigore;*

b) *dell'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, per la violazione dell'art. 3 della Costituzione, e con riferimento all'art. 2 della Costituzione, in quanto non ha previsto che il periodo di riposo usufruito dal lavoratore dipendente in occasione della donazione di sangue e la retribuzione (o la indennità) corrisposta per tale periodo, fossero o siano computabili ai fini del trattamento previdenziale dell'I.N.P.S., prima dell'entrata in vigore della legge n. 107/1990, con trattamento difforme, nel confronto con situazioni analoghe riguardanti gli stessi lavoratori dipendenti quali la malattia, l'assenza per maternità, ecc., per le quali le norme prevedono la contribuzione, e rispetto al trattamento di altri lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro privato in relazione alla assenza dal lavoro determinato dalla donazione di sangue;*

Ordina la comunicazione dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina la comunicazione ai difensori delle parti;

Sospende il procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 16 febbraio 1991

Il pretore: GOVERNATORI

91C0557

N. 307

Ordinanza emessa il 19 giugno 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 aprile 1991) dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla regione Friuli-Venezia Giulia contro il Ministero delle finanze ed altri e dall'Ente Ferrovie dello Stato contro la regione Friuli-Venezia Giulia.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Beni in genere - Trasferimento alla regione dei beni immobili situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale - Attribuzione al giudice di un potere sostitutivo di quello assegnato dalla norma costituzionale statutaria (art. 65) ai decreti legislativi da emettere sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo e tre dal consiglio regionale - Violazione della sfera di competenza regionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 212/1984.

[D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, art. 1, primo comma, lett. b)].

(Statuto Friuli-Venezia Giulia 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 56, 57 e 65).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Nicotera, 29, c/o l'avv. Rinaldo Ricci, rappresentata, e difesa dall'avv. Gaspare Pacia, giusta del. margine del ricorso, ricorrente,

contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende *ope legis*, controricorrente, e contro il Ministero dei trasporti ed aviazione civile - Ente Ferrovie dello Stato, intimati, e sul secondo ricorso n. 8610/86 proposto dall'Ente Ferrovie dello Stato, in persona del presidente *pro-tempore* elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende *ope legis*, contror. e ric. incidentale, contro la regione Friuli-Venezia Giulia, intimata;

Avverso la sentenza della c.a. di Trieste del 25 febbraio 1986;

Udita la relazione svolta dal cons. Baldassarre;

Udito per il ricorrente l'avv. G. Facia;

Udito per il resistente l'avv. Favara;

Udito il p.m. dott. Fabrizio Amirante che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 marzo 1984 il tribunale di Trieste, in accoglimento della domanda proposta il 19 febbraio 1982, nei confronti dei Ministeri delle finanze e dei trasporti - azienda delle Ferrovie dello Stato, dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dichiarava che i beni immobili destinati all'esercizio della soppressa strada ferrata Trieste Campo Marzio - S. Elia - Confine appartenevano, alla data del 16 febbraio 1963, al patrimonio disponibile dello Stato e dovevano essere trasferiti alla regione istante dal 1° gennaio 1965, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401.

La corte d'appello, con la sentenza ora gravata per cassazione, accoglieva l'impugnazione delle amministrazioni dello Stato e rigettava, quindi, la domanda, ritenendo che i beni in questione rientrassero nella categoria dei beni indisponibili per destinazione (art. 826 del cod. civ.); che la disposizione legislativa che avrebbe potuto dichiarare la dimissione dei beni dall'uso stabilito, non era individuabile nel d.P.R. 25 agosto 1961, n. 1018, con il quale era stata ordinata soltanto la soppressione della linea ferroviaria, senza provvedere in merito ai terreni ed ai relitti ferroviari; che persistevano, infatti, le garanzie previste dalla legge per la vendita di tali beni, nonché i vincoli sulle somme ricavabili dall'alienazione, da utilizzare solo per il potenziamento degli impianti del servizio ferroviario *ex art.* 46 della legge 27 luglio 1967, n. 668.

Per la cassazione della sentenza d'appello ricorre la regione anche nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, con quattro mezzi d'annullamento, illustrati da memoria.

L'Amministrazione delle finanze resiste con controricorso, mentre l'Ente Ferrovie dello Stato propone anche due motivi di ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente regione Friuli-Venezia Giulia censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1. — Violazione e falsa applicazione dell'art. 828 del cod. civ., in quanto il d.P.R. 25 agosto 1961, n. 1018, aveva prodotto l'effetto di dismettere i beni controversi (i quali, per altro, facevano parte in precedenza del demanio statale, ai sensi dell'art. 822 del cod. civ., non del patrimonio disponibile) dalla destinazione pubblicistica, avendo dichiarato lo smantellamento e la soppressione della linea ferroviaria.

2. — Violazione dei principi in materia di sdemanializzazione dei beni demaniali, perché una strada ferrata al momento in cui viene smantellata perde i requisiti della demanialità e passa a far parte del patrimonio disponibile.

3. — Violazione dei principi in tema di qualificazione dei beni pubblici, non essendo configurabile un concetto d'indisponibilità non riferito al bene da qualificare, ma *per saltum* all'impiegato del suo prezzo di vendita.

4. — Mancata applicazione del d.P.R. 31 ottobre 1987, n. 1401, nella parte in cui include nell'elenco annesso, quali beni disponibili statali, trasferiti alla regione, tutti gli altri relitti ferroviari esistenti nel territorio regionale, fornendo una interpretazione autentica con la «legge rinforzata» di attuazione dell'art. 56 dello statuto di autonomia.

L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse dell'ente ferroviario, dopo avere contrastato le ragioni poste a sostegno del ricorso principale, eccepisce, in via d'impugnazione incidentale, che, a norma dell'art. 57 dello statuto Friuli-Venezia Giulia, la determinazione dei beni trasferiti alla regione deve avvenire per atto legislativo e non anche per atto amministrativo o per sentenza; e da ciò trae la conseguenza della improponibilità dell'azione proposta dalla regione, in quanto la domanda urterebbe contro l'intervenuta decadenza dalla possibilità di proporre ricorso «diretto» alla Corte costituzionale avverso il d.P.R. n. 1401/1967.

Il motivo di ricorso incidentale, pur non essendo suscettibile di accoglimento nei termini in cui è prospettato, introduce tuttavia una questione di costituzionalità rilevante e non manifestamente infondata.

L'art. 1 del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, contenente «norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla regione di beni immobili patrimoniali indisponibili», stabilisce che sono trasferiti alla predetta regione, con effetto dal 1° gennaio 1965, e vanno a far parte del suo patrimonio disponibile:

a) i beni immobili patrimoniali dello Stato indicati nell'elenco annesso;

b) gli altri beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero con provvedimento dell'autorità amministrativa a norma dell'art. 829 del codice civile.

L'ammissibilità, in forza della norma di attuazione di cui alla citata lett. b), di conseguire mediante (tra l'altro) azione giudiziaria l'acquisizione di altri beni, oltre quelli indicati nell'elenco, esclude che la regione, ritenendo di avvalersi di tale norma, dovesse promuovere giudizio di legittimità costituzionale in via principale per sentir includere nell'elenco i beni ritenuti acquisibili mediante sentenza: a meno che non ritenesse essa stessa (e l'eccezione è implicata invece nel mezzo di ricorso incidentale) affetta da vizio di costituzionalità la disposizione della lett. b) citata.

Poiché l'azione della regione ricorrente è fondata, in modo ineludibile, sull'applicazione di questa disposizione, della quale è chiara e non controversa la portata precettiva, e gli altri profili di censura, attinenti alla appartenenza dei beni richiesti al patrimonio disponibile dello Stato, risultano meritevoli di attenta considerazione in prospettiva di accoglimento, la soluzione della questione di legittimità deve ritenersi rilevante ed essenziale ai fini della decisione della causa, con riguardo alla parte della norma che consente di indicare i beni da trasferire alla regione con provvedimento giurisdizionale.

In tali limiti — posto che è estraneo alla presente controversia il profilo riguardante l'ammissibilità di individuazione dei beni con atto amministrativo — la questione non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 56, 57 e 65 del suddetto statuto speciale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Per il combinato disposto dagli artt. 56 e 57 sono trasferiti alla regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della regione, disponibili alla data di entrata in vigore dello statuto (16 febbraio 1963), e sono demandati a norme di attuazione dello stesso statuto la indicazione dei beni predetti e le modalità per la loro consegna alla regione; mentre l'art. 65 definisce la natura e le forme delle norme di attuazione, individuandole, in via generale ed esclusiva, in decreti legislativi da emettere dopo aver sentita una commissione peritica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale.

Si tratta di norme, del tutto distinte, oltre che dalle leggi regionali, dagli altri provvedimenti legislativi dello Stato, le quali in ragione della loro speciale forza precettiva, non possono essere modificate o integrate nemmeno da leggi ordinarie, trovandosi queste, nella gerarchia delle fonti, in posizione subordinata.

Le norme di attuazione degli statuti regionali, che da queste leggi costituzionali sono individuate e disciplinate, non possono — a meno che non sia lo stesso statuto che le prevede a consentirlo — delegare i poteri di attuazione degli statuti medesimi a diversi atti normativi, che acquisirebbero, in contrasto col precetto costituzionale, la superiore ed esclusiva funzione legislativa.

Difatti la competenza conferita agli appositi decreti legislativi di attuazione statutaria rispetto alle regioni a statuto speciale è separata e riservata rispetto a quella che scaturisce dalla VIII disposizione di art. della Costituzione rispetto alle regioni a statuto ordinario; e vanno quindi rigorosamente rispettate le procedure speciali dettate per ogni singolo statuto (cfr. Corte costituzionale sentenza 22 dicembre 1980, n. 180). La natura e la funzione propria di tali decreti delimitano, d'altra parte, il loro contenuto precettivo ed escludono che questo possa discostarsi dalle attribuzioni delegate (v. Corte costituzionale 18 luglio 1984, n. 212).

L'art. 57 citato (che avrebbe potuto direttamente prevedere criteri generali per la individuazione dei beni da trasferire alla regione ovvero rimettere al legislatore ex art. 65 la formulazione di siffatti criteri) ha delegato invece alle norme di attuazione la immediata determinazione dei beni e, quindi, l'accertamento dei necessari presupposti di fatto di cui all'art. 56.

L'attribuzione al giudice (ovvero all'autorità amministrativa) di un potere sostitutivo di quello assegnato dalla norma costituzionale statutaria allo speciale atto legislativo (legge rinforzata dello Stato) giustifica un serio dubbio di legittimità costituzionale della norma che la prevede.

Ricorrono, per tanto, i presupposti per investire della questione la Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione e dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 21 ottobre 1967, n. 1401, nella parte in cui prevede che sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale, in relazione agli artt. 56, 57 e 65 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sospende il presente giudizio;

Ordina, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso il 19 giugno 1990.

Il presidente: (firma illeggibile)

91C0558

N. 308

*Ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Cerisano Luca*

Amnistia e indulto - Peculato militare posto in essere nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314, secondo comma, del cod. pen. - Non consentita applicazione dell'amnistia concedibile invece per il peculato d'uso comune - Ingiustificata disparità di trattamento - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 473/1990.

(Legge 11 aprile 1990, n. 73, art. 1; d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa contro Cerisano Luca, nato il 26 luglio 1965 a Cagliari, atto di nascita n. 2836, residente a Udine in via E. Frusch n. 4, celibe, licenza media inferiore, incensurato; sergente maggiore in s.p.e. nel quinto battaglione genio pionieri «Bolsena» in Udine, libero, imputato di peculato militare (art. 215 del c.p.m.p.) perché, serg. magg. s.p.e. nel quinto battaglione genio pionieri «Bolsena» in Udine, il 2 maggio 1989, verso le ore 21,30, essendo incaricato di funzioni di comando in qualità di comandante nel nucleo di vigilanza all'area addestrativa di Picchi di Pertegada avendo per ragioni del suo servizio il possesso dell'ACM 80 targato E.I. 041/BV, lo distraeva a profitto proprio e di altri recandosi con esso in località Lignano Sabbiadoro ove si tratteneva fino a oltre mezzanotte.

FATTO E DIRITTO

A conclusione del giudizio abbreviato, cui si è proceduto a norma dell'art. 247 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), il pubblico ministero ha eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73, e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

La difesa si è associata.

È emerso che il 3 maggio 1989 il sergente Cerisano Luca, comandante del nucleo di vigilanza nell'area addestrativa di Picchi di Pertegada, ha impiegato per finalità private del tutto estranee al servizio il camion ACM 80 targato E.I. 041/BV, in suo possesso per ragione del comando di cui era investito.

Dopo l'indebita utilizzazione, protrattosi per non più di qualche ora nella percorrenza dal distacco sito a Lignano Sabbiadoro e poi nel detto centro abitato, lo stesso sottufficiale ha disposto il rientro nell'area addestrativa del camion, che in tal modo veniva restituito alla sua normale destinazione di servizio.

Con questa modalità si è realizzato il peculato militare nella forma, cui si riferisce il capo di imputazione, della distrazione a profitto proprio; o anche (dato il rapporto di genere a specie intercorrente tra l'appropriazione e la distrazione) della temporanea appropriazione.

L'eccezione prospettata dal pubblico ministero muove dalla premessa che con la legge 26 aprile 1990, n. 86 (modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) si è riordinato il reato comune di peculato (art. 314 del c.p.), senza però provvedere al corrispondente reato di peculato militare: nel secondo comma dell'art. 314 ora si prevede il peculato d'uso come figura minore solamente rispetto alla fattispecie di peculato delineato nel primo comma, mentre rimane inalterata la comprensività della norma incriminatrice dell'art. 215 del c.p.m.p., riguardante ogni forma di appropriazione e di distrazione, anche temporanea o d'uso, e seguita, come è avvenuto nella specie, dall'immediata restituzione della cosa.

Le conseguenze sono evidenti: mentre il pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio, che ponga in essere un peculato d'uso, attualmente è soggetto alla pena da sei mesi a tre anni di reclusione, sensibilmente più severo (la reclusione militare da due a dieci anni) rimane il trattamento sanzionatorio cui, come avviene nella specie, è soggetto il corrispondente funzionario militare («incaricato di funzioni amministrative o di comando»), che ponga in essere un peculato militare d'uso.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 473/1990 ha già escluso che tale differente regolamentazione costituisca una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), che essa possa, in vece del legislatore, rimuovere.

Ma ora il problema in relazione al principio di uguaglianza si ripropone ai limitati fini dell'applicazione dell'amnistia disposta con il citato d.P.R. a seguito della citata legge di delegazione. È chiaro, infatti, che il peculato d'uso ora configurato dall'art. 314, secondo comma, del c.p., essendo — come del resto il furto d'uso — un titolo autonomo di reato rispetto a quello delineato nel primo comma, rientra nel beneficio, al quale invece è sicuramente estraneo il peculato militare d'uso, ancor oggi compreso (e sin quando il legislatore non riterrà di dover provvedere al riguardo) nella generica norma incriminatrice dell'art. 215 del c.p.m.p.

La differente regolamentazione rappresenta, come la stessa Corte costituzionale ha affermato con la succitata sentenza, una violazione del principio costituzionale di uguaglianza, in considerazione della sostanziale identità, già riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 14/1974, tra peculato comune e peculato militare.

Questo tribunale, pertanto, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73, e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare previsto dall'art. 215 del c.p.m.p., quando questo si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314, secondo comma, del c.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11-marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare previsto dall'art. 215 del c.p.m.p., quando questo si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314, secondo comma, del c.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle Parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 6 marzo 1991

Il presidente estensore: ROSIN

N. 309

Ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal tribunale amministrativo regionale della Campania sui ricorsi riuniti proposti da De Luca Antonino contro il comitato regionale di controllo di Napoli ed altra

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. - Medici in posizione apicale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale medico delle uu.ss.ll. - Mancata previsione del trattamento in servizio fino al settantesimo anno di età come per i dirigenti civili dello Stato, i professori nonché i dipendenti di alcune regioni - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul diritto alla retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito con modificazione, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., artt. 3, 33 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1563/90 reg. ric., proposto da De Luca Antonino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abbamonte ed Orazio Abbamonte presso i quali in Napoli al viale A. Gramsci, n. 16, è elettivamente domiciliato, contro il comitato regionale di controllo di Napoli, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso dal dott. proc. Rosaria Ciotti dell'avvocatura regionale e con esso elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia, n. 81, per l'annullamento:

a) del provvedimento del comitato regionale di controllo, comunicato alla u.s.l. n. 36 della Campania con fono n. 154 del 24 luglio 1990 con il quale è stata annullata la delibera n. 499/1990 adottata dal comitato di gestione dell'u.s.l. stessa;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo;

nonché sul ricorso n. 1646/1990 reg. ric., proposto da De Luca Antonino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abbamonte ed Orazio Abbamonte, presso i quali in Napoli al viale A. Gramsci, n. 16, è elettivamente domiciliato, contro l'u.s.l. n. 36, con sede in Sant'Agnello, in persona del presidente *pro-tempore* del comitato di gestione, non costituita in giudizio, per l'annullamento:

a) della delibera n. 686 del 29 agosto 1990 adottata dal comitato di gestione dell'u.s.l. suddetta, recante l'annullamento della precedente deliberazione n. 499 del 3 luglio 1990, avente ad oggetto il trattenimento in servizio del ricorrente oltre il sessantacinquesimo anno di età;

b) di ogni altro atto anche preparatorio, richiamato o meno nel provvedimento *sub a)* comunque lesivo; e, comunque, per l'accertamento del diritto del ricorrente al trattenimento in servizio al fine di raggiungere il massimo di anzianità contributiva;

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Campania per il ricorso n. 1563/1990;

Visti gli atti tutti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 18 dicembre 1990 la relazione del consigliere dott. Francesco Guerriero;

Uditi, altresì, gli avvocati O. Abbamonte e R. Ciotti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A) Con il ricorso n. 1562/1990, notificato il 21 agosto 1990 e depositato il successivo giorno 27, il dott. Antonino De Luca, primario di medicina generale di ruolo dell'u.s.l. n. 36, con una anzianità pensionabile di trentasei anni contributivi, ha impugnato la decisione n. 148 del 24 luglio 1990, prot. n. 41218 (verb. n. 154), del comitato di controllo di annullamento della deliberazione n. 499 del 3 luglio 1990, con cui l'u.s.l. suddetta ha accolto la domanda del ricorrente di trattenimento in servizio fino al compimento del sessantesimo anno di età, per non aver raggiunto, alla

data di compimento del sessantacinquesimo anno di età (23 settembre 1990), il periodo massimo pensionabile, bensì soltanto trentasei anni contributivi compresi i periodi di servizio riscattabili.

A sostegno dell'impugnativa proposta, il ricorrente ha dedotto, con l'unico motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4-*quinqüies*, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 477/1973 e dell'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, nonché, in subordine, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Il suddetto ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge.

In data 4 settembre 1990, si è costituita in giudizio la regione Campania, la quale con memoria difensiva depositata il 7 dicembre 1990 ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, con tutte le conseguenti determinazioni in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

B) Con il ricorso n. 1646/1990, notificato il 12 settembre 1990 e depositato il successivo giorno 18, il predetto dott. De Luca ha impugnato la deliberazione n. 686 del 29 agosto 1990, con cui il comitato di gestione dell'u.s.l. n. 36 ha annullato la precedente delibera n. 499 del 3 luglio 1990, deducendo, in diritto, le seguenti censure:

1) violazione dei principi generali del diritto amministrativo ed illogicità;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4-*quinqüies*, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 477/1973 e dell'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, nonché, in subordine, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione ed errore nei presupposti.

Con lo stesso gravame, il suddetto ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad essere trattenuto in servizio, sino al raggiungimento del massimo di anzianità contributiva.

L'amministrazione non si è costituita in giudizio, benché il ricorso le sia stato notificato regolarmente.

Con ordinanze nn. 1232 e 1233, adottate nella camera di consiglio del 30 ottobre 1990, questa sezione ha disposto la sospensione degli impugnati provvedimenti, fissando la odierna udienza pubblica per l'esame del merito dei ricorsi.

DIRITTO

I due ricorsi, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva, possono essere riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia.

Si impone, in via prioritaria, all'esame del collegio la questione (sollevata dal ricorrente) di costituzionalità dell'art. 1, comma 4-*quinqüies*, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, come convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non prevede l'estensione delle disposizioni dell'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, come convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, anche al personale medico delle unità sanitarie locali in posizione apicale, nonché «a fortiori» la questione di costituzionalità (che questo collegio si pone d'ufficio) dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui ugualmente non prevede per il personale di continuare a prestare servizio fino al settantesimo anno di età per raggiungere o incrementare il minimo della pensione; norma, quest'ultima, che indubbiamente è quella che in sostanza disciplina specificamente il caso di specie.

Le cennate questioni costituiscono problema direttamente rilevante ai fini della risoluzione della presente controversia, dal momento che, se il giudizio di costituzionalità innanzi al giudice delle leggi si dovesse concludere con l'accoglimento dell'eccezione, il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo e perciò dovrebbe essere annullato.

Viceversa, in vigenza della normativa sopra indicata, i ricorsi in esame si appalesano infondati, tenuto peraltro conto che, specie per quanto concerne l'art. 1, comma 4-*quinqüies*, della citata legge n. 37/1990, la citata normativa non si presta — come sembra ritenere il ricorrente — ad un'interpretazione estensiva, con conseguente estensione del beneficio anche nei confronti del personale apicale dipendente delle uu.ss.ll., data la natura eccezionale e derogatoria di tali norme (art. 14 delle disposizioni sulla legge in genere); sicché la fattispecie concreta risulterebbe disciplinata soltanto dall'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, il quale — com'è noto — per i dipendenti delle unità sanitarie locali, limita il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno, se si tratta di personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale, ovvero al compimento del sessantesimo anno di età, se si tratta del restante personale.

In relazione a quanto sopra, si deve notare che, come già ritenuto da questo tribunale, sezione seconda, con ordinanza del 17 luglio 1990, la predetta questione non appare manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, sia perché il trattamento previsto per il personale medico, dirigente delle unità sanitarie locali si appalesa irrazionalmente deteriore, rispetto a quello dei dirigenti civili dello Stato (di indubbia pari dignità), di cui alla legge n. 37/1990, e, ancor di più, a quello del personale della scuola (art. 15 della legge n. 477/1973), nonché a quello dei dipendenti di alcune regioni (ad es. Calabria e Campania), la cui normativa, che consente la possibilità di restare in servizio fino a settanta anni per il conseguimento del minimo di pensione — come rilevato nella cennata ordinanza — non è stata ritenuta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione (Corte costituzionale n. 238 del 24 febbraio-3 marzo 1988), e sia perché l'amministrazione non potrebbe completamente giovare dell'opera di personale qualificato, per esperienza e professionalità, e, d'altro canto, quest'ultimo sarebbe illogicamente privato del diritto ad una pensione più giusta ed adeguata.

La tesi esposta non può che essere condivisa, soprattutto sotto il profilo della disparità di trattamento tra categorie di pari grado, ancorché evidentemente di diversa funzione, in ossequio al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Una diversa conclusione apparirebbe illogica ed irrazionale e, come tale, confliggente con il principio costituzionale testè ricordato.

Non v'è dubbio che tra i dirigenti civili dello Stato, destinatari della disciplina di cui all'art. 1, comma 4-*quinquies*, della legge n. 37/1990 più volte richiamato, i primari medici e categorie ad essi equiparate (secondo la tabella 2 allegata al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), possa oggettivamente concepirsi una equiparazione di posizione.

Invero, gli uni e gli altri si trovano ad agire, ancorché evidentemente in campi funzionali diversi, al vertice di strutture e servizi, implicanti analogo grado di professionalità e responsabilità sotto il profilo operativo.

Pertanto, non si vede come non si possa estendere il beneficio in argomento anche nei confronti del personale medico delle unità sanitarie locali in posizione apicale, tenuto peraltro conto della peculiarità e delicatezza delle funzioni da esso espletate; beneficio, d'altronde, che in passato è stato già riconosciuto in loro favore, anche se l'elevazione del limite d'età pensionabile per tale personale è stato giustificato, di volta in volta, in base a considerazioni diverse.

Al riguardo, va condivisa la tesi della difesa del ricorrente secondo cui l'art. 1 del d.l. n. 413/1989, della cui legittimità si dubita, opera ingiustificatamente una differenziazione di posizioni dirigenziali che sotto ogni profilo giuridico ed economico sono equiparate, sicché, tenuto conto che nessuna logica motivazione potrebbe sorreggere la diversa scelta operata dal legislatore per i dirigenti civili dello Stato, non si spiega un trattamento di minor favore in danno di personale dirigente di altro settore del pubblico impiego, in un ambito delicato qual'è la durata del rapporto di impiego; dal che la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della citata normativa, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude il beneficio in parola in favore del personale medico delle unità sanitarie locali in posizione apicale.

Non vale obiettare, al riguardo, che il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età non potrebbe portare ad escludere che il legislatore, tenuto conto di alcune peculiari caratteristiche di certe prestazioni professionali (quali ad esempio quelle dei professori o dei magistrati), possa per esse aver previsto un diverso limite di età nel collocamento a riposo.

Invero, non può disconoscersi che una siffatta deroga sarebbe conforme (come in effetti è stato ritenuto) ai principi costituzionali applicabili in materia, a condizione, però, che con la disciplina derogatoria non venga a determinarsi una palese disparità di trattamento tra categorie di personale che in relazione alla natura delle funzioni da esso espletate possa considerarsi equiparabile, come nel caso di specie.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non vengono estese le disposizioni dell'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e dell'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, anche al personale medico delle unità sanitarie locali in posizione apicale;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 1990.

Il presidente: MAGLIULO

Il consigliere estensore: GUERRIERO

91C0560

N. 310

Ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal tribunale di Bologna sul ricorso proposto da S.n.c. Autotre ricambi ed altra contro S.d.f. Carrozzeria Caselle ed altri

Fallimento - Piccolo imprenditore - Nozione - Operatività del concetto solo nel campo delle imprese individuali - Impossibilità di considerare «piccolo imprenditore» la piccola impresa commerciale gestita in società - Conseguente obbligatorietà della dichiarazione di fallimento esclusa solo per le piccole imprese individuali - Ingiustificata disparità di trattamento - Impossibilità di provare le modeste dimensioni della impresa commerciale gestita in società - Incidenza sul diritto di difesa - Contrasto con gli incentivi previsti dalla legge per lo sviluppo dell'artigianato.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 35 e 45).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da:

1) Autotre ricambi di Barbieri Nino e C. - S.n.c., elett. dom. presso e nello studio dell'avv. Luciano Scrivano, in Bologna, strada Maggiore n. 17, dep. il 5 gennaio 1990, n. 14/90 al fine di ottenere la dichiarazione di fallimento di Carrozzeria Caselle - S.d.f. e dei soci ill. resp. Masi Francesco e Rocca Giampaolo;

2) Cassa di Risparmio di Bologna, elett. dom. presso la sede del servizio legale in Bologna, rappr. e dif. dall'avv. Claudio Govi, dep. il 27 aprile 1990, n. 400/90, al fine di ottenere la dichiarazione di fallimento di Carrozzeria Caselle di Rocca Giampaolo e Masi Francesco - S.d.f. e dei soci ill. resp. Masi Francesco e Rocca Giampaolo nonché Ciaffi Vincenzo;

Vista la memoria di costituzione del socio debitore Rocca Giampaolo (elettiv. dom. presso lo studio dell'avv. Giorgio Bacchelli, in Bologna, via Irnerio n. 12/5) ed il verbale dell'udienza del 15 giugno 1990 avanti al g.r.;

Visto il decreto con cui il 23 luglio 1990 questo tribunale ex art. 22 l.f. rilevando che «la iscrizione dell'impresa societaria debitrice, anche nella sua attuale composizione sociale, all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (sin dal 28 settembre 1987), la mancata prova o anche solo allegazione di elementi organizzativi del lavoro e del capitale idonei a raffigurare una dimensione di capitale immobilizzato in misura e qualità prevalenti

rispetto all'apporto personale dei soci (v. cert. C.C.I.A.A., addetti dich. e subordinati nel 1985: nessuno), la piena compatibilità dell'attività svolta (riparazione di carrozzerie di autoveicoli) con la nozione di piccolo imprenditore codicisticamente ed in via generale individuata (v. artt. 2083, 2221 del c.c. e 1, primo comma, della l.f. ex Corte costituzionale 22 dicembre 1989, n. 570), l'entità modesta dell'impresa (così come emerso dai ricorsi: 50 mil. circa di debiti), l'impossibilità di attribuire al dissesto pur provato (per i protesti, la infruttosità dei pignoramenti, la pacifica ammissione dei soci Rocca e, indirettamente, Masi) conseguenze rilevanti nell'economia generale tali da giustificare l'apertura della complessa procedura fallimentare, normativamente prevista per l'insolvenza dei soli soggetti economici esercenti imprese non piccole, convincono il collegio che non sussistono i presupposti soggettivi di fallibilità, mancando nel debitore la qualità di impresa commerciale non piccola per cui «visti gli artt. 2083, 2221 del c.c. e 1, 5, 15, 22 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» i menzionati ricorsi non trovano accoglimento;

Visto il decreto della corte d'appello di Bologna dep. il 23 novembre 1990 con cui, in sede di reclamo ex art. 22 della l.f. avverso il provvedimento dei giudici di prima istanza proposto dal ricorrente *sub* 1) ed in accoglimento del medesimo, gli atti erano rimessi a questo tribunale «per la dichiarazione di fallimento della Carrozzeria Caselle - S.d.f. dei soci illimitatamente responsabili Masi Francesco e Rocca Giampaolo»;

Visto il verbale dell'udienza del 12 dicembre 1990 ed attesa la mancata prova di elementi successivi al decreto della corte d'appello e giustificanti una diversa fattispecie escludente i presupposti oggettivi della fallibilità;

Rilevato che, comunque, la rimessione degli atti al tribunale si fonda sulla affermata impossibile esenzione dal fallimento di un debitore titolare di impresa collettiva costituita in forma di società commerciale, per il rilievo preliminare che l'art. 1, secondo comma, della l.f., nella pretesa vigenza, avrebbe rispetto alla qualificazione — invero programmaticamente esclusa — anche della società artigiana alla stregua di piccolo imprenditore;

Ritenuto che tale norma appare censurabile sotto il profilo della costituzionalità, per l'essere in contrasto con i plurimi principi di cui agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 45, secondo comma, della Costituzione poiché:

a) la possibilità giuridica della società artigiana, già prevista con la legge 25 luglio 1956, n. 860, risulta ribadita dalla successiva legge-quadro (legge 8 agosto 1985, n. 443) che, all'art. 3, individua puntualmente i tipi societari adottabili per l'impresa artigiana collettiva (società in nome collettivo, anche irregolari e società cooperative, con esclusione di quelle a responsabilità limitata secondo la recente giur. della Cassazione: v. Cass. 27 febbraio 1990, n. 1510).

La personalità dell'apporto dei soci, la prevalenza del lavoro sul capitale ed il rispetto dei limiti dimensionali di cui agli artt. 2, 3 e 4 invero garantiscono, sia pur agli effetti costitutivi dello *status* implicanti i benefici creditizi, previdenziali, tributari, di polizza ivi previsti (secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente), la giuridica equiparazione (con l'iscrizione all'albo) di plurime imprese (individuali e collettive) parimenti strutturate secondo un paradigma che ben può essere fatto discendere dai principi di cui all'art. 2083 del c.c.; infatti tale norma, individuando nel piccolo imprenditore (artigiano, oltre che piccolo commerciante e coltivatore diretto del fondo) uno schema economico valorizzante i contributi lavorativi personali e familiari in relazione di prevalenza (rispetto agli apporti altrui e al capitale investito), si pone in termini baricentrici per il riconoscimento della nozione civilistica generale del soggetto economico privo dei requisiti organizzativi giustificanti lo statuto dell'imprenditore commerciale non piccolo, tra cui, in particolare, la assoggettabilità al fallimento.

La *ratio* sottesa al secondo comma, dell'art. 1 della l.f., come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale con la sent. 22 dicembre 1989, n. 570, si giustificava con la riconosciuta opportunità di ausiliare il tribunale nel rinvenimento dei soggetti esonerati dalla procedura concorsuale, mediante l'inserzione proprio nella legge fondamentale dell'insolvenza di plurimi criteri integrativi idonei all'individuazione della soglia dell'organizzazione d'impresa anteriore all'applicabilità della procedura fallimentare; nel comma citato il ricorso al metodo della «considerazione legale» assicurava limiti di eccettuazione in negativo (reddito inferiore all'imponibile minimo e capitale investito sino a L. 900.000) e in positivo (società commerciali) comunque introdotti in relazione di complementarietà cumulativa con la più ampia e generale nozione codicistica del piccolo imprenditore fallibile descritta ex artt. 2083 e 2221 del c.c.

L'abrogazione dell'imposta di ricchezza mobile e l'espungimento formale del referente numerico del capitale investito confermano l'intrinseca contraddittorietà di qualunque altro limite specializzante la nozione di piccolo imprenditore non fallibile se configgente con le plurime e risalenti articolazioni giuridiche già altrove consentite e normativamente disciplinate: è invero il caso della possibile costituzione in forma societaria dell'impresa artigiana, fondata sull'apporto di più produttori associati i quali, per le caratteristiche individuali e i criteri organizzativi, sono imprenditori artigiani essi stessi, secondo una circolarità qualitativa che la recente giurisprudenza *ex art. 7* della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha evidenziato; la stessa corte d'appello di Bologna (con sent. 14 giugno 1990, Devab - S.n.c. c.c.p.a. Bologna, a conferma della sentenza del tribunale di Bologna, 9 marzo 1989) ha escluso la compatibilità del tipo societario artigiano con la s.n.c. a propria volta partecipata da altre s.n.c., affermando la inderogabile necessità che nessun socio sia impossibilitato all'apporto personale previsto agli artt. 2, 3, 4 l.q., quali l'esercizio dell'impresa eventualmente presso l'abitazione di un socio, la direzione dei dipendenti solo da parte dei soci, il lavoro anche manuale della maggioranza dei soci, la prevalenza del lavoro sul capitale); appare pertanto privo di coerenza con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione escludere in via assoluta il possibile riconoscimento della qualità di piccolo imprenditore nell'artigiano titolare di impresa costituita con le forme societarie legalmente consentite rispetto al parallelo riconoscimento, invero pacifico, della medesima qualità nell'imprenditore artigiano singolo; l'esame comparato dell'insolvenza del debitore collettivo rispetto all'insolvenza del debitore singolo può anche non far emergere alcuna distinzione quanto all'entità dei debiti, alla dimensione organizzativa, al tipo di attività svolta, alle ripercussioni del dissesto nell'economia generale apparendo allora priva di razionalità normativa la clausola censurata, ladove individua nella società commerciale un indice certo di contraddizione con la personalità del lavoro proprio e familiare di cui all'art. 2083 c.c.;

b) l'art. 1, secondo comma, della l.f. appare censurabile anche sotto il profilo della denunciata violazione del diritto di difesa *ex art. 24*, secondo comma, della Costituzione.

La citata funzione integrativa della norma rispetto all'attività ricognitiva dell'interprete se risulta contraddittoria [per le ragioni *sub a*)] con le altre soluzioni legislativamente consentite (in epoca posteriore al vigente codice civile e alla legge fallimentare) per la giuridica costituzione in forma societaria dell'imprenditore artigiano, è — ad avviso del collegio — al contempo gravemente lesiva del diritto di difesa del debitore societario, escluso in via assoluta dalla possibilità di provare, per la propria impresa artigiana, la sussistenza dei requisiti presupposti dalla nozione civilistica di piccolo imprenditore.

La ragione della residua vigenza della presunzione assoluta di «non piccolo imprenditore» per le sole società commerciali non trova infatti alcun costituzionale conforto con il ricorso al principio della regolazione legale con disciplina diversa di una situazione giuridica differenziata in base a connotati di tipicità sociale riconoscibilmente distinti.

La norma eccettuante la fallibilità rinviene il proprio fondamento in una sorta di non voluta sproporzione anche processuale del trattamento dell'insolvenza del soggetto economico organizzato con modalità valorizzanti il rischio e l'apporto lavorativo personale (e familiare); solo gli imprenditori non agricoli e non piccoli (per altre ragioni gli enti pubblici) apparivano al legislatore del codice (e della l.fallim.) meritevoli della costituzione di un apposito ufficio investito della liquidazione del patrimonio dell'imprenditore esposto al rischio d'impresa.

Negare in via programmatica alle imprese costituite nelle forme societarie altrove legalmente consentite la processuale possibilità di provare i limiti organizzativi e di investimento connotanti l'impresa, secondo i parametri di commisurabilità che l'interprete è chiamato a discernere per i piccoli imprenditori costituisce censurabile limite alla stessa razionalità istruttoria dell'indagine del giudice fallimentare, esentato per presunzione *juris et de jure* dal motivare il superamento della latitudine operativa della nozione di piccolo imprenditore;

c) sembra, infine, che la citata norma confligga altresì con l'art. 45, secondo comma, in combinato disposto con gli artt. 3 e 35, del primo comma, della Costituzione.

Non appare invero sorretta da adeguata razionalità la regola escludente in via generale l'accesso dell'impresa societaria artigiana, tale riconosciuta dagli organi amministrativi di tutela, ad una considerazione normativa unitaria dei benefici connessi alla protezione ed alle incentivazioni di un fenomeno organizzativo d'impresa precipuamente riconoscibile siccome fondato sulla generale subvalenza del capitale rispetto al lavoro personale.

Invero al giudice non è preclusa la facoltà, ex art. 5 della legge 20 marzo 1965, n. 2248 all. E, di disapplicare l'atto amministrativo conferente, mediante l'iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della legge n. 443/1985, lo status di impresa artigiana, così individuando — per il caso concreto ed in via incidentale — la sussistenza dei presupposti soggettivi della fallibilità.

Appare allora carente di tutela verso la forma organizzativa del lavoro personale coalizzato all'interno della società artigiana (secondo criteri ancora valorizzanti la manualità: v. art. 3 c. l.q.) la norma impugnata laddove essa nega in via presuntiva assoluta che quella stessa espressione coordinata dei plurimi apporti dei soci non possa mai trovare una unitaria qualificazione di imprenditorialità c.d. minore, in tutto identica al lavoro dell'artigiano singolo; la contraddizione riposa anche sulla antinomia non comprensibile tra l'esplicito riconoscimento del tipo giuridico della società artigiana, selezionata nelle sole forme compatibili con la personalità del lavoro e per gli scopi *lato sensu* amministrativi di cui alla legge-quadro, da un lato ed il rifiuto invero nominalistico ad accordare — con la norma censurata — la connotazione civilistica di piccolo imprenditore, fondata sugli apparenti medesimi presupposti, dall'altro;

Ritenuto che la questione sia rilevante dipendendo la dichiarazione di fallimento della società debitrice innanzitutto dal mancato riconoscimento in essa dei tratti connotanti il piccolo imprenditore;

Ritenuto dunque di dover promuovere, d'ufficio, la questione della legittimità costituzionale della citata norma, apparendo i menzionati profili di dubbia conformità alla Costituzione non manifestamente infondati e la questione stessa rilevante;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende la decisione del ricorso proposto da Autotre ricambi di Barbieri Nino e C. - S.n.c. per la dichiarazione di fallimento di Carrozzeria Caselle - S.d.f. e dei soci ill. resp. Masi Francesco e Rocca Giampaolo, nel procedimento ex art. 22 l.f. in esito al decreto della corte d'appello di Bologna dep. il 23 novembre 1990;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché decida sulla questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 45, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui statuisce che «in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali» così escludendone in via assoluta l'esonero dalla sottoposizione alle disposizioni sul fallimento;

Ordinà che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed inoltre sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso nella camera di consiglio della quarta sezione civile fallimentare del tribunale di Bologna il giorno 8 gennaio 1991.

Il presidente: PALMA

Il giudice estensore: FERRO

91C0561

N. 311

Ordinanza emessa il 1º marzo 1991 dal pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Montecchlo Emilia, nel procedimento penale a carico di Tognetti Sergio

Legge regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insedimenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 79/1977, 370/1989, 43 e 309 del 1990.

[Regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. a), n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale di cui in epigrafe, all'udienza dibattimentale del 1º marzo 1991, il pubblico ministero ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a, n. 2, legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per contrasto con gli articoli 25 e 117 della Costituzione.

All'odierna udienza dibattimentale, il difensore dell'imputato non aderiva alla proposta eccezione.

Secondo quanto sostenuto, il denunciato vizio di illegittimità costituzionale si configurerebbe, più specificamente, «... in riferimento alla legge 10 maggio 1976, n. 319, con successive modifiche, la quale ha per dichiarato oggetto la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo (art. 1), delegando alle regioni, al di fuori dell'ambito di materie tassativamente indicate dall'art. 117 della Costituzione come oggetto di legislazione regionale autonoma, la sola definizione della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nel prescritto rispetto di una serie di parametri tra i quali, espressamente previsti, i limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge (c.f.r. art. 14, secondo comma, in fine, della legge n. 319/1976 cit.)».

«È evidente», sostiene il p.m. «che l'intervento di definizione disciplinatrice degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature, da attuarsi con i prescritti piani regionali, tenendo conto dei limiti di qualità degli scarichi sanciti nelle tabelle allegate alla legge statale, non può risolversi nella sostanziale eversione dei precetti fondamentali (previsti per tutti i tipi di scarichi) dalla legge statale, con il disposto corredo di sanzioni penali, trattandosi di materia non costituzionalmente riservata alla legislazione regionale, la quale si profila illegittimamente interferente con la predetta disciplina statale e intrinsecamente inosservante dello stesso strumento normativo delegato, determinato dalla legge statale come "piano" (norme sub-primaria di attuazione o atto amministrativo generale di normazione secondaria) e non come legge regionale, unica fonte (quest'ultima) abilitata a disporre sanzioni amministrative insieme alla legge statale (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689)».

«Vi è dunque», secondo il p.m. «una illegittimità costituzionale innanzitutto formale della normativa regionale, essendosi rivestita del rango di legge (norma primaria) e non di quello di semplice "piano" (norma sub-primaria di attuazione della legge statale), in contrasto con la disposizione costituzionale (art. 117, primo comma della Costituzione), che riserva alla Costituzione e a legge costituzionali l'indicazione delle materie soggette alla potestà legislativa autonoma delle regioni, affidando alle leggi della Repubblica la possibilità di demandare alle regioni il solo potere di emanare norme per la loro attuazione (art. 117, secondo comma, della Costituzione)». E ancora, sarebbe da riscontrare «... un'illegittimità di contenuto sostanziale delle predette norme regionali, le quali non si limitano a perseguire obiettivi di risanamento delle acque con il piano (e non la legge) oggetto della delega statale, ma, formulando autonomamente l'intera disciplina degli scarichi civili, arbitrariamente escludono dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976 lo scarico non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla stessa legge statale, solo perché proveniente da imprese agricole equiparate all'insediamento civile». Si determinerebbe «... così, una illegittima interferenza riduttiva del contenuto del precetto statale penalmente sanzionato, in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che riserva esclusivamente alla legge dello Stato la definizione dei fatti di rilievo penale». Ha rilevato, il p.m., che «... in proposito, la Corte costituzionale ha più volte precisato che la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le regioni non hanno la possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia; non possono, cioè, interferire negativamente con le norme penali statali, disciplinando e considerando lecita un'attività che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente (sentenza della Corte costituzionale n. 79/1977, n. 370 del 1989, nn. 43 e 309 del 1990)». Conclusivamente, ha denunciato «... l'illegittimità delle sanzioni amministrative introdotte dalla legge regionale E.R. n. 42/1986 cit., per intrinseca radicale illegittimità della legge regionale in materia non rientrante in alcuna previsione costituzionale di legislazione regionale autonoma (violazione del principio di riserva costituzionale — art. 117 della Costituzione citata — delle materie attribuite alla legislazione regionale), e, ancora, per illegittima interferenza della disciplina regionale sanzionatoria in una materia (tutela delle acque dall'inquinamento) oggetto di legge dello Stato con previsione di principi generali di disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo (cfr., in particolare, l'art. 9, primo, secondo ed ultimo comma, della ripetuta legge n. 319/1976) e correlative sanzioni penali (cfr., in particolare, gli artt. 21, 22, 23 e 23-bis della legge 319/1976), non modificabili da una disciplina regionale espressamente prevista come attuativa di quegli stessi principi art. 14, secondo comma della legge citata) attraverso lo strumento del piano di risanamento delle acque, nella vincolante cornice di principi e parametri, con relativo corredo sanzionatorio penale, adottati con legge dello Stato (art. 25 della Costituzione)».

Il processo in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta eccezione di legittimità costituzionale, dacché questo pretore ritiene che, nella specie, per il rinvio operato dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sia da ravvisarsi non il contestato illecito penale, ma quello amministrativamente sanzionato dall'art. 11 della legge regionale Emilia-Romagna n. 42/1986, del quale si denuncia l'incostituzionalità.

La rilevanza della questione nel presente giudizio risulta evidente ove si consideri che all'odierno dibattimento il p.m., a modifica di quanto contestato nel capo di imputazione, sulla base della documentazione prodotta in *limine litis*, ha ritenuto che l'insediamento debba essere qualificato come civile e non produttivo in conformità dell'art. 6, primo alinea della legge della regione Emilia Romagna 29 gennaio 1983, n. 7.

La proposta eccezione non appare manifestamente infondata, sembrando evidente che, così come sostenuto dal p.m., la regione Emilia-Romagna ha legiferato eccedendo tanto i limiti di materia imposti dall'art. 117, della Costituzione, quanto quelli dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale 10 maggio 1976, n. 319 (limiti dei quali lo stesso art. 117 della Costituzione impone l'osservanza), finendo per «rimuovere» o per «ridurre», con l'emanazione della norma della quale si eccepisce l'illegittimità, la disposizione penale statale (art. 21 della legge n. 319/1976).

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante, nel giudizio di cui in epigrafe, e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera A, n. 2 della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione italiana.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della Cancelleria, questa Ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Giunta regionale e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e al Presidente del consiglio regionale Emilia-Romagna.

Montecchio Emilia, addì 1° marzo 1991

Il v. pretore: COLUCCIO

91C0576

N. 312

*Ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal pretore di Padova
nel procedimento civile vertente tra Neri Giustina e Enasarco*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.A.S.A.R.C.O. - Pensione di reversibilità - Esclusione del diritto a pensione del coniuge superstite nell'ipotesi di matrimonio contratto dal pensionato in età superiore a settantadue anni in caso di durata del matrimonio stesso inferiore a due anni - Irrazionalità della presunzione assoluta di non serietà del vincolo coniugale contratto dal pensionato di età superiore ai settantadue anni in caso di durata dello stesso inferiore ai due anni - Violazione dei principi di tutela della famiglia e di assicurazione, ai superstiti del lavoratore, di mezzi adeguati alle esigenze di vita.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 29 e 38).

IL PRETORE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede.

OSSERVA

La ricorrente Neri Giustina ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla pensione di reversibilità in morte del marito Pampo Filippo, pensionato E.N.A.S.A.R.CO., da lei sposato in data 27 giugno 1986, cioè quando aveva poco più di settantadue anni, essendo nato il 1° settembre 1913) e deceduto in data 22 luglio 1987, cioè dopo meno di due anni di matrimonio. L'attrice ha peraltro precisato che conviveva *more uxorio* con il Pampo fin dal luglio 1979, producendo in proposito una sua dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

L'E.N.A.S.A.R.CO., convenuto in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, già respinta in sede amministrativa, richiamando la disposizione di cui all'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, che esclude appunto il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità qualora l'agente o rappresentante di commercio pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni.

La ricorrente ha chiesto pertanto l'accoglimento della sua domanda, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità della norma sopra ricordata.

Ritiene in effetti il giudicante che la questione di legittimità costituzionale di cui si tratta sia rilevante e non manifestamente infondata.

A prescindere invero dalla rilevanza o meno del periodo di convivenza *more uxorio* addotto dalla ricorrente, come pure da motivi che hanno impedito alla Neri ed al Pampro di contrarre matrimonio in epoca precedente al giugno 1986 (entrambi infatti risultavano già coniugati, ma, mentre la Neri aveva ottenuto sentenza di divorzio, altrettanto pare non fosse stato possibile tempestivamente per il Pampro, il quale aveva quindi dovuto attendere il decesso della moglie Palmiotto Raffaella, dalla quale viveva da tempo separato, prima di poter contrarre nuovo matrimonio), si osserva che la citata disposizione di cui all'art. 20, quinto comma, della legge n. 12/1973 non appare compatibile con una pluralità di diritti e principi solennemente sanciti dalla nostra Carta costituzionale, ed in particolare quelli di cui agli artt. 3, 29 e 38.

Le limitazioni poste dalla norma sopra richiamata — al fine del riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge superstite — con riferimento all'età del pensionato defunto all'epoca in cui ha contratto matrimonio, come pure quelle relative alla durata minima di quest'ultimo, non sembrano invero giustificate in relazione al principio di eguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione, tra l'altro, di «condizioni personali» (art. 3 della Costituzione), né, ad avviso dello scrivente, appaiono coerenti con «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 della Costituzione), posto che operano una ingiustificata discriminazione, ai fini del godimento della pensione in parola, tra coloro che contraggono matrimonio ad una certa età piuttosto che ad un'altra, come pure a seconda della maggiore o minore durata del matrimonio stesso. Considerazioni analoghe valgono infine anche in rapporto all'art. 38 della Costituzione, che garantisce ad ogni cittadino, se in possesso dei requisiti ivi previsti, le prestazioni previdenziali che invece la norma qui in esame sottopone a condizioni del tutto irrazionali, o comunque non adeguatamente motivate (specie in relazione all'evoluzione del costume e all'attuale sensibilità sociale).

Si ritiene pertanto necessario sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità della disposizione di legge più volte citata, che appare rilevante, anzi decisiva, per la soluzione della presente controversia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 in relazione agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla predetta questione di legittimità;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Padova, addì 18 marzo 1991

Il pretore-giudice del lavoro: JAUCH

N. 313

*Ordinanza emessa il 7 marzo 1991 dalla corte di assise di appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Ragagnin Pietro*

Processo penale - Procedimenti speciali - Rito abbreviato - Sentenza di condanna - Appello - Procedimento in camera di consiglio - Condannato detenuto fuori della circoscrizione del giudice competente - Comparizione - Omessa previsione - Audizione delegata al giudice di sorveglianza - Disparità di trattamento rispetto agli imputati detenuti nello stesso luogo del giudizio - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 127, terzo e quarto comma, 599, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI ASSISE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

FATTO

Pietro Ragagnin, imputato di uxoricidio aggravato dalla premeditazione, commesso il 21 aprile 1990, il 31 ottobre 1990 è stato giudicato con rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Pordenone e condannato alla pena di 30 anni di reclusione. Quel giudice gli ha negato le attenuanti generiche ed inflitto anche le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della decadenza dalla sua potestà di genitore e della pubblicazione della sentenza di condanna, oltre a condannarlo al risarcimento dei danni verso le figlie minori ed il suocero, parti civili nel processo.

Proposto appello, il Ragagnin — detenuto a Padova — ha reso al giudice di sorveglianza dichiarazione agli atti, seguita da un suo scritto difensivo. Con la convocazione delle Parti ai sensi dell'art. 127 del c.p.p. non venne disposta la sua traduzione a Trieste per l'udienza in camera di consiglio; ha tuttavia chiesto di presenziare, come da istanza che la direzione della casa circondariale di Padova ha fatto pervenire tempestivamente a questa Corte.

Nell'udienza camerale, prima della relazione, i difensori delle parti private hanno mosso eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 127, terzo e quarto comma, 599, secondo c.p.p. in rapporto agli artt. 3, 24 della Costituzione giacché sarebbe violato il principio di uguaglianza ed il diritto di difesa dell'imputato che, per essere detenuto in luogo non compreso nella circoscrizione del giudice, ha soltanto diritto di essere sentito dal giudice di sorveglianza del luogo anziché quello di essere presente nell'udienza davanti al giudice dell'appello e di fare in camera di consiglio le dichiarazioni che ritiene opportune a sua difesa.

Il procuratore generale si è associato al rilievo di incostituzionalità.

DIRITTO

Le norme di cui si tratta disciplinano in vario modo gli effetti del mancato intervento delle parti in camera di consiglio. Premesso che, in generale, la presenza in udienza dei destinatari dell'avviso non è necessaria (art. 127/3) ed essi possono presentare memorie (art. 127/2), l'assenza dell'imputato (o del condannato) impone il rinvio dell'udienza se abbia chiesto di essere sentito personalmente e sussista un suo legittimo impedimento (art. 127/4). Tuttavia tale rinvio è consentito soltanto se egli, detenuto o internato, non si trovi in un luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

Con riguardo al giudizio di appello le disposizioni predette trovano applicazione in virtù del richiamo di cui all'art. 599/1 del c.p.p. nondimeno (secondo comma) «l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire».

Il confronto fra le due norme rende già manifesta una diversità: nella prima si è tenuto conto della richiesta dell'imputato di «essere sentito personalmente», nella seconda ha rilievo la manifestata «volontà di comparire», sufficiente a far rinviare l'udienza in caso di legittimo impedimento. Ma la distinzione in realtà non ha pratico effetto in quanto, se compare, l'imputato deve essere sentito (art. 127/3).

Si sa che il diverso trattamento fra l'imputato detenuto nel luogo in cui ha sede il giudice e quello detenuto altrove era stato rilevato a proposito dell'art. 630 del c.p.p. abr. (procedimento per gli incidenti di esecuzione) e che la Corte costituzionale si pronunciò per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale (sentenze n. 5/1970 e n. 208/1972). In seguito la Corte corresse il proprio giudizio e con sentenza 7/20 maggio 1982 n. 98 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 secondo comma del c.p.p. «nella parte in cui non prevede il rinvio della

trattazione dell'incidente di esecuzione ove l'imputato o il condannato, che abbia fatto domanda di essere udito personalmente, non compaia per legittimo impedimento».

Di tale ultima sentenza della Corte costituzionale ha tenuto conto il legislatore del nuovo codice con la norma dell'art. 599/2 del c.p.p. (v. relazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 93/1988 pag. 131). Tuttavia il richiamo al legittimo impedimento non appare comprensivo del caso in cui l'imputato sia detenuto, in quanto disciplinato esaurientemente dall'art. 127, terzo e quarto comma del c.p.p. di cui lo stesso art. 599/1 prevede l'applicazione. In contrario si potrebbe osservare come la formulazione dell'art. 599/2, che ricalca quella dell'art. 127/4 ma senza le limitazioni che questo contempla, sarebbe pleonastica se, la norma non si intendesse nel senso che nella procedura camerale in appello qualsiasi impedimento legittimo valga ad imporre un rinvio dell'udienza, dunque anche quello costituito dalla detenzione in luogo diverso. Tale interpretazione, tuttavia, non si può condividere in quanto, nel coesistere dell'applicazione di ambo le norme nell'art. 599, si deve tener conto della specialità dell'impedimento a carico dell'imputato detenuto, diverso da qualsiasi altro e disciplinato in modo autonomo in forza dell'esigenza di speditezza cui è ispirata la procedura camerale.

Scartata, quindi, la possibilità di interpretare l'art. 599/2 c.p.p. nel senso esposto, la Corte rileva che la questione posta dalle Parti private è rilevante e non manifestamente infondata.

La presenza dell'imputato attiene al suo diritto di difendersi anche con le sue dichiarazioni, oltre che con la difesa tecnica. Il fatto che egli non fosse stato tradotto in udienza e che se ne fossero acquisite soltanto le dichiarazioni riportate nel verbale del giudice di sorveglianza è rilevante ai fini della decisione con riguardo non solo al diritto di difesa in sé ma pure alla particolare composizione del collegio giudicante, costituito anche da giudici non professionisti con possibile maggiore influenza dell'autodifesa sul formarsi del loro convincimento.

Le norme denunciate si presentano in contrasto con quelle di cui agli artt. 3, 24 della Costituzione.

Infatti contrasta con il principio di eguaglianza la citata disciplina dell'art. 127/3° e 4° del c.p.p. in quanto prevede diversità di trattamento fra imputati che siano detenuti in luogo diverso da quello dove ha sede il giudice oppure nello stesso luogo. Nel primo caso sono sentiti dal giudice di sorveglianza, nel secondo dallo stesso giudice del fatto per il quale sono accusati. La disparità di trattamento, se ispirata da esigenze di speditezza, viola il principio di uguaglianza e non è neppure sostenuta da ragionevolezza. Infatti la traduzione di imputati detenuti oramai poco intralcia il regolare corso dei processi, è sempre possibile ed è regolarmente eseguita nei processi ordinari. In più il diverso luogo nel quale l'imputato è detenuto dipende da provvedimenti discrezionali dell'amministrazione penitenziaria, alle volte sorretti da oggettive esigenze di distribuzione dei detenuti fra i vari istituti di detenzione, ma in sostanza sottratti a verifica.

Il contrasto delle citate norme si pone anche con l'art. 24 della Costituzione in quanto la loro applicazione pregiudica il diritto inviolabile dell'imputato di difendersi, con l'impedirgli di essere presente nell'udienza davanti al giudice e confiscandogli la possibilità di esprimere direttamente davanti a lui le sue difese orali (v. Corte costituzionale n. 98/1982 cit.).

Pertanto il processo deve essere sospeso e la questione rimessa al giudizio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal difensore dell'imputato e da quello delle parti civili, degli artt. 127, terzo e quarto comma, 599, secondo comma del c.p.p. nella parte in cui prevedono che nel giudizio abbreviato in grado di appello l'imputato, detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e che ne abbia fatto richiesta, debba essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, per contrasto con le norme di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Sospende il procedimento nei confronti di Pietro Ragagnin.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle parti, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trieste, addì 7 marzo 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla sentenza 16-18 maggio 1989, n. 256. (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 21 del 24 maggio 1989).

In calce alla sentenza citata in epigrafe, alla pag. 44 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Il redattore: CONSO*», leggasi: «*Il redattore: GRECO*».

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCIA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Calanzaro)
Rivendita generi Monopoli
L'EOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTEA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castiglione, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egido
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SCUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cairni, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria Di.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Milite, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E. Di. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Pannieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Casteio, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marriadi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paoletto, 45/47
Libreria Prof. J. SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via della Terme, 5/7

◇ **TRENTINO-ALTO ADIGE**

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Granisci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michea
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 48/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85032221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1991

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 72.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 24.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 22.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 11.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti cifre, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento

non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.



* 4 1 1 1 1 0 0 1 8 0 9 1 *

L. 10.800